



Comune di Lamporecchio

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO EDILIZIO

Dott.ssa Pian. Cinzia Chinni

Responsabile del Procedimento

Arch. Giovanni Parlanti

Redazione

Giugno 2022

INDICE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI	6
CAPO I - NATURA E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	6
Art. 1 - Struttura del Regolamento Edilizio	6
Art. 2 - Disciplina generale dell'attività edilizia	6
PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA	8
TITOLO I –DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI	8
CAPO I – SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI	8
Art. 3 - Composizione, compiti e modalità di funzionamento dello Sportello Unico dell'Edilizia.....	8
Art. 4 - Modalità di presentazione e gestione delle Pratiche Edilizie	8
Art. 5 - Elaborati del progetto edilizio.....	9
Art. 6 - Modalità di redazione e presentazione dei piani attuativi.....	12
Art. 7 - Richiesta integrazioni, archiviazione, voltura dei titoli abilitativi.....	15
Art. 8 - Attività edilizia libera	16
Art. 9 - Attestazione di Agibilità	16
Art. 10 - Sanatoria a seguito della realizzazione di opere di adeguamento.....	16
Art. 11 - Sanatoria edilizia ai sensi dell'art. 40 della L. n. 47/85	17
Art. 12 - Opere per le quali non occorre la sanatoria.....	17
Art. 13 - Correzione di errate rappresentazioni grafiche	18
Art. 14 - Modalità di annullamento e archiviazione spontanea delle Pratiche Edilizie	18
Art. 15 - Commissione edilizia comunale per la qualità della città e del territorio.....	18
Art. 16 - Conferenza di servizi interna	20
Art. 17 - Costituzione e composizione della Commissione per il Paesaggio	20
Art. 18 - Modalità di funzionamento della Commissione per il Paesaggio	21
Art. 19 - Opere soggette al parere della Commissione del Paesaggio.....	22
Art. 20 - Modalità di coordinamento con il SUAP.....	22
CAPO II – ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI	22
Art. 21 - Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati	22
Art. 22 - Certificato di destinazione urbanistica	23
Art. 23 - Proroga dei termini di decadenza del Permesso di Costruire e della SCIA.....	23
Art. 24 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità	23
Art. 25 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Criteri applicativi, rateizzazioni ed altre disposizioni	24
Art. 26 - Opere a scomputo del contributo per oneri di urbanizzazione	25

Art. 27 - Restituzione del contributo.....	25
Art. 28 - Pareri preventivi.....	26
Art. 29 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura	26
Art. 30 - Ordinanze e interventi urgenti	27
Art. 31 - Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio	28
Art. 32 - Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti	28
TITOLO II –DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI	29
CAPO I – NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	29
Art. 33 - Comunicazioni di inizio dei lavori	29
Art. 34 - Comunicazioni di fine lavori	29
Art. 35 - Comunicazioni tardiva di fine lavori	30
Art. 36 - Comunicazioni di fine lavori per CILA	30
Art. 37 - Occupazione di suolo pubblico.....	31
CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	31
Art. 38 - Principi generali per l'esecuzione dei lavori	31
Art. 39 - Punti fissi di linea e di livello.....	32
Art. 40 - Conduzione di cantiere e recinzioni provvisorie	32
Art. 41 - Cartelli di cantiere.....	33
Art. 42 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni.....	33
Art. 43 - Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamento di ordigni bellici	34
TITOLO III - DISPOSIZIONI PER QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	35
CAPO I - DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO	35
Art. 44 - Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici - requisiti prestazionali.....	35
Art. 45 - Destinazioni d'uso	35
Art. 46 - Distanze dai confini di proprietà	36
Art. 47 - Distanze minime tra edifici.....	37
Art. 48 - Distanze minime dalle strade.....	38
Art. 49 - Norme comuni in materia di distanze	39
Art. 50 - Distanze dai limiti del lotto urbanistico (questo dice di toglierlo perché è molto forte, semmai di disciplina meglio nel Piano Operativo)	40
Art. 51 - Caratteristiche dei lotti edificabili	40
Art. 52 - Soppalchi.....	41
Art. 53 - Scale.....	41

Art. 54 - Camini e canne fumarie. Evacuazione dei prodotti di combustione, fumi e vapori di cottura e aria trattata	42
Art. 55 - Dotazioni Impiantistiche.....	43
Art. 56 - Superfici aero-illuminanti.....	45
Art. 57 - Requisiti prestazionali degli edifici e compatibilità ambientale	46
Art. 58 - Requisiti di sicurezza	47
Art. 59 - Incentivi finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici	47
Art. 60 - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo	48
Art. 61 - Dimensionamento e caratteristiche degli alloggi e dei locali di abitazione	49
Art. 62 - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei luoghi di lavoro.....	51
Art. 63 - Dispositivi di aggancio sui tetti	52
CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO	52
Art. 64 - Passi carrabili.....	52
Art. 65 - Strade.....	53
Art. 66 - Portici e sottopassaggi	54
Art. 67 - Piste ciclabili	54
Art. 68 - Aree per parcheggio	54
Art. 69 - Accessi ai parcheggi	56
Art. 70 - Piazze e aree pedonalizzate	56
Art. 71 - Passaggi pedonali e marciapiedi	57
Art. 72 - Chioschi/dehors e gazebi.....	58
Art. 73 - Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni-strutture per mostre permanenti o provvisorie posizionate su suolo pubblico e privato	59
Art. 74 - Aree per il gioco dei bambini e per il fitness all'aperto.....	60
Art. 75 - Recinzione di spazi pubblici o di uso pubblico	60
Art. 76 - Numerazione civica	60
CAPO III - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE.....	61
Art. 77 - Realizzazione e salvaguardia delle aree verdi	61
Art. 78 - Parchi urbani e giardini di interesse storico	61
Art. 79 - Sentieri.....	63
Art. 80 - Tutela del suolo e del sottosuolo	63
Art. 81 - Alberature oggetto di Tutela – Alberi di pregio Comunali	64
Art. 82 - Procedura semplificata di abbattimento.....	66
Art. 83 - Opere agricole e cambi di Colture.....	66
CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE	67

Art. 84 - Approvvigionamento idrico	67
Art. 85 - Tipologia delle acque di scarico.....	68
Art. 86 - Tipologia dei ricettori delle acque reflue	68
Art. 87 - Impianti di smaltimento delle acque meteoriche	68
Art. 88 - Distribuzione dell'energia elettrica	69
Art. 89 - Distribuzione del gas.....	70
Art. 90 - Ricarica dei veicoli elettrici.....	70
Art. 91 - Telecomunicazioni.....	70
CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO	71
Art. 92 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi	71
Art. 93 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici	72
Art. 94 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali.....	74
Art. 95 - Allineamenti.....	75
Art. 96 - Disposizioni di particolare tutela e piano del colore	75
Art. 97 - Coperture degli edifici	76
Art. 98 - Illuminazione pubblica	77
Art. 99 - Impianti tecnologici a servizio degli edifici	78
Art. 100 - Serramenti esterni degli edifici.....	79
Art. 101 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe	80
Art. 102 - Cartelloni pubblicitari	83
Art. 103 - Muri di cinta e recinzioni	84
Art. 104 - Beni culturali e edifici storici	86
CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI.....	86
Art. 105 - Disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche.....	86
Art. 106 - Serre bioclimatiche.....	87
Art. 107 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici.....	88
Art. 108 - Coperture, canali di gronda e pluviali.....	88
Art. 109 - Strade e passaggi privati, cortili.....	89
Art. 110 - Cavedi, pozzi luci e chiostrine.....	89
Art. 111 - Intercapedini e griglie di areazione	90
Art. 112 - Materiali, tecniche costruttive degli edifici per la salvaguardia delle tipicità locali.....	91
Art. 113 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza.....	91
Art. 114 - Piscine ed altre opere di corredo agli edifici.....	93
Art. 115 - Arredi esterni e manufatti pertinenziali	94
TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO	95

Art. 116 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio.....	95
Art. 117 - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori.....	95
Art. 118 - Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari	95
TITOLO V - NORME TRANSITORIE	97
Art. 119 - Deroghe	97
Art. 120 - Tolleranze di cantiere	97
Art. 121 - Disposizioni transitorie	97

ALLEGATO 1 – Disposizioni relative alle aree di pertinenza e altre opere di corredo agli edifici

ALLEGATO 2 – Requisiti prestazionali degli edifici

ALLEGATO 3 - Modalità di applicazione delle Sanzioni amministrative e pecuniarie

ALLEGATO 4 - Allegato A alla D.G.R.T. 211 del 28 febbraio 2022

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NATURA E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 1 - Struttura del Regolamento Edilizio

1. Il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'Intesa Stato Regioni del 18 ottobre 2016 (G.U.268 del 16.11.2016) in attuazione dell'articolo 4, comma 1-sexies del dPR n. 380/2001, per le relative finalità di semplificazione e uniformità, è redatto secondo lo schema-tipo e gli allegati approvati dall'Intesa, come recepiti da parte della Regione Toscana, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 524 del 21 Maggio 2018.

2. Ai sensi dell'Intesa e del suo recepimento da parte della Regione Toscana, il Regolamento edilizio si articola in due parti:

- Parte prima, "Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia", nella quale è semplicemente richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale
- Parte seconda "Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia", nella quale è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, compresa quella delle modalità costruttive ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DPR 380/01, ordinata nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema-tipo di Regolamento edilizio.

3. Il presente regolamento è costituito dall'articolato, dalle appendici, dagli allegati i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del Regolamento stesso.

4. Nel caso di disposizioni divergenti tra il Regolamento Edilizio e il Piano Operativo, prevale sempre quest'ultimo anche se approvato anteriormente al primo.

5. In caso di disposizioni divergenti tra il presente Regolamento Edilizio e altri regolamenti comunali prevalgono questi ultimi, anche se approvati anteriormente al primo, in relazione alla loro specificità.

6. Le norme del presente Regolamento non possono essere modificate o abrogate se non con deliberazione del Consiglio Comunale. Con provvedimento del Responsabile del Servizio possono essere apportate modifiche al Regolamento, conseguenti all'entrata in vigore di leggi e di norme comunque sovraordinate; sono altresì effettuati con determina dirigenziale gli aggiornamenti operativi o normativi degli allegati al Regolamento.

Art. 2 - Disciplina generale dell'attività edilizia

1. Nel territorio comunale si applica tutta la disciplina generale dell'attività edilizia, di carattere sovraordinato statale e regionale, la quale opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nel Regolamento Edilizio, con particolare riferimento:

- a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
- b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
- c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
 - e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
 - e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
 - e.3. alle servitù militari;

- e.4. agli accessi stradali;
 - e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
 - e.6. ai siti contaminati;
 - f) la disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;
 - g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.
 - h) ogni altra disciplina anche di settore caratterizzata da regime speciale inerente la materia urbanistico edilizia.
2. Ai sensi dell'Intesa e del suo recepimento da parte della Regione Toscana, per quanto attiene la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale, nelle materie elencate al punto 4 dello schema di regolamento edilizio tipo, si fa espresso rinvio a:
- le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, come recepite da parte della Regione Toscana in allegato B alla DGRT 524/18 e ricomprese nel DPGR 39/R/2018;
 - la modulistica unificata come recepita e aggiornata dalla Regione Toscana;
 - la ricognizione della disciplina generale dell'attività edilizia vigente, come recepita e integrata da parte della Regione Toscana in allegato C alla DGRT 524/18, contenente elenco delle disposizioni inerenti il procedimento per il rilascio, la presentazione e il controllo dei titoli abilitativi edilizi, nonché i requisiti generali delle opere edilizie (lettere da e.1 a e.6 del punto 4 dello schema-tipo), vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale, le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie.

PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I –DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I – SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Art. 3 - Composizione, compiti e modalità di funzionamento dello Sportello Unico dell'Edilizia

1. Ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 380/2001, il SUE costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

2. Lo Sportello Unico per l'Edilizia istituito con delibera G.C. n. 76 del 25/07/2019 accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento.

Art. 4 - Modalità di presentazione e gestione delle Pratiche Edilizie

1. Le pratiche edilizie di cui al comma 3 possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica utilizzando l'apposito Portale dell'Edilizia raggiungibile dalla home page del sito web del comune di Lamporecchio.

2. La presentazione di pratiche edilizie eseguita senza l'utilizzo del Portale Telematico SUE comporterà l'archiviazione d'ufficio dell'istanza/comunicazione, senza che questa produca effetti.

3. Sono obbligatoriamente presentate tramite il portale telematico SUE:

- a) Comunicazione di Inizio Lavori
- b) Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata
- c) Comunicazione di Inizio lavori Asseverata Super Bonus
- d) Segnalazione Certificata di Inizio Attività
- e) Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Variante
- f) Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Sanatoria
- g) Permesso di Costruire
- h) Permesso di Costruire in Sanatoria
- i) Attestazione di Conformità in Sanatoria
- j) Parere Preventivo
- k) Attestazione Asseverata di Agibilità
- l) Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria
- m) Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
- n) Compatibilità Paesaggistica
- o) Autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico connesse alle attività edilizie
- p) Procedura Abilitativa Semplificata (PAS - rif. art. 6 Dlgs 03.03.2011 n. 28)

Sono inoltre obbligatoriamente presentate tramite il portale SUE:

- q) Piani Attuativi
- r) Piani Aziendali

4. Tramite il Portale Telematico SUE è gestito l'intero iter amministrativo della pratica edilizia. Pertanto, eventuali integrazioni e/o comunicazioni relative alla pratica edilizia dovranno essere presentate unicamente mediante l'utilizzo del Portale Telematico SUE. La presentazione di integrazioni e/o comunicazioni trasmessa senza l'utilizzo del Portale Telematico SUE comporterà l'archiviazione d'ufficio e la documentazione prodotta non produrrà effetti sull'iter della pratica di riferimento.

Art. 5 - Elaborati del progetto edilizio

1. La documentazione da depositare ai fini dell'acquisizione dei diversi titoli edilizi, deve contenere tutte le indicazioni necessarie per verificare la conformità del progetto alla vigente normativa in materia edilizia e urbanistica, tramite idonei elaborati, rappresentativi dello stato precedente all'intervento, dello stato di progetto e dello stato di sovrapposizione. A tale scopo è definita, nelle tabelle che seguono, a carattere esemplificativo, la documentazione di progetto, da appropriare alla tipologia di intervento, da depositare a corredo della modulistica.

2. Gli elaborati costituenti il progetto devono essere depositati in forma telematica, a partire dal 1° gennaio 2021, tramite il portale dedicato, e redatti con formato, scala e composizione tali da consentirne un'efficace consultazione, secondo le specifiche tecniche richieste dal portale stesso.

3. La numerazione e denominazione degli elaborati dovrà essere indicata come segue, seguendo le indicazioni delle tabelle successive:

- 0_modulo
- 1_bollo
- 2_diritti_segreteria
- 3_procura_doc_identità
- 4_RA ... _relazione_tecnica (utilizzando le sigle da RA a RS indicate nella seguente tabella)
- 5_tav_1_MC_estratto catastrale_urbanistico
- 6_tav_2_QQ ... _stato_attuale (utilizzando le sigle da QQ a PR indicate nella seguente tabella)
- 7_tav_3_QQ ... _stato_progetto (utilizzando le sigle da QQ a PR indicate nella seguente tabella)
- 8_tav_4_QQ ... _stato_sovrapposto (utilizzando le sigle da QQ a PR indicate nella seguente tabella)
- 9_DT..._documentazione_fotografica (utilizzando le sigle DT e/o AO indicate nella seguente tabella)
- N._ ... a seguire tutti gli altri elaborati numerati e nominati in maniera comprensibile (evitando l'uso di caratteri speciali, parentesi, accenti etc.), la lunghezza del nome non dovrà essere superiore ai 100 caratteri;
- Elenco degli elaborati oggetto di presentazione con indicazione del nome di file e descrizione estesa del contenuto dello stesso

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO - ELABORATI TESTUALI	
RS	Relazione di analisi storico-critica atta a documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore degli immobili classificati dallo strumento della pianificazione urbanistica, nei termini e modi da questo precisati.
RT	Relazione tecnico illustrativa contenente: - l'identificazione dell'immobile, in termini catastali, di destinazione urbanistica e di legittimità dello stato attuale; - l'illustrazione del progetto; - la dimostrazione di conformità del medesimo ai vincoli insistenti sull'immobile, alle diverse norme incidenti sull'attività edilizia, alla disciplina dello strumento della pianificazione urbanistica e del Regolamento Edilizio; - gli elementi idonei a illustrare il progetto anche per quanto attiene i suoi

	valori formali e di inserimento nel contesto e le caratteristiche dei materiali; - ricognizione delle urbanizzazioni esistenti, comprensiva dello schema degli smaltimenti e degli approvvigionamenti con relativi particolari tecnici (approvvigionamento idrico, smaltimento e depurazione, disponibilità di energia etc.).
RB	Relazione abbattimento barriere architettoniche, nei casi e nei termini prescritti dalla vigente normativa in materia, comprensiva di dichiarazione di conformità e specifica delle eventuali soluzioni tecniche alternative.
RI	Relazione/dichiarazione di conformità sul rispetto delle norme igienico-sanitarie.
RG	Relazione di carattere geologico e/o geotecnico e/o idraulico, nei casi e nei termini prescritti dalle specifiche normative di settore.
RIS	Relazione ed elaborati dimostrativi delle metodologie previste per contenimento temporaneo delle acque meteoriche sottratte all'infiltrazione per effetto delle impermeabilizzazioni all'interno del lotto oggetto di trasformazione o nelle aree contermini
RA	Relazione di Inquadramento Ambientale. Questo documento riordina e sintetizza i dati tecnici contenuti nei vari elaborati richiesti a corredo del progetto nell'ambito delle normative vigenti, descrive le relazioni fra progetto e ambiente con riguardo alle componenti, aria, acqua, suolo e sottosuolo, fornisce dati quali - quantitativi sui fabbisogni energetici, idrici e di depurazione, entità di scavi e riporti, quantità e qualità (chimica e fisico-chimica) delle terre movimentate da scavi e riporti, emissioni in atmosfera, immissioni nei corpi d'acqua superficiali e profondi, i quantitativi di rifiuti prodotti sia nelle fasi di cantiere che a progetto realizzato e a regime.
RS	Relazioni tecnico specialistiche in materia di protezione acustica, impianti, contenimento dei consumi energetici, sicurezza in copertura (elaborato tecnico di copertura) e quanto altro previsto dalla vigente normativa di settore, comprensivi degli eventuali progetti.
DF	Documentazione fotografica di rilievo, generale e di dettaglio, dell'immobile, proporzionata alla natura e complessità del medesimo, estesa al fronte dell'edificio e al contesto urbano circostante, con planimetria dei punti di scatto
AO	Documentazione fotografica degli interni dell'immobile, proporzionata alla natura e complessità del medesimo con planimetria dei punti di scatto

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO - ELABORATI GRAFICI				
Sigla	Descrizione	Stato attuale	Stato di progetto	Stato sovrapposto
MC	Estratto di mappa catastale e urbanistica vigente con perimetrazione dell'area interessata dall'intervento	X		
QQ	Planimetria in scala 1/200 con indicazione delle quote planometriche del lotto interessato e degli spazi pubblici prospicienti, riferite a punti fissi facilmente identificabili.	X	X	X
QC	Planimetria in scala 1/200 con indicazione dell'area di proprietà, degli spazi pubblici e di tutti gli elementi che possono condizionare la progettazione quali collocazione e altezza degli edifici adiacenti, pareti finestrate, cigli stradali, corsi d'acqua, servitù pubbliche, alberature e opere a verde etc.	X	X	X
QV	Planimetria in scala 1/200 delle aree a verde, sia pubbliche sia private, con indicazione delle superfici permeabili, delle alberature di medio e alto fusto e dei parametri che possano	X	X	X

	determinare la destinazione d'uso di bosco, ai sensi di legge.			
PQ	Piano Quotato in scala 1/200 esteso all'area di intervento e a tutti gli elementi esterni all'area che possono condizionare la progettazione	X	X	X
SL	Profili dell'andamento altimetrico dell'edificio rispetto al terreno, alle strade e agli edifici circostanti.	X	X	X
VU	Tavola esplicativa analitica dei calcoli per la determinazione dei valori e parametri urbanistici previsti dalla vigente disciplina urbanistico-edilizia, scomposti in figure geometriche elementari quotate.	X	X	
PI	Piante nella scala minima 1:100 complete di quotatura delle dimensioni del fabbricato e di ciascun vano nonché delle aperture di facciata, indicazione della destinazione di tutti i vani, compresi quelli accessori, indicazione della superficie di ciascun vano abitabile con verifica del relativo rapporto areoilluminante.	X	X	X
S	Sezioni adeguatamente rappresentative nella scala minima 1:100, debitamente quotate, sufficienti a fornire una completa rappresentazione altimetrica dell'edificio e dell'unità immobiliare, i rapporti altimetrici con le aree e gli edifici contigui.	X	X	X
PR	Prospetti nella scala minima 1:100, con indicazione dei materiali, nei casi in cui siano previste modifiche in esterno.	X	X	X
PC	Particolari costruttivi in scala 1:20 o 1:50 con indicazione dei materiali	X	X	

Formato file: PDF/A sottoscritto con firma digitale;

Formato richiesto di presentazione degli elaborati grafici:

- in caso di interventi di modeste entità contenere la rappresentazione grafica di planimetrie, prospetti e inquadramenti nel formato standard ISO A3, predisponendo un file multipagina contenente le viste necessarie (es. stato di fatto, stato di progetto, prospetti, etc.), o in un unico file all'interno di riquadri riconducibili al formato A3. Nel caso di interventi di maggior entità utilizzare il minor standard ISO (A2, A1, A0) utile a contenere i vari elementi. Gli elaborati dovranno contenere un unico tema (pianta, prospetti, sezioni, ecc.) riprodotto nella scala minima indicata nella precedente tabella. Si raccomanda di stampare virtualmente gli elaborati PDF con risoluzione massima di 200 DPI rispettando sempre la scala di rappresentazione grafica (1:100, 1:200, 1:50, etc.) senza adattamenti o riduzioni alla pagina affinché risultino correttamente e agevolmente misurabili.
- non sono ammessi all'interno degli allegati link a documenti esterni (es. collegamenti a servizi web quali WeTransfer, Dropbox, Drive, ecc.), perché non supportati da PDF/A;
- mantenere la dimensione dei singoli file PDF possibilmente entro i 20 Mbyte. Qualora un particolare elaborato dovesse superare tale limite si richiede di suddividerlo in due o più sotto-elaborati
- (potrebbe verificarsi con relazioni fotografiche, inquadramenti territoriali su foto aeree, rendering, etc.) da numerare progressivamente (es. Relazione_fotografica_1.pdf, Relazione_fotografica_2.pdf, e così via).

4. Sono da considerarsi irricevibili tutte le tipologie di comunicazioni telematiche riferite a pratiche, integrazioni o comunicazioni che non pervengano tramite portale o con le caratteristiche definite dallo stesso.

5. I competenti uffici comunali si riservano la possibilità di richiedere il deposito di ulteriore e specifica documentazione, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo: viste d'insieme dell'intervento (assonometrie, prospettive etc.) con inserimento ambientale nel contesto (foto inserimento, rendering etc.), verifica delle ombre portate etc.

Art. 6 - Modalità di redazione e presentazione dei piani attuativi

1. Sulla base delle disposizioni del Titolo V, Capo II della L.R. 65/2014 e dei regolamenti attuativi della medesima, nonché di quanto stabilito dagli strumenti della pianificazione urbanistica, il presente articolo stabilisce in dettaglio i contenuti, i caratteri e le modalità di redazione e presentazione dei piani attuativi, nonché gli elaborati necessari a garantire le relative attività di monitoraggio.

2. I piani attuativi, comunque denominati, costituiscono strumenti della pianificazione urbanistica di attuazione dallo strumento Urbanistico vigente, e possono essere di iniziativa pubblica e privata; in quest'ultimo caso i proprietari possono avvalersi di quanto disposto all'art. 108 della L.R. 65/2014 (Consorti per la realizzazione di piani attuativi).

3. L'atto di approvazione del piano attuativo individua le disposizioni legislative di riferimento e i beni soggetti a espropriazione secondo le procedure e le modalità di cui al D.P.R. 327/2001 e alla L.R. 30/2005.

4. I piani attuativi hanno i contenuti e validità di cui agli artt. 109 e 110 della L.R. 65/2014 e sono approvati dal Comune con le modalità di cui all'art. 111 della medesima Legge.

5. I piani attuativi devono contenere in generale:

- a) la **ricognizione del quadro conoscitivo di riferimento** ed eventuale integrazione, ove necessaria;
- b) la relazione illustrativa e di fattibilità che dà compiutamente conto della coerenza esterna e interna del piano e che ne motiva i contenuti, con riferimento agli aspetti paesaggistici e socioeconomici rilevanti per l'uso del territorio;
- c) il **quadro progettuale** comprendente la normativa tecnica di attuazione, l'assetto planivolumetrico complessivo dell'area d'intervento, con specifiche indicazioni relative ai prospetti lungo le strade e le piazze, l'individuazione degli edifici, o parti di essi, oggetto di recupero e riuso, con l'indicazione delle specifiche categorie d'intervento ammesse, nonché l'indicazione delle tipologie edilizie per i nuovi fabbricati derivanti da interventi di nuova edificazione o da demolizione e ricostruzione, l'eventuale suddivisione del piano in più unità di intervento tra loro funzionalmente coordinate e ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli interventi previsti e il loro inserimento nel contesto di riferimento, con particolare riguardo alle connessioni ciclopedonali ed ecologiche, al tessuto urbano o al margine con il territorio rurale;
- d) le **disposizioni relative alla perequazione urbanistica o alle forme di compensazione urbanistica**, ove previste dal piano;
- e) il **progetto delle opere di urbanizzazione** primaria e secondaria, comprendente l'individuazione progettuale di massima delle medesime e la localizzazione degli spazi riservati a opere o impianti di interesse pubblico, ivi compresa la localizzazione delle aree necessarie per integrare la funzionalità delle opere;
- f) il **dettaglio delle eventuali proprietà da espropriare o da vincolare**, mediante l'indicazione dei relativi dati catastali, secondo le procedure e modalità previste dalle leggi statali e regionali (Piano particellare);
- g) lo **schema di convenzione** atta a regolare gli interventi previsti dal piano e le correlate opere e interventi di interesse pubblico. Nel rispetto della validità del piano, l'attuazione di detti interventi può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento; in tal caso, per ogni stralcio funzionale, nella convenzione sono quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare, nonché le relative garanzie;

- h) le **indagini geologico-tecniche** a supporto del piano, redatte ai sensi del D.P.G.R. 53/R/2011;
- i) i **pareri preventivi di tutti gli enti gestori dei sottoservizi necessari** alle destinazioni d'uso previste.
6. I piani attuativi devono contenere in particolare:
- a) la ricognizione del quadro conoscitivo di riferimento dovrà comprendere:
- 1) lo stralcio delle tavole del Piano Strutturale Intercomunale relative ai Sistemi e Sottosistemi Territoriali, alle Unità Territoriali Organiche Elementari e alle Invarianti strutturali di riferimento, in scala 1:10000, con perimetrazione dell'area interessata dall'intervento comprendente un intorno di almeno ml. 500;
 - 2) lo stralcio delle tavole dello strumento Urbanistico (Regolamento Urbanistico o Piano Operativo) relative al Quadro generale della disciplina, in scala 1:5000, con perimetrazione dell'area interessata dall'intervento comprendente un intorno almeno di ml. 500;
 - 3) lo stralcio delle tavole del Piano Operativo relative alla Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni, in scala 1:2000, con perimetrazione dell'area interessata dall'intervento comprendente un intorno almeno di ml. 100;
 - 4) la cartografia, in scala 1:500 (o altra scala adeguata), dello stato di fatto, che evidenzii, con un intorno di almeno di ml. 100, gli spazi, le attrezzature e le infrastrutture a rete pubbliche (acquedotti, gasdotti, elettrodotti, fognature, illuminazione pubblica etc.), la situazione vincolistica, le specie arboree, le colture e le costruzioni eventualmente presenti e ogni altro elemento di conoscenza dell'area;
 - 5) il rilievo strumentale plano-altimetrico del terreno (colore rosso), in scala 1:500 (o altra scala adeguata), sulla base della mappa catastale (colore nero), che riporti le quote altimetriche ai capisaldi I.G.M. o catastali e triangolazioni riferite a capisaldi esistenti che non saranno modificati, completo della numerazione progressiva dei punti battuti di cui al libretto delle misure, nonché di alcune sezioni esplicative;
 - 6) il calcolo analitico e totale della superficie territoriale (St) d'intervento, in scala 1:1000 (o altra scala adeguata), con perimetro di piano suddiviso in figure geometriche semplici debitamente quotate e complete di elenco delle singole figure, da eseguire con la formula di Erone sulla base del rilievo strumentale di cui al punto 5);
 - 7) la documentazione attestante la proprietà (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 445/2000) delle aree comprese nel piano, l'estratto originale di mappa catastale o tipo di frazionamento aggiornato sullo stato attuale delle proprietà, l'elenco delle particelle, la loro consistenza, partita e nome dei proprietari, esteso all'intero comparto d'intervento;
 - 8) l'inquadramento planimetrico, in scala 1:2000, con il perimetro di piano (colore magenta tratteggiato) sovrapposto all'estratto di mappa catastale aggiornata (colore nero) e alla cartografia tecnica regionale (colore ciano), completo di legenda ed elenco per particelle con superficie occupata e totale, in mq., nonché delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione suddivise in aree da cedere e aree d'uso pubblico;
 - 9) il rilievo metrico delle unità edilizie esistenti (piante, prospetti e sezioni in scala 1:200 o altra scala adeguata), con particolare riferimento a quelle di valore storico o ambientale;
 - 10) la documentazione fotografica dei luoghi e delle preesistenze, con planimetria dei punti di scatto;
- b) la **relazione illustrativa e di fattibilità** dovrà comprendere:
- 1) l'esposizione storico-descrittiva dell'area e dei fabbricati esistenti;
 - 2) le condizioni attuali dell'area di intervento, con riferimento ad aree edificate, uso del suolo, infrastrutture, servizi, attività presenti e documentazione fotografica;
 - 3) contenuti del progetto, con riferimento ad obiettivi, opere, distribuzione delle superfici, dimensionamento e attività previste;

- 4) la verifica di conformità del piano agli atti di governo del territorio comunali e al Regolamento Edilizio, alla programmazione e pianificazione comunale di settore, al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P) e al Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) con valenza di Piano Paesaggistico, e il rispetto del quadro vincolistico di riferimento;
 - 5) le analisi socio-economiche che illustrino le finalità, i criteri e le modalità attuative degli interventi previsti;
 - 6) gli elaborati necessari a garantire le attività di monitoraggio;
 - 7) i pareri preventivi di tutti gli enti gestori dei sottoservizi necessari alle destinazioni d'uso previste;
 - 8) l'elenco degli elaborati facenti parte del progetto, compresi gli studi di supporto;
- c) il **quadro progettuale** dovrà comprendere:
- 1) le Norme Tecniche di Attuazione;
 - 2) la planimetria in scala 1:500 (o altra scala adeguata) quotata dell'intervento, sulla base della cartografia tecnica regionale (colore ciano), con l'individuazione del perimetro di piano e delle unità minime di intervento (colore magenta tratteggiato), la rappresentazione del progetto (colore nero) che evidenzia gli eventuali edifici recuperati, le aree destinate a nuova edificazione con l'ingombro massimo dei fabbricati sui lotti (colore rosso tratteggiato), quelle destinate a spazi scoperti privati e quelle destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - 3) le tipologie edilizie con la rappresentazione, in scala 1:200 (o altra scala adeguata al tipo di intervento), delle piante, del prospetto principale e delle sezioni indicative con la quota del piano di calpestio riferita al marciapiede;
 - 4) il progetto delle opere di urbanizzazione in scala 1/500 (o altra scala adeguata al tipo di intervento) della rete di smaltimento liquami degli edifici, raccordata con la fognatura principale e l'eventuale ubicazione delle cabine per l'energia elettrica, con indicazione della rete di distribuzione da stabilirsi in collaborazione con l'ente gestore secondo i pareri di competenza;
 - 5) l'ubicazione delle eventuali isole ecologiche o dei luoghi chiusi di conferimento dei rifiuti per la raccolta porta a porta;
 - 6) l'ubicazione e verifica del dimensionamento delle aree permeabili e degli eventuali bacini di accumulo;
 - 7) la tabella dei dati urbanistici per il raffronto tra le previsioni di piano e di progetto;
 - 8) la tabella dei lotti con l'elenco, per lotti, della superficie fondiaria (Sf), della superficie edificabile (SE), dell'altezza degli edifici (Hmax), del numero degli alloggi e delle distanze da confini e strade;
 - 9) gli elaborati grafici dello stato di progetto, in scala 1:500, contenenti la situazione vincolistica dell'area e le indicazioni necessarie al fine di una precisa dimostrazione del rispetto delle distanze dai confini, dalle strade, tra costruzioni, dai corsi d'acqua, dagli elettrodotti etc.;
- d) le **altre indagini e dichiarazioni**, se previste, necessarie ai fini della definizione dello strumento della pianificazione urbanistica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la legittimità urbanistica dell'attuale stato dei luoghi, la valutazione previsionale del clima acustico, la dichiarazione del progettista in merito al rispetto della normativa antisismica, le indagini e rilievo strumentale delle distanze dagli elettrodotti se presenti in prossimità dell'area d'intervento e dichiarazione del progettista in merito a tali risultanze;
- e) la **bozza di convenzione**.
7. Oltre a quanto sopra elencato, il Servizio Urbanistica può richiedere elaborati diversi quali: tipi edilizi, profili e sezioni in scala 1:200, fotomodellazione realistica e/o plastici in scala adeguata e quant'altro ritenuto necessario ai fini della comprensione del progetto presentato e/o dell'inserimento dello stesso nel contesto di riferimento.

8. Tutti gli elaborati dovranno essere forniti in triplice copia cartacea, nonché in formato digitale PDF accompagnati da una dichiarazione che ne attesti la corrispondenza con la documentazione cartacea. Quale supporto all'Ufficio, dovrà essere fornita anche copia dwg o dxf della versione definitiva della planimetria di progetto.

9. Il progetto delle opere di urbanizzazione dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto dal Regolamento per la realizzazione delle opere di Urbanizzazione a scomputo approvato con delibera CC n. 20 1/4/2019 prima della stipula della convenzione e comprendere, tra l'altro, il nominativo del collaudatore. Il collaudo dovrà seguire le disposizioni della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

10. Prima dell'espressione del parere del responsabile del procedimento, il piano dovrà acquisire una valutazione preliminare relativamente al rispetto del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada).

Art. 7 - Richiesta integrazioni, archiviazione, voltura dei titoli abilitativi

1. La completezza formale delle istanze presentate per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, è verificata dal Responsabile del Procedimento e qualora l'istanza stessa risulti incompleta dei documenti necessari alla sua istruttoria ovvero sia riscontrata l'inadeguatezza degli elaborati progettuali, ne viene data motivata comunicazione all'interessato, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie a fini istruttori, da presentarsi entro il termine perentorio di 30 giorni.

2. Nei casi di cui al comma 1, il termine del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

3. Decorsi inutilmente 180 giorni dalla notifica della richiesta di integrazioni, l'istanza si intende decaduta e conseguentemente archiviata. L'archiviazione dell'istanza non dà diritto al rimborso dei diritti di segreteria che dovranno essere nuovamente versati nel caso di riproposizione dell'istanza.

4. In caso di inadempienza da parte del richiedente, protrattasi per oltre un anno dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza con eventuale presentazione della documentazione necessaria per il rilascio del Permesso di Costruire, la determinazione di accoglimento si intende decaduta e la pratica verrà conseguentemente archiviata.

5. E' possibile chiedere una proroga dei termini di cui al comma 1 una sola volta ed unicamente per comprovati motivi correlati alla complessità dell'istanza o delle integrazioni richieste. La proroga concessa non potrà essere superiore a 30 giorni, decorsi inutilmente i quali si applicano i commi 3 e 4.

6. Qualora la SCIA risulti incompleta si applica la disciplina prevista dagli art. 145, 146 e 147 della L.R. n. 65/2014.

7. Qualora la CILA, ovvero la CIL, risulti incompleta dei documenti necessari alla sua istruttoria ne viene data motivata comunicazione all'interessato, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie a fini istruttori, da presentarsi entro il termine perentorio di 30 giorni, trascorso il quale la CILA, ovvero la CIL, si intende decaduta e conseguentemente archiviata. Può essere richiesta una proroga a tale termine, una sola volta, non superiore a 30 giorni, decorsi inutilmente i quali la CILA, ovvero la CIL, si intende decaduta e conseguentemente archiviata.

8. Ai sensi dell'art. 146, comma 4, del D.Lgs 42/2004 ai fini della determinazione del termine entro il quale deve essere comunque presentato il titolo abilitativo dal quale decorre l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica è:

- per la SCIA e per la CILA il termine è sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- per il Permesso di Costruire l'istanza relativa deve essere presentata entro sei mesi e nel caso di carenza documentale deve essere integrata entro il termine di un anno.

9. La voltura, atto con il quale viene trasferita la titolarità di un provvedimento, non dà luogo ad un nuovo provvedimento, ma consiste soltanto nella modifica dell'intestazione dell'atto amministrativo già esistente e non incide in alcun modo sul contenuto dello stesso che rimane del tutto identico ed invariato.

La voltura opera con la semplice trasmissione al comune dell'atto di trasferimento della proprietà o altra qualificazione idonea all'ottenimento del titolo edilizio ed è soggetto alle verifiche in conformità alla disposizioni normative in materia di autocertificazioni.

Art. 8 - Attività edilizia libera

1. Le opere, gli interventi e i manufatti realizzabili in regime di Attività Edilizia Libera, senza la previa Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni del PIT, del Piano Strutturale, del Piano Operativo e dell'allegato 1 del presente Regolamento Edilizio e, comunque, nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

2. Per la realizzazione o l'installazione delle opere, degli interventi e dei manufatti di cui al presente articolo, è comunque prescritto:

- a) il previo conseguimento degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente prescritti da discipline di settore;
- b) il rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nelle norme regolamentari comunali.

3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, qualora sia presentata la CILA per la realizzazione o l'installazione delle opere, degli interventi e dei manufatti ricompresi nel novero:

- a) dell'attività edilizia libera di cui all'art. 136, comma 1, della L.R. 65/2014;
- b) delle opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia di cui all'art. 137 della L.R. 65/2014;
- c) del Glossario Edilizia Libera approvato con Decreto del MIT 2 marzo 2018

si procede all'archiviazione d'ufficio della CILA e la stessa non produce effetti.

Art. 9 - Attestazione di Agibilità

1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge, di accessibilità è attestata nei casi e secondo le forme di cui agli artt. 149 e 150 della L.R. 65/2014

2. All'attestazione di Agibilità dovrà essere presentata tramite il portale in uso l'apposito portale dell'Edilizia deve essere corredata della documentazione prevista dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di intervento.

Art. 10 - Sanatoria a seguito della realizzazione di opere di adeguamento

1. Nel caso in cui la sanatoria edilizia o paesaggistica non sia ottenibile perché le opere, al momento della presentazione dell'istanza, non sono completate ovvero sono parzialmente difformi dalla vigente disciplina urbanistico-edilizia, è comunque sempre possibile presentare un'istanza di sanatoria con opere di completamento e/o adeguamento finalizzate a conseguire la conformità dell'intervento alle norme urbanistico-edilizie.

2. Tale procedura, nel rispetto dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 31/2017, è ammessa anche nell'ambito della procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

3. La procedura di presentazione, istruttoria e di rilascio del provvedimento di sanatoria avverrà con le seguenti fasi e modalità:

- a. l'istanza di sanatoria viene presentata con la rappresentazione grafica:
 1. dello stato legittimato originario del fabbricato;
 2. dello stato di fatto, di rilievo attuale del fabbricato (non conforme);

3. della proposta progettuale dello stato di adeguamento, da realizzarsi mediante opere edilizie, che ripristini il fabbricato nella condizione di conformità urbanistico-edilizia (stato conforme). Tali condizioni di adeguamento possono essere stabilite anche dal Funzionario responsabile del Settore.
 - b. viene effettuata e completata l'istruttoria e verificato che lo stato proposto di adeguamento è conforme alla vigente normativa in materia urbanistico-edilizia e/o compatibile sotto il profilo paesaggistico.
 - c. viene comunicato l'accoglimento dell'istanza, con atto di intimazione ad eseguire le opere edilizie di adeguamento, entro un congruo termine assegnato ed invito a presentare ad ultimazione dei lavori di adeguamento, documentazione fotografica dell'immobile e relativa relazione asseverata di tecnico abilitato che attesti l'avvenuta esecuzione dei lavori in perfetta conformità alla proposta progettuale di adeguamento.
 - d. viene rilasciato infine il competente provvedimento in sanatoria (permesso di costruire o Attestazione di Conformità in sanatoria).
4. Il pagamento della sanzione amministrativa ed il rilascio della sanatoria a seguito delle opere di adeguamento ha effetti di regolarizzazione esclusiva degli aspetti amministrativi di competenza comunale, delle opere abusivamente eseguite e fa salvi eventuali effetti sotto il profilo penale.
5. La presente procedura fa salvi gli endo-procedimenti, relativi all'eventuale necessario ottenimento dei nulla-osta, autorizzazioni, ecc., relativi ad altri profili afferenti a diversa normativa di settore caratterizzata da specialità (sismica, autorizzazione paesaggistica, parere igienico sanitario ecc.).

Art. 11 - Sanatoria edilizia ai sensi dell'art. 40 della L. n. 47/85

1. Ove sussistano le condizioni di legge è applicabile, in ogni tempo, la sanatoria edilizia prevista dall'art. 40 della L. n. 47/85 qualora l'immobile oggetto di trasferimento, derivi da procedure esecutive e la domanda di sanatoria sia presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della legge sul condono edilizio.
2. Ai fini della verifica della data relativa alle "ragioni del credito per cui si interviene" è da intendersi la data di scadenza per la sanabilità delle opere di cui all'ultimo condono edilizio di cui alla L.R. n.53/2004.

Art. 12 - Opere per le quali non occorre la sanatoria

1. Non necessitano di alcun provvedimento di sanatoria:
 - a) le modifiche interne agli edifici definite all'art. 26 della L. 47/1985, eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della citata L. 47/1985, in attuazione dei disposti di cui all'art. 48 della L. 47/1985, nonché con riferimento ai contenuti della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici in data 18/07/1986, n. 3466/25;
 - b) le modifiche interne agli edifici di cui all'art. 26 della L. 47/1985 per le quali sia accertata la realizzazione entro i termini di vigenza del medesimo articolo (dal 17 marzo 1985 al 10 gennaio 1997), ma sia mancato il prescritto deposito della relazione;
 - c) le lievi modifiche contenute entro i limiti previsti dall'art. 198 della L.R. 65/2014. nonché entro quanto disposto dall'art. 34-bis del DPR 380/2001;
2. Nei casi di cui alle lett. a), b), c) del comma 1, i proprietari degli immobili possono presentare facoltativamente, ove ritenuto opportuno, una rappresentazione dello stato reale del fabbricato al tempo di realizzazione, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario dell'immobile all'epoca della realizzazione delle opere attestante la sussistenza delle suddette condizioni di realizzazione delle opere con particolare riferimento alla data di realizzazione delle stesse, ed allegando documentazione fotografica ed elaborato progettuale a firma del professionista, che verrà archiviato agli atti della pratica originaria. Nei casi di

cui alle lettere a) e b) il professionista dovrà asseverare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 48 della L. n. 47/85.

3. Nei casi di cui alla lett. c), si applica la disciplina prevista dall'art. 35, comma 3, del presente Regolamento

Art. 13 - Correzione di errate rappresentazioni grafiche

1. Qualora la documentazione grafica che correde la Licenza Edilizia, il Permesso di Costruire, la domanda di condono edilizio, sia esso già stato rilasciato o meno, o altri titoli abilitativi rilasciati o tacitamente formati, presenti chiari ed evidenti errori grafici di rappresentazione comprovabili con opportuna documentazione è facoltà dei proprietari dell'immobile presentare, ove ritenuto opportuno, una rappresentazione dello stato effettivo del fabbricato al momento della presentazione dell'istanza, nella quale siano opportunamente motivate le correzioni apportate rispetto allo stato riscontrabile nei documenti allegati ai titoli abilitativi pregressi.

2. Il proprietario dell'immobile che intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve allegare alla richiesta di revisione:

- a) gli elaborati grafici corretti, nei tre stati convenzionali (Stato rappresentato, Stato di fatto, Stato Sovrapposto), a firma di professionista abilitato;
- b) relazione tecnica a firma di professionista abilitato, che descriva le correzioni apportate agli elaborati grafici originari motivando opportunamente ciascuna singola correzione;
- c) documentazione fotografica risalente all'epoca di presentazione dell'istanza, evidenze di saggi sugli elementi costitutivi dell'edificio, o altra documentazione idonea ad evidenziare gli errori di rappresentazione;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità degli elaborati stessi alla situazione dell'immobile all'epoca di presentazione dell'istanza
- e) attestazione del versamento dei diritti istruttori di € 200,00 (salvo diverso importo stabilito dal regolamento per l'applicazione dei diritti di segreteria)

3. Qualora l'istanza di revisione sia accolta dal Responsabile del Settore, l'atto di accoglimento viene archiviato agli atti della pratica originaria, costituendo parte integrante della stessa.

Art. 14 - Modalità di annullamento e archiviazione spontanea delle Pratiche Edilizie

1. A seguito della presentazione di una pratica edilizia è possibile richiederne l'annullamento e contestuale archiviazione della stessa a condizione che i lavori non siano stati iniziati al momento della presentazione dell'istanza di annullamento.

2. La domanda di annullamento dovrà essere presentata tramite il Portale Telematico SUE da tutti i titolari della P.E. unitamente:

- alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in conformità al DPR n. 445/2000 nella quale si attesta il mancato inizio dei lavori;
- alla documentazione fotografica idonea a rappresentare il mancato inizio dei lavori.

La domanda di annullamento può essere presentata dal tecnico incaricato dai titolari se munito di apposita procura sottoscritta da tutti i titolari della P.E.

3. E' fatta salva la facoltà dell'Ufficio Edilizia di accertare mediante sopralluogo il mancato inizio dei lavori.

Art. 15 - Commissione edilizia comunale per la qualità della città e del territorio

1. La commissione edilizia comunale per la qualità della città e del territorio (di seguito C.E.) è un organo collegiale tecnico consultivo dell'amministrazione comunale, costituito ai sensi dell'art. 148 della L.R. 65/2014,

che esprime pareri obbligatori non vincolanti in materia di edilizia e urbanistica e lavori pubblici. Tali pareri non costituiscono presupposto di rilascio di atti abilitativi.

2. La C.E. è presieduta dal dirigente/responsabile dell'area tecnica Urbanistica/Edilizia, o suo delegato, e comprende tre membri esterni esperti elettivi; è membro di diritto anche il dirigente/responsabile dell'area tecnica Lavori pubblici, o suo delegato.

3. I membri esterni sono tre professionisti scelti con procedura comparativa in base a una terna proposta dagli ordini o collegi di appartenenza, con le professionalità di seguito indicate:

- a) un architetto, con esperienza in materia di pratiche edilizie, pianificazione attuativa, progettazione urbana e progettazione architettonica;
- b) un geometra, con esperienza in materia di pratiche edilizie;
- c) un ingegnere, con esperienza in materia di progettazione strutturale, pratiche edilizie e/o progettazione di opere pubbliche.
- d) il responsabile del Servizio, con funzioni di presidente.
- e) il responsabile dei LL.PP nel caso di piani Attuativi, Progetti unitari convenzionati, e per i progetti di opere pubbliche.

4. Le funzioni di segretario della C.E., inclusa la stesura dei verbali contenenti i pareri espressi in riferimento alle pratiche esaminate, sono svolte da personale degli uffici ai quali sono assegnate le responsabilità del procedimento.

5. In conformità a quanto disposto dall'art. 148 della L.R. 65/2014 i membri elettivi esterni sono nominati, previa valutazione dei curricula, con provvedimento del dirigente, su delle terne di nomi proposte dai rispettivi ordini o collegi professionali e restano in carica per cinque anni. Nel caso in cui uno o più ordine o collegio non comunichi la terna di nomi l'amministrazione procederà, previa valutazione dei curricula, in seguito ad avviso pubblico. Alla scadenza del mandato i membri elettivi sono confermabili una sola volta. In caso di rinuncia o di dimissioni di un membro, il dirigente provvede alla sostituzione attingendo ai curricula presentati. Ai membri elettivi è attribuito un gettone di presenza equiparato a quanto previsto dall'art. 153 c. 8 della L.R. 65/2014. Si intende richiamata la disposizione dell'art. 148 della L.R. 65/2014 relativa al divieto, per i membri elettivi, di svolgere attività professionali nel territorio di competenza della commissione per la durata del loro mandato.

6. La C.E. è convocata dal presidente secondo le necessità del Servizio. Sono sottoposti all'esame della C.E. i seguenti interventi:

- a) interventi soggetti al rilascio di permesso di costruire e permessi di costruire a sanatoria;
- b) piani attuativi, comunque denominati;
- c) progetti unitari convenzionati, comunque denominati;
- d) opere di competenza dello Stato ex art. 81 del D.P.R. 616/1977 e art. 3 del D.P.R. 383/1994;
- e) interventi di opere pubbliche, ove richiesto dal dirigente/responsabile competente;
- f) monumenti o opere di carattere artistico e/o decorativo da eseguirsi nelle pubbliche vie, piazze o cimiteri o comunque luoghi aperti o fruibili al pubblico;
- g) pareri preventivi;
- h) eventuali procedimenti demandati specificatamente dagli strumenti urbanistici;

7. Il responsabile di procedimenti urbanistici o edilizi o di trasformazione urbana e territoriale potrà, con propria valutazione, richiedere il parere consultivo della C.E., senza che ciò sia espressamente previsto da leggi o dal presente regolamento, in casi di particolare complessità o che presentino la necessità di un approfondimento e valutazione collegiale oppure in relazione all'impatto architettonico, storico e paesaggistico.

8. Il parere della C.E. comunale è consultivo, non vincolante e non costituisce presupposto di rilascio dell'atto abilitativo, che è riservato esclusivamente al soggetto preposto all'emanazione del provvedimento conclusivo il quale potrà anche prescindere dal suddetto parere con adeguata motivazione. Il parere della C.E. riguarda:

- a) la coerenza delle opere e dei progetti rispetto al presente regolamento edilizio, agli strumenti urbanistici vigenti sul territorio comunale, nonché alle norme vigenti in materia;
- b) il valore estetico-formale, funzionale e tecnico dell'opera progettata, in relazione alla sua compatibilità rispetto al contesto ambientale, urbanistico e edilizio circostante, fatte salve le competenze della commissione comunale per il Paesaggio di cui al successivo art. 16.

9. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza del presidente o suo delegato e di almeno due membri esterni. Delle sedute della commissione deve essere redatto apposito verbale contenente i pareri espressi in riferimento alle pratiche esaminate, con le relative motivazioni, sottoscritto dal presidente e da tutti i membri presenti della commissione. Le deliberazioni (favorevole contrario, sospeso) sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del presidente. Nel caso in cui il parere non sia unanime, i voti riportati devono essere specificati con le eventuali dichiarazioni di voto.

10. Il titolare della pratica edilizia potrà essere ascoltato personalmente o a mezzo di professionisti di sua fiducia, previa richiesta al presidente della commissione. Il presidente valuta la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta, sentita la C.E. e il responsabile del procedimento. La C.E. può altresì convocare il progettista per chiarimenti e approfondimenti relativi alla pratica in esame.

11. Eventuali richieste di riesame di pareri della C.E. relativi a titoli edilizi non ancora rilasciati o formati potranno essere esaminate solo nel caso in cui si evidenzino chiaramente elementi nuovi o non già valutati.

12. Laddove gli interventi ricadano nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico verrà acquisito il solo parere della Commissione comunale per il Paesaggio di cui successivo art. 17.

13. Ai membri della commissione è corrisposto un gettone di presenza, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alla seduta. L'importo del gettone non può essere superiore al tetto massimo fissato per i consiglieri comunali; la partecipazione alle sedute della Commissione dei membri di altri enti non in quiescenza è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionale dell'amministrazione nelle quali gli stessi prestano servizio.

Art. 16 - Conferenza di servizi interna

1. Ferme restando le ulteriori disposizioni legislative in materia di conferenza di servizi, i responsabili dei procedimenti urbanistico-edilizi, laddove ravvisino la necessità di acquisizione di pareri che interessano più aree o settori o servizi del comune, ovvero in casi di particolare complessità in cui è necessario il parere consultivo e l'apporto di più competenze interne, possono convocare una conferenza dei servizi istruttoria interna (C.S.I.I.), con modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 14 comma 1 della L. 241/1990 o con procedure appositamente definite dall'Amministrazione, finalizzate anche alla formazione di pareri attraverso l'istituto del silenzio assenso

Art. 17 - Costituzione e composizione della Commissione per il Paesaggio

1. Per effetto dell'art. 249 della LR 65/2014, ai fini dell'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di vincolo paesaggistico e dell'espressione del parere ai sensi degli articoli 152 e 153 della medesima Legge Regionale, è istituita la Commissione per il Paesaggio, formata da tre membri esperti nominati dalla Giunta Comunale.

2. La costituzione e l'esercizio delle funzioni della CpP sono disciplinati dalla L.R.T. n. 65/2014.

3. I membri della CpP restano in carica per cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Essi possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell'Ente presso cui la CpP è

costituita per il periodo in cui svolgono le relative funzioni. Sono fatti salvi gli adempimenti strettamente necessari alla conclusione di eventuali incarichi assunti precedentemente alla nomina.

4. La nomina dei membri della CpP è effettuata dalla Giunta Comunale e, ad insindacabile giudizio del medesimo, sulla base dei requisiti di idoneità all'ammissione nonché dell'eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionale in materia paesaggistica ed ambientale.

5. I membri della Commissione possono esser chiamati a far parte dell'Autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica-V.A.S. (prevista dal D. Lgs. 152/06 e dalla L.R.T. 10/2010).

6. Il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione per il paesaggio approva anche una graduatoria che ha validità dalla data di esecutività della delibera fino alla nomina della nuova Commissione, ed è utilizzata qualora uno dei componenti per qualsiasi motivo cessi dalla carica prima della scadenza naturale.

7. Sono considerati dimissionari quei commissari che, senza giustificato motivo, restino assenti per più di tre sedute consecutive.

8. Le funzioni di segretario della C.P., inclusa la stesura dei verbali contenenti i pareri espressi in riferimento alle pratiche esaminate, sono svolte da personale degli uffici ai quali sono assegnate le funzioni in materia paesaggistica. Possono partecipare alla seduta della C.P., quali relatori aggiunti senza potere di voto, gli istruttori tecnici e/o i responsabili dei procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica inerenti le pratiche da esaminare ed il responsabile del Servizio.

9. Ai membri della commissione è corrisposto un gettone di presenza, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alla seduta. L'importo del gettone non può essere superiore al tetto massimo fissato per i consiglieri comunali; la partecipazione alle sedute della Commissione dei membri di altri enti non in quiescenza è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionale dell'amministrazione nelle quali gli stessi prestano servizio.

Art. 18 - Modalità di funzionamento della Commissione per il Paesaggio

1. La commissione delibera con la presenza e il voto concorde di almeno due membri. Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.

2. Per la validità delle adunanze della CpP devono intervenire almeno due dei tre membri. I pareri sono espressi a maggioranza. Nel caso siano presenti due commissari e gli stessi esprimono parere discorde, la seduta viene sospesa e la stessa si esprime a seguito della nuova convocazione con la presenza di tutti i commissari.

3. Partecipa alla seduta della CpP, con il ruolo di segretario verbalizzante e relatore aggiunto senza potere di voto ed al solo fine di illustrare il progetto, il Responsabile del Procedimento in materia di Autorizzazione Paesaggistica inerente le pratiche da esaminare. Può assistere senza diritto di voto alle sedute il Dirigente e/o il Responsabile di Servizio a cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

4. Della seduta della Commissione deve essere redatto apposito verbale, contenente i pareri espressi in riferimento alle pratiche esaminate, con le relative motivazioni. I verbali delle sedute vengono firmati da tutti i membri della Commissione presenti. Gli elaborati progettuali possono essere firmati:

5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Possono essere invitati alle riunioni dalla Commissione, oppure possono chiedere di essere invitati, i professionisti tecnici esterni incaricati delle pratiche in esame dagli utenti. La Commissione può invitare dipendenti del Comune e dipendenti in rappresentanza di altre pubbliche amministrazioni, per chiarimenti o comunicazioni relativi ad argomenti iscritti all'ordine del giorno da trattare.

E' facoltà della Commissione, ovvero del Responsabile del Procedimento in materia di Autorizzazione Paesaggistica, effettuare sopralluoghi presso le aree nelle quali è previsto l'intervento oggetto di richiesta di autorizzazione.

6. A scelta del Responsabile del Procedimento in materia di Autorizzazione Paesaggistica, la Commissione può essere convocata presso gli Uffici del Comune di Lamporecchio, ovvero in modalità telematica sincrona o asincrona.

7. Qualora la Commissione sia convocata in modalità telematica asincrona, il parere di competenza di ciascun membro deve essere espresso nel termine di 10 giorni dalla ricezione della documentazione progettuale. Scaduto il termine si intende formato il parere favorevole.

Art. 19 - Opere soggette al parere della Commissione del Paesaggio

1. Sono sottoposte al parere della Commissione per il Paesaggio gli interventi rilevanti sotto il profilo paesaggistico e ricadenti nelle zone sottoposte al vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004 -Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici - e precisamente gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico con Decreto Ministeriale di cui all'art. 136 del Codice e le aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del medesimo codice, soggetti a procedimento autorizzatorio ordinario.

Art. 20 - Modalità di coordinamento con il SUAP

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

2. Le funzioni di SUAP sono esercitate dall'area Urbanistica

3. Il SUAP si relaziona con gli Uffici Comunali secondo le rispettive aree di competenza per le attività produttive, edilizia e ambiente. Il SUAP associato si configura come Ente Procedente, che sovrintende e coordina il procedimento, ne verifica il corretto svolgimento e il rispetto dei tempi da parte di tutti i soggetti coinvolti. L'Ufficio Comunale si configura come Ente Competente che procede alla verifica dei requisiti e della documentazione tecnica, oltre al rilascio del provvedimento, se previsto, al termine della propria istruttoria.

4. Il S.U.A.P. assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

5. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP. Gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

CAPO II – ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Art. 21 - Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

1. Gli istituti dell'annullamento in autotutela e della revoca dei provvedimenti amministrativi sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

2. I procedimenti per il riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati avviene con le modalità dei procedimenti per il rilascio, la presentazione e la formazione dei titoli abilitativi edilizi disciplinati dal Titolo VI - Disciplina dell'attività edilizia, della L.R. n. 65/2014.

Art. 22 - Certificato di destinazione urbanistica

1. Il certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere richiesto mediante l'apposito Portale dell'Edilizia raggiungibile dalla home page del sito web del comune di Lamporecchio. L'istanza deve essere corredata di due marche da bollo debitamente annullate .

2. L'istanza per l'ottenimento del CDU deve essere corredata di:

- a) indicazione degli estremi catastali, quali foglio e particella, relativi alle aree per i quali è richiesto il CDU;
- b) estratto di mappa catastale in formato A4/A3, con data non anteriore a tre mesi, con evidenziazione delle aree oggetto di CDU tramite velatura colorata;
- c) estratto dello strumento urbanistico vigente con evidenziato la sovrapposizione delle particelle catastali per i quali è richiesto il CDU;
- c) attestato del versamento dei diritti di segreteria, negli importi dovuti.

La non completezza formale dell'istanza, determinata dall'assenza anche di uno solo dei suddetti elementi comporta la sospensione dei termini previsti per il rilascio del CDU, che iniziano nuovamente a decorrere all'atto dell'avvenuta integrazione.

3. Il CDU, con apposizione di relative marche da bollo, in numero di una ogni 4 facciate ad esclusione degli estratti di mappa, è rilasciato entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di richiesta o di avvenuta integrazione.

4. Previo pagamento di un importo pari al doppio dei diritti di segreteria è possibile attivare la procedura d'urgenza mediante la quale il CDU viene rilasciato entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data di richiesta o di avvenuta integrazione.

Art. 23 - Proroga dei termini di decadenza del Permesso di Costruire e della SCIA

1. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori possono essere prorogati solo per fatti estranei alla volontà dell'intestatario del titolo abilitativo. La richiesta è presentata entro il termine di efficacia del Permesso di Costruire o della SCIA, documentando i motivi del ritardo ed i fatti estranei alla volontà del titolare, comprensiva di documentazione fotografica e dichiarazione del Direttore dei Lavori sull'esatto stato di consistenza dell'opera, sia in relazione ai lavori eseguiti che a quelli da eseguire.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, non costituiscono motivazioni valide le problematiche di ordine finanziario legate alla difficoltà di accesso al credito da parte dei soggetti interessati alla realizzazione degli interventi edilizi, ritardi o dinieghi di finanziamenti, difficoltà economiche, contenziosi in atto.

3. Sono fatte salve le deroghe espressamente previste da disposizioni legislative nazionali e regionali.

Art. 24 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

1. L'agibilità autorizza l'uso dell'immobile. Nessuno può abitare o utilizzare l'immobile senza la preventiva attestazione di Agibilità, ivi comprese le opere pubbliche.

2. L'agibilità decorre dalla data in cui perviene al Comune l'attestazione. L'ufficio Edilizia Privata si riserva la possibilità, entro un anno dalla data di presentazione dell'attestazione, di effettuare eventuale istruttoria e di verificare la completezza formale delle attestazioni pervenute.

3. Qualora l'attestazione o la documentazione allegata risultino formalmente incomplete, l'UTC provvede ad inoltrare richiesta di integrazione all'interessato ed al tecnico asseverante. L'interessato deve produrre la documentazione richiesta entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inottemperanza, l'attestazione di Agibilità è dichiarata inefficace, priva di effetti giuridici, e pertanto annullata ed archiviata.

4. La suddetta verifica rimane una facoltà dell'Ufficio, fermo restando le responsabilità del tecnico asseverante

in caso di falsa o mendace asseverazione con le conseguenze, sia sotto il profilo penale che sotto il profilo dell'inefficacia giuridica dell'Agibilità, che può essere dichiarata illegittima e priva di effetti senza limiti temporali.

5. L'Agibilità dell'opera non presuppone l'esercizio dell'attività qualora questa sia sottoposta ad ulteriori verifiche ed al rilascio di apposite licenze. Per l'esercizio di una attività di carattere produttivo, rimane salvo quanto previsto dall'art. 67 del D.Lgs 9 aprile 2008 n°81 e dell'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, nel rispetto delle procedure disciplinate dal DPR 447/1998.

6. Si definisce inagibile l'edificio o l'unità immobiliare per la quale vengano a mancare i requisiti definiti dalla Legge (art. 24 del DPR 380/2001, e art. 149 della LR 65/2014). Determinano, inoltre, la situazione di inabitabilità/inagibilità:

- a) condizioni di degrado tali da pregiudicare la salute o l'incolumità degli occupanti;
- b) alloggio improprio, ovvero qualsiasi unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione (ad es. garage, stalle, cantine, ecc.);
- c) mancanza di aerilluminazione, salvo situazioni aventi diritto alle condizioni di deroga;
- d) mancanza di disponibilità di servizi igienici e/o acqua potabile.

7. In presenza delle condizioni di inabitabilità o inagibilità degli immobili si cui al comma 6, anche quando sia stato in precedenza rilasciato il certificato di abitabilità/agibilità ovvero depositata l'attestazione asseverata di agibilità, l'Amministrazione Comunale, dichiara, ai sensi dell'art. 222 del RD 1265/1934, l'inagibilità dell'edificio o della parte di esso per la quale siano venuti a mancare i sopracitati requisiti.

8. Un immobile dichiarato inabitabile/inagibile non può essere utilizzato fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità/abitabilità. L'immobile deve essere sgomberato con Ordinanza dell'amministrazione comunale e non potrà essere rioccupato se non dopo l'esecuzione degli interventi necessari per rendere agibile/abitabile l'immobile e unicamente a seguito della presentazione di nuova Attestazione di agibilità.

9. L'esecuzione delle opere necessarie al ripristino delle condizioni di agibilità/abitabilità devono essere eseguite nel rispetto delle procedure amministrative previste dalla normativa vigente.

Art. 25 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Criteri applicativi, rateizzazioni ed altre disposizioni

1. L'importo degli oneri di urbanizzazione è contenuto in apposite tabelle approvate con Delibera di Consiglio Comunale, soggette annualmente ad un aggiornamento ISTAT (ove ci sia aumento dei parametri) in conformità alla normativa regionale vigente.

2. Il pagamento del contributo di costruzione può avvenire, a scelta del richiedente, secondo le disposizioni di cui alla delibera C.C. n. 99 del 28/12/2011 e successive eventuali modifiche od integrazioni, e può essere versato:

- a) in un'unica soluzione, da versare prima del rilascio del Permesso di Costruire ovvero della presentazione della SCIA o della CILA;
- b) rateizzato in 4 rate, di cui una da versare prima del rilascio del Permesso di Costruire ovvero della presentazione della SCIA o della CILA, e le restanti da versare a cadenza semestrale.

3. Nel caso di rilascio di titoli edilizi in sanatoria il pagamento del contributo di costruzione e di eventuali sanzioni amministrative, deve avvenire prima del rilascio del provvedimento.

4. Il rilascio del Permesso di Costruire, può essere subordinato alla presentazione di polizza fideiussoria di adeguato importo, a garanzia del perfetto ripristino di parti della proprietà pubblica che possono subire danneggiamenti durante i lavori.

5. Il Permesso di Costruire è rilasciato in formato digitale e verrà trasmesso:

- a) nel caso di persone fisiche al titolare del Permesso di Costruire o a persona da lui delegata da cui ha eletto il domicilio digitale;
- b) nel caso di società dal Legale Rappresentante, o da qualsiasi altro soggetto, delegato dal titolare mediante da cui ha eletto il domicilio digitale.

Art. 26 - Opere a scomputo del contributo per oneri di urbanizzazione

1. Ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di contributi dovuti in relazione agli interventi urbanistico-edilizi l'interessato, a scomputo totale o parziale della quota di oneri di urbanizzazione dovuta, ha la facoltà di obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e secondo le disposizioni del Regolamento per la realizzazione delle opere a scomputo degli oneri approvato con delibera CC n. n. 20 del 1 aprile 2019 e successive eventuali modifiche od integrazioni.
2. L'interessato può richiedere lo scomputo totale o parziale degli oneri contestualmente all'inoltro dell'istanza di permesso di costruire o alla presentazione della SCIA, oppure prima del rilascio in caso di permesso. Lo scomputo deve in ogni caso essere autorizzato dal competente organo di governo comunale e presuppone la stipula di un'apposita convenzione, da trascriversi nei registri immobiliari a spese dell'interessato, contenente le modalità e le garanzie previste e l'impegno alla cessione gratuita delle opere al patrimonio del Comune.
3. Lo scomputo può riguardare opere di urbanizzazione indicate dal Comune o, in alternativa, proposte dall'interessato e dettagliatamente individuate dal progettista nel loro ammontare e tipologia. In ogni caso, il progetto deve essere corredato da un computo metrico estimativo, da assoggettarsi a verifica di congruità da parte dei competenti uffici comunali.
4. A garanzia della corretta e completa esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo, l'interessato deve produrre, in sede di stipula della convenzione, un'idonea polizza fideiussoria per un importo corrispondente a quello delle opere previste maggiorato del 30%, emessa da istituto bancario o assicurativo all'uopo abilitati, con scadenza finale coincidente con l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo concernente le opere di urbanizzazione oggetto di scomputo e comunque valida fino al termine stabilito dalla convenzione, se diverso e ulteriore.
5. La fideiussione è svincolata, con provvedimento dirigenziale, a seguito di collaudo con esito positivo, effettuato secondo le modalità dettagliate nella convenzione. Qualora alla scadenza del titolo abilitativo riferito alle opere di urbanizzazione si accerti in sede di collaudo che le opere non sono state completamente eseguite, ovvero siano in tutto o in parte non collaudabili, sarà introitato a titolo definitivo il controvalore corrispondente alle opere di urbanizzazione non eseguite o non collaudabili.

Art. 27 - Restituzione del contributo

1. Il contributo per oneri concessori è strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di edificare e pertanto non è dovuto in caso di rinuncia o di mancato utilizzo dell'atto autorizzativo.
2. Qualora il titolare di atti autorizzativi di interventi di natura edilizia e/o urbanistica provveda al versamento del contributo dovuto senza dare effettiva esecuzione ai suddetti interventi o comunque realizzi opere di minore consistenza (es. varianti in corso d'opera), potrà richiedere la restituzione delle somme versate, senza interessi.
3. L'ufficio competente, effettuate le verifiche e gli accertamenti necessari disporrà la restituzione delle suddette somme con specifico provvedimento dirigenziale in conformità alle Disposizioni per l'applicazione del Contributo di Costruzione (Oneri di Urbanizzazione e Costo di Costruzione) relativi agli interventi edilizi approvato con delibera G.C. n. 114 del 09/11/2016.

Art. 28 - Pareri preventivi

1. I pareri preventivi sono volti a determinare la fattibilità di un intervento in relazione alle norme edilizie, urbanistiche e di settore. Il parere è limitato agli elementi compiutamente descritti nella richiesta e non costituisce titolo autorizzativo per l'esecuzione dell'intervento.
2. La domanda di parere preventivo può essere presentata unicamente mediante l'utilizzo del Portale Telematico SUE, allegando le relazioni e gli elaborati grafici opportuni a descrivere l'intervento oggetto di parere preventivo.
3. Il termine per l'espressione del parere è di 60 giorni dalla presentazione. Tale termine può essere interrotto per una sola volta dal Responsabile del Procedimento esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata. In tal caso, il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Alla richiesta di integrazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 5.
4. L'espressione del parere preventivo:
 - a) non esaurisce le verifiche di conformità urbanistico-edilizia;
 - b) non sostituisce i titoli abilitativi né le eventuali autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per l'esecuzione dell'intervento.

Art. 29 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura

1. Gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura, devono essere dimensionati e realizzati a regola d'arte secondo le disposizioni:
 - a) dell'Allegato 2, Capo 2, del Regolamento 46/R/2008, nel caso di scarico sul suolo;
 - b) dell'Allegato 3, Capo 1, del Regolamento 46/R/2008, nel caso di scarico in corpi idrici superficiali.E' fatto salvo il rispetto dell'obbligo di allacciamento previsto per tutti gli edifici e stabilimenti posti nelle vicinanze di una fognatura pubblica, ai sensi dell'art. 17 della Parte II del Regolamento del Servizio Idrico Integrato Acque SpA,
2. I sistemi impiantistici di depurazione delle acque reflue sono dimensionati in funzione del numero di abitanti equivalenti. Ferme restando le definizioni di cui al D.lgs. 152/2006, alla L.R. 20/2006 e del relativo Regolamento 46/R/2008, il numero di abitanti equivalenti si determina come segue:
 - un abitante equivalente ogni 35 mq. di Superficie Edificabile (o Edificata), S.E., negli edifici di civile abitazione;
 - un abitante equivalente ogni due posti letto in strutture alberghiere, case di riposo e simili;
 - un abitante equivalente ogni cinque posti mensa in ristoranti e trattorie;
 - un abitante equivalente ogni due posti letto in attrezzature ospedaliere;
 - un abitante equivalente ogni cinque addetti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione; - un abitante equivalente ogni cinque posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;
 - quattro abitanti equivalenti ogni WC installato per musei, teatri, impianti sportivi ed in genere per tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli in precedenza indicati.
3. L'istanza per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate fuori pubblica fognatura di competenza comunale dovrà essere presentata utilizzando l'apposito Portale dell'Edilizia raggiungibile dalla home page del sito web del comune di Lamporecchio. Sono fatte salve le procedure in materia Ambientale per i gestori degli impianti di cui all'art. 1 del DPR 59/2013, soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per i quali la domanda dovrà essere presentata su apposita modulistica utilizzando l'apposito portale SUAP.
4. L'istanza dovrà essere corredata della seguente documentazione tecnica:

A) Elaborati Grafici realizzati e firmati da tecnico abilitato con le seguenti rappresentazioni minime:

- planimetria della zona (evidenziando in rosso l'edificio interessato);
- planimetria di massima dell'edificio, con rappresentazione delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici;

B) Relazione Tecnica redatta e firmata da tecnico abilitato avente il seguente contenuto minimo:

- ubicazione viaria e catastale delle unità immobiliari servite dallo scarico;
- identificazione anagrafica di tutti coloro che hanno, al momento della domanda, diritti d'uso per proprietà, affitto o altro, sulle unità immobiliari servite dallo scarico e che pertanto avranno la titolarità dell'autorizzazione;
- descrizione dell'impianto di smaltimento fornendo inoltre i dati progettuali di dimensionamento, calcolo degli abitanti equivalenti e la descrizione degli interventi di manutenzione periodica da effettuare;
- descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione, nel caso di scarico sul suolo deve essere specificato che si tratta di un insediamento o di un edificio isolato oppure che non è tecnicamente possibile o eccessivamente oneroso scaricare in un corpo idrico superficiale;
- indicazione, nel caso i reflui percorrano anche tratti in fosse campestri, dello stato di efficienza delle fosse, della pendenza e del recapito finale, oltre agli interventi di manutenzione periodica da realizzare;
- indicazione della presenza o meno di pozzi per la captazione delle acque pubbliche nel raggio di 30 metri dal punto in cui i reflui verranno a contatto con il suolo o con gli strati superficiali del sottosuolo;

C) Relazione Geologica redatta e firmata da tecnico abilitato – necessaria in ogni caso in cui ci sia uno scarico la subirrigazione o comunque l'immissione dei reflui negli strati superficiali del sottosuolo

5. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione di competenza comunale è di 90 giorni dalla presentazione. Tale termine può essere interrotto per una sola volta dal Responsabile del Procedimento esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata. In tal caso, il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Per la disciplina delle integrazioni si applicano le disposizioni contenute nell'art. 7.

6. Per gli impianti di nuova realizzazione, si rimanda alle tipologie di "trattamento appropriato" previste dalla normativa di cui in narrativa. I manufatti per i quali si richiamano, a mero titolo esemplificativo, fosse settiche (bicamerale o tricamerale), fosse imhoff, e filtri percolatori, dovranno essere opportunamente dimensionati per gli abitanti equivalenti risultanti dal calcolo di progetto. A tal proposito si richiama l'obbligo di allegare, nella documentazione, le schede tecniche delle case costruttrici dei manufatti installati

Art. 30 - Ordinanze e interventi urgenti

1. Possono essere iniziate in assenza di Permesso di Costruire, SCIA o CILA:

- a) le opere da eseguirsi su Ordinanza del Sindaco, emanata ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- b) le opere da eseguirsi su Ordinanza del Responsabile del Settore, emanata ai sensi dell'art. 107, comma 3, del citato D. Lgs. 267/2000, per l'esecuzione di opere che presentino documentato carattere di necessità e urgenza.

2. Nei casi di cui al comma 1, gli interventi devono essere realizzati sotto il controllo e la sorveglianza di un Direttore dei Lavori formalmente nominato e comunicato al Comune unitamente alla comunicazione di inizio lavori, entro 24 ore dall'inizio dei lavori stessi. Sono fatte salve ulteriori comunicazioni ad enti diversi.

3. Oltre ai casi di cui al comma 1, gli interventi relativi ad opere di urgenza imposte da indifferibili ragioni di sicurezza, al fine di evitare un pericolo per l'incolumità delle persone, l'integrità delle cose pubbliche e private e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, possono essere eseguiti sotto la responsabilità personale del proprietario dell'immobile, o avente titolo, limitatamente alla sola eliminazione di un pericolo in atto. Entro 24 ore dall'inizio dei lavori deve esserne data comunicazione al Comune e alle altre Autorità competenti.

4. Resta salva la possibilità del Comune di disporre immediato sopralluogo a mezzo dei propri organi tecnici e di vigilanza i quali giudicheranno insindacabilmente i lavori da considerarsi strettamente indispensabili ed eseguibili.

5. Entro il termine perentorio di 30 giorni, salvo proroghe espressamente concesse, dalla data di presentazione della comunicazione di inizio lavori è fatto obbligo al proprietario, o avente titolo, di presentare la documentazione prevista dalla normativa vigente per il rilascio del Permesso di Costruire, ovvero di depositare la SCIA o la CILA in funzione del tipo di intervento.

6. In mancanza della presentazione della richiesta di Permesso di Costruire ovvero in caso di mancato deposito della SCIA o della CILA, le opere sono considerate come eseguite in assenza di titolo e soggette alle procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente.

Art. 31 - Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

1. Sul sito istituzionale del comune, nell'apposita sezione ABITARE, è consultabile e scaricabile tutta la modulistica del servizio. Sul portale Telematico SUE è possibile visionare lo stato di avanzamento delle Pratiche Edilizie in corso di istruttoria presentate tramite tale portale.

2. L'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio sono disciplinate dalle norme legislative e regolamentari in materia di accesso e trasparenza nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Art. 32 - Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

1. Per quanto attiene all'attività edilizia la partecipazione dei cittadini è disciplinata dalle norme sull'accesso agli atti amministrativi e dalle forme di partecipazione previste dalla normativa vigente per quanto attiene ai progetti sottoposti a VIA.

2. Per quanto riguarda la disciplina urbanistica si fa invece riferimento al Regolamento per la Disciplina Organizzativa della Figura del "Garante Della Comunicazione" approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 13/5/2011 e inerente norme sull'individuazione del garante dell'informazione e sulle forme di partecipazione al procedimento di formazione degli atti di pianificazione previsti dalla L.R. 65/2014.

TITOLO II –DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I – NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 33 - Comunicazioni di inizio dei lavori

1. La comunicazione di inizio dei lavori e gli ulteriori adempimenti relativi alla fase di esecuzione dei lavori sono disciplinati dalla L.R. 65/2014.
2. L'inizio dei lavori per le opere sottoposte a Permesso di Costruire è comunicato al Comune dal Direttore dei Lavori entro le 48 ore precedenti all'effettivo inizio. Non si può procedere all'esecuzione del Permesso di Costruire o della SCIA in assenza della nomina del Direttore dei Lavori, ove prescritto per Legge.
3. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori entro il termine di cui al comma 2 è soggetta alla sanzione amministrativa stabilita dall'art. 11 dell'allegato 3 al Regolamento Edilizio, applicata in solido agli intestatari del Permesso di Costruire.
4. Fatto salvo l'obbligo di sospensione dei lavori nei casi previsti dalla L.R. 65/2014, è altresì obbligatoria la sospensione dei lavori nel caso di ritrovamenti archeologici, di ordigni bellici inesplosi o di rifiuti abbandonati.

Art. 34 - Comunicazioni di fine lavori

1. Relativamente ai titoli edilizi (Permesso di Costruire e SCIA), dovrà essere effettuata la comunicazione di fine lavori con le modalità disciplinate dall'art. 149 della L.R. 65/2014 e dai commi seguenti.
2. I lavori si intendono ultimati quando l'opera risulti effettivamente idonea all'uso e può esserne attestata l'Agibilità, fatti salvi i casi di Agibilità parziali previsti dalle vigenti normative di legge in materia.
3. Fatti salvi i termini di validità dei titoli edilizi, la dichiarazione di ultimazione dei lavori è effettuata dal professionista incaricato, entro trenta giorni dalla scadenza del relativo titolo edilizio. Entro tale termine è fatto salvo l'obbligo, previsto dalla L.R. 65/2014 per il permesso di Costruire e per la SCIA, del deposito dello stato finale dell'opera come effettivamente realizzata da effettuarsi unitamente ad apposita attestazione del professionista. Tale comunicazione deve pervenire non oltre la data della comunicazione di ultimazione dei lavori come sopra disciplinata.
4. Sono ammesse comunicazioni di fine lavori parziali, ed in tal caso il professionista asseverante, deve specificare le unità immobiliari oggetto di attestazione individuandole su apposita planimetria.
5. Nel caso in cui i lavori non siano ultimati entro il termine di validità del titolo abilitativo dovrà essere depositato lo stato finale dell'opera come effettivamente realizzata corredato da idonea documentazione fotografica da effettuarsi unitamente ad apposita attestazione del professionista che assevera la conformità dei lavori realizzati al progetto contenuto nel Permesso di Costruire o nella SCIA, o nelle varianti ad essi, da presentarsi con le modalità di cui al comma precedente. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, per il completamento dei lavori il Titolare deve dotarsi di un nuovo titolo abilitativo concernente la parte non ultimata.
6. Alla comunicazione di fine lavori deve essere allegata la copia delle planimetrie catastali aggiornate in perfetta conformità con lo stato finale dei lavori. Nei casi in cui non sia dovuta la presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate il professionista incaricato, unitamente alla comunicazione di fine lavori, trasmette dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento e della rendita catastale.

Art. 35 - Comunicazioni tardiva di fine lavori

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, la comunicazione della fine dei lavori oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza del relativo titolo edilizio, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa dall'art. 11 dell'allegato 3 al Regolamento Edilizio applicata al proprietario dell'immobile.
2. Qualora non vi siano variazioni rispetto al progetto originario è consentita la tardiva comunicazione di fine lavori da depositare unitamente alla:
 - a) dichiarazione di atto notorio resa dall'originario Direttore dei Lavori ovvero dall'intestatario del titolo abilitativo, con la quale si attesta che i lavori sono stati completati entro la data di validità del titolo originario;
 - b) asseverazione del Direttore dei Lavori originario ovvero di un professionista abilitato all'uopo incaricato con la quale si assevera la conformità dello stato di fatto dell'immobile al titolo edilizio per il quale sono scaduti i termini di validità;
 - c) attestazione di versamento dell'importo della sanzione di cui al comma 1.
3. Qualora vi siano variazioni rispetto al progetto originario la comunicazione di fine lavori oltre il termine di 30 giorni e contestuale deposito dello stato finale dell'opera come effettivamente realizzata comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di € 300,00 e dovrà essere depositata unitamente alla:
 - a) dichiarazione di atto notorio resa dall'originario Direttore dei Lavori ovvero dall'intestatario del titolo abilitativo, con la quale attesta che i lavori sono stati completati entro la data di validità del titolo originario;
 - b) asseverazione del Direttore dei Lavori originario ovvero di un professionista abilitato all'uopo incaricato con la quale si assevera che le opere oggetto di deposito dello stato finale:
 - non costituiscano variazioni essenziali come definite dalla legislazione vigente alla data di conclusione dei lavori attestata nell'atto di notorietà;
 - rispettano la normativa urbanistico-edilizia vigente alla data di conclusione dei lavori attestata nell'atto di notorietà;
 - c) attestazione di versamento dell'importo della sanzione di € 300.00.
4. Qualora per le opere oggetto di fine lavori tardiva ricorrano i casi previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento Edilizio per l'Asseverazione di Agibilità, la stessa deve essere presentata entro 15 giorni dalla comunicazione tardiva di fine lavori. Decorso inutilmente il termine si applica la sanzione prevista dalla L.R. 65/2014 per la mancata presentazione dell'attestazione asseverata.

Art. 36 - Comunicazioni di fine lavori per CILA

1. E' ammessa in forma facoltativa anche per la CILA la possibilità di effettuare la comunicazione di fine Lavori..
2. Contestualmente alla comunicazione è possibile effettuare, entro tre anni decorrenti dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, il deposito dello stato finale dell'opera come effettivamente realizzata.
3. Lo stato finale dell'opera come effettivamente realizzata può essere depositato dal professionista abilitato, unicamente qualora, confrontate con lo Stato di Progetto originariamente presentato, per le opere in variante ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) non siano create nuove unità immobiliari;
 - b) non siano intervenuti cambi d'uso;
 - c) non siano installati nuovi impianti ovvero ampliati gli impianti esistenti.
4. Lo stato finale dell'opera deve essere corredato di tavole grafiche che rappresentino le variazioni apportate nei tre stati convenzionali di Progetto, Realizzato e Sovrapposto.

5. Qualora in corso d'opera vi sia la necessità di apportare varianti per le quali, ai sensi del comma 3, non è ammesso il deposito dello stato finale dell'opera come effettivamente realizzata deve essere presentata una nuova CILA.

6. E' assimilata alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata c.d. "tardiva" e comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di 1.000,00 euro applicata al Proprietario, la comunicazione di fine lavori e contestuale deposito dello stato finale dell'opera come effettivamente realizzata presentati:

a) oltre il termine di cui al comma 2;

b) entro il termine di cui al comma 2 qualora non ricorrano tutte le condizioni di ammissibilità previste dal comma 3.

Art. 37 - Occupazione di suolo pubblico

1. Fatto salvo il rispetto della disciplina comunale o di altri enti proprietari in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, il presente articolo stabilisce specifiche disposizioni inerenti alla realizzazione di opere edilizie.

2. Qualora durante i lavori, o comunque per l'esecuzione dei medesimi, si renda necessario occupare o manomettere il suolo pubblico, deve essere preventivamente richiesta e ottenuta la relativa autorizzazione amministrativa dell'ente proprietario, previo pagamento del canone dovuto e del deposito di una cauzione (o polizza fideiussoria) la cui entità è da fissarsi con specifica determinazione del Responsabile del Settore competente.

3. Nel caso che l'esercizio del cantiere abbia causato manomissioni o danneggiamenti del suolo e degli spazi pubblici, è fatto obbligo, per il committente e per l'impresa, di provvedere alle opere necessarie per il pieno ripristino delle ordinarie condizioni di utilizzo e funzionalità.

4. In caso d'inerzia da parte dei soggetti responsabili l'Amministrazione provvederà all'esecuzione delle opere necessarie per il pieno ripristino utilizzando la cauzione versata o mediante l'escussione della polizza fideiussoria fornita.

CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 38 - Principi generali per l'esecuzione dei lavori

1. Nei cantieri dove si eseguono opere edilizie di qualsiasi natura ed entità, devono essere rispettate le vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico, di denuncia di eventuali ritrovamenti e scoperte di beni culturali e, comunque, nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sull'attività edilizia.

2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative, sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi. Essi devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti, anche nei confronti dei diritti dei terzi, alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.

3. Per tutta la durata dei lavori deve essere adottata ogni cautela atta ad evitare danni e molestie a persone e cose pubbliche e private, compreso le esalazioni moleste e la creazione e diffusione di polveri.

4. Per le attività di cantiere che comportano il superamento dei limiti di rumorosità consentiti dalla normativa vigente è necessario richiedere, venti giorni prima dell'inizio dei lavori, l'autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione per lo svolgimento dell'attività di cantiere. Le suddette attività non potranno essere iniziate in assenza della preventiva autorizzazione comunale.

5. Per le attività di cantiere che non comportano il superamento dei limiti di cui al comma 4 è necessario allegare all'istanza di permesso di costruire ovvero alla SCIA o alla CILA la dichiarazione, sottoscritta dal professionista abilitato, che asseveri il ricorrere di tale circostanza.
6. Durante l'esecuzione dei lavori è vietato deviare fossi o canali pubblici, impedire o intralciare temporaneamente il normale deflusso delle acque senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità competente.

Art. 39 - Punti fissi di linea e di livello

1. Agli elaborati progettuali a corredo dell'istanza di Permesso di Costruire o della SCIA deve essere allegato l'elaborato dei punti fissi di linea e di livello, sottoscritto dal Progettista e dal Proprietario.
2. Il Direttore dei Lavori è tenuto a rispettare i punti fissi di linea e di livello ed a mantenerli per tutta la durata dei lavori conformemente a quelli indicati nell'elaborato di cui al comma 1.
3. Per la determinazione dei punti fissi e della linea di livello il professionista dovrà obbligatoriamente far riferimento a luoghi precisi ben individuabili e non soggetti a mutamenti durante il corso dei lavori. I punti fissi devono essere fotografati e correttamente riportati nell'elaborato grafico. Ove non sia possibile indicare un punto facilmente rilevabile devono essere indicate le coordinate GPS.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle CILA riguardanti le opere di reinterro e scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli.

Art. 40 - Conduzione di cantiere e recinzioni provvisorie

1. Nell'installazione e gestione dei cantieri le imprese devono provvedere a contenere il disturbo derivante dalla diffusione delle polveri mediante una corretta gestione dei percorsi dei mezzi pesanti e dei cumuli di terra, sabbia, macerie, quali a titolo di esempio: prevedere percorsi e ubicazioni il più possibile distanti da abitazioni e strade, assicurare la corretta e costante pulizia dei percorsi, rinverdimento e/o bagnatura dei cumuli.
2. È fatto obbligo provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si depositano sulla sede stradale nonché ripristinare eventuali danneggiamenti a seguito della presenza del cantiere.
3. Durante l'esecuzione di lavori tutti i percorsi pubblici e le aree pubbliche adiacenti o interessate dai lavori dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa vigente:
 - a) in materia di superamento barriere architettoniche;
 - b) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;In particolare, in caso di cantieri che interessino o che siano adiacenti a percorsi e/o aree pubbliche, dovranno essere garantiti percorsi alternativi e/o adeguate protezioni verso ogni rischio derivante dall'attività edilizia contermina, ivi comprese strutture di protezione di caduta materiali dai ponteggi.
4. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzioni avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. Per l'intera durata dei lavori il Titolare e l'Impresa sono tenuti alla corretta custodia e guardiania del cantiere al fine di garantire adeguati standard di sicurezza, decoro e salubrità. Inoltre, deve osservarsi quanto segue:
 - a) deve essere costantemente verificata l'inaccessibilità totale all'interno dell'area di cantiere, idonea ad impedire accessi non autorizzati;
 - b) le recinzioni, gli apprestamenti, e l'area di cantiere devono essere mantenuti in stato di efficienza e decoro;
 - c) devono essere garantiti il mantenimento dell'ordine e della pulizia del cantiere, il corretto deflusso delle acque piovane, evitando ristagni insalubri, inquinamento per polveri e il proliferarsi di cattivi odori;

d) devono essere effettuati periodici tagli e sfalci della vegetazione eventualmente presente sia all'interno dell'area di cantiere che nelle eventuali aree di proprietà del Titolare limitrofe all'area di cantiere.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 devono essere verificate e rispettate anche nel caso in cui i lavori:

- a) vengano interrotti dal titolare o dall'impresa esecutrice;
- b) siano sospesi con Ordinanza del Comune;
- c) non siano completati entro il termine di validità del titolo abilitativo.

In tali casi il cantiere, ancorché inattivo, deve essere opportunamente custodito, monitorato e mantenuto negli apprestamenti, recinzioni, accessi, nonché per quanto riguarda le opere realizzate.

6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'accertata inottemperanza alle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 sono soggette, previa diffida all'adempimento con assegnazione di un congruo termine non superiore a 15 giorni, al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 1.000,00 euro.

7. Nei luoghi ove in cui vengono realizzate le opere, deve essere conservata presso il cantiere, disponibile per essere esibita agli Enti ed Organi deputati al controllo, la documentazione prevista dalla normativa vigente quale il corrispondente titolo abilitativo ovvero la CILA, la documentazione di cui al D. Lgs. 81/2008 nonché tutta la documentazione la cui conservazione presso il cantiere è espressamente prevista dalla legislazione vigente.

Art. 41 - Cartelli di cantiere

1. Al momento dell'inizio dei lavori, siano essi soggetti a permesso di costruire, a SCIA, o ad altra comunicazione prevista per legge, deve essere collocato sul luogo dei medesimi un cartello ben visibile dall'esterno del cantiere/proprietà indicante:

- a) le opere oggetto di realizzazione;
- b) la natura del titolo abilitativo all'esecuzione delle opere e gli estremi del medesimo;
- c) il nominativo e i relativi recapiti, per eventuali contatti in caso di necessità/urgenza:
 - 1) dell'intestatario del titolo abilitativo;
 - 2) del progettista;
 - 3) del direttore dei lavori;
 - 4) dell'esecutore dei lavori;
 - 5) del calcolatore delle strutture (ove prescritto);
 - 6) del direttore dei lavori delle strutture (ove prescritto);
 - 7) del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (ove prescritto);
 - 8) del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove prescritto);
- d) gli estremi della Notifica preliminare di cui al D.Lgs. 81\2008, quando dovuta;
- e) ogni altro dato o nominativo previsto da norme vigenti.

2. Nei casi di realizzazione di nuovi edifici, il titolare del Permesso di Costruire è tenuto inoltre a collocare, sul luogo dei lavori, apposita cartellonistica raffigurante in assonometria o prospettiva l'opera progettata, al fine di illustrare l'intervento.

3. La mancata collocazione del cartello di cui al punto 1 è soggetta al pagamento della sanzione dall'art. 11 dell'allegato 3 al Regolamento Edilizio da versare entro 10 giorni dall'accertamento da parte degli organi di polizia comunale.)

Art. 42 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. Gli interventi di scavo e demolizione devono essere realizzati in conformità alla normativa vigente ed in particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli stessi devono essere

realizzati senza arrecare pregiudizio dei manufatti non oggetto dell'intervento, adottando tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica e privata, nonché la tutela dell'ambiente. Restano fermi gli obblighi di comunicazione agli Enti preposti in merito al rinvenimento di eventuali potenziali contaminazioni ai sensi delle norme vigenti.

2. Per la disciplina delle terre e rocce da scavo, per la loro gestione e dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni si rimanda alla normativa di settore (Parte IV del D.Lgs. 152/2006, D.P.R. 120/2017)

Art. 43 - Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamento di ordigni bellici

1. Durante l'esecuzione dei lavori, ove fossero trovati reperti archeologici o ordigni bellici, è fatto divieto di proseguire i lavori, che dovranno essere immediatamente sospesi e dovranno essere tempestivamente informate le autorità competenti (Soprintendenza, carabinieri, ecc.), adottando al momento tutte le misure di sicurezza e di presidio al fine di garantire l'integrità dei reperti archeologici o la tutela della pubblica incolumità nel caso di ordigni bellici.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

CAPO I - DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

Art. 44 - Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici - requisiti prestazionali

1. Le prescrizioni di cui al presente Titolo, riferite ai requisiti dei diversi spazi e locali, dettagliate per le diverse forme di utilizzo, costituiscono disciplina igienico-sanitaria, di sicurezza e vivibilità degli immobili ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 380/2001. I diversi spazi e locali, nonché i relativi impianti, anche ove non specificato, devono essere progettati e realizzati nel rispetto delle buone prassi e tecniche costruttive, nonché delle norme tecniche di settore che regolano le diverse materie.
2. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente è in ogni caso vietato peggiorare le condizioni igienico-sanitarie, di vivibilità e di sicurezza presenti; nel caso in cui non si modifichi la destinazione d'uso, sono sempre ammessi interventi di miglioramento igienico-sanitario, anche quando gli stessi non verifichino pienamente i requisiti di seguito dettagliati.
3. Ai fini del presente titolo si definiscono con il termine:
 - a) "NUOVO" gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ripristino di edifici o parti di essi crollati oltre agli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva del tipo di interventi di demolizione e contestuale ricostruzione;
 - b) "RECUPERO" gli interventi non compresi nel "NUOVO" di cui alla precedente lettera ovvero quelli fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva del tipo di interventi di demolizione con fedele ricostruzione, del tipo di demolizione e contestuale ricostruzione non comportanti incremento di volume e modifiche di sagoma, del tipo ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione.


Art. 45 - Destinazioni d'uso

1. La destinazione d'uso d'ogni unità immobiliare è quella risultante ai sensi dell'art. 99 della L.R. 65/2014.
2. Non rilevano, ai fini della determinazione delle destinazioni d'uso degli immobili, le istanze ancorché sottoposte al parere della Commissione Edilizia e alle quali non sono conseguiti atti di rilascio di titoli abilitativi.
3. Gli immobili ubicati in zona con prevalente funzione agricola si considerano edifici rurali, siano essi abitazioni o annessi, quando la loro diversa destinazione non sia dimostrata mediante:
 - a) deruralizzazione con o senza piano aziendale, eseguita secondo la normativa regionale al tempo vigente;
 - b) Licenze Edilizie, Concessioni Edilizie, Permessi di Costruire, attestazioni di conformità od altri titoli abilitativi all'esecuzione di opere rilasciati ai sensi delle disposizioni al tempo vigenti, ovvero atti pubblici, dai quali risulti la destinazione d'uso diversa da quella agricola;
 - c) in mancanza di uno degli atti di cui alle lett. a) o b), l'iscrizione dell'immobile al nuovo catasto edilizio precedente alla data del 07/05/1995, data di entrata in vigore della L.R. 64/1995 che ha stabilito l'onerosità della deruralizzazione.
4. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è ammesso solo nei casi in cui la nuova destinazione sia conforme a quella prevista dallo strumento urbanistico generale vigente ed a condizione che siano rispettate le condizioni-igienico sanitarie e quelle della specifica destinazione, atte a conseguire la relativa Agibilità.

5. Sono fatte salve le disposizioni in materia di esercizio dell'attività di vendita effettuata dagli imprenditori agricoli, disciplinata dall'art. 4 del D. Lgs. 228/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 46 - Distanze dai confini di proprietà

1. La distanza è definita come all'art. 40 del D.P.G.R. 39/R/2018 ovvero è "la lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Il riferimento alla sagoma ai fini del rispetto delle distanze prescritte rileva ai soli fini edilizi ed urbanistici".



Distanze dai confini

2. Fermo restando quanto stabilito all'art. 140 c. 1 della L.R. 65/2014, la distanza di un edificio dai confini di proprietà non deve essere inferiore a 5 m.

3. La costruzione di un edificio a distanza dal confine inferiore a quella minima prescritta può essere ammessa in caso di esplicito accordo convenzionale tra i proprietari confinanti, trascritto presso la competente Conservatoria oppure sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con cui il proprietario confinante costituisca e/o dichiari di aver costituito una servitù che lo obblighi ad assicurare il rispetto della distanza minima prescritta tra gli edifici pari a 10 m, con le seguenti eccezioni:

- a) nei casi di realizzazione o modifica di verande su balconi esistenti, laddove consentite dagli strumenti urbanistici, siano rispettate le distanze preesistenti nel rispetto delle norme del Codice civile;
- b) nei casi di manufatti a carattere stagionale o manufatti privi di rilevanza edilizia siano rispettate le norme previste dal Codice civile.

4. Non è richiesto il rispetto di alcuna distanza minima dal confine nel caso di:

- a) costruzioni da realizzarsi a ridosso di edifici già esistenti sul confine di proprietà (costruendo in appoggio sul muro preesistente reso comune, ovvero in aderenza allo stesso, ai sensi degli artt. 874 e 877 c.c.);
- b) i volumi completamente interrati di nuova realizzazione, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti ad eccezione delle piscine;
- b) spazi di accesso e manovra ai locali interrati;
- c) scannafossi;
- d) le opere, gli interventi e i manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia di cui all'art. 137 della L.R. 65/2014 con caratteristiche inferiori a quelle descritte al successivo comma 5

5. Devono rispettare la distanza minima dai confini di proprietà pari a 3,00 metri, salvo diverso accordo tra le proprietà nelle forme descritte al comma 3:



- a) le tettoie con superficie superiore ad 15 mq;
- b) i locali accessori e i volumi tecnici;

6. Devono rispettare la distanza minima dal confine di proprietà pari a 1,50 metri salvo diverso accordo tra le proprietà nelle forme descritte al comma 3:

- a) le piscine
- b) i manufatti di servizio ad un solo livello e realizzati in legno o con altro materiale leggero quali casette in legno e tettoie, gazebo con superficie fino a 9 mq, semplicemente ancorati al suolo.

Art. 47 - Distanze minime tra edifici

1. La distanza è definita come all'art. 40 del D.P.G.R. 39/R/2018 ovvero è "la lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Il riferimento alla sagoma ai fini del rispetto delle distanze prescritte rileva ai soli fini edilizi ed urbanistici.



2. Fatto salvo il rispetto delle norme contenute nel D.M. 1444/1968, ad eccezione degli interventi nuova edificazione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica:

- a) si considerano pareti finestrate le pareti degli edifici dotate:
 - 1. di finestre, anche se presenti nel tratto di parete in cui i fabbricati non si fronteggiano;
 - 2. di finestre e/o porte finestre per locali comunque abitabili o destinati a servizi come cucine, bagni, ingressi ecc.;
 - 3. di portoncini d'ingresso alle singole unità immobiliari, anche se realizzati senza pareti vetrate.
- b) non sono considerate pareti finestrate le pareti degli edifici:
 - 1. dotate di sole luci, così come definite dall'art. 901 del codice civile;

2. che presentano solo porte o finestre di vani scale e locali accessori complementari, come cantine, sgomberi ecc.
3. Le distanze minime tra gli edifici sono quelle definite quali minimi inderogabili dalla vigente normativa urbanistico-edilizia di livello nazionale (DM 1444/1968), e quelle eventualmente prescritte dalle norme in materia di costruzioni in zona sismica. Sono esclusi dal rispetto delle prescrizioni in materia di distanze gli edifici costruiti in aderenza. Pertanto, è ammessa, la realizzazione in aderenza al confine qualora esista nella proprietà confinante una costruzione in aderenza, nel limite massimo, di ingombro del fabbricato preesistente sul confine.
4. La distanza fra edifici non si applica per pareti antistanti appartenenti allo stesso fabbricato, si applica invece ai cortili chiusi fra quattro pareti dello stesso fabbricato. Non è mai derogabile la distanza minima fra i fabbricati, anche se ubicati all'interno dello stesso lotto di proprietà.
5. Negli interventi su edifici esistenti che si trovano a distanza inferiore di a ml 10,00 rispetto agli edifici antistanti, nel caso di assenza di pareti finestrate preesistenti, è ammessa su entrambe le pareti fronteggianti, unicamente l'apertura di sole "luci", così come definite dall'art. 901 del codice civile.
6. Nel caso di edifici esistenti, posti a distanza inferiore di ml 10,00 le cui pareti, od anche una sola di esse, sia già finestrata, è vietata la realizzazione di balconi e/o terrazze, ma è possibile la realizzazione di nuove aperture e/o la modifica di quelle esistenti alle seguenti condizioni:
 - a) previo assenso del confinante, mediante atto pubblico registrato e trascritto presso la Conservatoria oppure sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, nel caso in cui la parete oggetto di intervento sia posta ad una distanza dal confine di proprietà inferiore a ml. 1,50;
 - b) previo parere favorevole dell'Azienda ASL in merito alla eventuale riduzione del coefficiente aereo illuminante in relazione alla distanza fra i fabbricati.
7. Nei casi di nuova edificazione e nei casi di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sono fatte salve le deroghe previste dall'art. 14 del D.Lgs. 102/2014, nel rispetto delle condizioni ivi previste. Inoltre, ai sensi dell'art. 2 bis del DPR 380/2001, in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.

Art. 48 - Distanze minime dalle strade

1. La distanza è definita come all'art. 40 del D.P.G.R. 39/R/2018 ovvero è *"la lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Il riferimento alla sagoma ai fini del rispetto delle distanze prescritte rileva ai soli fini edilizi ed urbanistici. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 285/1992, per confine stradale si intende il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato. In mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. Nella definizione di sede stradale si deve tener conto dell'eventuale presenza di marciapiedi che rilevano ai fini della distanza dalle strade.*
2. La sede stradale è considerata sia nell'attuale consistenza, sia in quella prevista negli strumenti urbanistici vigenti. Per le aree esterne ai centri abitati valgono le distanze stabilite dal Codice della Strada mentre per le aree interne ai centri abitati valgono le distanze stabilite dallo stesso strumento urbanistico.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d-bis) della L. 55/2019, si considerano riferiti esclusivamente alle Zone omogenee "C", o ad esse assimilate dagli strumenti urbanistici, i limiti di distanza tra i fabbricati stabiliti dai

commi secondo e terzo dell'art. 9 del D.M. 1444/1968. Pertanto, nelle Zone omogenee "C" o ad esse assimilate dagli strumenti urbanistici:

a) le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

1. ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;
2. ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;
3. ml. 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

b) qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche.

4. fatto salvo il rispetto della normativa sulle costruzioni soggette a rischio sismico, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dal Piano Strutturale:

a) gli interventi di rialzamento e/o sopraelevazione di edifici esistenti sono ammessi nell'ambito della superficie coperta preesistente, indipendentemente dalla distanza dalla strada;

b) distanze inferiori dal confine stradale sono ammesse solo nel caso di interventi che necessitino di allineamenti a fabbricati esistenti;

c) nei casi di interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di addizioni volumetriche, sostituzione edilizia, pertinenziali, di demolizione e ricostruzione di volumi secondari, e negli interventi sul patrimonio edilizio esistente limitatamente alle porzioni che modificano la sagoma dell'edificio originario, entro o fuori terra, è ammesso il posizionamento dell'edificio di nuova realizzazione, ovvero della porzione che modifica la sagoma dell'edificio, sull'allineamento esistente e definito da almeno due fabbricati esistenti posti l'uno immediatamente prima e l'altro immediatamente dopo il lotto oggetto di intervento. La realizzazione dei fabbricati in allineamento con quelli preesistenti, là dove consentita dal Piano Operativo, è ammessa in deroga al rispetto delle distanze minime dalle strade.

Art. 49 - Norme comuni in materia di distanze

1. Nei casi di nuova edificazione e nei casi di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sono fatte salve le deroghe alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 102/2014, nel rispetto delle condizioni ivi previste. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.


2. Le deroghe di cui al comma 1 si applicano anche alle distanze dai limiti del lotto urbanistico stabilite dall'art. 48 del presente Regolamento Edilizio.

3. Ai sensi dell'art. 2 bis del DPR 380/2001 e dell'art. 140 della L.R. 65/2014, in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.

4. Nei casi di interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di addizioni volumetriche, sostituzione edilizia, pertinenziali, di demolizione e ricostruzione di volumi secondari, e negli interventi sul patrimonio edilizio esistente limitatamente alle porzioni che modificano la sagoma dell'edificio originario, il Progettista all'atto della presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire, della SCIA o della CILA, allega una planimetria con l'esatta indicazione delle distanze dai limiti dei confini di proprietà, dal limite delle strade, nonché delle distanze dai fabbricati.

Art. 50 - Distanze dai limiti del lotto urbanistico (questo dice di toglierlo perché è molto forte, semmai di disciplina meglio nel Piano Operativo)

1. Costituisce confine del lotto urbanistico la linea di demarcazione tra due diverse destinazioni urbanistiche, come individuate dallo strumento Urbanistico (Regolamento Urbanistico o Piano Operativo)



2. Non possono essere realizzate fuori dal limite di cui al comma 1 le parti relative a rampe di accesso ai locali interrati o seminterrati, scale esterne, ballatoi, balconi,

3. Il divieto di cui al comma 2 si applica anche nei casi di unica proprietà connotata da diverse destinazioni di zona. In tali casi, qualsiasi parte del fabbricato deve essere contenuta all'interno della stessa destinazione di zona.

4. Nel caso di interventi di sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia di fabbricati esistenti, anche fuori sagoma, non deve essere rispettata la distanza minima dai confini di zona.

Art. 51 - Caratteristiche dei lotti edificabili

1. Fatti salvi i lotti liberi e gli interventi a prevalente destinazione residenziale soggetti a permesso di costruire di cui al Regolamento Urbanistico vigente/Piano Operativo, i lotti edificabili ricadenti nelle aree soggette a piano attuativo, oppure nelle aree che siano oggetto di un intervento unitario, comunque denominato, subordinato alla previa stipulazione di convenzione, saranno di norma di forma regolare e provvisti di accesso carrabile diretto da strada pubblica o privata di conformazione e dimensioni adeguate.

2. Il disegno dei lotti dovrà essere comunque congruente alla trama urbana del contesto, adeguandosi alle reti infrastrutturali e tecnologiche esistenti che dovranno essere implementate e valorizzate minimizzando nuovi impegni di suolo e perseguendo obiettivi di reintegro della naturalità dei luoghi, di elevazione della qualità urbana e più in generale delle prestazioni complessive degli insediamenti, in conformità alla disciplina urbanistico-edilizia di livello nazionale e regionale nei diversi settori afferenti alla tutela e valorizzazione degli insediamenti.

3. Gli accessi carrabili ai singoli lotti edificabili, nel rispetto del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada), dovranno essere concepiti in funzione della dimensione e tipologia dell'insediamento assicurando soddisfacenti condizioni di visibilità e sicurezza. Gli innesti con la viabilità pubblica e le intersezioni con le percorrenze pedonali e ciclabili, da eseguirsi di norma in piano, dovranno assicurare lo scambio agevole dei veicoli in ingresso e in uscita e le condizioni di sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, differenziandone, ove possibile, i relativi percorsi, soprattutto rispetto a quelli veicolari.

4. I lotti sui quali insistono complessi edilizi interessati da interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva o sostituzione edilizia, cui consegua un incremento di carico urbanistico, dovranno comunque essere migliorati in termini funzionali e prestazionali secondo le indicazioni di cui ai precedenti commi.

Art. 52 - Soppalchi

1. E' consentita la realizzazione di soppalchi in locali ad uso abitativo nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la proiezione in pianta dei medesimi non deve superare in termini di superficie il rapporto massimo di 1/3 della superficie dei locali soppalcati;
 - b) la parte soppalcata deve avere un'altezza interna sottostante non inferiore a ml 2,70 per i locali di abitazione permanente di cui all'art. 60, comma 1, lett. a), per i locali di abitazione non permanente di cui all'art. 60, comma 1, lett. b) è sufficiente l'altezza minima di ml 2,40. La superficie soppalcata non deve avere un'altezza media inferiore a 2,20 metri.
 - c) la profondità del piano di calpestio deve essere inferiore a 2,5 volte la minore delle due altezze risultanti dalla suddivisione con soppalco. Nel caso di solai in pendenza si assume l'altezza media;
 - d) assenza di delimitazioni verticali, anche trasparenti, dei volumi che vengono a crearsi con la realizzazione del soppalco, ovvero della continuità dell'ambiente unico, ad esclusione dei parapetti i quali sono obbligatori fino all'altezza minima di metri 1,00, pertanto la delimitazione "verticale" si limita alla sola presenza del parapetto che deve essere capace di resistere ai normali carichi orizzontali;
 - e) devono essere costruiti con strutture resistenti ai carichi che devono sostenere, in acciaio, legno, e similari, debitamente dimensionati secondo la normativa vigente.
2. E' consentita la realizzazione di soppalchi in locali ad uso diverso da quello abitativo nel rispetto delle condizioni di cui agli "Indirizzi Tecnici di igiene edilizia per locali e gli ambienti di lavoro", approvati con D.G.R.T. n° 211 del 28 febbraio 2022. I soppalchi dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per parapetti e protezioni verso il vuoto, scale, accessi e uscite.
3. Nel rispetto delle eventuali prescrizioni del Piano Operativo, nei soppalchi di nuova realizzazione sono ammesse le funzioni compatibili con le altezze minime di cui all'art. 60, comma 2, purché siano rispettati i rapporti areo-illuminanti, ove previsti, valutati complessivamente sulla somma tra la superficie del locale originario e la superficie soppalcata. L'altezza della nuova superficie soppalcata si valuta con l'altezza media.

Art. 53 - Scale

1. Si richiamano in via generale le disposizioni nazionali e regionali sulle barriere architettoniche: L. 13/1989, D.M. 236/1989, D.P.G.R. 41/R del 29.7.2009.
2. Per gli edifici d'abitazione è prescritta almeno una scala continua, dalla base alla sommità, ogni 400 mq. di superficie coperta o frazione residua superiore a 100 mq; per gli altri usi prevalgono le norme specifiche di settore, riferite all'attività alla quale sono destinati gli edifici.
3. Le scale condominiali non possono essere inferiori a ml. 1,20 di larghezza per rampa e la profondità del pianerottolo non può essere inferiore alla larghezza della rampa. L'altezza libera tra il piano della pedata (o del pianerottolo) e le strutture sovrastanti alla rampa non deve essere inferiore a ml. 2,20; tale valore minimo è riducibile a ml. 2,10 negli interventi di recupero del patrimonio edilizio non eccedenti la ristrutturazione edilizia. Ciò vale anche per le scale esterne, serventi più di un'unità immobiliare. Le scale interne ad un'unità immobiliare devono avere una larghezza non inferiore a ml.0,90 per rampa. Per i locali abitabili le scale condominiali non possono avere più di dieci alzate per rampa, ed ogni alzata non può essere superiore a cm 18. Il rapporto con la pedata deve corrispondere alla formula $2A+P = \text{cm } 62/64$. Ogni scala condominiale servente più di due piani fuori terra, compreso il piano terreno, deve essere sufficientemente areata e

illuminata, anche con lucernario dal tetto. Sul vano scale non possono essere aperte luci o vedute pertinenti a ciascuna abitazione salvo l'accesso di queste.

4. Le scale devono essere dotate di parapetti di altezza non inferiore a ml. 1,00, la misurazione del parapetto deve essere effettuata al vertice del gradino, dotate di corrimano su almeno un lato della scala, nel caso di rampe di larghezza fino a ml. 1,80, e su ambedue i lati per rampe di larghezza superiore. L'altezza del corrimano deve essere compresa fra 0,90 e 1,00 metri misurata dal gradino ed il corrimano deve essere di facile prendibilità, in materiale resistente e non tagliente, non sono ammesse corde e materiali simili.

5. Le scale devono essere agevoli e sicure sia nella salita che nella discesa, non devono avere superfici di calpestio sdruciolevoli e per quelle esterne si deve, per quanto possibile, evitare in condizioni meteorologiche normali, il rischio di caduta.

6. Non sono ammesse porte che si aprono verso il vano scale poste in corrispondenza al gradino; le porte con apertura verso le scale dovranno avere uno spazio antistante di adeguata profondità.

7. Dai vani scala condominiali si deve accedere direttamente al tetto dell'edificio, anche mediante abbaini e lucernari, perfettamente intonati all'estetica dell'edificio.

8. Nei casi di interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente per la realizzazione di nuove scale ovvero per la ristrutturazione di scale esistenti deve essere rispettata una larghezza minima di 80 cm.

9. Sono ammesse le scale a chiocciola o con ventagli per il collegamento dei vani principali:

- a) negli edifici ad uso residenziale unifamiliari, purché sia garantita una pedata di profondità media pari ad almeno cm 30 e profondità minima di almeno cm 16;
- b) per gli edifici a destinazione d'uso diversa da quella residenziale valgono le norme delle al D.G.R.T. n.211 del 28 febbraio 2022

Art. 54 - Camini e canne fumarie. Evacuazione dei prodotti di combustione, fumi e vapori di cottura e aria trattata

1. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano nei casi di interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di addizioni volumetriche, sostituzione edilizia, di demolizione e ricostruzione di volumi secondari, e negli interventi sul patrimonio edilizio esistente limitatamente agli interventi che prevedono il rifacimento e la nuova realizzazione di camini, canne fumarie e condotti di evacuazione, ovvero che prevedano la realizzazione di nuovi camini, canne fumarie e condotti di evacuazione.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 9, del DPR 412/1993, gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. E' possibile derogare nei casi espressamente previsti dal comma 9-bis, alle condizioni previste dall'art. 9-ter, del citato articolo 5.

3. Le canne fumarie ed i camini di impianti termici alimentati a combustibile liquido o solido devono essere realizzate, per quanto attiene sezioni, altezze, distanze da edifici vicini ed ogni altro aspetto costruttivo, in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 152/2006, nonché delle Norme UNI-CIG 7129. Le canne fumarie ed i camini di impianti termici alimentati a combustibile gassoso devono essere realizzate in conformità alle Norme UNI-CIG 7129, in particolare per quanto attiene l'altezza del camino/canna fumaria rispetto alla quota di sbocco sulla copertura.

4. Le canne fumarie devono, in genere, essere realizzate internamente all'edificio. La parte delle medesime che fuoriesce dalla copertura deve rispondere alle prescrizioni di cui al comma 7. Quando non sia possibile realizzare la canna fumaria internamente all'edificio, e fatto salvo il rispetto della normativa vigente e l'acquisizione dell'idoneo titolo edilizio, è ammessa la costruzione di canne fumarie esterne, a condizione che presentino i seguenti requisiti:

- a) siano addossate alle pareti perimetrali tergalì o laterali, preferibilmente in posizione angolare, opportunamente collocate in modo da mitigarne la visibilità dalla pubblica via e tenendo conto dei caratteri architettonici del prospetto per arrecare il minore impatto visivo;
- b) le dimensioni siano le più contenute possibili;
- c) presentino andamento verticale, rettilineo e continuo dal piede della facciata sino alla copertura;
- d) siano realizzate o rivestite in muratura, intonacata e tinteggiata nello stesso colore della facciata su cui si inserisce.

5. Fanno eccezione al rispetto dei requisiti di cui al comma 4:

- a) i condotti di evacuazione o ventilazione che presentino diametro ridotto, potrà essere ammessa l'apposizione esterna in facciata all'interno di una tubazione di rame con le stesse caratteristiche dimensionali formali dei discendenti pluviali;
- b) le canne fumarie poste in cavedi completamente interni all'edificio, non visibili da spazi pubblici, che possono essere realizzate con diversi materiali ma devono essere in ogni caso tinteggiate del medesimo colore della facciata.

6. È in ogni caso vietato costruire canne fumarie esterne alle facciate prospettanti la pubblica via o comunque spazi di uso pubblico, salvo i casi di effettiva impossibilità di diversa collocazione e previo parere dell'ufficio tecnico lavori pubblici e concessione di suolo pubblico.

7. La distanza del camino dagli edifici contermini deve inoltre essere tale che il cono di deflusso dei gas di combustione non interessi mai le pareti degli edifici vicini. A tal fine il cono di deflusso si determina come segue:

- a) il vertice è ubicato al centro della bocca superiore del condotto di evacuazione dei fumi;
- b) in corrispondenza di pareti prive di aperture il segmento generatore del cono si assume inclinato di 15° rispetto all'asse;
- c) in corrispondenza di pareti finestrate o comunque dotate di aperture il segmento generatore del cono si assume inclinato di 45° rispetto all'asse;
- d) in ogni caso la loro sporgenza dalla copertura del fabbricato non deve essere inferiore a 1,00 metri deve distare almeno 10,00 metri dalle facciate di altri edifici su cui si aprano finestre o luci.

8. Nei casi in cui la legislazione vigente in materia consenta lo scarico dei fumi orizzontale a parete, questo deve essere conforme alle prescrizioni di cui alle Norme UNI-CIG 7129.

9. I condotti di evacuazione diversi da quelli dei prodotti di combustione di cui ai commi precedenti, quando siano suscettibili di produrre esalazioni nocive o moleste (condotti per la ventilazione forzata di servizi igienici, condotti per l'evacuazione dei fumi di cucina, ecc.), dovranno anch'essi avere sbocco al di sopra del colmo della copertura dell'edificio. È consentito che gli stessi possano avere sbocco in diversa posizione solo nei casi di cui al successivo comma 10.

10. Limitatamente ai centri storici per i locali adibiti a preparazione e somministrazione di alimenti e bevande in cui, per motivi tecnici, di indisponibilità delle porzioni immobiliari o di comprovata incompatibilità ambientale, architettonica o paesaggistica opportunamente e dettagliatamente documentata e avvalorata da relazione asseverata da un tecnico competente, non sia possibile l'installazione di canna fumaria e conseguente realizzazione di camino sul tetto, potrà essere installato un sistema di depurazione con caratteristiche diverse, previo acquisizione di parere alla competente ASL.

Art. 55 - Dotazioni Impiantistiche

1. Le dotazioni impiantistiche a servizio delle unità immobiliari devono garantire la corretta fruibilità e vivibilità delle stesse, nel rispetto della normativa vigente in materia. L'installazione di nuovi impianti e la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti esistenti deve essere realizzata in conformità

al D.M. 37/2008, nonché in conformità alla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti.

2. Ciascuna dotazione sarà calcolata in funzione dell'esigenza dell'edificio e dell'unità immobiliare servita. L'assenza di uno solo dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente costituisce causa ostativa all'Agibilità dell'unità immobiliare.

3. Nel caso di edifici posti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato il cui impianto termico è alimentato a G.P.L. accumulato in appositi serbatoi esterni, questi devono essere interrati per motivi di decoro dell'abitato. Nelle aree esterne a tale perimetro l'obbligo di interramento è esteso a tutte le aree sottoposte a vincolo paesaggistico .

4. Ai sensi del DPR 380/2001, art. 4, comma 1-ter, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'Allegato 1, punto 1.4.1 del D.M. 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui al citato Allegato 1, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.

5. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 28/2011, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'art. 11 del citato Decreto Legislativo.

6. Ai sensi dell'art. 135-bis del dPR 380/2001:

a) tutti gli edifici di nuova costruzione, ovvero in caso di opere che richiedano il rilascio di un Permesso di Costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. c) del citato DPR 380/2001, devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.

b) tutti gli edifici di nuova costruzione, ovvero in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del citato DPR 380/2001, devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.

7. Nel caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione edilizia, come definiti dall'Allegato 1 del D.M. 15 giugno 2015, c.d. "Decreto Requisiti Minimi", ovvero in occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici destinati anche alla produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS), è obbligatorio, salvo provati impedimenti di natura tecnica o l'incompatibilità con le disposizioni del Piano Operativo, realizzare l'impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 60% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di ACS attraverso il contributo di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

8. Gli obblighi di cui al comma 7 non trovano applicazione per gli edifici ricadenti nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nei nuclei rurali e negli ambiti di pertinenza come individuati dal Piano Strutturale Intercomunale, nelle zone soggette a vincolo paesaggistico nonché per gli edifici vincolati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici ovvero di immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo.

9. Le trasformazioni urbanistico edilizie potenzialmente incidenti sull'efficienza e la funzionalità dei servizi erogati caratterizzati da situazioni deficitarie, sono subordinate alla preventiva acquisizione di specifici pareri preventivi degli Enti Gestori.

Art. 56 - Superfici aero-illuminanti

1. Le superfici aero-illuminanti dei locali di abitazione sono disciplinate dal D.M. Sanità del 05/07/1975. Le superfici aero-illuminanti degli edifici in cui è previsto l'inserimento di attività comportanti la produzione o la trasformazione di beni, la fornitura di servizi, il deposito o la movimentazione di sostanze sono disciplinate dagli "Indirizzi Tecnici di igiene edilizia per locali e gli ambienti di lavoro", approvato con D.G.R.T. n° 211 del 28 febbraio 2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento (Allegato 4).

2. E' fatto salvo il rispetto delle normative in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, delle attività agrituristiche e delle ulteriori specifiche norme di settore vigenti.

3. Sul patrimonio edilizio esistente non possono essere realizzati interventi, ivi compresi i cambi di destinazioni d'uso, che comportino un peggioramento dei requisiti di illuminazione o areazione, ovvero delle altezze interne, già esistenti ed inferiori ai minimi previsti dalla normativa vigente.

4. Negli interventi eseguiti in edifici esistenti a destinazione residenziale ricadenti nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nei nuclei rurali e negli ambiti di pertinenza come individuati dal Piano Strutturale Intercomunale, nelle zone soggette a vincolo paesaggistico nonché per gli edifici vincolati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici ovvero di immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo dal Regolamento Urbanistico/Piano Operativo, è consentito senza necessità di acquisire il parere dell'Azienda Sanitaria Locale, alternativamente:

a) un rapporto areo-illuminante fino ad 1/14, purché si abbia un'altezza media di almeno 2,70 metri;

b) un'altezza minima interna fino a 2,55 metri dei locali agibili di abitazione, purché si abbia un rapporto aero-illuminante non inferiore a 1/8.

5. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 3, per gli interventi sui soli edifici classificati di valore o con elementi di valore dallo strumento urbanistico vigente, è possibile derogare da quanto indicato al precedente comma 4 previo parere favorevole rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale competente

Sono, altresì, ammessi gli interventi o inizio attività in fabbricati esistenti a destinazione d'uso diversa da quella residenziale, in difformità alle disposizioni degli "Indirizzi Tecnici di igiene edilizia per locali e gli ambienti di lavoro", approvati con D.G.R.T. n° 211 del 28 febbraio 2022 previo parere favorevole dell'Azienda USL competente per territorio.

6. Le aperture che concorrono a determinare il rapporto areante devono essere completamente apribili.

7. Nel caso di finestre con sistema del tipo a vasistas o con sistema di apertura parziale, la superficie utile aerante deve essere conforme alla formula $SL = S \times \sin Y$ dove S = superficie apribile della finestra (base x altezza) e Y = angolo di massima apertura.

8. La singola unità immobiliare residenziale deve presentare una sufficiente aerazione da almeno due lati. Tale prescrizione non è prevista per gli alloggi di tipo monolocale sui quali sono ammesse anche aperture su

un unico fronte. Ciascun locale dotato di una sola apertura non può avere comunque una profondità maggiore di 7 metri, misurata ortogonalmente all'apertura esistente.

9. Non sono soggetti all'applicazione dei rapporti areo-illuminanti i locali accessori o di servizio appartenenti a qualunque destinazione d'uso. Tali locali possono usufruire di ventilazione artificiale a condizione che la fonte di emissione dell'impianto di ventilazione sia collocato su spazi esterni in modo da non arrecare danno e molestie alle abitazioni circostanti. Per i locali igienici le aperture di illuminazione e ventilazione devono comunicare direttamente ed esclusivamente con l'esterno dell'edificio e mai con ambienti di abitazione, cucine, scale e passaggi interni e devono essere fornite di finestre apribili all'esterno della misura non inferiore a 0,60 metri quadri per il ricambio dell'aria. In caso di servizi igienici privi di aerazione naturale, ovvero dotati di aperture della misura inferiore a 0,60 metri quadri, l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero assicurare almeno 3 ricambi in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzazione di ambiente, se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico temporizzato. Lo sbocco dell'impianto di aerazione forzata deve essere collocata in modo da non recare nocimento alle proprietà confinanti.

10. Nel caso di fusione fra due locali, ai fini della verifica del rapporto aereo-illuminante, in relazione alla superficie complessiva dei locali, la superficie di comunicazione non deve essere inferiore alla percentuale del 50% della superficie della parete di comunicazione. Nel caso di vani cottura in alcova, il varco di comunicazione deve avere una superficie non inferiore a mq.4.

11. 6. In assenza di specifica progettazione illuminotecnica, la capacità illuminante delle finestre e delle altre fonti di illuminazione si assume limitata come di seguito descritta:

a) la superficie aero-illuminante dei sottotetti abitabili potrà essere conteggiata nella misura massima del 50% la superficie dei lucernari o abbaini. Il restante 50% dovrà essere soddisfatto mediante aperture realizzate a parete

b) la capacità illuminante delle aperture a parete si considera limitata a una profondità pari a 2,5 volte l'altezza dell'architrave dell'apertura (o la maggiore di esse nel caso di più aperture su una stessa parete); per maggiori profondità del locale la superficie illuminante deve essere aumentata di una quota pari a 1/10 della superficie posta oltre detta profondità fino a una profondità pari a 3,5 volte l'altezza dello stesso architrave. Oltre detta profondità la capacità illuminante dell'apertura a parete si considera esaurita e l'illuminazione naturale dovrà essere garantita da altre aperture

c) Nel caso di chiusura di balconi, logge o portici con verande, queste devono avere una superficie apribile che costituisca almeno un 1/8 della somma delle superfici accessorie e del locale ad esso annesso e la superficie del vano di comunicazione fra i due locali non deve essere inferiore al 50% della superficie della parete su cui esso insiste. La predetta apertura di comunicazione dovrà essere inoltre priva di infissi. La realizzazione della veranda non può mettere in comunicazione, tramite le relative aperture, servizi igienici con vani utili.

Art. 57 - Requisiti prestazionali degli edifici e compatibilità ambientale

1. Al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future, il Comune promuove la sostenibilità ambientale, il risparmio e la produzione energetica nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, nonché gli interventi di rigenerazione urbana ispirati ai principi dell'ecoquartiere volti a perseguire l'autosostenibilità energetica mediante l'uso integrato di fonti rinnovabili, la resilienza ai cambiamenti climatici, la gestione razionale delle risorse, l'impiego di tecnologie a bassa emissione di carbonio.

2. Gli interventi edilizi devono garantire l'utilizzo di risorse climatiche locali, la qualità ambientale degli spazi esterni, l'integrazione con il contesto ambientale, il contenimento del consumo di risorse, la riduzione dei

carichi ambientali, la qualità dell'ambiente interno, nonché il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.

3. Gli interventi edilizi dovranno essere realizzati nel rispetto dell'allegato 2 al presente Regolamento nonché alla normativa vigente in materia efficienza energetica, contenimento dei consumi energetici, utilizzo di fonti rinnovabili

Art. 58 - Requisiti di sicurezza

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene, sicurezza antincendio, le prestazioni attese dagli obiettivi prestazionali per la salute e la sostenibilità dell'ambiente costruito in materia di riduzione del rischio incidenti in ambiente domestico, nonché le norme tecnico-costruttive generali delle costruzioni, la costruzione di nuovi edifici e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno possedere le caratteristiche sotto riportate

2. Gli accessi pedonali e carrabili dovranno di norma essere collocati in condizioni di massima sicurezza e visibilità; dalla pubblica viabilità fino all'interno dei fabbricati seguiranno un profilo altimetrico ordinato e uniforme, con percorsi il più possibile complanari, privi di ostacoli e adeguatamente illuminati.

3. I percorsi esterni e i marciapiedi devono essere pavimentati con materiali antiscivolo e antigelivi e i dislivelli raccordati con scale o rampe nel rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Eventuali gradini singoli inseriti entro percorsi lineari dovranno essere resi visibili attraverso l'impiego di materiali o cromatismi differenti. Eventuali accessi costituiti da porte in vetro devono essere resi visibili attraverso bande segnaletiche o cromatismi differenti soprattutto se posti in percorsi di evacuazione.

4. Eventuali piccoli dislivelli interni sono superabili in punti identificabili, mediante gradini o con rampe, nel rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

5. L'apertura delle porte e degli sportelli delle eventuali attrezzature fisse di contenimento non dovrà ostruire gli spazi di circolazione. L'installazione di cancelli e infissi posti al piano terreno degli edifici con apertura verso spazi pubblici, aperti al pubblico o comunque non esclusivi, è consentita a condizione che gli stessi siano dotati di apertura a scorrere e oggetto massimo di 15 cm.

6. Tutti gli edifici devono essere tenuti in piena efficienza, ivi comprese le parti impiantistiche, in modo da garantire la pubblica e privata incolumità; in relazione alla destinazione, all'altezza e alle caratteristiche delle strutture portanti, devono essere progettati e realizzati in modo da consentire la salvaguardia, in caso di incendio o di altre calamità, dell'incolumità delle persone in essi presenti e dei soccorritori.

7. Tutti gli elementi accessori e di corredo degli edifici o degli spazi esterni (comignoli, canne fumarie, pensiline, tende, gazebo, pergolati, insegne etc.), devono essere dimensionati, costruiti e ancorati in modo da resistere alle sollecitazioni derivanti dalle loro condizioni di esercizio nonché dagli eventi atmosferici, anche violenti.

Art. 59 - Incentivi finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici

1. Il Comune incentiva l'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici rispetto ai parametri cogenti. Ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della L.R. 65/2014, la certificazione di sostenibilità ambientale ha carattere obbligatorio per gli interventi che beneficiano degli incentivi economici ed urbanistici disciplinati dall'art. 220 della L.R. 65/2014.

2. Non è vincolante la conformità del progetto alle Linee Guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana, approvate con Deliberazione di G.R.T. n. 322 del 28/05/2005, come modificate dalla Deliberazione di G.R.T. n. 218 del 03/04/2006. Tale conformità è però necessaria per poter accedere agli incentivi economici ed urbanistici di cui all'art. 220 della L.R. 65/2014.

3. Con apposito Regolamento saranno disciplinate le modalità per accedere agli incentivi economici di riduzione degli oneri di urbanizzazione nonché l'entità degli incentivi stessi, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo VIII della L.R. 65/2014. E', altresì, demandata al Piano Operativo l'eventuale disciplina dei premi di edificabilità finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, della accessibilità, rispetto ai parametri cogenti.

Art. 60 - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo

1. Ai fini dell'applicazione del presente Capo si definisce locale ad uso abitativo la porzione di unità immobiliare destinata ad uno specifico utilizzo e dotata di autonomia funzionale. In funzione delle loro caratteristiche funzionali, dimensionali e costruttive, nonché della loro rispondenza alle prescrizioni del presente Regolamento, i locali si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) locali di abitazione permanente, quelli adibiti a funzioni abitative che comportino la permanenza continuativa di persone, quali camere da letto, soggiorni e sale da pranzo, cucine abitabili, studi, salotti e locali assimilabili;
- b) locali di abitazione non permanente, quelli adibiti a funzioni abitative che non comportino la permanenza continuativa di persone, quali servizi igienici, spazi di disimpegno e collegamenti verticali, ripostigli, spazi di cottura, dispense, guardaroba, lavanderie e simili;
- c) locali accessori, quelli che possono essere adibiti esclusivamente a funzioni accessorie che comportino presenza solo saltuaria di persone, quali soffitte, spazi sottotetto, cantine, locali di sgombero, garage e simili. Detti locali devono essere sprovvisti di requisiti e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché saltuaria di persone.

Ai sensi del presente Capo non costituiscono locale i volumi tecnici e gli spazi, ancorché accessibili, adibiti a funzioni di protezione dell'edificio (scannafossi e simili) o al passaggio e alla manutenzione degli impianti (cavedi e simili).

2. L'altezza minima è di 2,70 metri per i locali di abitazione permanente, di 2,40 metri per i locali di abitazione non permanente, di 2,00 metri per i locali accessori. Ai fini del rispetto dei requisiti igienicosanitari l'altezza dei locali deve essere misurata al netto di eventuali controsoffitti. Nel caso di interventi su edifici esistenti, nel rispetto del generale criterio che vieta il peggioramento delle condizioni igienicosanitarie presenti, è ammesso il mantenimento di altezze inferiori rispetto a quelle prescritte dalla vigente disciplina, per i locali esistenti legittimati in tale condizione. Restano ferme le specifiche disposizioni in materia di altezze dei locali soppalcati contenute nell'art. 52 "Soppalchi", che costituisce disciplina speciale per la fattispecie e quindi da intendersi prevalente sulle disposizioni del presente articolo.

3. I locali sottotetto possono essere destinati ad abitazione (locali di abitazione sia permanente che non permanente come definiti alle lett. a) e b) del comma 1), a condizione che, fermo restando l'obbligo di rispettare tutti gli altri requisiti previsti dal presente Regolamento, presentino un'altezza media interna tra pavimento e soffitto di ml 2,70 con un minimo assoluto di ml 2,20. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere delimitati mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere consentito l'uso esclusivamente come ripostiglio o spazio di servizio. Costituiscono deroga a tali requisiti gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 5/2010.

4. Tutti i servizi e i locali devono essere isolati dall'umidità ascendente. Nei locali di cui alle lett. a) e b) del comma 1, dislocati al piano terra, deve essere realizzato un solaio areato, tipo "igloo", dotato di camera d'aria d'altezza non inferiore a 40 centimetri, dotato di bocchette di areazione verso l'esterno di superficie non inferiore ad 1/100 della superficie del solaio. Il rispetto di tale prescrizione è obbligatorio anche nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia o restauro e risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso o cambio d'uso dei locali esistenti.

5. Nei casi di interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione

edilizia ricostruttiva il solaio di calpestio al piano terra deve essere posto a quota non inferiore alla quota del marciapiede. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia conservativa e di restauro e risanamento conservativo è ammessa la realizzazione di locali di cui alle lett. a) e b) del comma 1 a condizione che la quota di calpestio del solaio sia a quota inferiore rispetto al marciapiede nella misura massima di 30 centimetri, fermo restando l'obbligo della presenza o della realizzazione di un solaio areato con le caratteristiche di cui al comma 4;

6. Nel caso dei locali di cui alla lettera a) del presente articolo, oltre a procedere ad un adeguato isolamento dall'umidità ascendente, è necessario facilitare il flusso d'aria (mediante disposizione di bocchette di entrata dell'aria nell'obbligatorio vespaio disposte ad una quota inferiore a quella delle bocchette di sfiato, con le ultime da porre il più in alto possibile per sfruttare l'effetto camino).

7. La realizzazione di un piano o di locali interrati o seminterrati è consentita a condizione che sia realizzato uno scannafosso perimetrale di larghezza non superiore a 80 cm, dotato di adeguato sistema di raccolta delle acque di infiltrazione e munito di stazione pompa di evacuazione;

8. Nel caso della necessità di realizzazione di servizi igienici e locali lavanderie in piani o locali interrati o seminterrati la quota degli scarichi deve essere a quota superiore di quella di recapito della fognatura nera e deve essere realizzato un pozzetto con saracinesca di chiusura, finalizzato ad impedire flussi di ritorno del liquame, nel caso che la condotta pubblica entri in pressione.

Art. 61 - Dimensionamento e caratteristiche degli alloggi e dei locali di abitazione

1. Le dimensioni minime degli alloggi, delle stanze da letto e dei soggiorni sono disciplinate dal D.M. Sanità del 05/07/1975.

2. Le camere da letto devono avere il lato minore non inferiore a 2,50 metri se singole e non inferiore a 3,00 metri se doppie o matrimoniali.

3. Ciascun alloggio dovrà essere costituito almeno da un soggiorno di mq 14, una cucina di mq 9 o angolo cottura di mq 1,5, una camera doppia di mq 14 un servizio igienico ed un ripostiglio di almeno 1,50 mq. fatto salvo il rispetto di diversi e specifici parametri fissati dal Piano Operativo/Regolamento Urbanistico vigente.

4. I servizi igienici nelle unità abitative non possono avere accesso dai locali di abitazione, cucine e spazi di cottura se non attraverso disimpegni o da vano delimitato da serramenti; nel caso di unità edilizia con più servizi igienici, è ammesso l'accesso diretto dalle camere da letto purché almeno uno dei servizi sia disimpegnato

5. I monolocali (cioè gli alloggi costituiti da un vano utile più servizi) debbono avere una superficie utile (SU) minima di 28 mq se dotati di un solo posto letto e di 38 mq se dotati di due posti letto; nel caso in cui la configurazione del vano presenti elementi di discontinuità e/o di separazione dovrà essere garantita un'apertura priva di infisso di almeno 4 mq e di larghezza non inferiore a 2 ml.

6. Fermo restando il rispetto del parametro di alloggio minimo di cui al comma 1, per ciascun alloggio dovrà essere garantita una superficie utile non inferiore a 14 mq per ognuno dei primi 4 abitanti e a 10 mq per ciascuno dei successivi.

7. I locali di abitazione devono garantire i requisiti minimi di superficie utile riportati nella tabella seguente:

Superfici minime e requisiti dei locali destinati ad abitazione		
Tipo di locali	Superficie utile (mq.)	Parametri da applicare
Camere da letto per una persona	9	Parametri dei locali primari
Camere da letto per due persone e soggiorni	14	
Cucine	9	
Soggiorno comprendente zona cottura	14 + 1,5	

8. Negli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia ricostruttiva o con aumento del carico urbanistico, deve essere previsto un ripostiglio all'interno dell'abitazione, non inferiore a mq. 1,50 di superficie utile e zone, distanziate dalle abitazioni, che abbiano la funzione potenziale di raccolta dei rifiuti, o altre soluzioni che siano in accordo con i sistemi di raccolta adottati dal gestore del servizio pubblico.

9. È ammessa la realizzazione di un posto cottura in adiacenza al soggiorno, purché il collegamento con lo stesso abbia superficie complessiva non inferiore a 1,5 mq; in tal caso la verifica dei parametri fissati per i locali primari deve essere fatta rispetto alla superficie utile totale dei due vani.

10. Per i locali primari, limitatamente alla superficie di riferimento, la misura planimetrica minima per il lato minore non dovrà mai essere inferiore:

- a 3,50 ml negli interventi di nuova costruzione, addizione volumetrica, sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
- a 3,00 ml negli altri tipi di intervento.

11. Negli interventi edilizi di "NUOVA COSTRUZIONE" e di "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA e SOSTITUZIONE EDILIZIA", gli alloggi devono essere provvisti di almeno un servizio igienico con una superficie minima di 4 mq incluso l'eventuale antibagno e con lato minimo non inferiore a mt.1,40.

12. Negli interventi edilizi di "RECUPERO" (manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia conservativa e restauro conservativo), gli alloggi devono essere provvisti di almeno un servizio igienico con superficie minima di 2,50 mq incluso l'eventuale antibagno e con lato minimo non inferiore a 1,20 m.

13. I locali adibiti a servizio igienico, di cui ai commi 10 e 11, devono possedere i requisiti minimi riportati nella tabella seguente:

Requisiti dei servizi igienici dei locali di abitazione	
Accesso	Divieto di accesso diretto da soggiorno, cucina o posto cottura, ammesso tramite antibagno o da vano delimitato da serramenti
Dotazione sanitari per alloggio	Vaso, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia, suddivisa anche in più locali purché riservati esclusivamente ai servizi igienici

14. Nel caso di più servizi igienici nella stessa unità immobiliare, i valori minimi sono prescritti per il solo servizio igienico principale.

15. I corridoi nelle civili abitazioni devono avere una larghezza minima di 1,00 ml.

16. I locali adibiti a servizi igienici devono sempre essere delimitati da pareti a tutta altezza.

17. Il pavimento dei servizi igienici deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile; le pareti devono essere rivestite con analogo materiale fino all'altezza di almeno ml. 1,60; nei locali pubblici ed aperti al pubblico si rimanda alla relativa normativa di settore circa l'altezza del rivestimento, normalmente fissata in almeno ml. 1,60.

18. Ogni apparecchio sanitario deve essere di materiale resistente, impermeabile e facilmente lavabile.

19 I vasi wc devono essere forniti di apparecchi per cacciata d'acqua di portata non inferiore a litri sei o di un sistema a doppia cacciata di portata di litri tre; è ammessa l'adozione del lavaggio su velo d'acqua continuo per gli orinatoi in attività commerciali e sociali solamente se assistita da sistema di rilevamento automatico di presenza.

20. Tutti gli apparecchi sanitari devono essere forniti di sifone idraulico atto ad evitare esalazioni maleodoranti.

21. L'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per l'allontanamento forzato dei reflui, nella realizzazione dei servizi igienici obbligatori per legge o regolamento, è ammessa solo quando si tratti di un

servizio igienico aggiuntivo ed i liquami provenienti da tali apparecchiature sono soggetti alle stesse norme prescritte per i reflui provenienti dagli ordinari scarichi per gravità.

22. La camera del sifone di ciascun apparecchio deve essere ventilata mediante una conduttura di aerazione diversa da quella di scarico e comunicante con una conduttura verticale di aerazione sfociante in alto sul tetto. I diametri di tali tubazioni di ventilazione non devono essere minori dell'80% dello scarico servito.

23. Le disposizioni del presente articolo, salvo quella di cui al comma precedente, si applicano anche agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, limitatamente allo specifico intervento progettato.

Art. 62 - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei luoghi di lavoro

1. Ai fini dell'applicazione del presente Capo i locali nei quali è previsto l'inserimento di attività comportanti la produzione o la trasformazione di beni, la fornitura di servizi, il deposito o la movimentazione di sostanze si classificano in:

a) Locali di categoria 1:

- Laboratori e locali adibiti ad attività lavorativa (ambienti a destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale, produttivo o di servizio non ricompresi nei locali di cui alla categoria 2).
- Archivi e magazzini con permanenza di addetti (locali destinati a permanenza di merci e materiali vari, utilizzati nello svolgimento di servizi logistici, commerciali o altro, dove sia prevista la permanenza di addetti, con attività o ciclo di lavoro che preveda la presenza di agenti nocivi).

b) Locali di categoria 2:

- Uffici di tipo amministrativo o direzionale;
- Studi professionali;
- Sale lettura, sale riunioni;
- Ambulatorio aziendale, camera di medicazione;
- Refettorio;
- Locali di riposo:
 - Laboratori artigianali che si insediano in edifici esistenti (con esclusione delle zone industriali ed artigianali) con numero di addetti complessivi inferiore a cinque con attività o ciclo di lavoro che non preveda la presenza di agenti nocivi;
 - Archivi e magazzini con permanenza di addetti (locali destinati a permanenza di merci e materiali vari, utilizzati nello svolgimento di servizi logistici, commerciali o altro, dove sia prevista la permanenza di addetti, con attività o ciclo di lavoro che non preveda la presenza di agenti nocivi).

c) Locali di categoria 3

- Spogliatoi;
- Servizi igienici – WC;
- Docce;
- Disimpegni;
- Archivi e magazzini senza permanenza di addetti, depositi (luoghi destinati ad accogliere e custodire oggetti o merci per convenienza mercantile).

2. Gli studi medici e gli ambulatori devono avere una superficie utile minima di almeno 12 mq. ed essere dotati di un lavabo con erogazione di acqua calda e fredda a comando non manuale.

3. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche e delle ulteriori specifiche norme di settore vigenti, le dotazioni igienico-sanitarie dei locali di cui al comma 1 sono disciplinate dagli "Indirizzi Tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro", approvati con DGRT n. 211 del 28 febbraio 2022 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

3. Le norme di cui al presente Capo si applicano a tutti gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, ai cambi di destinazione d'uso e agli inizi di attività.

4. Possono essere ammessi gli interventi di cui al comma 3 ovvero l'inizio di attività in fabbricati esistenti in difformità alle disposizioni del presente Capo e degli Indirizzi Tecnici di igiene edilizia per locali e gli ambienti di lavoro", approvati con DGRT n. 211 del 28 febbraio 2022 previo parere favorevole dell'Azienda USL competente per territorio.

Art. 63 - Dispositivi di aggancio sui tetti

1. Sugli interventi riguardanti gli elementi strutturali delle coperture sia di edifici di nuova costruzione che di edifici esistenti, pubblici e privati, di qualsiasi tipologia e destinazione d'uso, si applicano le disposizioni del D.P.G.R. 75/R/2013, volte a garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, alle quali si rimanda integralmente.

2. Sono esclusi da tale ambito di applicazione:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) i pergolati e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 136, comma 2, lettera c) della L.R. n. 65/2014;
- c) le coperture che non espongono a un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2,00 ml, misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante;
- d) gli interventi impiantistici diversi da quelli definiti all'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.G.R. 75/R/2013.

3. Le coperture prive di impianti tecnologici di qualsiasi tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura e il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a ml. 4, non richiedono misure preventive e protettive fisse o permanenti. In tali casi dovrà comunque essere redatto l'elaborato tecnico della copertura di cui all'art. 5 del D.P.G.R. 75/R/2013, indicante le misure sostitutive a quelle fisse o permanenti, da adottarsi per le successive manutenzioni della copertura.

4. Per gli interventi riguardanti edifici ricadenti nelle zone A definite dal Piano Operativo/Regolamento Urbanistico vigente, dovranno essere individuate soluzioni tecniche con un ridotto impatto visivo utilizzando preferibilmente dispositivi di ancoraggio puntuali del tipo "sottocoppo" o del tipo "ad anello girevole". Le soluzioni orizzontali flessibili potranno essere installate in posizioni non visibili dagli spazi pubblici.

CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Art. 64 - Passi carrabili

1. L'accesso dei veicoli dagli spazi pubblici agli spazi privati o di pertinenza delle costruzioni è realizzato tramite passi carrabili, provvisti delle caratteristiche morfologiche, dimensionali e funzionali previste dal D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e dal suo Regolamento di attuazione, autorizzati dall'Amministrazione Comunale e individuati con idonea segnaletica.

2. Se la costruzione fronteggia più spazi pubblici, l'accesso è generalmente consentito da quello di minor traffico. L'accesso a uno spazio privato tramite più passi carrabili è consentito quando dimostrato dalla funzionalità viaria, sia interna sia esterna e comunque per un numero limitato di accessi; l'accesso veicolare alle singole unità immobiliari deve essere garantito da idonei spazi interni, preferibilmente comuni, salva comprovata impossibilità strutturale per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

3. Qualora la realizzazione di passi carrabili determini la perdita di parcheggi pubblici, gli stessi dovranno essere monetizzati secondo i criteri definiti dall'Amministrazione Comunale.
4. Qualora l'accesso dei veicoli agli spazi privati o di pertinenza delle costruzioni avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà. L'eventuale cancello a protezione della proprietà dovrà essere arretrato di almeno 5 ml dal filo esterno del marciapiede o, qualora non presente, dalla striscia di delimitazione della carreggiata, allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi.
5. È consentito derogare all'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi, nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
6. La larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3,50 ml e non superiore a 6,50 ml (larghezze maggiori saranno concesse, per comprovate necessità, nel caso di attività produttive). La distanza del passo carrabile dallo spigolo della costruzione in angolo fra due spazi pubblici, percorsi da traffico veicolare, non deve essere inferiore a 12 ml, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità attestata dal progettista e assentita dall'ufficio competente. La distanza del passo carrabile e del relativo varco veicolare dal confine di proprietà non può essere inferiore a 1 ml; la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 2 ml.
7. L'accesso agli spazi pubblici dovrà avvenire in modo da favorire le condizioni di massima visibilità ed evitare situazioni di pericolo. I proprietari che intendano attraversare i marciapiedi con veicoli per accedere ai propri immobili, oltre a chiedere la relativa autorizzazione, devono provvedere all'adeguata pavimentazione del tratto di marciapiede attraversato, secondo le prescrizioni fornite dall'Ufficio Tecnico. In ogni caso, il marciapiede non dovrà presentare alcuna discontinuità, quindi dovrà essere realizzata una rampa di raccordo tra la carreggiata stradale e il piano del marciapiede, costituita da una rampa di cordolatura della larghezza minore di 50 cm, completata agli estremi con elementi di raccordo; nella realizzazione si dovrà evitare che l'acqua piovana dei cortili fuoriesca sulla strada, mediante un'adeguata sistemazione delle soglie degli accessi carrabili.
8. Potranno essere prese in considerazione, in casi eccezionali e di comprovata impossibilità a realizzare l'accesso, soluzioni diverse da quelle sopra prospettate, previo parere della Polizia Municipale.

Art. 65 - Strade

1. I progetti delle strade, delle reti e delle opere di urbanizzazione, anche di iniziativa privata, sono valutati dall'Ufficio Lavori Pubblici e approvati dall'Amministrazione.
2. Le strade private di nuova realizzazione dovranno avere larghezza minima di 5 metri nel caso di insediamenti residenziali e di 7 metri nel caso di insediamenti produttivi o commerciali. Se a fondo cieco, dovranno terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e, nel caso di insediamenti produttivi o commerciali, dei veicoli da trasporto. Le strade private poste all'interno dei centri abitati dovranno essere dotate di idoneo impianto di illuminazione.
3. I soggetti proprietari delle strade devono provvedere alla pavimentazione, alla manutenzione e pulizia, all'efficienza del sedime e del manto stradale, all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche fino all'immissione nei collettori comunali.
4. Per la definizione e classificazione delle strade si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 66 - Portici e sottopassaggi

1. I proprietari degli edifici muniti di portici e/o sottopassaggi da adibire all'uso pubblico devono provvedere direttamente e a loro spese alla manutenzione degli stessi. I sottopassaggi devono essere adeguatamente illuminati e dotati di sistemi di sicurezza in materia di prevenzione da rischi di allagamento.

Art. 67 - Piste ciclabili

1. Percorsi pedonali, piste ciclabili, sovrappassi e sottopassi sono percorsi che devono essere sempre pavimentati e o lastricati con le modalità di sicurezza disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Devono, inoltre, consentire la mobilità delle persone con ridotte od impedito capacità motorie ed assicurare loro l'utilizzabilità diretta delle attrezzature, dei parcheggi, dei servizi e degli edifici, che gli stessi servono, nel rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

2. Percorsi pedonali, piste ciclabili, sovrappassi e sottopassi devono essere realizzati nel rispetto della normativa vigente. Nel caso il percorso pedonale diventi strategico per sicurezza e continuità è possibile prevedere il sovrappasso o sottopasso di arterie viarie di interesse urbano od extraurbano. La previsione di questi elementi, coperti o scoperti, rientra tra le facoltà previste dal presente Regolamento in quanto attraversamento di suolo pubblico.

3. Le piste ciclabili nel loro insieme devono formare un sistema continuo costituito da una maglia di percorsi protetti e finalizzati ad una mobilità individuale alternativa al mezzo meccanico. Tutti i percorsi dovranno mettere in relazione il maggior numero possibile di luoghi generatori di interessi collegando, in modo continuo tra loro, le diverse parti del territorio comunale.

4. La continuità delle piste ciclabili dovrà essere garantita anche attraverso diverse soluzioni tipologiche in funzione dello stato fisico dei luoghi e delle sezioni stradali esistenti.

5. Il percorso ciclabile deve essere separato dal traffico carrabile mediante soluzioni tecniche adeguate. La pavimentazione della pista deve essere diversa da quella della sede stradale destinata al traffico carrabile. Tale differenziazione deve essere conservata in corrispondenza degli incroci e degli attraversamenti. Nel caso in cui venga utilizzato lo stesso materiale, l'individuazione visiva della pista deve essere assicurata dall'uso di una diversa pigmentazione.

6. La presenza di un incrocio deve essere segnalata con opportune sagomature della pista quando le condizioni del luogo lo consentano. Le piste ciclabili debbono sempre essere dotate di segnaletica orizzontale e verticale ed adeguatamente illuminate, ove possibile. Negli incroci semaforizzati il flusso ciclabile può essere regolamentato unitamente a quello pedonale.

Art. 68 - Aree per parcheggio

1. Le aree destinate ai parcheggi dovranno essere attrezzate in maniera tale da non recare danno o intralcio alla pubblica circolazione, sia pedonale che automobilistica. L'accesso a dette aree dovrà avvenire in maniera tale da consentire una facile visibilità oltretutto una adeguata accessibilità. Qualora le aree di parcheggio privato siano all'esterno della recinzione del lotto, esse non dovranno occupare aree pubbliche, sedi viarie pubbliche o private, marciapiedi, aree soggette a servitù specifiche.

2. I parcheggi, pubblici e privati all'aperto possono essere scoperti o coperti da pergolati o tettoie, ove consentito dagli strumenti di pianificazione urbanistica, con le caratteristiche di arredo esterno. La dimensione minima di uno stallone per la sosta è di larghezza 2,50 metri e lunghezza 5,00 metri. Gli stalloni devono essere delimitati con apposita segnaletica nell'area di pertinenza. Tali parcheggi sono realizzabili alle seguenti condizioni:

- a) devono essere realizzati nel rispetto della disciplina definita dagli strumenti di pianificazione urbanistica;

- b) qualora privati, devono essere legati con vincolo pertinenziale ad un edificio principale esistente o di progetto;
- c) devono rispettare il rapporto minimo di permeabilità dei suoli pari al 25% dell'intero lotto urbanistico di riferimento;
- d) nel rispetto del Regolamento 41/R/2009, nel caso di parcheggi pubblici deve essere garantita la quantità minima di un parcheggio al servizio di persone disabili ogni trenta o frazione di trenta.
- e) gli stalli riservati ai portatori di handicap devono rispettare le dimensioni minime previste dalle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la cui dimensione minima è fissata ml 3,20 x 5,00;

3. Le autorimesse sono locali posti all'interno dei fabbricati, nel sottosuolo o al piano terra, destinati al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con annessi servizi. Le autorimesse devono rispettare le norme vigenti in materia di prevenzione incendi e quelle sul superamento delle barriere architettoniche.

La realizzazione di nuove autorimesse, inoltre, è consentita nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della L. 122/1999. 4. Gli spazi di parcheggio privati, in caso di nuova costruzione, devono essere localizzati al piano terra, al piano interrato o nel resede esterno di pertinenza dell'unità immobiliare di riferimento. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, nel caso di dimostrata oggettiva impossibilità a reperire all'interno del lotto di pertinenza del fabbricato oggetto d'intervento edilizio i quantitativi minimi di spazi di parcheggio prescritti dalla normativa vigente è ammesso localizzare tali spazi anche in altri lotti di terreno ovvero in altri fabbricati in proprietà esclusiva, posti nelle vicinanze e comunque all'interno della superficie delimitata da un cerchio di raggio 50 metri e centro nel fabbricato in questione. Tale deroga è ammessa a condizione che venga sottoscritto un atto notarile di vincolo permanente di destinazione e di asservimento dell'area sulla quale è localizzato il parcheggio al fabbricato in qualità di pertinenza.

4. Nel caso di interventi su edifici esistenti, qualora per oggettiva impossibilità, debitamente motivata, non sia possibile reperire gli standard di parcheggio richiesti neanche sfruttando quanto previsto al comma 4, è facoltà dell'Amministrazione Comunale attuare forme di monetizzazione. E' demandata ad apposito regolamento la disciplina della monetizzazione degli standard di cui al presente comma, che potrà essere applicata solo a Regolamento approvato.

5. Ove consentito dagli strumenti di pianificazione urbanistica, è ammesso il cambio di destinazione d'uso delle autorimesse e dei parcheggi esterni esistenti a condizione che:

- a) sia possibile reperire nuovi spazi, sia all'interno che all'esterno dell'immobile, con uguale destinazione migliorandone dimensioni e funzionalità;
- b) nei casi di dotazioni di superfici esistenti inferiori ad 1 mq/10 mc di Superficie Edificata, i nuovi spazi di cui alla lett. a) devono essere reperiti in quantità pari o superiore a tale superficie minima;
- c) dovrà essere dimostrata l'accessibilità e la fruibilità delle nuove superfici destinate a parcheggio, anche nel rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

6. Nei casi di cui al comma 7, non è possibile ricorrere alla deroga di cui al comma 4 ovvero attuare le forme di monetizzazione di cui al comma 6.

7. Nella verifica dello spazio a parcheggio la superficie dello spazio di manovra non dovrà essere superiore al 50% dell'intera superficie minima da garantire. Tutti i posti auto individuati devono essere singolarmente usufruibili, ammettendo la possibilità di poterne utilizzare contestualmente al massimo due nel caso siano a servizio della stessa unità immobiliare.

8. Le aree di parcheggio per la sosta stanziale, per la sosta di relazione e le aree di parcheggio pubbliche, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) mitigare l'impatto dei grandi parcheggi a raso curandone l'ambientazione, in particolare attraverso un uso il più possibile esteso degli elementi verdi;

b) massimizzare la permeabilità, quando le caratteristiche lo permettono e senza rischi per le falde acquifere.

9. Ai fini di cui al comma 10, in caso di nuova realizzazione di parcheggi sia pubblici che privati, anche nel caso che gli stessi costituiscano pertinenza di strutture ricettive/commerciali, gli stessi dovranno essere dotati di:

a) alberature in misura minima di un albero ogni 2 posti auto, scelte tra specie autoctone, impiantate con diametro pari a maggiore a 8 centimetri, inizialmente opportunamente ancorate a pali tutori per il corretto accrescimento. Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protetti dal calpestio e dagli urti;

b) rastrelliere portabiciclette fisse in numero di una rastrelliera con capacità minima di 5 posti ogni 10 posti auto.

10. Per le aree di pertinenza delle alberature devono essere rispettate le prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 77.

Art. 69 - Accessi ai parcheggi

1. Nelle nuove costruzioni, quando l'accesso agli spazi destinati al ricovero dei veicoli è assicurato tramite rampe, fatte salve norme vigenti e/o successive di carattere più restrittivo, le stesse devono:

- a) essere costituite da materiali antisdrucchiolevoli di pendenza non superiore al 20%, con dimensioni minime della carreggiata pari a 5,50 ml nei tratti rettilinei a doppio senso di marcia, 3 ml nei tratti a senso unico e 6 ml in curva e nei raccordi fra tratti rettilinei a doppio senso di marcia;
- b) essere dotate di adiacenti percorsi pedonali larghi almeno 60 cm, scalinati o dentati per il transito dei pedoni, fatto salvo il caso in cui esista un percorso di scale o di ascensori alternativi posti nelle adiacenze, o in caso di comprovata impossibilità nel recupero di organismi edilizi esistenti;
- c) avere tratti in piano lunghi almeno 5 ml, da ricavare nello spazio privato, per il collegamento con lo spazio pubblico aperto, o con altro spazio riservato ai pedoni;
- d) avere corselli di distribuzione interna di dimensione minima pari a 6 ml;
- e) evitare che l'acqua piovana degli spazi pubblici fuoriesca nelle rampe, mediante un'adeguata sistemazione delle soglie degli accessi carrabili.

Art. 70 - Piazze e aree pedonalizzate

1. Nella progettazione di nuove piazze e aree pedonalizzate, nonché nei casi di ristrutturazione delle piazze e aree pedonalizzate esistenti, è necessario:

- a) interpretare i caratteri morfologici e del sito e risolvere progettualmente l'inclusione di preesistenze di rilievo storico, ambientale, artistico e documentale;
- b) utilizzare pavimentazioni coerenti con le caratteristiche dei contesti urbani, con i materiali e i colori delle facciate degli edifici prospicienti;
- c) recuperare spazi aperti residuali e/o degradati, favorendo l'innescio di processi di riqualificazione diffusa;
- d) progettare attentamente il limite della piazza articolandone i diversi gradi di apertura/chiusura in relazione alle caratteristiche del contesto;
- e) organizzare le relazioni con l'intorno, raccordando i percorsi nella piazza con quelli esterni;
- f) considerare le linee e le fermate dei mezzi pubblici all'interno o sul margine della piazza come elementi fondamentali di organizzazione del progetto;
- g) garantire aderenza e stabilità delle pavimentazioni in relazione agli usi;
- h) garantire durevolezza e facilità di manutenzione per i singoli manufatti.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, le piazze e le aree pedonalizzate di nuova realizzazione, in relazione alla superficie complessiva delle stesse, dovranno inoltre essere dotate di:

- a) panchine integrate con altri elementi tipo fioriere, muretti e simili, in numero di una panchina ogni 50 metri quadrati, o frazione;
- b) contenitori per rifiuti per la raccolta differenziata suddivisi in carta, plastica e indifferenziato, in numero di un contenitore ogni 100 metri quadrati, o frazione;
- c) rastrelliere portabiciclette fisse in numero di una rastrelliera con capacità minima di 10 posti per ogni 200 metri quadrati, o frazione;
- d) manufatti per la dissuasione del transito e della sosta di veicoli ove sia prevista la sola fruizione pedonale;

Qualora le scelte progettuali, in conseguenza di quanto previsto dal comma 1, prevedano all'interno della nuova piazza anche la presenza di aree verdi dovranno essere previste, in aggiunta a quanto sopra:

- e) alberature in misura minima di un albero ogni 50 metri quadrati, o frazione;
- f) spazi attrezzati e relative attrezzature per il gioco dei bambini.

3. Per piazze e aree pedonalizzate di nuova realizzazione con presenza di aree verdi o comunque elementi vegetali di arredo, deve essere previsto un idoneo impianto di recupero delle acque piovane che, previo trattamento mediante disoleatore, sia utilizzato per l'irrigazione automatizzata delle stesse.

4. Le alberature di cui alla lett. e) del comma 2, devono essere specie autoctone, impiantate con diametro pari a maggiore a 8 centimetri, inizialmente opportunamente ancorate a pali tutori per il corretto accrescimento. Parte delle alberature, unicamente del tipo a foglia caduca, dovranno essere piantumate nei pressi delle panchine in modo da portarvi ombra nei mesi estivi e garantire il soleggiamento nei mesi invernali.

Art. 71 - Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Lo spazio del marciapiede comprende una fascia di transito e fasce eventuali destinate alla posa di oggetti ed impianti diversi quali impianti di illuminazione, alberi, cestini portarifiuti, depositi di biciclette, ecc.

2. Negli interventi di nuova realizzazione, la larghezza dei marciapiedi e dei passaggi pedonali deve essere maggiore o uguale a metri 1,50 e comunque mai inferiore a 0,90 metri, mantenibili solo per tratti limitati e in corrispondenza degli impianti di cui al comma 1. Nelle zone omogenee "A" o ad esse assimilate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, fatti salvi comprovati impedimenti debitamente motivati, la larghezza non deve essere comunque mai inferiore a metri 0,90. Indipendentemente dalle Zone Omogenee nelle quali sono realizzati, passaggi pedonali e marciapiedi devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) la pendenza trasversale del marciapiede deve essere dell'1%;
- b) fori e chiusini devono essere posti fuori dalla zona di transito e al livello del suolo;
- c) l'altezza massima del cordolo di delimitazione del marciapiede verso la carreggiata stradale deve essere di 15 centimetri;
- d) il cordolo di delimitazione deve essere con angolo smussato.

3. I marciapiedi devono consentire il transito dei portatori di handicap, in particolare di persone con ridotte o impedite capacità motorie. Il raccordo tra il marciapiede e la carreggiata in corrispondenza dei percorsi per disabili deve ottenersi con un abbassamento del bordo avente spessore massimo di 2,5 centimetri, per una larghezza minima di metri 1,50, un dislivello massimo di 15 centimetri e una pendenza massima dell'8%. I passaggi pedonali e marciapiedi devono essere realizzati nel rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, con particolare riferimento al DPR 503/1996.

4. La superficie dei marciapiedi deve essere antisdrucchiole, regolare, compatta e preferibilmente costituita da un materiale diverso da quello usato per la carreggiata.

5. I materiali consentiti per la pavimentazione dei marciapiedi di nuova realizzazione sono:

- a) nelle Zone omogenee "A" o ad esse assimilate dal Piano Operativo, nei nuclei rurali e ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici: lastricato in pietra, porfido a cubetti, laterizi pieni, cemento architettonico, I cordoli devono essere in pietra naturale.
 - b) nelle restanti aree del territorio comunale: mattonelle in cemento, asfalto, masselli autobloccanti, lastricato in pietra, porfido a cubetti, laterizi pieni, cemento architettonico. I cordoli possono essere di granito, calcestruzzo o pietra.
6. In caso di manutenzione di marciapiedi esistenti è consentito il mantenimento delle finiture ivi presenti o il proseguimento in analogia con i materiali limitrofi.
7. Nel rispetto della normativa vigente sul superamento delle barriere architettoniche, nei casi di realizzazione di nuove costruzioni, salvo assenza di previsione, per il tratto prospiciente la pubblica via si dovrà realizzare il marciapiede secondo gli allineamenti stradali nonché secondo le quote e caratteristiche prescritte dall'UTC.

Art. 72 - Chioschi/dehors e gazebi

1. L'occupazione di suolo pubblico attraverso specifica concessione a servizio di attività commerciali o informative di interesse pubblico con chioschi, dehors e gazebi è possibile secondo le seguenti modalità:
- a) Attraverso concessioni permanenti (comunque a scadenza ma per periodi superiori a 180 giorni, concedibili a strutture che presentano le seguenti tipologie:
 1. aperte, quando lo spazio occupato ha come delimitazioni pali, corde, fioriere e per copertura ombrelloni, pergolati e tende;
 2. semichiusa, quando lo spazio occupato ha come delimitazioni, fioriere, pannelli trasparenti (vetro, plexiglas policarbonato o materiali rigidi equivalenti) di altezza non superiore a 1,80 metri e per copertura ombrelloni, pergolati in legno o ferro, tende e tetti in tessuto. Al fine di minimizzare l'impatto di tali manufatti, gli spessori delle strutture dei pergolati devono essere quanto più possibile limitate.
 3. chiuse, quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali e/o frontali che determinino un ambiente circoscritto da pannelli trasparenti (vetro, plexiglas policarbonato o materiali rigidi equivalenti) attaccati alla copertura o comunque di altezza superiore a 1,80 metri, nel rispetto dell'altezza massima del dehors. La copertura deve rispettare le tipologie di cui al precedente punto 2). Valgono inoltre le medesime considerazioni di cui al precedente punto 2 in materia di minimizzazione dell'impatto. I dehors di tipo chiuso possono inoltre essere dotati di pedana. La stessa deve essere realizzata in legno opportunamente trattato, assemblata in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso, non deve ostacolare il normale deflusso delle acque piovane e deve garantire l'accessibilità ai sensi delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche. Le pedane dovranno avere un dislivello dal piano stradale non superiore a 10 cm. Qualora la strada sia in pendenza i 10 cm devono essere intesi come misura minima.
 - b) Attraverso concessioni temporanee per periodi inferiori a 180 giorni valutati all'interno dell'anno solare di riferimento, frazionabili ma non prorogabili e concedibili a strutture che presentano le seguenti tipologie:
 1. aperte, quando lo spazio occupato ha come delimitazioni pali, corde, fioriere e per copertura ombrelloni, pergolati e tende;
 2. semichiusa, quando lo spazio occupato ha come delimitazioni, fioriere, pannelli trasparenti (vetro, plexiglas policarbonato o materiali rigidi equivalenti) di altezza non superiore a 1,80 metri e per copertura ombrelloni, pergolati in legno o ferro, tende e tetti in tessuto. Al fine di minimizzare l'impatto di tali manufatti, gli spessori delle strutture dei pergolati devono essere quanto più possibile limitate.
2. Con tali manufatti si intendono edicole, bar, punti informazioni, biglietterie, controllo del traffico, polizia, giochi, servizi telefonici e cabine telefoniche, servizi mezzi pubblici oppure quelli esterni a un pubblico esercizio quale un bar, un circolo, un negozio, un ristorante, un albergo, un'attività agrituristica, e similari, sia a carattere estivo sia a carattere invernale, installati per la fruizione da parte dei clienti ed attrezzati con tavolini

e sedie per la somministrazione di alimenti e/o bevande. Devono essere facilmente rimovibili in quanto zavorrati e non ancorati stabilmente al suolo, e non devono comportare modificazioni permanenti dei luoghi in cui si collocano.

3. Tali strutture possono essere poste su suolo pubblico e privato a condizione che non siano di ostacolo ai percorsi pedonali o ciclabili, alla circolazione, alla sicurezza e non riducano in maniera apprezzabile lo spazio destinato al parcheggio dei veicoli.

E' comunque prescritto il parere vincolante dell'Ente Proprietario dell'area pubblica ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, la loro dimensione non può essere maggiore di mq 60,00 incluse le attrezzature di qualunque genere a delimitazione della struttura e altezza massima nel punto più alto non superiore a 3,00 m. 5. Gli espositori delle merci non possono ingombrare una superficie maggiore del 10% della superficie coperta del manufatto.

5. Ove ritenuto necessario dalle disposizioni igienico-sanitarie tali strutture di nuova realizzazione nonché quelle oggetto di interventi di ristrutturazione, risanamento conservativo o sostituzione edilizia dovranno reperire i servizi igienici all'interno della struttura principale. Per le tipologie "Bar" devono, inoltre, essere rispettate le norme specifiche previste in materia.

6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di studiare appropriate tipologie di chioschi e/o dehors da collocarsi in determinate zone del territorio comunale.

7. Le strutture temporanee di cui al comma 1 lett. a), punto 1, per le medesime finalità, sono consentite anche su suolo privato senza limiti dimensionali.

8. In presenza di una serie di esercizi commerciali allineati su uno stesso fronte prospettico è obbligatoria la presentazione di un progetto unitario per materiali, illuminazione, colori, altezze e forme.

Art. 73 - Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni-strutture per mostre permanenti o provvisorie posizionate su suolo pubblico e privato

1. Possono essere applicati e mantenuti sui muri privati prospicienti il suolo pubblico, fatte salve le norme specifiche in materia e relative procedure e titoli abilitativi:

- a) tabelle per pubbliche affissioni;
- b) cartelli o tabelle di segnalazione, cassette postali, contenitori per la raccolta rifiuti, ecc.;
- c) ganci, mensole, sostegni per fili conduttori elettrici della pubblica illuminazione;
- d) lapidi, fregi decorativi, commemorativi di personalità o eventi di importanza storica;
- e) avvisatori per gli incendi, targhette per indicare idranti e capisaldi;
- f) cartelli stradali, semafori;
- g) orologi elettrici;
- h) numeri civici e targhe indicanti il nome della via o della piazza;
- i) quant'altro risulti di pubblico interesse.

2. I proprietari di muri privati oggetto delle servitù di cui al comma 1 sono tenuti al loro ripristino, qualora fossero rimosse ovvero occultate per ragioni a loro imputabili. Qualora per una qualsiasi ragione del proprietario risulti necessario ricoprire o spostare targhe, lapidi o quant'altro serve da indicazione pubblica, lo stesso è tenuto alla perfetta conservazione ed al ripristino del servizio che è stato rimosso durante l'esecuzione dei lavori.

3. Nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nei nuclei rurali e negli ambiti di pertinenza come individuati dal Piano Strutturale Intercomunale, nelle zone soggette a vincolo paesaggistico nonché sugli edifici vincolati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici e sugli immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, ove sia tecnicamente impossibile il percorso

nel sottosuolo, gli impianti tecnologici devono essere mimetizzati, nella maggior misura possibile, dietro pluviali o nascosti all'intradosso della gronda e/o degli elementi architettonici ivi presenti.

4. Le mostre permanenti o provvisorie su aree libere sono consentite limitatamente a merci quali, a titolo esemplificativo, autoveicoli, attrezzature per campeggio, piante e fiori, materiali edilizi, materiale ed attrezzi per l'agricoltura, e similari, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) nelle aree che non hanno destinazione urbanistica commerciale, non siano eseguite opere edilizie di sorta;
- b) le mostre o esposizioni temporanee su suolo pubblico sono consentite per il periodo massimo di giorni 30.

Art. 74 - Aree per il gioco dei bambini e per il fitness all'aperto

1. Le aree per il gioco dei bambini e per il fitness all'aperto devono essere realizzate nel rispetto della normativa vigente.

2. L'uso dei materiali e la tipologia dei manufatti per l'allestimento delle aree per il gioco dei bambini deve integrarsi con l'ambiente circostante, e dovranno essere realizzati preferibilmente in legno opportunamente trattato o verniciato con prodotti atossici. Al fine di promuovere il riuso delle materie plastiche è possibile anche installare giochi e attrezzature in detto materiale.

3. In particolare, le aree da gioco all'aperto devono essere progettate e realizzate in conformità alla norma UNI 11123:2004 che fornisce delle linee guida alla progettazione dei parchi e delle aree da gioco all'aperto. Attrezzature e superfici per aree da gioco devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza stabiliti dalle norme UNI EN 1176:2008 e UNI EN 1177:2008, come successivamente sostituite.

Art. 75 - Recinzione di spazi pubblici o di uso pubblico

1. Ogni limite o confine di spazio aperto, pubblico o di uso pubblico, con esclusione dei limiti o confini riguardanti tratti di strade esterne al centro urbano, potrà essere delimitato con recinzioni che consentano un adeguato inserimento nel paesaggio urbano e rurale, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e del Codice Civile, nonché nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dagli strumenti di pianificazione urbanistica e da quanto disposto in materia dal presente regolamento all'articolo 103.

Art. 76 - Numerazione civica

1. I numeri civici ed eventuali loro subalterni devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 223/1989.

2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso allo spazio privato, a destra di chi guarda dallo spazio pubblico, ad un'altezza visibile compresa tra ml. 1,50 e ml. 2,00, e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.

3. In caso di demolizioni di fabbricati o passi che non debbano essere più ricostruiti o nel caso di soppressione di porte esterne di accesso, i proprietari devono notificare al Comune i numeri soppressi.

4. Nel corso dell'intervento edilizio, e comunque prima della presentazione della richiesta del certificato di agibilità, il soggetto interessato deve inoltrare al Comune la richiesta di assegnazione del numero civico, ogni qualvolta le opere comportino la realizzazione di nuovi accessi dalla pubblica via o comunque variazione della numerazione civica preesistente.

5. L'apposizione del numero civico è obbligatoria. In caso di violazione del presente comma, fatta salva eventuale diversa sanzione già prevista da norme nazionali o regionali vigenti, il Comune provvede all'irrogazione della sanzione di euro 100,00.

CAPO III - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

Art. 77 - Realizzazione e salvaguardia delle aree verdi

1. Negli interventi edilizi di "NUOVA COSTRUZIONE" e di "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA e SOSTITUZIONE EDILIZIA", e negli interventi di modifica sostanziale delle aree verdi o scoperte è prescritta la riqualificazione delle aree scoperte pertinenti, da attuarsi tramite un progetto complessivo di sistemazione che, partendo dai manufatti accessori esistenti e dalle formazioni arboree e arbustive autoctone esistenti che devono di norma essere preservate, progetti l'intera.
2. Nel caso di interventi edilizi di cui al comma 1–relativi agli insediamenti residenziali, è fatto obbligo di prevedere un apposito locale, ovvero porzione di altri locali accessori, da destinare al ricovero degli attrezzi di giardinaggio. Detto locale dovrà risultare convenientemente integrato con l'edificio principale o potrà essere realizzato all'esterno con le caratteristiche di cui all'allegato 1 al presente Regolamento.
3. Per le aree scoperte di pregio delle zone A, come individuati nel Regolamento Urbanistico vigente, si rinvia a eventuali disposizioni specifiche degli strumenti urbanistici. Fatto salvo quanto sopra, si dettano comunque le seguenti direttive per il restauro e la manutenzione delle suddette aree:
 - a. per la sistemazione di aree scoperte di edifici di interesse storico che originariamente costituivano un unico resede (con particolare riferimento a corti, chiostri, cortili, giardini, orti e simili) si dovrà perseguire il mantenimento o, se alterata, la tendenziale ricostituzione dell'originale sistemazione nei suoi elementi strutturali e nelle caratteristiche dimensionali;
 - b. la sistemazione esterna si dovrà intendere volta al ripristino filologico e alla restituzione spaziale dell'organizzazione originaria, secondo criteri di mantenimento delle relazioni che esistono tra manufatto edilizio e superficie inedificata connessa. Ogni intervento di sistemazione esterna delle pertinenze dovrà perseguire gli obiettivi di seguito indicati:
 1. recuperare la sistemazione a verde con le relative alberature, i percorsi, gli orti, i pergolati, le siepi e tutte le specie originarie;
 2. recuperare la pavimentazione esterna e i sistemi di recinzione qualora esistano ancora quelli originari, in mancanza provvedere al ripristino degli stessi con materiali e secondo tecniche tradizionali;
 3. recuperare gli elementi di arredo esterno e di corredo all'edificio quali, a titolo esemplificativo, fontane, pozzi, panchine, ninfei, tempietti, limonaie;
 - c. sistemare a verde, con piantumazione di specie tipiche del luogo, le aree che risulteranno libere per demolizione di superfetazioni o per eliminazione di strutture precarie.
4. È obbligatoria la tutela di elementi vegetali quali filari di cipressi, alberi di carattere monumentale o aventi valore di segno territoriale, alberature disposte lungo strade pubbliche o private o lungo i confini di proprietà individuati come elementi di valore storico o ambientale dagli atti di governo del territorio in virtù delle loro caratteristiche.
5. Gli interventi che prevedono l'abbattimento di alberature devono essere effettuati in conformità alla normativa vigente. Per tali interventi restano ferme le autorizzazioni eventualmente necessarie previste dal D.Lgs. 42/2004.

Art. 78 - Parchi urbani e giardini di interesse storico

1. Si definiscono parchi e giardini di interesse storico-architettonico e documentale gli spazi aperti, pubblici e privati, che per impianto, composizione vegetale e presenza di manufatti architettonici e artistici sono detentori di particolare valore. Oltre alle componenti che ricorrono nelle aree verdi urbane, nei parchi e giardini di

interesse storico e documentale, è frequente la presenza di elementi architettonici e scultorei e di specie vegetali rare e/o monumentali, anche raccolte in veri e propri orti o angoli botanici.

2. Ai sensi del presente Regolamento, sono di valore storico, culturale ed architettonico i parchi urbani e i giardini, sia pubblici che privati, situati nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nei nuclei rurali e negli ambiti di pertinenza come individuati dal Piano Strutturale, nonché a corredo di edifici:

- a. vincolati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici;
- b. di immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo.

3. Nei parchi urbani e nei giardini storici di cui al comma 2 gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. mantenere in efficienza i percorsi e le pavimentazioni originarie o storicizzate, conservando il tracciato ed i materiali di pregio, recuperando la sistemazione a verde con le relative alberature, i percorsi, gli orti, i pergolati, conservando le specie vegetali ed i manufatti preesistenti se di valore storico-artistico o documentale;
- b. dovranno essere recuperate la pavimentazione esterna ed i sistemi di recinzione qualora esistano ancora quelli originari. In mancanza si provvederà al ripristino degli stessi con materiali e secondo tecniche tradizionali;
- c. non rimuovere o spostare gli elementi di arredo fisso e le decorazioni originarie se non a seguito di uno specifico progetto di restauro. Dovranno, inoltre, essere recuperati gli elementi di arredo esterno e di corredo all'edificio quali, a titolo esemplificativo, fontane, pozzi, panchine, ninfei, tempietti, limonaie e similari;
- d. le aree che risulteranno libere per demolizione di superfetazioni o per eliminazione di strutture precarie dovranno essere adeguatamente sistemate a verde con piantumazione di essenze tipiche del luogo o con sistemazioni diverse, comunque coerenti con la progettazione complessiva dell'intervento;
- e. le pavimentazioni esterne, consentite nel rispetto delle norme vigenti in materia di permeabilità dei suoli, devono essere realizzate esclusivamente in pietra o in cotto o comunque con materiali idonei al contesto architettonico e paesaggistico, preventivamente concordati con l'Ufficio Edilizia;
- f. nei parchi urbani l'eventuale installazione di strutture per il gioco, lo sport, il ristoro potrà essere temporanea o permanente, ma in ogni caso progettata salvaguardando le preesistenze e il contesto del luogo;
- g. gli interventi di riqualificazione di canalizzazioni, sistemi di irrigazione e di coltivazione, che si rendano necessari, non devono pregiudicare l'equilibrio ecologico.
- h. mantenere le essenze arboree ed arbustive autoctone esistenti evitando la realizzazione di opere edilizie ovvero l'installazione di manufatti potenzialmente in grado di compromettere la salute delle stesse;
- i. nuovi muretti o il rifacimento di quelli esistenti, anche di contenimento, devono essere realizzati con paramento in pietra locale a faccia vista con disegno tipico del contesto locale, ovvero devono essere intonacati e tinteggiati con coloriture tipiche della tradizione locale in conformità all'art. 103 del presente Regolamento

4. I progetti degli interventi di cui al comma 3 devono documentare gli elementi tipologici, formali e vegetazionali che qualificano il valore del parco o del giardino e dimostrare la compatibilità dell'intervento proposto con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi.

5. Sono fatti salvi i casi in cui non sia più possibile, previa documentazione, cogliere i segni o valori testimoniali dell'impianto originario. In tali casi, ovvero nel caso di realizzazione di nuove aree di pertinenza, le

sistemazioni dovranno comunque rapportarsi in modo congruo con le caratteristiche dell'ambiente costruito di cui fa parte, ed ispirarsi al disegno storico locale di aree di pertinenza simili all'area oggetti di intervento.

6. E' fatto divieto di abbattere o trapiantare gli esemplari arborei esistenti nei parchi e nei giardini storici. L'abbattimento o il trapianto è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 81-82. Le sostituzioni di singole piante malate dovranno avvenire con esemplari della medesima specie o, se introvabili, con specie vicarianti e analoghe per portamento, struttura, cromatismo.

Art. 79 - Sentieri

1. Il sentiero è un percorso a fondo naturale, riconoscibile e permanente, formatosi gradualmente per effetto di calpestio continuo e prolungato da parte dell'uomo o degli animali, ovvero artificialmente. I sentieri sono generalmente costituiti da: sedime, punto di inizio, intersezioni e punto di arrivo, elementi e attrezzature funzionali di servizio quali segnaletica, gradini, corrimano, brevi scale, contenitori rifiuti, ecc.

2. La creazione di un sistema di sentieri diffuso e qualificato sull'intero territorio comunale, connesso con i tracciati eventualmente presenti nei comuni contermini, deve prevedere, ove possibile, raccordi con gli itinerari di lunga percorrenza, anche urbani, di tipo ciclabile, pedonale ed ippovie e ricercare integrazioni dei sentieri con strade e sistemi del trasporto pubblico e favorire l'accessibilità alle emergenze di valenza storica e culturale.

3. Devono predisporre adeguate attrezzature per favorire il passaggio di tratti potenzialmente pericolosi o di difficile superamento, ricorrendo a soluzioni tecniche il più possibile integrate col contesto paesaggistico di riferimento, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica.

4. Deve essere prevista e collocata in posizione idonea la segnaletica orizzontale e verticale, contenente anche informazioni turistiche, escursionistiche o tematiche, garantendo in ogni caso l'unitarietà progettuale. I sentieri classificati CAI devono essere dotati di segnaletica conforme alla segnaletica tipo approvata dal Club Alpino Italiano, nonché conforme alla L.R. 17/1998 e al Regolamento 61/R/2006.

Art. 80 - Tutela del suolo e del sottosuolo

1. Nella realizzazione di tutti i tipi di intervento si dovrà minimizzare l'impermeabilizzazione del suolo attraverso l'uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno. La realizzazione delle opere non dovrà alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali.

2. I nuovi spazi pubblici destinati a piazze, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, se di superficie superiore a 200 metri quadrati, dovranno essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale.

3. Nei casi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia, ampliamento, negli interventi pertinenziali e negli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovrà essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della Superficie Fondiaria nei casi di interventi diretti. Qualora l'intervento sia soggetto a piano attuativo ovvero a progetto unitario convenzionato la verifica di cui al precedente periodo deve essere effettuata sia con la Superficie Territoriale che con la Superficie Fondiaria. Le superfici permeabili dovranno essere progettate e realizzate in modo da risultare effettivamente funzionali agli obiettivi esposti; non potranno pertanto essere computate per la verifica delle dotazioni aree di piccola dimensione oppure molto frammentate.

4. Negli scavi, al fine di assicurare la stabilità dei terreni e delle opere, in particolare quelle di contenimento del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere messi in opera sistemi di drenaggio in grado di

intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea in corrispondenza delle nuove opere. La tipologia e la collocazione dei drenaggi deve essere correlata sia alla tipologia, alle dimensioni ed alla collocazione delle opere, considerate nel loro complesso, sia alle caratteristiche della circolazione idrica sotterranea accertata mediante le indagini geologiche.

5. Negli interventi che comportano un rimodellamento con modifica della pendenza di superfici preesistenti si devono calcolare le condizioni di stabilità delle nuove pareti e/o dei nuovi versanti in relazione alla prevista configurazione finale e alle variazioni indotte sulla stabilità delle strutture limitrofe. Tutti i lavori di sbancamento e/o di scavo devono prevedere il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti naturali, mediante opere di rinaturalizzazione spontanea e/o guidata, con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.

6. L'esecuzione di tutti i tipi di intervento edilizio e la messa in opera degli impianti tecnologici devono evitare la variazione e/o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali. Qualora, per giustificate e comprovate necessità, si renda necessaria la variazione/alterazione del reticolo, deve essere garantito che l'intervento non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe.

Art. 81 - Alberature oggetto di Tutela – Alberi di pregio Comunali

1. Sono considerati "alberi di pregio comunali", ai fini del presente Regolamento, gli alberi, i filari e le alberate per cui siano verificati entrambi i requisiti di cui sotto:

- a) appartenenza alla specie proprie della vegetazione naturale: *Acer campestre* (Acero campestre), *Quercus ilex* (Leccio), *Fraxinus ornus* (Orniello), *Malus spp.* (Melo da fiore), *Pyrus paraste* (Pero selvatico), *Quercus pubescens* (Roverella), *Quercus cerris* (Cerro), *Quercus petraea* (Rovere), *Quercus robur* (Farnia), *Ulmus minor* (Olmo campestre), *Ulmus laevis* (Olmo bianco o ciliato), *Sorbus domestica* (Sorbo domestico), *Prunus avium* (Ciliegio), *Ostrya carpinifolia* (Carpino nero), *Carpinus betulus* (Carpino bianco), *Castanea sativa* (Castagno) o appartenenza alle specie proprie della vegetazione storicizzata caratterizzanti il paesaggio *Cupressus sempervirens* (Cipresso mediterraneo), *Pinus pinea* (Pino domestico), *Olea europaea* (Olivo), *Quercus suber* (Sughera), *Celtis australis* (Bagolaro), *Tilia spp.* (Tiglio), *Platanus spp.* (Platano), *Cedrus libani* (Cedro del libano) e *Cedrus atlantica* (Cedro dell'Atlante);
- b) gli esemplari devono avere diametro del tronco (misurato a 130 cm di altezza), superiore a 80 cm di diametro per le specie di prima grandezza [*Quercus ilex* (Leccio), *Quercus pubescens* (Roverella), *Quercus cerris* (Cerro), *Quercus petraea* (Rovere), *Quercus robur* (Farnia), *Ulmus minor* (Olmo campestre), *Ulmus laevis* (Olmo bianco o ciliato), *Castanea sativa* (Castagno), *Cupressus sempervirens* (Cipresso mediterraneo), *Pinus pinea* (Pino domestico), *Quercus suber* (Sughera), *Celtis australis* (Bagolaro), *Tilia spp.* (Tiglio), *Platanus spp.* (Platano), *Cedrus libani* (Cedro del libano), *Cedrus atlantica* (Cedro dell'Atlante)]; superiore a 60 cm di diametro per le specie di seconda grandezza [*Acer campestre* (Acero campestre), *Fraxinus ornus* (Orniello), *Prunus avium* (Ciliegio), *Ostrya carpinifolia* (Carpino nero), *Carpinus betulus* (Carpino bianco),]; superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza [*Malus spp.* (Melo da fiore), *Pyrus paraste* (Pero selvatico), *Sorbus domestica* (Sorbo domestico), *Olea europaea* (Olivo)]. Nel caso di alberi policormici fa fede la sommatoria dei singoli fusti o dove esistente il diametro al di sopra del colletto.

2. Ai fini del presente regolamento sono considerati comunque meritevoli di tutela alberi, filari o alberate che, pur non possedendo le caratteristiche sopraelencate al comma 1, presentando uno sviluppo complessivo considerevole ed un ottimo stato di salute risultano in possesso di almeno due dei seguenti elementi:

- A) particolarità del genere e della specie, quale possono averla alberi esotici, isolati o in filari, facenti parte di parchi storici edificati seguendo le mode del tempo (ad esempio le sequoie, le conifere esotiche in genere, etc.);
- B) significativo pregio paesaggistico o botanico, in quanto la pianta o il gruppo di piante costituiscono elemento caratterizzante del paesaggio – per collocazione o caratteristiche – o perché risultano oggetto di interesse da un punto di vista scientifico;

- C) particolare ubicazione nel contesto urbano o territoriale, in quanto la pianta o il gruppo di piante risultano associati ad elementi caratterizzanti del paesaggio, quali tabernacoli, viali alberati, manufatti di pregio, ecc.;
- D) costituire un riferimento di eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale o religioso, o rappresentare un riferimento tradizionale per la popolazione locale, in quanto l'esemplare o gli esemplari possono essere strettamente associati ad eventi storici o manifestazioni ed eventi tradizionali di carattere culturale o religioso che hanno avuto o abbiano luogo sul territorio.
3. Singoli cittadini, Organi ed Enti pubblici e Associazioni possono segnalare all'Amministrazione Comunale, l'esistenza di alberi, filari o alberate aventi le caratteristiche sopra descritte, allegando alla segnalazione idonea documentazione fotografica ed altra documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti (quali ad esempio estratti di pubblicazioni o di quotidiani di epoca, foto storiche, etc.).
4. L'ufficio competente, se valutata positivamente la segnalazione, procederà ad informare i proprietari degli alberi segnalati invitandoli a presentare, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali controdeduzioni.
5. Gli alberi, filari o alberate che, a seguito dell'esame delle segnalazioni e delle eventuali controdeduzioni presentate da parte dei proprietari, potranno essere considerati meritevoli di tutela in quanto "alberi di pregio comunali" saranno inseriti in un apposito elenco ai fini della pianificazione urbanistica e degli interventi di cui al presente articolo.
6. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio, come sopra individuati, riveste carattere di assoluta eccezionalità, fatta eccezione per la manutenzione ordinaria. L'abbattimento degli alberi di proprietà privata, definiti dal possesso dei requisiti di cui ai commi che precedono è comunque vietato se non in caso di grave pericolo per le persone o di danno per le cose.
7. Eventuali interventi di abbattimento, di potatura con modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili, dovranno essere preventivamente autorizzati dagli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale.
8. In caso di rischio di schianto, andranno preventivamente individuate opere provvisorie di mantenimento in sito, alternative all'abbattimento.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 7, l'interessato dovrà inoltrare specifica richiesta utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dal Servizio competente. Nell'istanza, il privato deve indicare i motivi per cui intende procedere all'abbattimento, allegando una relazione tecnica completa di scheda di analisi VTA (Visual Tree Assessment) e di eventuale analisi strumentale redatta ed asseverata da dottore agronomo o forestale, a supporto della domanda stessa, richiedendo, ove necessario, la preventiva autorizzazione paesaggistica.
10. Il richiedente dovrà allegare alla domanda una planimetria quotata con rilievo completo delle piante presenti nell'area ed estesa ad una porzione di terreno di almeno mt. 20 oltre il limite dell'intervento, più ogni elemento utile a dettagliare il lavoro che si intende eseguire (es.: ingombro cantiere e sezione scavi).
11. L'autorizzazione potrà contenere le eventuali prescrizioni tecniche per l'esecuzione di scavi e l'allestimento di cantieri. Il proprietario dovrà indicare il nominativo della ditta esecutrice dei lavori e comunicare al Servizio competente con almeno 7 giorni di anticipo l'inizio dei lavori.
12. Il richiedente dovrà, inoltre, garantire l'impegno a risarcire gli eventuali danni prodotti. Quanto sopra dovrà inoltre essere accompagnato da una documentazione fotografica dello stato del luogo.
13. In casi di particolare complessità o ove si rendessero necessarie valutazioni tecniche specifiche, è facoltà dell'Ufficio competente acquisire consulenze specialistiche ai fini della valutazione delle richieste di abbattimento o delle segnalazioni di cui al comma 3.
14. Il rilascio dell'autorizzazione di competenza comunale dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di richiesta, decorsi inutilmente i quali essa si intende rilasciata. Nel caso di abbattimenti richiesti in concomitanza con l'esecuzione di lavori di carattere edilizio soggetti a Permesso di Costruire il titolo rilasciato dall'Amministrazione Comunale costituirà altresì nulla osta all'esecuzione degli interventi di abbattimento.
15. È fatto obbligo, ai proprietari degli alberi di pregio, di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante nonché di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

16. Il proprietario di alberi di pregio può eseguire, senza necessità di autorizzazione, le seguenti operazioni al fine di evitare che un abbandono al libero sviluppo vegetativo, possa comportare un pericolo di scosciatura o instabilità:

- potatura a tutta cima con tecnica del taglio di ritorno;
- rimonda periodica del secco;
- conservazione della forma della chioma degli esemplari allevati in forma obbligata.

17. Il soggetto che effettua l'abbattimento è comunque tenuto al reimpianto di un numero di esemplari pari a quelli abbattuti.

18. Nel caso in cui i reimpianti non siano possibili nelle aree a disposizione del soggetto che ha eseguito l'abbattimento, è ammesso il reimpianto delle alberature in aree di proprietà pubblica o nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.

19. Decorso il termine massimo di 6 mesi dall'intervento di abbattimento, il responsabile è tenuto alla presentazione di documentazione fotografica attestante l'avvenuto reimpianto ai sensi del comma che precede.

Art. 82 - Procedura semplificata di abbattimento

1. L'abbattimento di piante non comprese tra le alberature di pregio di cui all'articolo 81 è ammesso, comunque, solo nei seguenti casi:

- A) nel caso in cui derivino situazioni di pericolo per persone o di danneggiamento di cose;
- B) quando la pianta sia giunta al termine del suo ciclo vitale;
- D) nel caso in cui l'abbattimento sia effettuato in correlazione ad interventi edilizi che rendono incompatibile la presenza della pianta nella sua collocazione attuale;
- E) quando la collocazione della pianta o il suo sviluppo siano divenuti incompatibili con il contesto in cui è collocata;
- F) quando sia effettuata nell'ambito della coltivazione di fondi agricoli e nell'esercizio delle pratiche agricole;
- G) per alberi collocati nella zona di rispetto dei corsi di acque pubbliche, intendendo per zona di rispetto tutto l'alveo e le fasce, in sponda destra e in sponda sinistra ricomprese entro i primi 10 metri dall'argine quando queste non siano interne ad aree recintate;
- H) quando la rimozione degli alberi sia necessaria per prevalenti ed inderogabili interessi pubblici.

2. Qualora ricorrano le condizioni previste dal punto che precede l'interessato è tenuto ad inviare una comunicazione, redatta utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio competente, allegando adeguata documentazione fotografica comprovante la sussistenza delle condizioni che impongono l'abbattimento.

3. Decorso 10 giorni dalla presentazione, senza che l'interessato abbia ricevuto comunicazioni in senso contrario da parte dell'Amministrazione Comunale, può essere dato corso all'intervento.

4. La procedura di cui al presente articolo è ammessa, per gli interventi eseguiti nell'ambito della manutenzione dei corsi d'acqua, solo a condizione che siano eseguiti da Enti o soggetti pubblici e con sistemazioni delle rive dei corsi d'acqua di tipo naturalistico.

Art. 83 - Opere agricole e cambi di Colture

1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione non è necessario nessun atto autorizzativo per le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura e zappatura purché eseguite nel rispetto delle norme riguardanti le modalità di lavorazione dei terreni agrari (DPR n. 48/r del 08/08/2003 e s.m.i.). E' consentita inoltre la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni a condizione che non siano eliminati terrazzamenti, gradoni, ciglioni e muri a secco esistenti, che non siano

ostruite o eliminate fosse o altre linee di sgrondo delle acque esistenti e che comunque vengano preservati gli elementi caratterizzanti i tipi di paesaggio.

2. In caso di area sottoposta a vincolo paesaggistico e/o a Vincolo idrogeologico i cambi di coltura ed i nuovi impianti devono essere preventivamente autorizzati Servizio Edilizia Privata previa acquisizione di parere della Commissione per il Paesaggio o della Commissione Edilizia, oltre ad acquisire i nulla osta o autorizzazioni dall'Ente competente secondo la normativa di settore.

3. Al fine di garantire l'assetto idrogeologico del territorio ed evitare fenomeni di erosione e smottamenti, le sistemazioni delle coltivazioni e le opere agricole devono garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche con l'obbligo di una continua manutenzione dei fossi principali, degli "acquidocci" e delle scoline, va inoltre dedicata particolare attenzione alle regimazione delle acque di profondità con costruzione di appositi drenaggi.

4. Non sono consentite modifiche sostanziali al tracciato della viabilità rurale compresa nella viabilità e percorsi storici

CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Art. 84 - Approvvigionamento idrico

1. Tutti gli interventi dovranno tutelare e preservare la qualità delle acque superficiali e sotterranee presenti nell'area, in particolare di quelle potabili, limitando i prelievi di acqua dal suolo e dal sottosuolo ed evitando gli sprechi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Ogni fabbricato di nuova costruzione o esistente deve essere provvisto di acqua potabile attinta, preferibilmente, dall'acquedotto pubblico e distribuita in modo proporzionale al numero dei locali primari e accessori diretti, così da garantire un regolare rifornimento per ogni unità immobiliare.

3. Oltre che dall'acquedotto pubblico, l'acqua può essere prelevata da falde freatiche o profonde; in tal caso l'utilizzo delle falde deve essere autorizzato dai competenti organi previo opportuni accertamenti e dopo avere acquisito i necessari pareri. Nel caso in cui l'approvvigionamento avvenga da pozzo privato, dovrà essere richiesto il giudizio di potabilità alla Azienda USL.

4. L'impianto di approvvigionamento deve essere realizzato a regola d'arte secondo le disposizioni impartite dal gestore del servizio idrico e comunque in modo da non determinare impurità e alterare i caratteri organolettici dell'acqua. Nel caso in cui il fabbricato sia dotato di un doppio sistema di approvvigionamento (acquedotto pubblico più pozzo privato) o di impianti antincendio, tra le due tubazioni deve essere inserito obbligatoriamente un disconnettore in modo che l'acqua proveniente dall'impianto privato non rifluisca nel pubblico acquedotto.

5. Qualora non possa essere garantita una regolare erogazione, gli edifici devono essere dotati di idonee apparecchiature per l'accumulo e il sollevamento dell'acqua, compresi gli impianti a caduta, dimensionate in base all'utenza servita e senza possibilità di esclusione, in modo da garantire continuità di servizio. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile all'interno degli edifici dovranno essere dotati di dispositivi per limitare i consumi. A titolo esemplificativo si indicano i seguenti:

- Vaso WC a ridotto consumo idrico/sciacquoni a basso flusso o a flusso differenziato;
- Rubinetteria a basso consumo;
- Docce a flusso ridotto;
- Riduttori di flusso;
- Frangigetto;
- Riduttori di pressione.

6. L'Amministrazione Comunale, o la società gestrice del servizio idrico, può imporre agli insediamenti industriali gli accorgimenti tecnologici atti a limitare ogni superfluo prelievo dell'acqua. Qualora l'approvvigionamento avvenga contemporaneamente da fonti diverse (acquedotto, acqua di falda o di

sorgente, acque superficiali) dovranno essere attuate scelte razionali in relazione ai diversi impieghi, per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, limitando l'impiego di acqua dell'acquedotto.

Art. 85 - Tipologia delle acque di scarico

1. Per le definizioni e modalità di smaltimento delle acque di scarico provenienti da insediamenti civili e produttivi si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia ambientale e alle disposizioni specifiche per l'allacciamento alla pubblica fognatura e a eventuali prescrizioni che singolarmente possono essere imposte dall'Azienda USL, dall'Arpat, dal Comune, dall'Autorità Idrica Toscana o dall'ente gestore.

2. Gli scarichi degli insediamenti produttivi, o classificati tali, sono soggetti altresì alle norme e procedure delle disposizioni vigenti. Gli scarichi civili, o classificati tali, nocivi per la salute pubblica, dovranno adeguarsi alle prescrizioni e limiti eventualmente stabiliti con provvedimenti emessi dall'organo competente.

Art. 86 - Tipologia dei ricettori delle acque reflue

1. I corpi ricettori finali cui possono essere condotte le acque reflue si distinguono in:

- a) pubblica fognatura, costituita da fognatura mista in cui è ammessa l'immissione sia delle acque meteoriche sia delle acque reflue (nere e saponose) o fognatura separata adibita esclusivamente alla raccolta di acque nere o di acque meteoriche;
- b) ogni componente naturale ed artificiale nel sistema idrografico che contiene e convoglia acque meteoriche o di sorgente rappresentato nella cartografia della Regione Toscana e definito nel regolamento di cui all'art. 13 della L.R. n. 20/2006 (D.P.G.R. 46/R/2008) e s.m.i.;
- c) suolo, costituito dall'insieme degli strati superficiali del terreno, utilizzati non solo come semplice scarico di acque reflue ma come mezzo di trattamento che sfrutti la naturale capacità depurante del terreno.

Art. 87 - Impianti di smaltimento delle acque meteoriche

1. Ciascun edificio deve essere dotato di distinti impianti atti a garantire la raccolta delle acque meteoriche e reflue. Per le acque meteoriche si dovrà tenere presente dei seguenti accorgimenti.

2. Le acque meteoriche potranno essere convogliate alla fognatura pubblica mista solo per mezzo di autonome canalizzazioni verticali (pluviali e/o colonne discendenti) e orizzontali (canalizzazioni di impianto). Tutte le canalizzazioni dovranno essere finite a perfetta tenuta e costituite da materiale idoneo, posto in opera secondo tecniche adeguate; gli allacciamenti alla fognatura pubblica dovranno essere eseguiti secondo le modalità definite dall'ente gestore.

3. Le condutture costituenti l'impianto atto a garantire la raccolta delle acque pluviali devono essere di materiale resistente e impermeabile, avere giunture a perfetta tenuta ed essere di numero e ampiezza sufficiente per ricevere e convogliare le acque fino al recapito finale. Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i cornicioni, tanto verso le aree di uso pubblico quanto verso i cortili e altri spazi scoperti.

4. Le condutture verticali di scarico devono essere collocate di preferenza esteriormente all'edificio; nel caso di facciate direttamente fronteggianti spazi pubblici, il tratto terminale (da terra fino a un'altezza di 4 ml) delle condutture, deve essere posto in opera entro cassette di isolamento interne in muratura o, altrimenti, se realizzato in ghisa, da terra fino ad un'altezza di 2 ml, essere il più aderente possibile alla parete. All'estremità inferiore di ogni calata, e/o lungo le condutture interrato nei punti in cui si verifichi un repentino cambiamento di direzione o la confluenza di più condutture, devono essere installati pozzetti d'ispezione a interruzione idraulica. Tutte le tubazioni costituenti l'impianto devono condurre a un pozzetto finale d'ispezione, posto ai limiti interni della proprietà, da cui si diparta la tubazione che conduce al recapito finale. Lo smaltimento può

avvenire in pubblica fognatura, in acque superficiali, in dispersione nel suolo o con accumulo in cisterna per uso irriguo, antincendio e simili. È vietato lo sversamento diretto degli scarichi sulla pubblica via.

5. È vietato immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque piovane, acque reflue di qualsiasi altra provenienza. La confluenza di acque piovane con altre acque reflue potrà essere consentita solo al livello del pozzetto finale d'ispezione nel caso di recapito in pubblica fognatura di tipo misto.

6. Negli interventi edilizi di “NUOVA COSTRUZIONE” e di “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA e SOSTITUZIONE EDILIZIA”, deve essere privilegiato il reimpiego delle acque meteoriche per usi non pregiati e comunque compatibili con la loro qualità (irrigazione aree verdi, cisterne di accumulo, cassette per scarico wc e similari), oppure la dispersione delle medesime, mediante processi lenti, negli spazi verdi, salvo i casi in cui si presentino condizioni di dimostrata impossibilità.

7. Negli insediamenti produttivi che presentano oggettivo rischio di trascinarsi, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali (Tab. 5 All. 5 del D.P.G.R. 46/R/2008), la gestione delle acque meteoriche dilavanti è informata alla prevenzione del trasporto di sostanze solide sospese e della contaminazione di inquinanti; devono pertanto essere adottate tutte le misure atte a minimizzare il dilavamento da parte delle acque meteoriche delle superfici potenzialmente inquinanti.

Art. 88 - Distribuzione dell'energia elettrica

1. Gli impianti elettrici devono essere progettati ed eseguiti in conformità alle norme specifiche in materia, secondo le vigenti disposizioni di sicurezza.

2. Al fine di minimizzare l'impatto elettromagnetico, favorendo allo stesso tempo l'integrazione territoriale delle reti e degli impianti per la produzione dell'energia elettrica, in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali, nonché di edifici adibiti alla permanenza di persone non inferiore a 4 ore al giorno, occorre adottare le migliori pratiche disponibili per limitare l'esposizione delle persone e comunque garantire l'obiettivo di qualità previsto dalla normativa vigente, sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti, sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti.

3. Al fine di minimizzazione dell'impatto degli elettrodotti ad alta tensione, nelle aree per nuovi insediamenti a destinazione mista residenziale e direzionale, è obbligatorio l'interramento delle linee aeree esistenti. Il tracciato della linea dovrà essere individuato a idonea distanza dagli spazi esterni in cui si prevede la significativa presenza di individui e debitamente segnalato. Nei tratti ove non risulti possibile eseguire interramenti, la realizzazione di nuovi elettrodotti o la ricollocazione dei tratti esistenti avverrà all'interno di aree riservate a infrastrutture che non prevedono la permanenza di persone, oppure all'interno delle loro fasce di rispetto e comunque nel rispetto dei limiti e obiettivi di qualità di legge. Inoltre:

- a) per la distribuzione ad alta tensione dovranno essere impiegate linee aeree compatte;
- b) per la distribuzione a media tensione potranno essere impiegate linee in cavo aereo (cavi elicordati).

4. Al fine di minimizzazione dell'impatto delle cabine di trasformazione, la realizzazione/riconfigurazione, ove prevista, delle cabine di trasformazione primaria dovrà avvenire in conformità dei limiti e obiettivi di qualità di legge, prevedendo una fascia di rispetto comunque contenuta all'interno del limite di proprietà dell'ente gestore. Le cabine secondarie di trasformazione dovranno essere collocate in aree in cui non è prevista la permanenza prolungata di persone, quali parcheggi e percorsi viari, e dovrà essere individuata a cura del gestore una fascia di rispetto adeguata a garantire il rispetto dei limiti di legge. La loro collocazione e i materiali utilizzati dovranno essere attentamente valutati al fine di un corretto inserimento spaziale e ambientale rispetto all'intorno.

5. In deroga all'obbligo di cui al comma 4, solo in casi particolari, adeguatamente motivati, la cabina secondaria di trasformazione potrà essere collocata all'interno di edifici residenziali o adibiti a uso con permanenza prolungata di persone. In tali casi deve essere prevista, qualora necessario, una schermatura idonea a garantire il rispetto dei limiti e obiettivi di qualità e tale da garantire la sua efficacia anche nel tempo.

La progettazione, realizzazione e posa in opera della schermatura sarà a carico del proprietario/ gestore della cabina stessa che dovrà anche certificarne l'efficacia per il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità anche sul lungo periodo.

Art. 89 - Distribuzione del gas

1. Gli impianti di distribuzione del gas devono essere progettati ed eseguiti in conformità alla normativa vigente nonché in conformità alle vigenti disposizioni di sicurezza.
2. Il gruppo di misura a valle della derivazione d'utenza (contatore) dovrà essere installato, all'interno di appositi manufatti di alloggiamento, esternamente al fabbricato in posizione accessibile dall'esterno di norma al confine tra la proprietà privata e il suolo pubblico. In occasione di interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, il contatore dovrà essere spostato, all'interno di appositi manufatti di alloggiamento, esternamente al fabbricato, in posizione accessibile dall'esterno, di norma al confine tra la proprietà privata e il suolo pubblico. Tale intervento andrà realizzato da personale specializzato a spese dell'utente.
3. L'Ente gestore del servizio, in seguito a valutazioni sullo stato delle reti, può richiedere interventi specifici a carico dei soggetti attuatori di interventi urbanistici, funzionali per l'adeguamento della rete e degli impianti esistenti all'interno o all'esterno dell'area interessata dall'intervento.

Art. 90 - Ricarica dei veicoli elettrici

1. Ai sensi del DPR 380/2001, art. 4, comma 1-ter, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'Allegato 1, punto 1.4.1 del D.M. 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.
2. Il posizionamento delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici è consentito in tutte le aree pubbliche e nelle aree di pertinenza delle attività economiche che prevedono aree di sosta stanziali e di relazione.

Art. 91 - Telecomunicazioni

1. Fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, i soggetti interessati ad installare e/o mantenere gli impianti di telecomunicazione devono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, la migliore soluzione tecnica praticabile al momento della richiesta, che riduca al minimo possibile il livello dei campi elettromagnetici nei confronti della popolazione esposta.
2. Sono considerati siti sensibili quelli in cui ricadono fabbricati ed impianti di qualsiasi genere che ospitano persone da assoggettarsi, per la loro condizione, a particolare tutela della salute, tenendo in considerazione il tempo di esposizione, tutelando i luoghi con prolungata permanenza, escludendo i siti che non possono essere considerati ad elevata intensità d'uso. In particolare, i siti sensibili riguardano asili nido, scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private o convenzionate, nonché le case di riposo gli istituti di degenza e simili, private o convenzionate, edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute umana.
3. Nel raggio di 75 metri dal palo sui cui sono installati gli impianti non devono essere compresi, anche solo parzialmente, immobili ed aree di pertinenza definiti siti sensibili al comma precedente.

4. Sono definite aree di vincolo quelle ove si trovano immobili di particolare pregio storico, architettonico, artistico, e culturale di cui alla normativa vigente in materia, le aree sottoposte a vincolo paesaggistico nonché le aree di particolare pregio paesaggistico come definite dal Piano Strutturale Intercomunale e riguardano:
- a) gli immobili ed aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
 - b) gli immobili vincolati a qualsiasi titolo ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici con le loro pertinenze;
 - c) le zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica
 - d) i nuclei rurali, ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici e ambiti periurbani, come definiti dal Piano Strutturale Intercomunale
 - e) gli ulteriori immobili di particolare pregio di immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo.
5. E' vietata l'installazione di impianti per telecomunicazioni nelle aree di vincolo come definite al comma 4.

CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Art. 92 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

1. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere le costruzioni e il suolo in condizioni di agibilità, di decoro, di idoneità igienica e statica, mediante tutti i necessari interventi di manutenzione. Qualora la mancanza delle condizioni di agibilità, decoro, igiene e di sicurezza urbana sia di portata tale da comportare pericolo per la pubblica incolumità, l'igiene pubblica o la sicurezza socio-ambientale, trovano applicazione tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia, sanitaria e di sicurezza urbana al fine di adottare gli opportuni provvedimenti, anche contingibili e urgenti.

2. Ogni manufatto deve presentare in ogni fronte un aspetto architettonico decoroso, appropriato ai valori ambientali, storici, paesaggistici del contesto locale. Nei casi di interventi su edifici situati nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nei nuclei rurali e negli ambiti di pertinenza come individuati dal Piano Strutturale Intercomunale, nelle zone soggette a vincolo paesaggistico nonché a corredo di edifici vincolati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici ovvero di immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) privilegiare la reintroduzione di elementi originari, l'eliminazione di materiali in contrasto e la loro sostituzione con materiali pertinenti e compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico di riferimento;
- b) l'installazione dell'impiantistica tecnologica deve essere effettuata nel rispetto dell'edificio evitando di introdurre elementi in contrasto con esso in particolare e con gli edifici contermini in generale;
- c) i volumi tecnici esterni dovranno armonizzarsi architettonicamente con il resto del complesso edilizio di riferimento;
- d) previa presentazione di campioni e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 99 del presente Regolamento, per la tinteggiatura dei fabbricati la scelta dei colori è soggetta ad approvazione dell'Ufficio Edilizia;

- e) il rinnovo o il restauro di una o più facciate di un complesso architettonico dovrà avvenire contemporaneamente ed in maniera uniforme sulla scorta di un progetto unitario di intervento, anche se il complesso appartiene a più proprietari;
 - f) per ragioni di decoro edilizio, può essere prescritto il rinnovo o la riduzione ad uniformità di intonacature, coloriture, stuccature, tipologia e coloritura infissi, cornicioni, docce, verniciature e similari in uno stesso edificio e degli edifici adiacenti;
 - g) quando si hanno parziali modificazioni della facciata di un complesso edilizio, la parte nuova dovrà essere intonacata e tinteggiata in armonia con la parte vecchia;
 - h) nel caso in cui su tutta una facciata o parte di essa si voglia cambiare il materiale di rivestimento come marmi, pietre, e similari, la scelta dovrà essere approvata dall'Ufficio Edilizia, previa presentazione di campioni;
 - i) è fatto divieto di lasciare gli edifici privi di tinteggiature o correntemente definiti "al grezzo".
3. Nella presentazione dei progetti dovranno essere evidenziati e descritti i criteri di carattere architettonico, tecnologico, di scelta del materiale, di decorazioni, di tinteggiature, che tendono ad armonizzare il manufatto con gli edifici circostanti, con le caratteristiche predominanti del contesto urbano ovvero del contesto agricolo nel quale si colloca l'intervento.

Art. 93 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici

1. Su tutti gli edifici i rivestimenti esterni ed ogni altro elemento decorativo o funzionale di facciata devono essere adeguatamente assicurati con idoneo ancoraggio. I prospetti laterali dei fabbricati e tutte le altre parti intonacate, destinati a rimanere in vista, devono essere rifiniti in armonia con i fronti principali.
2. Fatte salve documentate necessità legate agli interventi strutturali e di messa in sicurezza, negli edifici per i quali negli strumenti di pianificazione urbanistica non sono ammessi interventi eccedenti il Restauro e Risanamento Conservativo, devono osservarsi le seguenti prescrizioni:
 - a) in nessun caso sarà consentito rimuovere gli intonaci per evidenziare o mettere in vista paramenti murari o elementi strutturali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, archi, piattabande, travi in legno e simili;
 - b) gli intonaci di valore storico, tipologico o documentario che manifestino fenomeni di distacco dal supporto murario dovranno essere consolidati e mantenuti impiegando in ogni caso gli stessi materiali e tecniche originarie, ammettendosi il loro integrale rifacimento solo quando non sia possibile alcuna ragionevole forma di restauro;
 - c) non sono consentiti interventi delle facciate che alterino le proporzioni tradizionali delle aperture in rapporto alla facciata stessa, ai materiali e al disegno di eventuali cornici, davanzali e marcapiano, quando questi appartengano alla originale o storicizzata definizione del prospetto. Tali interventi dovranno essere tesi alla regolarizzazione degli allineamenti delle aperture quando questi siano stati alterati provocando disarmonia dei prospetti;
 - d) nel rifacimento delle facciate non è ammessa l'eliminazione di modanature, decori, cornici, balze ed altri elementi aventi particolare interesse storico-architettonico. Le parti danneggiate devono essere restaurate.
3. E' vietata l'installazione di pensiline a protezione degli accessi degli edifici nel caso aggettino su suolo pubblico o di uso pubblico. Negli altri casi l'installazione delle pensiline è consentita qualora sono realizzate con materiali compatibili con la tipologia dell'edificio e coerenti con le regole compositive della facciata.
4. L'apposizione di elementi accessori sulla facciata quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, telecamere, videocitofoni, campanelli, cassette per lettere e similari, nonché di mezzi pubblicitari quali frecce, cartelli, striscioni, standardi, locandine, targhe e simili, dovrà:
 - a) essere congruente con i caratteri architettonici esterni degli edifici;

- b) permettere la leggibilità delle regole compositive della facciata;
 - c) armonizzarsi tra loro per tipologia e colore.
5. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla sicurezza degli impianti ovvero da prescrizioni imposte dagli Enti competenti alla tutela di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sulle facciate visibili dallo spazio pubblico degli edifici esistenti e per tutte le facciate dei nuovi edifici è vietata, con l'esclusione dei discendenti pluviali, la collocazione di canalizzazioni in genere e di ogni altro tipo di impianto tecnologico, quali ad esempio tubi di scarico, canne di ventilazione e da fumo, e similari, salvo che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nell'insieme architettonico dell'edificio.
6. Sul patrimonio edilizio esistente devono osservarsi le seguenti prescrizioni:
- a) le tubazioni del gas, le canalizzazioni telefoniche, elettriche e TV possono essere collocate, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, sulle facciate fronteggianti spazi pubblici solo dopo avere dato dimostrazione della effettiva impossibilità di altri passaggi alternativi. In tali casi la loro collocazione sul prospetto principale dovrà prevedere soluzioni architettoniche che ne attenuino l'impatto visivo;
 - b) laddove non sia possibile il loro incasso, le canalizzazioni delle varie reti devono comunque essere concentrate e posizionate in prossimità di marcapiani o discendenti od altra discontinuità in modo da ridurre al minimo l'alterazione della facciata e da renderne pienamente leggibile l'impianto architettonico e decorativo. Le varie canalizzazioni devono essere tinteggiate del colore della facciata;
 - c) nei casi di interventi, anche di sola manutenzione ordinaria, che interessino la facciata nella sua interezza è prescritto il riordino dei cavi secondo i criteri e per le finalità di cui alla lett. b).
7. Ciascun edificio dovrà essere dotato di apposita nicchia in fregio alla pubblica via o sulla recinzione di pertinenza dell'edificio, contenete i contatori relativi alla erogazione di ciascun servizio. La stessa dovrà essere accessibile al controllo del personale delle aziende erogatrici delle forniture. La stessa, delle dimensioni strettamente necessarie allo scopo, sarà ricavata nella parete esterna dell'edificio o della recinzione e opportunamente occultata da uno sportello a filo della facciata. Lo sportello deve essere di materiale, colore e forma tali da riprendere colori, caratteri e linee del tratto di facciata, ovvero della recinzione, nel quale è posizionato, armonizzandosi con la medesima e comportando la minor alterazione possibile. Colorazione e finitura superficiale degli sportelli devono essere tali da garantire adeguata durata nel tempo. In caso di più contatori da collocare in facciata, le nicchie e gli sportelli devono essere ordinatamente allineati.
8. Fatto salvo quanto disciplinato dal comma 3, dell'art. 101, l'installazione di tende in facciata è soggetta alle seguenti prescrizioni:
- a) rispettare l'estetica del fabbricato e del contesto ambientale, urbanistico e paesaggistico in cui dovranno essere inserite per materiali, colori, dimensioni e forma;
 - b) essere retrattili o riavvolgibili;
 - c) l'oggetto della tenda non dovrà superare quello del balcone, se quest'ultimo è aggettante su spazio pubblico;
 - d) nel caso di oggetto su suolo pubblico o di uso pubblico, non possono essere poste ad una altezza inferiore di ml. 2,20 dal piano del marciapiede.
 - e) nel caso di edifici condominiali devono essere tutte uguali per colore, caratteristiche costruttive, forma e dimensione;
 - f) nel caso di tende a servizio di pubblici esercizi nell'ambito dei centri storici, queste devono essere della stessa tonalità, caratteristiche estetiche, materiale, forma e dimensioni per quanto attiene alla massima sporgenza in aggetto. La campionatura è approvata dall'Ufficio Edilizia. Nelle zone omogenee A, al fine di salvaguardare l'integrità compositiva delle facciate, le stesse dovranno essere installate all'interno dei vani delle aperture.

9. In presenza di situazioni di degrado igienico e per ragioni di salute pubblica è facoltà dell'Amministrazione Comunale ordinare ai proprietari degli immobili o delle infrastrutture gli interventi necessari per la riduzione dei siti nidificatori dei volatili.

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente all'interno del perimetro del territorio urbanizzato potrà essere fatto obbligo di prevedere la chiusura o la protezione di tutte le aperture nella muratura che possano consentire il riparo e la nidificazione di volatili. Nel caso in cui le aperture siano necessarie per l'aerazione di vani altrimenti chiusi, le stesse dovranno essere munite di idonee grate o retini che diano garanzia di durabilità nel tempo e che siano inseriti armonicamente nel contesto architettonico del prospetto. Potrà altresì essere ordinata l'installazione di dissuasori su tutti gli elementi che possano fungere da appoggio quali, a titolo esemplificativo, cornicioni, mensole, oggetti di gronda e similari.

Art. 94 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

1. Gli oggetti, le decorazioni e le sporgenze su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammessi in misura non superiore a 5 centimetri.

2. La realizzazione dei "Cappotti termici" aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammessi in misura non superiore a 15 centimetri, previa acquisizione della concessione di occupazione di suolo pubblico secondo le disposizioni regolamentari in vigore.

3. Sono ammesse le installazioni di corpi aggettanti su suolo pubblico (tende, le insegne e gli altri mezzi pubblicitari disciplinati diversamente dal presente Regolamento), previa acquisizione concessione di occupazione di suolo pubblico secondo le disposizioni regolamentari in vigore, e con le seguenti limitazioni:

- a) da quota marciapiede a quota 2,20 m. oggetto massimo di 5 cm. Per targhe, bacheche, vetrine, mostre, serramenti di negozi, cornici, infissi.
- b) da quota 2,20 a quota 3,50 oltre a quanto sopra riportato sono ammesse tende di negozi con sporgenza massima di m. 1,50 purché insistano su marciapiede e risultino arretrate di cm 30 cm dal filo cordonato; dette altezze comprendono anche le appendici verticali o guarnizioni a frange;
- c) oltre m. 3,50 sono ammessi inoltre insegne a bandiera e balconi a condizione che le sporgenze siano comunque arretrate di 30 cm. dal filo marciapiede;
- d) oltre m. 4,50 insegne a bandiera anche dove la strada risulti sprovvista di marciapiede;
- e) devono costituire valida soluzione architettonica ed estetica in maniera da armonizzarsi con il contesto della facciata.

4. La realizzazione di balconi è ammessa alle seguenti condizioni:

- a) la misura dell'oggetto non può essere superiore a 1,40 metri ed in ogni caso non può eccedere la larghezza del marciapiede diminuita di 30 centimetri;
- b) l'altezza dell'elemento più basso del balcone non può essere inferiore a 4,50 metri dal marciapiede, ovvero nel caso di assenza di marciapiede non inferiore a 6,00 metri;

5. E' esclusa la realizzazione di balconi nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nei nuclei rurali e negli ambiti di pertinenza come individuati dal Piano Strutturale Intercomunale, nelle zone soggette a vincolo paesaggistico nonché negli edifici vincolati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici ovvero di immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo;

6. Tutte le aperture di porte e di negozi verso strade, marciapiedi e spazi pubblici, devono essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno. Quando ciò non sia possibile, ovvero quando debbano aprirsi verso l'esterno per motivi di sicurezza o per il rispetto di normative specifiche, le porte devono essere, ove possibile, debitamente arretrate rispetto al filo della facciata, in modo tale da non costituire intralcio alla libera circolazione di veicoli e pedoni, ovvero essere provviste di idonei dispositivi di segnalazione di apertura. E' fatta salva la possibilità di ottenere una deroga dettata dalla necessità di rispettare normative in materia di

sicurezza. In tal caso dovranno essere costruiti con cautele atte ad eliminare ogni molestia e pericolo e sottostare ad apposita autorizzazione.

7. Le persiane possono aprirsi verso l'esterno solo quando la loro parte inferiore si trovi ad altezza di almeno m 2,50 dalla quota del terreno, del marciapiede, o della pavimentazione, posti in aderenza all'edificio, o di 4,00 metri misurata sul piano stradale nel caso di strade sprovviste di marciapiedi. E' fatta salva l'installazione di persiane scorrevoli.

8. Gli aggetti e le sporgenze di cui al presente articolo non devono comunque costituire pericolo per le persone o le cose e non devono essere d'ostacolo o impedimento per persone con ridotta od impedita capacità motoria o sensoriale. E' fatta salva a tal riguardo l'applicazione della vigente disciplina in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Art. 95 - Allineamenti

1. L'obbligo di allineamento rappresenta il vincolo imposto alla posizione di un edificio o di un'altra costruzione, rispetto agli spazi, pubblici o privati, che lo circondano ed alle linee che delimitano il lotto quali fili stradali, confini di proprietà, e simili. L'obbligo di allineamento può essere imposto dagli strumenti urbanistici comunali ovvero dall'Amministrazione in sede di rilascio del titolo abilitativo.

2. Può essere imposta una distanza diversa di quella generalmente prevista dalla norma di zona al fine di realizzare allineamenti con gli edifici preesistenti. Per comprovati motivi estetici e/o funzionali può essere imposta la costituzione di fronti unitari degli edifici o l'edificazione a confine, al fine di costituire una cortina edilizia che dia continuità ai fabbricati.

3. Nei casi di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica, ampliamento, prospicienti su strade pubbliche all'interno del perimetro del territorio urbanizzato per allineamento si intende quello definito da almeno due fabbricati preesistenti posti l'uno immediatamente prima e l'altro immediatamente dopo il lotto oggetto d'edificazione.

4. La realizzazione dei fabbricati in allineamento con quelli preesistenti, là dove consentita dallo strumento urbanistico è ammessa in deroga al rispetto delle distanze minime dalle strade.

Art. 96 - Disposizioni di particolare tutela e piano del colore

1. Tutte le parti esterne degli edifici che siano intonacate quali facciate, anche secondarie, prospetti interni, parti emergenti dalla copertura, canne fumarie, e similari, devono essere tinteggiate con tecniche, materiali e colori riconducibili a quelli della tradizione locale, analoghi a quelli originari o storicizzati, tali comunque da garantire un idoneo inserimento nel contesto.

2. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni successive di cui al presente articolo, la tinteggiatura degli edifici e degli elementi edilizi delle aree pertinenziali agli stessi quali muretti di recinzione, volumi tecnici e similari, ricadenti nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nei nuclei rurali e negli ambiti di pertinenza come individuati dal Piano Strutturale Intercomunale, nelle zone soggette a vincolo paesaggistico nonché la tinteggiatura di edifici vincolati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici ovvero di immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, deve sempre essere preceduta da autorizzazione dell'Ufficio Edilizia sulla base di idonea prova colore eseguita a cura del richiedente.

3. Si considerano rispondenti alla prescrizione di cui al comma precedente, in via prioritaria, le tecniche di tinteggiatura a buon fresco e a calce. Sono ammesse tecniche e materiali diversi coerenti con i caratteri tipologici dell'edificio o comunque tali da garantire un idoneo inserimento nel contesto.

4. Per gli edifici la cui costruzione è precedente al 1967, il colore da impiegarsi, di norma, deve essere scelto a seguito di idonei saggi e accurata analisi stratigrafica da eseguirsi sulla facciata. Saggi e analisi possono essere omessi in conseguenza di ricerche storiche o iconografiche che abbiano prodotto risultati certi ed attendibili. In linea generale il colore della tinteggiatura sarà quello, non necessariamente originario, pertinente con la situazione storicizzata della facciata e del contesto. In assenza di riferimenti attendibili in relazione al colore originario o storicizzato di una facciata, i colori e i toni delle tinteggiature devono comunque essere riconducibili alla gamma naturale dell'architettura locale e tali da ben armonizzarsi con il contesto.

5. Nei casi di cui al comma 3, in presenza di edifici accorpati o frazionati, si procede sulla base dei seguenti criteri:

- a) quando il complesso edilizio sia costituito da nuclei edilizi che evidenzino ancor oggi la propria originaria autonomia formale, contraddistinta da diversi allineamenti orizzontali delle finestre, differente assetto dei piani terra, diversa altezza dei fabbricati, ecc., si interverrà di norma con più colori distinti, anche se tutti i nuclei risultano essere di un'unica proprietà;
- b) quando l'edificio risulti frazionato in più proprietà ma conservi inequivocabilmente la tipologia originaria di unica unità edilizia, la colorazione deve essere unica;
- c) in ogni caso non sono ammesse coloriture diversificate orizzontalmente.

6. In linea generale tutti gli interventi di tinteggiatura devono prevedere la diversificazione cromatica degli elementi architettonico-decorativi quali lesene, cornici, cornicioni, davanzali, marcapiani, infissi, inferriate, rivestimenti del piano terra tipo intonaco bugnato, e similari, e tecnologico-funzionali quali canali di gronda, pluviali, e similari.

7. Qualsiasi intervento di tinteggiatura deve assicurare la conservazione e il recupero di eventuali decorazioni pittoriche originarie o storicizzate quali finti bugnati, fasce marcapiano, incorniciature di finestre, infissi, cantonate in bozze, lesene, e similari. In presenza di lacune particolarmente estese, il rifacimento delle parti mancanti sarà consentito solo quando sia possibile ricostruire con certezza il modulo costitutivo dell'apparato medesimo.

8. Nel caso di edifici che non presentino allo stato attuale riquadrature o altre decorazioni pittoriche, ma che per tipologia, epoca di costruzione e inserimento nel contesto rimandino all'uso di simili decorazioni, è prescritta la realizzazione di un semplice apparato decorativo costituito da fasce marcapiano, fasce marcadavanzale e riquadri a porte e finestre con filetti d'ombra.

Art. 97 - Coperture degli edifici

1. Nelle coperture a tetto la pendenza delle falde non deve essere superiore al 33%. È consentita la trasformazione di coperture piane in tetti verdi o in coperture a tetto, senza aumentare l'altezza dell'edificio.

2. I manti di copertura originari e tipici della tradizione locale costituiti da elementi in coppi ed embrici dovranno essere mantenuti e conservati. Nel caso di interventi di manutenzione di tali manti di copertura è obbligatorio il riutilizzo degli elementi smontati. Qualora parte del manto risulti degradato e non riutilizzabile, la reintegrazione del medesimo dovrà avvenire con materiale di recupero dello stesso tipo e cromia di quello non reimpiegabile ovvero mediante inserimento, in maniera alternata e casuale, di nuovi elementi dello stesso tipo e pezzatura di quelli non recuperabili, ricorrendo anche ai modelli anticati nei contesti di cui al successivo comma 3.

3. Per gli edifici ricadenti nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nei nuclei rurali e negli ambiti di pertinenza come individuati dal Piano Strutturale, nelle zone soggette a vincolo paesaggistico nonché la tinteggiatura di edifici vincolati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici ovvero di immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, è vietato alterare la conformazione della copertura. Sono, pertanto, vietati interventi di:

- a) realizzazione di terrazze ottenute con l'eliminazione di una porzione della copertura;
 - b) variazione delle caratteristiche strutturali ed architettoniche delle gronde, cornicioni sottogronda, aggetto frontale e laterale, quando questi siano di tipo tradizionale o comunque corrispondenti alle caratteristiche originali o storicizzate dell'edificio;
 - c) il cambio del manto di copertura potrà avvenire esclusivamente con l'installazione delle tegole in cotto del tipo "alla toscana" in coppo-embrice, anticate.
4. Per gli edifici localizzati nel territorio rurale si prescrive la realizzazione di tetti con falde inclinate a padiglione o a capanna con manto di copertura in laterizio a coppi ed embrici. Non sono ammessi terrazzi a tasca inseriti nelle falde inclinate dei tetti. Gli aggetti di gronda sono consentiti nella misura massima di 80 centimetri. I pluviali devono essere in rame o materiale simile stesso colore. Relativamente agli annessi agricoli si prescrive che i tetti siano a falde inclinate a padiglione o a capanna, del tutto simili alla casa colonica insistente sul fondo, col manto di copertura in coppi ed embrici. E' ammessa la realizzazione con coperture ecologiche, di colore rosso riproducenti l'effetto del manto toscano, unicamente nel caso di realizzazione di strutture in acciaio, legno o cemento armato prefabbricato intonacato.
5. I manufatti agricoli temporanei, di cui all'art. 78 della LR 65/2014, dovranno avere coperture in materiale leggero di colore rosso o verde montagna realizzati con legno, tegole tradizionali, bituminose, p.v.c. o similari.
6. E' obbligatoria la conservazione e il restauro dei comignoli esistenti di interesse storico-architettonico, tipologico e documentario. Quando ciò non fosse possibile per l'accentuato stato di degrado, essi devono essere ricostruiti in maniera fedele, conservandone le forme e impiegando gli stessi materiali e tecniche costruttive.
7. La costruzione di nuovi comignoli, canne fumarie e torrini esalatori è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) sia privilegiato, quando possibile senza creare elementi dissonanti, il raggruppamento dei medesimi;
 - b) siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali coerenti con l'edificio e il contesto nel quale si inseriscono quali, a carattere esemplificativo:
 1. Muratura, intonacata e tinteggiata nello stesso colore della facciata e con copertura in elementi di cotto posti secondo uno dei disegni comunemente rinvenibili negli edifici similari, per i tessuti storici;
 2. Laterizio, secondo le modalità e tipologie presenti, in particolare negli edifici dei primi del novecento;
 3. Condotte in metallo capaci di invecchiare con i tempi e i ritmi propri dei materiali storici, tipo il rame, esclusivamente nei casi in cui sia opportuno ridurre al minimo le dimensioni del manufatto.
8. È in ogni caso vietato l'impiego di comignoli, torrini e canne fumarie prefabbricati in cemento, fibrocemento o altro materiale estraneo alla tradizione nonché di torrini con forma ad H di qualsiasi materiale essi siano.

Art. 98 - Illuminazione pubblica

1. L'illuminazione pubblica deve assicurare la percezione degli ostacoli, consentire il riconoscimento delle persone, valorizzare il patrimonio artistico-monumentale, facilitare l'orientamento, scoraggiare criminalità e vandalismo. Inoltre, l'illuminazione pubblica contribuisce al soddisfacimento dei requisiti, in relazione alle vigenti disposizioni di Legge in materia di barriere architettoniche. La progettazione della pubblica illuminazione deve essere eseguita nel rispetto della normativa vigente.
2. La pubblica illuminazione di isole pedonali e portici, a servizio di mobilità pedonale, deve essere integrata con le illuminazioni dei negozi e delle attività commerciali. Per i portici è preferibile scegliere apparecchi di tipo sospeso posti ad altezza minima dal pavimento di ml 2,50.
3. La pubblica illuminazione di zone secondarie, residenziali e parchi, necessaria a rendere riconoscibili gli ostacoli sul terreno, le persone, le alberature, deve essere dotata di una luce di temperatura, di colore e di resa cromatica adeguate. Gli apparecchi devono rispondere a particolari requisiti di resistenza ad agenti atmosferici e vandalismo.

4. Per la pubblica illuminazione di monumenti, fontane e palazzi di interesse storico-culturale occorre che le sorgenti luminose siano scelte in relazione al tipo e al colore degli edifici. L'abbigliamento deve essere evitato in tutti i punti di osservazione del pubblico mentre per gli edifici pubblici e privati di attrazione turistica l'Amministrazione valuterà la distribuzione dei corpi illuminanti, il riordino di quelli esistenti ed il rapporto luce/ombra per garantirne la massima valorizzazione.

5. E' da privilegiare l'utilizzo di apparecchiature omogenee secondo l'ambito di utilizzo. In particolare nel territorio sono riconoscibili i seguenti ambiti:

- Illuminazione della viabilità e delle aree pubbliche fuori dai centri storici
- Illuminazione della viabilità e delle aree pubbliche all'interno dei centri storici
- Illuminazione delle aree a verde

Art. 99 - Impianti tecnologici a servizio degli edifici

1. Le antenne e parabole trasmettenti e riceventi della radio e della televisione ad uso individuale possono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici. Sono pertanto da escludersi installazioni in facciata nonché su balconi o terrazze che non siano di copertura. Possono invece essere ammesse collocazioni alternative - in giardini o cortili, su corpi edilizi ribassati, in nicchie o chiostrine, ecc. - quando la conformazione dell'edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura e faccia risultare l'antenna o parabola non visibile dalla pubblica via.

2. Sulla copertura di ogni edificio è ammessa l'installazione di una sola antenna televisiva per ricezioni di tipo tradizionale e di una sola parabola per ricezioni satellitari. Nei casi di interventi di manutenzione estese all'intera copertura è prescritta la centralizzazione di antenne e parabole esistenti in modo che sulla copertura sia presente una sola antenna televisiva per ricezioni di tipo tradizionale e di una sola parabola per ricezioni satellitari.

3. Le antenne e parabole trasmettenti e riceventi della radio e della televisione devono essere posizionate preferibilmente sulla falda tergale o comunque su falde non prospicienti la pubblica via. E' ammessa la loro installazione su murature emergenti dalla copertura, quando queste siano arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dalla pubblica via.

4. Quando, per ragioni di carattere tecnico adeguatamente motivate, non sia possibile il posizionamento prescritto dal comma 3 e si devono installare su falde prospicienti spazi pubblici, queste dovranno essere posizionate ad una distanza dal filo di gronda sufficiente a renderle non visibili dalla strada. Detta distanza non potrà mai essere inferiore all'altezza dell'antenna o parabola, misurata in verticale dal punto più alto della medesima alla copertura.

5. Indipendentemente dalla loro collocazione, le parabole dovranno:

- a) avere un diametro non superiore a 85 centimetri nel caso di impianto singolo e 100 centimetri nel caso di impianto centralizzato condominiale;
- b) presentare una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, ovvero della parete quando installate su murature emergenti della copertura, ed essere prive di fregi, scritte od altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza.
- c) non essere installate su falde in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico-artistico o in relazione a punti di vista caratteristici di valore tradizionale o comunque aventi interferenza percettiva con immobili soggetti a vincoli tutelati sotto il profilo storico-ambientale, in relazione alle vigenti disposizioni di Legge in materia.

6. L'installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie e simili, è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) devono essere installati su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico. Qualora per comprovati impedimenti sia inevitabile l'installazione su

prospetti o spazi pertinenziali visibili dallo spazio pubblico, l'impianto è ammissibile su logge o terrazze, su appositi rientri, lesene del prospetto, o schermati con grigliati metallici a maglia fine, che non impediscano la movimentazione dell'aria, dipinti con colori uguali a quelli della facciata, atti a nascondere la vista il più possibile, purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici;

- b) nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nei nuclei rurali e negli ambiti di pertinenza come individuati dal Piano Strutturale Intercomunale, nelle zone soggette a vincolo paesaggistico nonché a corredo di edifici vincolati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici ovvero di immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo e nelle zone ad attività di interesse pubblico, che siano posti esclusivamente sulle facciate interne o secondarie, in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, siano inseriti in apposite nicchie ricavate nel sottotetto sopra la linea di gronda, siano dipinte con colori uguali a quelli delle facciate in cui si inseriscono;
- c) le emissioni di aria calda degli impianti di condizionamento dovranno essere tali da non determinare un incremento della temperatura dell'aria misurata in corrispondenza delle aperture finestrate dei corpi ricettori esposti, quali locali destinati a civile abitazione o ambienti di lavoro con presenza continuativa di addetti, comunque garantendo una distanza minima da eventuali finestre di locali primari poste sulla parete frontistante oppure soprastanti pari a 3 metri;
- d) le emissioni rumorose provenienti da tali apparecchiature devono rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia. Le canalette della raccolta di acque di condensa devono essere opportunamente raccordate ai canali di gronda o alla rete fognaria. È fatto divieto di scaricare le acque di condensa provocando stillicidio su aree pubbliche o di proprietà di terzi

Art. 100 - Serramenti esterni degli edifici

1. Ogni intervento sulle facciate deve privilegiare la conservazione e il ripristino dei serramenti di oscuramento delle finestre e delle porte caratteristici e tipici della tradizione locale, nel rispetto delle particolari prescrizioni di cui ai successivi commi.

2. Nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nei nuclei rurali, nonché negli edifici vincolati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici ovvero di immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, devono osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) gli infissi, e le persiane dovranno essere realizzati in legno o in altro materiale tradizionale che per caratteristiche estetiche si inserisca idoneamente nel contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. È fatta salva la possibilità, per edifici che non presentino un autonomo e particolare interesse documentale, di adottare materiali innovativi, in particolare per le finalità del risparmio energetico, a condizione che sia garantito un idoneo inserimento nel contesto;
- b) nel caso necessiti procedere alla sostituzione di serramenti di oscuramento i nuovi serramenti devono mantenere invariate le forme, la lavorazione e i materiali del tipo tradizionale, uniformandole se di foggia diversa;
- c) gli interventi dovranno altresì garantire la conservazione della ferramenta degli infissi, quali cardini, arpioni, bandinelle, squadrette, maniglie, cremonesi, spagnolette, chiavistelli e ferma-imposta che, quando non riutilizzabili, devono riprendere la forma e la lavorazione di quelli tradizionali;
- d) in ogni intervento che interessi la facciata nella sua interezza, si deve procedere alla rimozione di serramenti di oscuramento, infissi, porte e portoni, serrande e vetrine incongrui, sostituendoli con nuovi serramenti coerenti con i caratteri dell'edificio;

- e) non è consentito installare serramenti esterni di oscuramento su edifici che siano stati originariamente concepiti come privi dei medesimi. In tali casi è ammessa la sola installazione di scuretti sul lato interno;
- f) non è consentito l'uso di doppie finestre apposte sul filo esterno della facciata o comunque esternamente all'infisso originario.

3. Sulla restante parte del territorio comunale è vietato:

- a) l'impiego di serramenti di oscuramento, finestre e porte finestre diversi da quelli tipici e caratteristici della tradizione locale o la loro sostituzione con altre tipologie, incongrue e incompatibili con i caratteri architettonici della facciata. Fanno eccezione a quanto sopra gli interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti l'intero edificio o quelli di nuova costruzione caratterizzati da una progettazione unitaria improntata a linee di architettura contemporanea, qualora ritenuti compatibili con il contesto di riferimento;
- b) l'adozione, per le parti vetrate di finestre, porte finestre o portoni, di vetri a specchio o suddivisioni del tipo inglese, salvo che per il recupero di tipologie originarie o comunque congrue con il contesto ambientale;
- c) l'utilizzo di infissi con finiture incompatibili con i caratteri architettonici della facciata;
- d) l'installazione di tapparelle avvolgibili. E' consentita la mera sostituzione delle tapparelle avvolgibili in edifici già dotati di tale sistema di oscuramento alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Nel caso di interventi di completo rifacimento di infissi questi dovranno armonizzarsi per tipologia e colore con quelli degli edifici circostanti o contigui.

4. Sono considerati tipici della tradizione locale, da adottare negli interventi, secondo i criteri sopra definiti, le tipologie di serramenti di oscuramento e finestre, le colorazioni e finiture di seguito elencate:

- a) finestre a telaio unico o suddivise in due telai di uguale dimensione, a luce intera o interrotta da una o più bacchette trasversali, nei colori tradizionali del verde, del grigio e del marrone e con verniciatura a corpo di tipo opaco;
- b) persiane alla fiorentina, nelle varianti con e senza gelosie, con apertura ad ante o, limitatamente ai piani inferiori, scorrevole, nelle colorazioni tradizionali, nei toni del verde, del grigio e del marrone e con verniciatura a corpo di tipo opaco;
- c) scuretti interni ed esterni.

5. Le finestre dei locali interrati poste nei marciapiedi devono essere protette con apposita inferriata e/o vetri antisfondamento o similari, onde eliminare il pericolo di sfondamento a parte dei passanti.

6. Le finestre possono essere protette da inferriate, cancellate scorrevoli ai fini della sicurezza. Nel caso finestre, persiane e porte sporgano su spazi pubblici devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 90.

Art. 101 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

1. Ai sensi del presente articolo si definisce insegna commerciale la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. È vietato apporre scritte, insegne commerciali, oggetti luminosi, pitture e simili sui muri degli edifici pubblici, di quelli di culto e di quelli dichiarati d'interesse storico-artistico. La pubblicità è vietata lungo le strade comunali e vicinali, lungo le quali sono consentiti solo cartelli per le indicazioni delle varie attività, ad eccezione di quanto disciplinato nel piano per la distribuzione della pubblicità.

3. L'installazione di insegne commerciali e bacheche è soggetta alle norme di cui al Regolamento Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico), approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 30/03/2021, previo parere dell'Ufficio Edilizia che si esprime in ordine al corretto inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. E' fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia, ed in particolare del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione dello stesso. In particolare, nell'ambito della viabilità urbana ed extraurbana la collocazione di insegne commerciali lungo le

strade o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada, secondo le modalità stabilite dall'art. 53 del DPR 495/1992.

4. L'istanza per l'autorizzazione all'installazione delle insegne commerciali o delle bacheche di cui al comma 2 deve essere corredata da:

- a) relazione tecnica dettagliata;
- b) documentazione fotografica sia dell'intero fronte edilizio interessato dall'installazione dell'insegna o della bacheca che della specifica porzione di intervento;
- c) elaborato grafico, in scala, atto a documentare la tipologia, i materiali, le coloriture, le modalità costruttive;
- d) eventuale nulla osta condominiale.

La documentazione prodotta deve essere utile a dimostrare le caratteristiche dell'opera e il suo rapporto con l'ambiente al fine di valutare che sia confacente al decoro ed al carattere della località e che l'aspetto ambientale della località non resti in alcun modo turbato.

5. Nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica (salvo diverse indicazioni contenute nei piani di Recupero), nei nuclei rurali, nonché negli edifici vincolati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici ovvero di immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, è consentita l'installazione di insegne commerciali nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) non sono ammesse insegne a bandiera;
- b) dovranno essere complanari con i fronti edilizi;
- c) non dovranno comunque interferire con elementi decorativi di facciata quali modanature, lesene, mostre, e similari;
- d) essere preferibilmente ricomprese nel profilo dell'apertura del locale di cui svolgono il richiamo pubblicitario o, se esterne ad esso, essere in riferimento diretto con gli allineamenti delle stesse;
- e) prevedere strutture "leggere", con spessori ridotti, e comunque aggettanti non oltre 5 cm dal filo parete, escludendo l'impiego di scatolari in aggetto;
- f) non recare disturbo alla segnaletica stradale esistente.
- g) Possono essere illuminate solo con luce indiretta

6. Negli ambiti diversi da quelli di cui al comma 4, e ad esclusione delle zone artigianali-industriali, è consentita l'installazione:

- a) di insegne a muro, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. se installate sopra le aperture di accesso al fondo, non potranno avere altezza maggiore di cm 60,00 e larghezza superiore a quella dell'apertura stessa o delle vetrine di esposizione;
 2. se installate di fianco alla porta di accesso al fondo o alle vetrine di esposizione, non dovranno avere illuminazione propria e non dovranno avere larghezza maggiore di cm 60,00 e altezza superiore a quella delle aperture stesse;
 3. prevedere strutture "leggere", con spessori ridotti, e comunque aggettanti non oltre 5 cm dal filo parete, escludendo l'impiego di scatolari in aggetto;
 4. non recare disturbo alla segnaletica stradale esistente.
- b) di insegne a bandiera verticale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. sono ammesse solo su edifici fronteggiati da marciapiedi;
 2. rispettino la distanza minima di 3 metri dalle aperture aventi caratteristica di veduta appartenenti ad altre proprietà, fatta salva la possibilità di ottenere dalle stesse un consenso in forma scritta;
 3. dimensioni massime 0,80 metri di larghezza per 1,20 metri di altezza;
 4. nel caso di edifici fronteggiati marciapiedi la parte bassa dell'insegna dovrà essere posta a non meno di 3,50 metri dal livello del marciapiede;

5. l'oggetto non intralci la circolazione veicolare anche in riferimento alle esigenze di visibilità dettate dalla normativa vigente in materia di sicurezza stradale;
 6. siano compatibili con la connotazione tipologica dei fronti edilizi sui quali sono installate;
 7. non recare disturbo e non occultare la visibilità della segnaletica stradale esistente.
7. Nelle aree artigianali e industriali è consentita l'installazione:
- a) di insegne a muro, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. possono essere consentite dimensioni superiori a quelle indicate nel precedente comma 5, in considerazione del rapporto tra le dimensioni dei capannoni presenti e quelle del materiale pubblicitario da installare;
 2. prevedere strutture "leggere", con spessori ridotti, e comunque aggettanti non oltre 5 cm dal filo parete, escludendo l'impiego di scatolari in oggetto;
 3. non recare disturbo alla segnaletica stradale esistente.
 - b) di insegne a bandiera verticale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. superficie massima di 1,50 metri quadrati;
 2. nel caso di edifici fronteggianti marciapiedi la parte bassa dell'insegna dovrà essere posta a non meno di 3,50 metri dal livello del marciapiede;
 3. l'oggetto non intralci la circolazione veicolare anche in riferimento alle esigenze di visibilità dettate dalla normativa vigente in materia di sicurezza stradale;
 4. non recare disturbo e non occultare la visibilità della segnaletica stradale esistente.
8. L'installazione delle bacheche è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) siano realizzate con materiali adeguati al contesto ambientale e paesaggistico nel quale si inseriscono. Nei casi di cui al comma 5 dovranno essere esclusivamente in legno e vetro. In tutto il territorio sono vietate bacheche in alluminio anodizzato;
 - b) l'installazione sarà consentita solo su porzioni di muratura sufficientemente ampie, tali cioè da consentire il permanere di porzioni libere dopo la collocazione della bachecca;
 - c) non devono interessare elementi decorativi o di finitura quali lesene, modanature, mostre, e similari;
 - d) non devono essere poste in adiacenza a profili di archi, colonne, stipiti, e similari.
9. Le insegne luminose potranno presentare una superficie illuminante con luce indiretta, i colori che dovranno essere usati per suddette insegne dovranno essere compatibili con l'aspetto cromatico della facciata su cui sono inserite; sia i colori che le luci, non dovranno essere tali da creare confusione con la segnaletica stradale. L'installazione delle insegne deve:
- a) assumere come quadro di riferimento progettuale l'assetto globale della facciata in cui si inserisce, nel rispetto delle caratteristiche estetiche, architettoniche e decorative dell'edificio, di cui deve garantire la lettura;
 - b) non determinare disturbo, per posizione, colori ed intensità luminosa, alla circolazione, sia pedonale che veicolare, nel rispetto della normativa vigente.
10. Nessun indicatore di attività o forma pubblicitaria è consentita su:
- a) coperture degli edifici;
 - b) pilastri o colonne ed arcate o architravi di portici;
 - c) strutture aggettanti quali: balconi, pensiline, tettoie;
 - d) murature in pietra viva;
 - e) paramenti in muratura di mattoni a facciavista di carattere storico;
 - f) elementi di facciata aventi funzione decorativa.
11. Nel caso di tende a servizio di pubblici esercizi nell'ambito dei centri storici, queste devono essere della stessa tonalità, caratteristiche estetiche, materiale, forma e dimensioni per quanto attiene alla massima sporgenza in oggetto. La campionatura è approvata dall'Ufficio Edilizia. Nelle zone omogenee A, al fine di

salvaguardare l'integrità compositiva delle facciate, le stesse dovranno essere installate all'interno dei vani delle aperture.

12. L'installazione di indicatori di attività private quali insegne e marchi, a carattere provvisorio, è consentita previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, per un periodo massimo di tre mesi. Tali impianti dovranno essere realizzati in tabelloni di legno o altro materiale verniciato, portare la dicitura "insegna provvisoria" e la data di esposizione.

13. L'Amministrazione Comunale e gli Enti istituzionalmente competenti alla gestione della viabilità possono installare indicatori ed impianti relativi alla segnaletica stradale e alla pubblica illuminazione.

Per tali opere non è necessaria l'autorizzazione comunale ma la collocazione deve avvenire previo avviso scritto al proprietario dell'immobile eventualmente interessato, che non vi si può opporre qualora tale collocazione non rechi danni all'immobile stesso. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di sostenere le spese per il loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

14. E' riservato al Comune, senza corresponsione di alcuna indennità o compenso, il diritto di collocare sulle facciate degli stabili di proprietà privata i cartelli indicatori delle vie o piazze e quelli portanti indicazioni di pubblica utilità. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuovere detti cartelli, di non sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.

15. E' obbligatoria la rimozione di insegne commerciali e bacheche:

- a) installati senza la prescritta autorizzazione;
- b) non più utilizzati a seguito di cessazione dell'attività, salvo il caso di insegne dipinte aventi carattere storico, delle quali è obbligatoria la conservazione;
- c) che risultino non in regola con il pagamento dell'imposta stabilita dal Regolamento Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico), approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 30/03/2021.

16. Fatte salve le altre sanzioni di tipo amministrativo ed eventualmente penali, nei casi di cui al comma 14 il Comune provvede ad ordinarne la rimozione assegnando un congruo termine ed occultando alla vista l'indicatore in questione con l'apposizione di materiale opaco. In caso di inottemperanza all'Ordinanza di rimozione nei termini prescritti

Art. 102 - Cartelloni pubblicitari

1. Ai sensi del presente articolo si definisce cartellone pubblicitario un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Può essere collocato in sede stradale, entro le fasce di pertinenza, ovvero in terreni privati ma in maniera visibile dalla strada.

2. Fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia, ed in particolare del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione dello stesso, la collocazione di cartelloni pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada, secondo le modalità stabilite dall'art. 53 del dPR 495/1992. E' soggetta, inoltre, all'autorizzazione dell'Ufficio Tributi ai sensi del Regolamento Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico), approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 30/03/2021 previo parere dell'Ufficio Edilizia che si esprime in ordine all'utilizzo di materiali appropriati e tecniche tipografiche al fine di un corretto inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. L'istanza deve essere corredata di documentazione idonea a dimostrare le caratteristiche dell'opera e il suo rapporto con l'ambiente, mediante la presentazione di disegni e/o fotografie, al fine di valutare che sia confacente al decoro ed al carattere della località e che l'aspetto ambientale della località non resti in alcun modo turbato.

3. Dimensioni, caratteristiche, ubicazione dei cartelloni pubblicitari devono essere conformi alle disposizioni di cui al Capo III del Titolo II del DPR 495/1992. Inoltre, l'installazione dei Cartelloni pubblicitari è soggetta all'imposta comunale per la pubblicità disciplinata dal citato Regolamento comunale sulla pubblicità, insegne d'esercizio e sulle pubbliche affissioni, approvato con Delibera di C.C. n. 20/2021

4. E' vietata l'installazione di cartelloni pubblicitari in:

- a) aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- b) immobili di interesse storico, artistico, culturale;
- c) sui muri di cinta, sui pali dell'illuminazione pubblica e sulle alberature stradali;
- d) nelle zone di rispetto dei cimiteri e luoghi di culto e nelle loro immediate vicinanze.

Art. 103 - Muri di cinta e recinzioni

1. Le recinzioni di qualsiasi tipo e natura non devono impedire o comunque disturbare la visibilità della circolazione stradale, in particolare in corrispondenza delle intersezioni stradali. La scelta dei materiali e dell'altezza delle recinzioni dovrà essere comunque coerente con le caratteristiche del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. Tutte le recinzioni devono essere realizzate prive di elementi che possano recare danni fisici alle persone. Sull'intero territorio comunale è vietato l'utilizzo di paloneria in cemento e di teli ombreggianti. Fatto salvo il rispetto di eventuali specifiche disposizioni stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, per la realizzazione delle recinzioni devono rispettarsi le seguenti prescrizioni:

- a) all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e dei centri e nuclei storici, come individuati dal Piano Strutturale Intercomunale e ad eccezione delle aree a destinazione industriale ed artigianale ovunque collocate:
 1. Per le aree di pertinenza di singoli edifici, salvo particolari prescrizioni contenute nel titolo abilitativo, le recinzioni dovranno essere realizzate con cancellata o rete metallica di altezza non superiore a mt. 2,00, la parte inferiore potrà essere realizzata con muretto, purché di altezza non superiore a mt. 0,90.
 2. Le suddette altezze saranno misurate rispetto al piano di campagna naturale o modificato, se approvato in progetto, o, in caso di dislivello tra due proprietà confinanti, dalla parte che si trova alla quota più alta, salvo diverse disposizioni contenute nel titolo abilitativo.
- b) nelle zone a destinazione industriale ed artigianale le recinzioni e le cancellate di ingresso non devono superare l'altezza di 2,00 metri e la parte in muratura non può essere superiore a mt 1,00;
- c) nel territorio rurale, come individuato dal Piano Strutturale Intercomunale:
 1. fatta salva la normativa vigente in materia di fondi chiusi e di attività venatorie, le recinzioni di fondi ed appezzamenti dovranno essere prioritariamente localizzate in coerenza con i segni di discontinuità esistenti, sia vegetazionali che morfologici, quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante, fasce ripariali, e similari. Fatta salva la possibilità di realizzare recinzioni alte 1,00 metro se composte in pali in legno incrociati tipo forestale, sono consentite esclusivamente le recinzioni realizzate con sostegni in legno ovvero con sostegni metallici, semplicemente infissi al suolo senza opere murarie, e rete a maglia sciolta plastificata o in acciaio zincato a maglia 20 x 20 con altezza massima di 2,00 metri;
 2. nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti o di nuova realizzazione le recinzioni dovranno essere prioritariamente localizzate in coerenza con i segni di discontinuità esistenti, sia vegetazionali che morfologici, quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante, fasce ripariali, e similari, e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e il contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. Fatta salva la possibilità di realizzare recinzioni alte 1,00 metri se composte in pali in legno incrociati tipo forestale, sono consentite esclusivamente le recinzioni realizzate con sostegni in legno ovvero con sostegni metallici, semplicemente infissi al suolo senza opere murarie ovvero poste in opera su cordolo in muratura o in c.a. di altezza massima di 20 cm, e rete a maglia sciolta plastificata verde o in acciaio zincato a maglia 20 x 20 con contestuale messa a dimora di siepi realizzate con specie locali e autoctone, con altezza massima di 2,00 metri, E' inoltre consentita la realizzazione di recinzioni con muri solo se in continuità di tecniche costruttive, materiali e di pari altezza di quelli esistenti. Gli stessi sono sovrastabili con ringhiera avente altezza non superiore a 90 cm. Anche in questo caso è prevista

la messa a dimora di siepi realizzate con specie locali e autoctone, con altezza massima di 2,00 metri e comunque non superiore a quella totale data dal muro con la soprastante ringhiera;

3. non è consentita la realizzazione di recinzioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria, mentre la delimitazione di cortili di proprietà esclusiva di fabbricati rurali o ex rurali, adibiti originariamente ad "aia" comune, può essere realizzata unicamente con siepi sempreverdi su appositi supporti, escludendo la possibilità di realizzare recinzioni di alcun tipo. Fatta salva l'altezza massima di cui ai punti 1 e 2, le recinzioni e i cancelli di ingresso dovranno avere un'altezza tale da garantire comunque il mantenimento delle visuali preesistenti, sia verso l'estero che verso l'interno;

4. sono ammesse recinzioni di tipo diverso limitatamente alla delimitazione di recinti per animali, ove ragioni tecniche di sicurezza ne impongano la realizzazione, per uno sviluppo in termini di lunghezza perimetrale non superiore a 40,00 metri. Alle aziende agricole, è ammesso realizzare recinzioni in pali in legno e rete verde a maglia sciolta plastificata o acciaio zincato, per scopi di allevamento di animali, di altezza massima 1,80 metri, nei limiti delle effettive necessità anche oltre il suddetto limite di ml. 40,00.

2. E' ammessa la possibilità di effettuare recinzioni a protezione delle attività floro-vivaistica, coltivazione e/o commercio delle piante o di impianti di energia rinnovabile, in rete a maglia sciolta plastificata di colore verde o acciaio zincato, fino all'altezza di 2,00 metri nella dimensione planimetrica minima necessaria per la protezione dell'area ed a condizione che siano opportunamente schermate con siepi e/o piante sempreverdi autoctone.

3. Sono ammesse recinzioni di altezza superiore alle altezze massime stabilite ai commi 1 e 2, per interventi edilizi relativi ad aree non residenziali per esigenze di sicurezza stabilite da specifiche normative di carattere sovraordinato e/o speciale.

4. Per la manutenzione, il restauro o la nuova realizzazione dei muri di cinta devono rispettarsi le seguenti prescrizioni:

a) nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nei nuclei rurali, nonché nelle aree a corredo di edifici vincolati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici ovvero di immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo:

1. gli interventi di manutenzione e di restauro e risanamento conservativo dei muri di cinta esistenti devono essere eseguiti utilizzando materiali e tecnologie di intervento adeguate al valore storico testimoniale dei muri. E' ammessa la demolizione e ricostruzione con gli stessi materiali qualora siano accertate condizioni di instabilità del muro tali da non consentire interventi di consolidamento;

2. è consentita la realizzazione di nuovi muri di cinta in analogia con quelli esistenti nel contesto o con altezza non superiore a 0,90 metri, sormontati o affiancati da siepi, ovvero sormontati da ringhiere, di altezza complessiva non superiore a 2,00 metri. I muri dovranno essere realizzati con paramento in pietra locale autoctona a vista, ovvero con altri materiali opportunamente intonacati e tinteggiati. Non è ammesso il rivestimento con materiali quali geopietra e similari;

b) nelle aree industriali e artigianali è consentita la realizzazione di nuovi muri di cinta con altezza non superiore a 1,00 metri, sormontati o affiancati da siepi, ovvero sormontati da ringhiere, di altezza complessiva non superiore a 2,00 metri. La parte in muratura dovrà essere opportunamente tinteggiata;

c) fatta eccezione per le zone di cui alla lett. a) e le aree di cui alla lett. b), all'interno del perimetro del territorio urbanizzato è consentita la realizzazione di nuovi muri di cinta con altezza non superiore a 1,20 metri, sormontati o affiancati da siepi, ovvero da ringhiere o pannellature, di altezza complessiva non superiore a 1,80 metri. Non è ammesso il rivestimento con materiali quali geopietra e similari;

d) nel territorio rurale è consentita la realizzazione di muri di cinta unicamente ad integrazione ed in continuità di quelli esistenti, utilizzando tecniche costruttive e materiali adeguati al contesto ambientale e paesaggistico di riferimento.

5. Nel computo delle altezze di cui al comma 4, qualora esista un dislivello di quota del piano di campagna in corrispondenza del limite di proprietà l'altezza sarà computata a partire dalla quota maggiore.

6. Gli eventuali cancelli di accesso dovranno avere una larghezza massima di 5,00 metri e dovranno essere realizzati in forme semplici, in legno o in metallo verniciato con colorazioni adeguate al contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. Per una lunghezza complessiva di ml. 15,00 comprensiva della larghezza del

cancello, è ammessa la realizzazione di apposito invito in muratura di altezza superiore alle altezze prescritte dai precedenti commi.

Art. 104 - Beni culturali e edifici storici

1. Tutto ciò che costituisce o completa la decorazione di valore architettonico degli edifici costruiti antecedentemente al 1945, tanto all'esterno quanto all'interno, come colonne, pilastri (anche se non necessari alla statica), mostre di porte o finestre, vetrine, insegne, ringhiere, cancelli, recinzioni, edicole, camini, rivestimenti marmorei, pitture murali, graffiti, sculture di alto e bassorilievo, nonché statue, busti, vasi, urne od altro, facenti parte integrante dell'architettura dell'edificio, non può essere asportato o, in qualsiasi parte, modificato senza preventiva Autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e di eventuali altre Autorità competenti.
2. A tale vincolo sono soggetti anche i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere monumentale o storico-documentale o che abbia altrimenti forma di bellezza, esposta da tempo alla vista del pubblico.
3. Fatti salvi eventuali nulla osta e prescrizioni di altre Autorità competenti, nel permettere trasformazioni di immobili che abbiano qualche pregio artistico o storico, l'Amministrazione Comunale può imporre speciali condizioni, vigilare sulla esecuzione delle opere ed effettuare tutti i rilievi e calchi che riterrà opportuni nell'interesse della storia e dell'arte.
4. Gli interventi sul patrimonio urbanistico ed edilizio di interesse storico dovranno tendere alla tutela e al recupero delle tecniche costruttive e dei materiali propri delle civiltà e della tradizione locale e al loro corretto inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. In particolare dovranno in prima istanza tendere al recupero dei manufatti originari o, quando non recuperabili per eccessivo degrado, al ripristino con stessi materiali e tecnologie operando a regola d'arte con le consolidate tecniche del restauro.
5. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici isolati aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storico-documentale. Per tutti gli interventi edilizi si dovrà garantire la conservazione di tutti i manufatti storici minori quali tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, forni, fontane, cippi commemorativi, lapidi, sculture, edicole sacre e simili, muri di sostegno e di cinta, siepi, cancellate e pavimentazioni storiche, per i quali sono ammissibili e prescritti la manutenzione ed il recupero con le tecniche del restauro, la ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite, mantenendo o riproponendo le medesime specifiche caratteristiche formali dell'opera muraria interessata e adottando le stesse tecniche costruttive.
6. I progetti per i manufatti di cui al comma 5 di nuova realizzazione, devono essere documentati con disegni redatti in scala idonea e corredati di una planimetria sulla sistemazione dell'intorno e sono soggetti al corrispondente titolo abilitativo. L'Amministrazione Comunale può richiedere bozzetti, plastici ed ogni altra forma di documentazione idonea ad illustrare compiutamente l'opera proposta. I progetti di iscrizioni quali lapidi, targhe e simili, devono indicare il testo, i caratteri, il materiale e documentare con fotografie il luogo di installazione.

CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Art. 105 - Disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche

1. Gli interventi edilizi devono essere realizzati in ottemperanza alle disposizioni della L. 13/1989 e del relativo D.M. 236/1989, nonché della Circolare esplicativa 22/06/1989 n. 1669/UL, della L. 104/1992, del D.P.R. 503/1996 e del D.P.R. 380/2001.
2. Al fine di agevolare l'accesso, gli spostamenti interni e l'utilizzo delle parti comuni, si rimanda inoltre alle indicazioni tecniche della L.R. 47/1991 e del D.P.G.R. 41/R/2009.
3. La specifica normativa nazionale e regionale relativa all'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche è da intendersi come requisito minimo prestazionale. Ove possibile, dovranno essere adottate

soluzioni ulteriormente migliorative che favoriscano la fruizione, garantendo un maggior confort alle persone disabili.

4. Gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche, da eseguire in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici e parametri urbanistici previsti dagli atti di governo del territorio, sono ammessi, anche se consistono in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; gli stessi sono consentiti esclusivamente ove l'edificio interessato necessiti effettivamente di opere di adeguamento al fine di essere fruibile da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale e uno o più soggetti disabili necessitino della fruibilità dell'edificio interessato. La sussistenza di tali presupposti deve essere dimostrata mediante elaborati tecnici che evidenzino chiaramente l'esistenza delle barriere architettoniche e gli interventi necessari per il loro superamento e l'impossibilità tecnica di praticare soluzioni alternative all'interno della sagoma dell'edificio; dovrà inoltre essere fornita la certificazione medica e la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8 della L. 13/1989 e art. 81 del D.P.R. 380/2001.

5. Le opere di cui sopra non possono comportare la creazione di nuove unità immobiliari, anche se finalizzate al soddisfacimento delle necessità di soggetti disabili.

6. Fatte salve le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia per gli spazi pubblici, si rimanda al rispetto del Programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche di cui al Piano Operativo, contenente il censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento.

Art. 106 - Serre bioclimatiche

1. Le serre bioclimatiche, ove ammissibili dalle vigenti disposizioni di legge, di pianificazione e regolamentari, devono essere progettate nel rispetto delle caratteristiche estetiche ed architettoniche dell'edificio in cui si inseriscono e devono costituire valida soluzione architettonica correttamente integrata ed armonizzata con il contesto ambientale circostante.

2. Ai sensi dell'art. 57 del Regolamento 39/R/2018, si definisce serra solare un elemento di architettura bioclimatica finalizzato ad introitare la radiazione solare coadiuvando nella stagione invernale il riscaldamento dell'edificio o dell'unità immobiliare.

3. Per qualificarsi come serra bioclimatica, la stessa:

- a) deve avere caratteristiche obiettivamente distinte da quelle delle comuni verande;
- b) non può essere destinata alla permanenza continuativa di persone e deve essere priva dei requisiti e delle dotazioni atti a consentire tale permanenza, compresi gli impianti di climatizzazione artificiali;
- c) deve essere posta in condizioni ottimali di irraggiamento mediante orientamento sud-est ovvero sud-ovest;
- d) deve essere apribile ed ombreggiabile cioè schermata, mediante opportune schermature mobili o rimovibili, all'irraggiamento durante la stagione estiva per evitare il surriscaldamento dei locali contigui;
- e) la struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l'ingombro della struttura di supporto.

4. La specifica finalità del risparmio energetico è certificata nella documentazione tecnica di progetto, nella quale è quantificata, attraverso i necessari calcoli energetici, la riduzione dei consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale. Inoltre, ai sensi della scheda 2.2 del Manuale per l'edilizia sostenibile approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 322 del 28/02/2005, la realizzazione della serra deve comportare un risparmio energetico, valutato calcolando il guadagno energetico, tenuto conto dell'irraggiamento solare su tutta la stagione di riscaldamento.

5. Per guadagno energetico di cui al comma 3, si intende la differenza tra l'energia dispersa in assenza Q_0 e quella dispersa in presenza della serra, Q . Deve essere verificato, ai sensi della norma UNI 10344 e 10349, che $(Q_0 - Q) / Q_0 = 25\%$.

Art. 107 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

1. La produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici è disciplinata dalle specifiche norme di settore vigenti, nonché dalle disposizioni di cui all'art. 57 del presente Regolamento.
2. La realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici deve essere conforme alla normativa vigente.
3. Nei nuovi edifici l'installazione di pannelli solari deve essere prevista all'interno di un progetto unitario, organico e coerente in rapporto all'ambiente circostante. Le soluzioni progettuali devono essere volte a minimizzare i dimensionamenti e l'impatto visivo, al fine di ottimizzare l'integrazione dell'impianto con i caratteri dell'edificio e del paesaggio.
4. Negli edifici esistenti l'installazione di pannelli solari è progettata e dimensionata in modo da minimizzare l'impatto visivo e devono rispettare le seguenti prescrizioni
 - I pannelli sulle coperture devono essere sempre complanari alle stesse.
 - I serbatoi di accumulo dell'acqua calda non possono essere collocati sulle falde di coperturaL'impianto non può in nessuna parte superare la quota del colmo del tetto.
5. Nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nei nuclei rurali, nonché nelle aree a corredo di edifici vincolati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici ovvero di immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, qualora gli impianti vengano installati sulle coperture, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - I pannelli sulle coperture devono essere sempre complanari alle stesse e non riflettenti.
 - I serbatoi di accumulo dell'acqua calda non possono essere collocati sulle falde di copertura.
 - I pannelli devono essere posti ad almeno 1.00 metri dalla linea di gronda.
6. Nell'ambito del territorio rurale devono essere utilizzate tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurano un'ottimale soluzione architettonica ed un corretto inserimento paesaggistico. Gli impianti a terra o su pergolato, ove consentiti, prevedono opere di mitigazione ambientale, mediante l'inserimento di idonee barriere arboree o arbustive. Non è mai ammesso alterare in modo significativo la naturale pendenza dei terreni.
7. Gli impianti a terra, ove consentiti, sono realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) l'impianto è ubicato nel resede di pertinenza dell'immobile;
 - b) la struttura di sostegno deve essere costituita da struttura puntiforme in legno o metalli, ad un'unica falda, la cui altezza massima, misurata dal piano di calpestio al punto più alto del bordo inferiore del corrente, è contenuta in 3,50 metri.
8. Soluzioni diverse sono ammesse solo in caso di comprovata impossibilità tecnica per ragioni di ombreggiamento o preesistenze.

Art. 108 - Coperture, canali di gronda e pluviali

1. La realizzazione degli accessi alle coperture devono essere progettata nel rispetto del Regolamento 75/R/2013, recante Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
2. E' ammessa la realizzazione di lucernari nelle coperture nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) ciascun lucernario non può superare la dimensione massima di 2,00 metri quadrati e non può avere superficie inferiore a 0,50 metri quadrati;

- b) qualora realizzati per soddisfare i requisiti aero-illuminanti degli ambienti sottostanti, tale superficie potrà essere soddisfatta nella misura massima del 50% dai lucernari mentre il restante 50% dovrà essere soddisfatto mediante aperture realizzate a parete;
 - c) i vetri dovranno essere del tipo antiriflesso;
 - d) nei casi di lucernari realizzati su edifici situati nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nei nuclei rurali e negli ambiti di pertinenza come individuati dal Piano Strutturale, nelle zone soggette a vincolo paesaggistico nonché a corredo di edifici vincolati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici ovvero di immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, la realizzazione di nuovi lucernari non deve essere visibile da strade pubbliche.
3. Ogni copertura deve essere dotata di canali di gronda atti a raccogliere e incanalare le acque piovane nei pluviali. Ad ogni pluviale dovrà corrispondere un pozzetto d'ispezione interrato. I pluviali devono applicarsi in preferenza all'esterno dell'edificio e nel caso di facciate fronteggianti spazi pubblici, il tratto terminale dei discendenti, fino a 1,50 metri misurato da terra, deve essere in ghisa o altro materiale antiurto.
4. Il posizionamento e l'andamento dei discendenti pluviali deve rispettare i caratteri architettonici e compositivi della facciata e deve essere coerente con i medesimi. In linea generale, i discendenti pluviali devono essere posizionati secondo una linea verticale alle estremità della facciata, se possibile favorendone l'uso da parte di due edifici contigui. Quando il loro posizionamento alle estremità della facciata non sia possibile, oppure risulti insufficiente allo smaltimento delle acque meteoriche, potrà essere ammessa la collocazione di discendenti pluviali in posizioni intermedie, a condizione che i medesimi si inseriscano nel disegno della facciata senza apportare alterazioni pregiudizievoli e non occludano alla vista particolari architettonici o decorativi. Nelle nuove costruzioni il progetto potrà prevedere soluzioni diverse che si inseriscano armonicamente e funzionalmente nell'insieme architettonico dell'edificio.
5. Nelle aree e sugli immobili di cui al comma 2, lett. d) del presente articolo, i canali di gronda ed i discendenti pluviali dovranno essere realizzati in rame. Nel caso di sostituzione di canali di gronda e discendenti pluviali esistenti è prescritto l'utilizzo del rame anche qualora gli elementi esistenti siano in altro materiale. Per i restanti edifici ed aree è escluso l'uso della lamiera zincata non verniciata.

Art. 109 - Strade e passaggi privati, cortili

1. Ai sensi del presente Regolamento si definisce cortile lo spazio scoperto delimitato almeno su tre lati dalle pareti di uno o più edifici la cui superficie sia pari o superiore a 60 metri quadrati negli edifici di nuova realizzazione ovvero pari o superiore a 40 metri quadrati negli edifici esistenti.
2. Sui cortili possono essere aperte finestre di ogni tipo di locale, ivi compresi locali agibili di abitazione o di lavoro destinati alla presenza continuativa di persone. Nei cortili su cui si aprono finestre di locali abitabili è vietato aprire finestre o bocche d'aria di locali in cui vengono esercitate attività che possono essere causa di insalubrità. L'apertura di nuove finestre è ammessa nel rispetto della normativa vigente in materia di distanze tra pareti finestrate.

Art. 110 - Cavedi, pozzi luci e chiostrine

1. Ai sensi del presente Regolamento si definisce chiostrina lo spazio scoperto delimitato almeno su tre lati dalle pareti di uno o più edifici la cui superficie sia inferiore a 60 metri quadrati negli edifici di nuova realizzazione ovvero inferiore a 40 metri quadrati negli edifici esistenti.
2. Le chiostrine di nuova realizzazione devono avere una superficie minima di 12 metri quadrati ed il lato minore pari o superiore a 3,00 metri.

3. Quando la chiostrina presenti un andamento verticale irregolare, con incremento dell'area progredendo dal basso verso l'alto, le prescrizioni di cui al presente articolo vanno verificate in corrispondenza di ogni variazione di sezione.
4. Gli interventi su chiostrine esistenti che già presentino condizioni di contrasto con il presente Regolamento, devono prevedere, ove possibile, il miglioramento dei parametri dimensionali di superficie e lato minore esistenti. Quando il miglioramento non risulti possibile o opportuno, gli interventi di mutamento della destinazione d'uso dei locali che prospettano sulla chiostrina irregolare saranno ammissibili solo ove non comportino peggioramento della situazione igienico sanitaria in atto e non prevedano il cambio d'uso da superfici accessorie a superfici utili.
5. Sulle chiostrine possono essere aperte esclusivamente finestre di locali di abitazione accessori o di locali inabitabili. Non è mai ammesso aprirvi finestre di locali agibili di abitazione o di lavoro, salvo che il locale sia dotato di altra finestratura, prospettante su spazio aperto, di dimensioni tali da assicurare il rispetto della superficie finestrata minima prescritta dal presente Regolamento. Nelle chiostrine sulle quali si aprono finestre di locali agibili di abitazione o di lavoro è vietato aprire finestre o bocche d'aria di locali in cui vengono esercitate attività che possono essere causa di insalubrità.
6. Ai sensi del presente Regolamento si definisce cavedio lo spazio scoperto delimitato almeno su tre lati dalle pareti di uno o più edifici le cui caratteristiche dimensionali siano insufficienti a qualificarlo come chiostrina.
7. I cavedi sono di regola riservati al passaggio e alla manutenzione degli impianti tecnologici o alla formazione di prese d'aria per locali tecnici o comunque per vani inabitabili. Non è mai ammesso aprirvi finestre di locali abitabili, siano essi locali agibili di abitazione o di lavoro ovvero locali accessori. Qualora su cavedi esistenti già si aprano finestre di locali che comportino la presenza, anche non continuativa, di persone, l'utilizzo del cavedio è ammesso nei limiti in cui non comporti pregiudizio per i locali che vi si affacciano.
8. Il piano di fondo dei cavedi, a qualsiasi quota posizionato, deve essere facilmente accessibile per consentire le necessarie operazioni di pulizia e manutenzione. Esso deve inoltre essere convenientemente impermeabilizzato, pavimentato e provvisto di apposito sistema di raccolta ed allontanamento delle acque piovane.

Art. 111 - Intercapedini e griglie di areazione

1. Nella realizzazione di intercapedini poste fra i muri perimetrali delle costruzioni e i muri di sostegno del terreno circostante aventi funzione di servizio, necessarie all'illuminazione indiretta, all'areazione e protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché a favorire l'accesso a condutture e canalizzazioni in esse presenti, le griglie di areazione devono essere correttamente inserite nelle finiture della pavimentazione degli spazi pubblici e privati su cui si aprono.
2. Le griglie di cui al comma 1 devono essere poste in opera in maniera perfettamente complanare con la pavimentazione esistente in maniera da non creare ostacoli o pericolo a persone con ridotta capacità motoria. Devono, inoltre, essere in grado di sopportare i prevedibili carichi di esercizio cui sono soggette nel tempo.
3. Gli scannafossi da realizzare perimetralmente agli edifici nella parte posta sotto il piano di campagna devono avere una larghezza massima di 1,50 metri.
4. In corrispondenza dei profili esterni dei fabbricati prospicienti marciapiedi, strade e spazi pubblici e nel sottosuolo pubblico, i proprietari frontisti possono, previo atto autorizzativo, realizzare intercapedini di servizio o di isolamento ispezionabili dotate di cunetta e scarico per il deflusso delle acque meteoriche e di quelle utilizzate per la pulizia.

Art. 112 - Materiali, tecniche costruttive degli edifici per la salvaguardia delle tipicità locali

1. Il presente Regolamento, anche attraverso la richiesta di appositi strumenti normativi di pari livello, promuove la qualità delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche, nonché l'adozione di materiali e tecniche ecocompatibili propri della bioarchitettura e dell'eco-sostenibilità, ovvero rivolti al contenimento dei consumi energetici ed all'uso di energie rinnovabili, anche con incentivi urbanistici e/o economici di abbattimento dei contributi.
2. Negli interventi edilizi devono essere utilizzati, di norma, materiali e tecniche costruttive tipiche locali, ad eccezione di interventi con progetto unitario improntato all'utilizzo di linguaggi contemporanei, qualora giudicato compatibile con il contesto di riferimento. Nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo deve essere privilegiato il riutilizzo dei materiali esistenti dismessi o recuperati dalle demolizioni ovvero, qualora carenti, di materiali analoghi tipici della tradizione locale. Per interventi volti al consolidamento di manufatti oggetto di restauro e consolidamento conservativo è ammesso l'impiego di nuove tecnologie qualora risultino compatibili tra strutture originarie e nuove strutture e non rechino danni e pregiudizi estetico-strutturali.
3. E' sempre fatto salvo l'acquisizione dei pareri e il rispetto delle prescrizioni dalla Soprintendenza per gli interventi di sua competenza;

Art. 113 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza

1. Nei casi di interventi su aree di pertinenza di edifici situati nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nei nuclei rurali e negli ambiti di pertinenza come individuati dal Piano Strutturale Intercomunale, nelle zone soggette a vincolo paesaggistico nonché a corredo di edifici vincolati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici ovvero di immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, gli interventi di sistemazione esterna saranno volti al ripristino filologico ed alla restituzione spaziale dell'organizzazione originaria, secondo criteri di continuità di lettura e rapporti di relazione che esistono tra manufatto edilizio e superficie inedificata che ad esso direttamente compete.
2. Nelle aree di pertinenza di cui al comma 1 gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) mantenere in efficienza i percorsi e le pavimentazioni, conservando il tracciato ed i materiali di pregio, recuperando la sistemazione a verde con le relative alberature, i percorsi, gli orti, i pergolati, conservando le specie vegetali ed i manufatti preesistenti;
 - b) dovranno essere recuperate la pavimentazione esterna ed i sistemi di recinzione qualora esistano ancora quelli originari. In mancanza si provvederà alla posa in opera degli stessi con materiali e secondo tecniche tradizionali;
 - c) non rimuovere o spostare gli elementi di arredo fisso e le decorazioni originarie se non a seguito di uno specifico progetto di intervento. Dovranno, inoltre, essere recuperati gli elementi di arredo esterno e di corredo all'edificio quali, a titolo esemplificativo, fontane, pozzi, panchine, ninfei, tempietti, limonaie e similari;
 - d) le aree che risulteranno libere per demolizione di superfetazioni o per eliminazione di strutture precarie dovranno essere adeguatamente sistemate a verde con piantumazione di essenze tipiche del luogo o con sistemazioni diverse, comunque coerenti con la progettazione complessiva dell'intervento;
 - e) le pavimentazioni esterne, consentite nel rispetto delle norme vigenti in materia di permeabilità dei suoli, devono essere realizzate esclusivamente in pietra o in cotto o comunque con materiali idonei al contesto, preventivamente concordati con l'Ufficio Edilizia; f) mantenere le essenze arboree e arbustive autoctone

esistenti evitando la realizzazione di opere edilizie ovvero l'installazione di manufatti potenzialmente in grado di compromettere la salute delle stesse;

- f) nuovi muretti o il rifacimento di quelli esistenti, anche di contenimento, devono essere realizzati con paramento in pietra locale a faccia vista con disegno tipico del contesto locale, ovvero devono essere intonacati e tinteggiati con coloriture tipiche della tradizione locale in conformità all'art. 103 del presente Regolamento.
3. Sono fatti salvi i casi in cui non sia più possibile, previa documentazione, cogliere i segni o valori testimoniali dell'impianto originario. In tali casi, ovvero nel caso di realizzazione di nuove aree di pertinenza, le sistemazioni dovranno comunque rapportarsi in modo congruo con le caratteristiche dell'ambiente costruito di cui fa parte, ed ispirarsi al disegno storico locale di aree di pertinenza similari all'area oggetti di intervento.
4. Nei casi di interventi su aree di pertinenza di edifici situati nell'ambito del territorio rurale, diversi da quelli di cui al comma 1, dovranno essere conservati e salvaguardati gli elementi originari di organizzazione degli spazi aperti quali viali alberati, viabilità poderale, piantate residue, piante arboree e siepi, aie, muri di contenimento e di recinzione, evitandone la frammentazione e la suddivisione. Qualora, previa documentazione, non sia più possibile cogliere i segni o valori testimoniali dell'impianto originario, ovvero nel caso di realizzazione di nuove aree di pertinenza, le sistemazioni dovranno comunque rapportarsi in modo congruo con le caratteristiche dell'ambiente costruito di cui fa parte, ed ispirarsi al disegno storico locale di aree di pertinenza similari all'area oggetti di intervento.
5. Ogni intervento di cui al comma 4 dovrà, inoltre, rispettare comunque le seguenti prescrizioni:
- a) il progetto di riassetto generale dell'area, nel rispetto dei caratteri tipologici e formali nonché nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente, dovrà ispirarsi a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole compositive tradizionali del paesaggio rurale;
 - b) sono vietati progetti di aree di pertinenza ispirati ai giardini di tipo ottocentesco qualora non giustificabili dalla tipologia del fabbricato di riferimento e la piantumazione di specie estranee al contesto rurale locale;
 - c) nelle pavimentazioni di nuova realizzazione si dovranno impiegare materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto rurale quali lastricati in pietra, porfido a cubetti, laterizi pieni, lastricati in pietra o porfido a cubetti montati a maglia larga per permettere la crescita dell'erba, calcestruzzo architettonico;
 - d) i cordoli devono essere in pietra naturale;
 - e) si dovranno in ogni caso privilegiare percorsi, sia carrabili che pedonali, non pavimentati.
6. I progetti degli interventi di cui ai commi 2 e 5 devono documentare gli elementi tipologici, formali e vegetazionali che qualificano il valore dell'area di pertinenza e dimostrare la compatibilità dell'intervento proposto con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi.
7. Fatto salvo il rispetto dell'indice di permeabilità stabilito dalla normativa vigente, gli interventi sulle aree di pertinenza esistenti, ovvero nel caso di realizzazione di nuove aree di pertinenza, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 4, devono osservarsi le seguenti prescrizioni:
- a) è vietata la piantumazione di essenze arboree e siepi estranee al contesto locale;
 - b) nelle pavimentazioni di nuova realizzazione potranno essere impiegati materiali quali lastricati in pietra, porfido a cubetti, laterizi pieni, lastricati in pietra o porfido a cubetti montati a maglia larga per permettere la crescita dell'erba o a maglia stratta, calcestruzzo architettonico, masselli autobloccanti, lastre di finta pietra in cls e mattonelle in cls;
 - c) recinzioni e muretti dovranno essere conformi alle disposizioni di cui all'art. 106 del presente Regolamento.
8. Per le caratteristiche dei parcheggi vale quanto riportato nell' art. 68 del presente regolamento mentre per la collocazione dei manufatti pertinenziali privi di rilevanza edilizia, ove realizzabili senza la prescritta

autorizzazione degli enti sovraordinati ai fini del vincolo paesaggistico ed idrogeologico, potranno essere realizzati con le caratteristiche indicate all'allegato 1

Art. 114 - Piscine ed altre opere di corredo agli edifici

1. Quando consentita dagli strumenti di pianificazione urbanistica, comunque mai all'interno dei centri storici nelle more dell'approvazione del Piano Operativo che ne disciplinerà le possibilità di localizzazione, la realizzazione di piscine ad uso privato deve essere eseguita, oltre che nel rispetto della normativa nazionale e regionale di settore, anche nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) dovrà essere realizzata su di un'area in chiaro rapporto di pertinenza con l'immobile ed in nessun caso a distanza maggiore di 50,00 metri dallo stesso;
- b) La vasca dovrà essere posizionata alla distanza dai confini prevista dall'art.46;
- c) dovrà tenere conto della struttura geomorfologia del suolo, rispettando gli allineamenti previsti per la zona extraurbana del tessuto agrario, gli allineamenti contermini dei muri a retta, delle alberature, dei filari, delle sistemazioni agrarie e non dovrà comportare alterazioni del piano di campagna (ad eccezione dello scavo per la realizzazione della vasca) superiori a 1 mt.;
- d) non deve comportare la demolizione dei muri a secco tipici delle coltivazioni terrazzate;
- e) lo specchio d'acqua non dovrà essere superiore a mq. 120
- f) la pavimentazione a bordo piscina dovrà essere delle misure minime strettamente necessarie su tre lati e potrà prevedere un solo lato con zona pavimentata più ampia non eccedente comunque i 2.50 metri.
- g) le colorazioni dei rivestimenti delle vasche dovranno essere nei toni del grigio o del sabbia.
- h) è fatto divieto di riempimento tramite l'acquedotto comunale.
- i) dovranno essere previsti adeguati impianti tecnici di filtrazione, depurazione e clorazione dell'acqua;
- j) il rilascio dell'eventuale autorizzazione allo scarico fuori pubblica fognatura sarà subordinato alla verifica della sussistenza dell'autorizzazione allo scarico relativa all'immobile principale ed ai servizi accessori.

2. L'installazione nelle aree di pertinenza di piscine stagionali completamente fuori terra, in tubolari, gonfiabili o similari, non configura la fattispecie della piscina di cui al comma 1, a condizione che l'installazione di tali manufatti:

- a) sia destinata ad essere integralmente rimossa entro un termine non superiore a 180 giorni;
- b) non richieda la realizzazione di opere che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, quali solette, platee, muri di contenimento e similari;
- c) non comportino variazione delle sistemazioni plano-altimetriche del piano di campagna originario, ad eccezione di lievi modifiche di scavo e di riporto limitate a rendere orizzontale il piano di appoggio del manufatto, e comunque non comportanti la realizzazione di muri di contenimento.
- d) E' fatto divieto di riempimento delle stesse tramite l'acquedotto comunale.
- e) Non possono essere installate all'interno dei centri storici.
- f) Dovranno essere installate a 1,5 metri dal confine

3. L'installazione dei manufatti di cui al comma 2 rientra nel novero degli interventi di sistemazione di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l'installazione degli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, per l'esecuzione dei quali non è richiesto alcun titolo abilitativo ovvero solo l'obbligo di comunicazione allo Sportello Unico per l'Edilizia nella modulistica predisposta. E' comunque fatto salvo l'obbligo del rispetto della normativa vigente per lo svuotamento delle acque clorate.

4. La realizzazione di campi da tennis o da calcetto d'uso privato costituiscono pertinenza di residenze private ovvero attrezzature per le attività turistico-ricettive, anche di tipo agriturismo e, qualora consentiti dagli strumenti di pianificazione urbanistica, non devono comportare variazione delle sistemazioni plano-altimetriche del piano di campagna originario, di scavo e di riporto in misura superiore a 1,00 metri e delle relative opere

quali muri a secco, ciglionamenti, e similari. Le superfici di gioco devono essere realizzate in materiali drenanti e coloriture adeguate con le cromie dominanti l'intorno ambientale e paesaggistico di riferimento.

5. Inoltre, qualora consentiti dagli strumenti di pianificazione urbanistica, i campi da tennis o da calcetto da realizzarsi ad uso privato devono essere realizzati nel rispetto alle seguenti condizioni:

- a) deve essere dimostrata la relativa pertinenzialità, rispetto all'edificio principale;
- b) in caso di inserimento in zone residenziali ampiamente abitate, deve essere garantito schermature acustiche effettive, attraverso alcuni dispositivi quali muri, alberature, fitte siepi, altre barriere;
- c) le strutture accessorie di servizio, quali docce, bagni, spogliatoi, dovranno essere realizzate con il solo recupero di strutture esistenti o nuova costruzione nel rispetto degli indici consentiti nelle singole zone omogenee;
- d) ogni realizzazione deve rispettare il rapporto minimo di permeabilità dei suoli pari al 25%;
- e) a protezione del campo è ammessa la posa in opera di recinzioni in rete d' altezza massima 6,00 metri.
- f) La realizzazione di detti impianti è soggetta al costo di costruzione pari al 10% del costo di costruzione che si assume pari a € 100,00/mq misurato entro la recinzione perimetrale.

6. Le verande, così come definite dal Regolamento 39/2018, possono essere realizzate in ferro, alluminio, derivati plastici o legno. Nel caso interessino un edificio condominiale:

- a) nell'ipotesi di prima installazione occorre il nulla-osta del condominio espresso nelle forme di Legge;
- b) nel caso di verande preesistenti legittimate, le nuove installazioni devono essere effettuate con identici materiali e con identiche caratteristiche dimensionali, tecniche ed estetiche.
- c) nel caso di installazione di veranda che comprenda la realizzazione anche parziale di copertura, è ammissibile a condizione che esista già una veranda legittimata con dette caratteristiche, sullo stesso prospetto.

Art. 115 - Arredi esterni e manufatti pertinenziali

1. Gli arredi esterni delle aree pertinenziali degli edifici corrispondono ad elementi accessori, con carattere funzionale e pertinenziale occorrenti per l'utilizzazione ed il godimento degli spazi aperti ed i giardini ad uso di residenze, attività commerciali, artigianali-industriali e pubblici esercizi. Gli stessi sono definiti dagli articoli 136 e 137 della L.R. 65/2014 ed disciplinati nell'allegato 1 al presente Regolamento. L'installazione di tali elementi non deve comunque compromettere il valore storico, architettonico o ambientale di particolari edifici o complessi edilizi e l'Amministrazione Comunale può in ogni momento ordinarne la relativa rimozione a cura e spese del proprietario dell'immobile.

2. Gli arredi di cui al comma 2, possono essere installati nei resedi esterni e sulle terrazze, ad una distanza non superiore di 50,00 metri dall'edificio di cui costituiscono pertinenza. Devono essere posti in opera in assenza di opere di fondazione, salvo la realizzazione di una modesta soletta di calcestruzzo a terra di tipo puntuale e localizzato, non continua, anche pavimentata, per ancoraggio piastra o simile, nel rispetto del rapporto minimo di permeabilità stabilito dalla normativa vigente. Possono essere realizzate in materiale tipo ferro, legno, od altri materiali "leggeri". Gli arredi esterni non incidono sulle risorse essenziali del territorio e pertanto non sono computabili ai fini degli indici e qualora caratterizzati da oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità non sono soggetti al rispetto della distanza dai confini.

TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Art. 116 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione si avvale del servizio Polizia Municipale coadiuvato, ove necessario, dal personale tecnico del Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente.
3. Se ritenuto necessario o opportuno, possono essere disposti in ogni momento delle verifiche e accertamenti d'ufficio, a prescindere dalla presentazione o meno di istanze/comunicazioni/dichiarazioni/segnalazioni di nuovi interventi edilizi. I servizi competenti effettueranno gli accertamenti relativi all'eventuale realizzazione di opere edilizie in assenza di titolo, in difformità dal medesimo o con variazioni essenziali, ovvero in violazione delle disposizioni del presente Regolamento, ed espletteranno le procedure stabilite dalle vigenti normative di legge in materia.
4. Con riferimento alle disposizioni impartite dalla normativa nazionale e regionale in materia di controllo e vigilanza sull'attività edilizia, per gli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione di inizio lavori attività edilizia libera, sono effettuati controlli a campione secondo le percentuali e con le modalità fissate dai competenti organi comunali. Gli aspetti organizzativi sono disciplinati con apposita determinazione del responsabile del Settore competente.

Art. 117 - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

1. Al fine di assicurare la rispondenza dell'attività urbanistico-edilizia ai titoli abilitativi, siano essi formati per provvedimento espresso o per autocertificazione, nonché alle comunicazioni di inizio lavori, l'Amministrazione attraverso i servizi competenti procede, ove ritenuto necessario o opportuno, alla verifica dei lavori in corso, effettuando sopralluoghi. A tal fine l'Amministrazione si avvale del servizio Polizia Municipale coadiuvato, ove necessario, dal personale tecnico del Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente.
2. Ai fini di cui al comma 1, durante l'esecuzione dei lavori hanno diritto ad accedere in cantiere il Responsabile del Settore preposto alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, eventualmente coadiuvato da uno o più collaboratori, e gli agenti di Polizia Municipale, per effettuare le verifiche di competenza anche attraverso misurazioni e rilievi. Qualora non sia consentito l'ingresso in cantiere, l'Autorità competente dispone l'impiego della forza pubblica.

Art. 118 - Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari

1. Le infrazioni al presente Regolamento, quando non già sanzionate da normative nazionali e/o regionali, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 (Euro cento/00) a € 500,00 (Euro cinquecento/00). È fatta salva la possibilità di accedere al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, determinato in € 150,00 (Euro cento/00), entro sessanta giorni dalla data di accertamento.
2. La sanzione pecuniaria amministrativa nella forma del pagamento in misura ridotta è irrogata:
 - a) per le violazioni rilevabili d'ufficio e tramite riscontri a vista o fotografici, direttamente dai soggetti accertatori dell'infrazione individuati nel responsabile del procedimento o nel responsabile del Settore

competente. Rientrano in questa categoria le violazioni al Regolamento Edilizio rilevabili d'ufficio senza la necessità di effettuare un sopralluogo.

- b) per le violazioni rilevabili con sopralluogo specifico, direttamente dai soggetti accertatori dell'infrazione individuati negli ufficiali e agenti della Polizia Municipale e di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 13 della L. 689/1981. Rientrano in questa categoria le violazioni al Regolamento Edilizio non rilevabili d'ufficio e tramite riscontri a vista o fotografici, con la necessità di effettuare uno specifico sopralluogo.

3. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da legge. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dell'Amministrazione comunale all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al punto a) con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina. Decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1, l'Autorità competente provvede all'emanazione di un'apposita ordinanza, nella quale sono specificati l'importo della sanzione e i termini per il relativo pagamento. L'emissione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento compete, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000, al responsabile del Settore competente ovvero, in via residuale, quando si verificano situazioni di formale o sostanziale incompatibilità, al Segretario comunale. Con apposito atto dell'Autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione, può essere definito uno schema tabellare per la determinazione delle sanzioni con riferimento alle singole fattispecie.

4. Fatto salvo il versamento della sanzione amministrativa pecuniaria, lo stato dei luoghi deve comunque essere reso conforme alla disciplina regolamentare comunale entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di accertamento. L'inutile decorso di tale termine comporta l'irrogazione di ulteriore sanzione pecuniaria nella misura stabilita al comma 1.

5. Ai sensi delle vigenti norme statali, il ritardato versamento di importi relativi a sanzioni amministrative, oblazioni o simili, comporta il recupero coattivo del credito, maggiorato degli ulteriori interessi legali decorrenti dalla data di scadenza del credito medesimo.

6. È delegata alla Giunta Comunale, sulla base di elaborazioni tecniche dei competenti uffici comunali e alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 11 della L. 689/1981, la formulazione di indirizzi per la predisposizione degli schemi tabellari finalizzati alla determinazione degli importi relativi alle sanzioni amministrative per le violazioni urbanistico-edilizie e per le violazioni delle disposizioni dettate dal presente Regolamento.

7. È altresì delegata alla Giunta Comunale la predisposizione di uno specifico atto in cui siano stabiliti criteri oggettivi ed univoci per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento e la determinazione dei relativi importi, nonché le modalità di accertamento, applicazione e pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi della L. 689/1981 e della L.R. Toscana 81/2000.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

Art. 119 - Deroghe

1. I poteri di deroga saranno esercitati in conformità alla disciplina regionale e nazionale di settore.
2. Per le deroghe, eccezioni e soluzioni alternative espressamente previste dal presente Regolamento Edilizio in relazione a singoli aspetti dell'attività edilizia non è necessario alcun ulteriore atto od adempimento, salvo l'acquisizione del parere, ove richiesto, della Commissione per il Paesaggio o della Commissione Tecnica Comunale.

Art. 120 - Tolleranze di cantiere

1. Ai fini delle tolleranze si richiama quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente .
2. Per le parti che risultassero prive di esplicita quotatura sul progetto approvato, sempre che non sia possibile desumere la quota mancante in via analitica, è ammessa una tolleranza di +/- 10 cm rispetto alla lettura rilevata sul supporto cartaceo in scala 1/100, nel rispetto degli allineamenti grafici e della congruenza del disegno.

Art. 121 - Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla esecutività della delibera di Consiglio Comunale con cui è stato approvato. Al momento della sua entrata in vigore vengono abrogate le norme e disposizioni comunali, anche se facenti parte di regolamenti in vigore, che siano contrastanti o incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.
2. Gli interventi edilizi che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono stati regolarmente assentiti con il rilascio del Permesso di Costruire o siano oggetto di una SCIA divenuta efficace, o in corso di esecuzione in forza di comunicazione di attività edilizia libera non presentata in data successiva a quella di approvazione del presente Regolamento, anche se sono in contrasto con le norme del Regolamento stesso, sono realizzati sulla base del titolo abilitativo già conseguito.
3. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento, le varianti ai progetti rilasciati o divenuti efficaci o eventuali opere in variante non soggette alla presentazione di titolo abilitativo, devono conformarsi alle disposizioni del presente Regolamento. Le parti degli interventi previsti nei titoli abilitativi di cui ai precedenti commi, non completate entro il termine temporale massimo prescritto per legge per l'ultimazione dei lavori, sono oggetto di nuovo titolo e si conformano alle previsioni del presente Regolamento.
4. Agli interventi edilizi che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non sono stati assentiti con il rilascio del Permesso di Costruire o siano oggetto di una SCIA non ancora divenuta efficace, si applicano le norme del presente Regolamento; gli interessati dovranno modificare i relativi progetti ove siano in contrasto con le nuove disposizioni.
5. Sono fatti salvi i progetti di opere pubbliche che siano già approvati alla data di esecutività del presente Regolamento.
6. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono da ritenersi automaticamente superate per effetto di successive sopravvenute nuove disposizioni di Legge di natura sovraordinata.
7. Ai sensi dell'art. 65 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 39/R/2018, i parametri e le definizioni contenute negli strumenti comunali di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi fino all'adeguamento degli strumenti medesimi alle disposizioni del D.P.G.R. sopra citato.

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO EDILIZIO

Disposizioni relative alle aree di pertinenza e altre opere di corredo agli edifici

Art. 1 - Disposizioni generali.....	2
Art. 2 - Opere, Interventi e manufatti pertinenziali.....	3
2A) Ripostigli esterni.....	3
2B) Pergolati.....	3
2C) Gazebo o Pergotenda.....	3
2D) Forni e barbecue.....	3
2E) Piccole serre da giardino.....	4
2F) Cuccie per cani, voliere o ricoveri altri animali di piccola taglia.....	4
2G) Tettoie.....	4
2H) Volumi tecnici.....	4
Art. 3 - Spazi coperti stagionali di pertinenza di pubblici esercizi e di altre attività.....	5
Art. 4 - Coperture retrattili a servizio di insediamenti produttivi.....	5
Art. 5 - Ricoveri per equidi.....	5
Art. 6 - Manufatti Temporanei a servizio di attività produttive o di attività commerciali.....	6
6A) Manufatti temporanei, a servizio di attività commerciali e pubblici esercizi.....	6
6B) Manufatti temporanei, a servizio di attività produttive.....	7

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO EDILIZIO

Disposizioni relative alle aree di pertinenza e altre opere di corredo agli edifici

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Nella progettazione su aree di pertinenza di qualsiasi edificio, da intendersi come lotto urbanistico di riferimento ai sensi dell'art. 47 del regolamento Urbanistico, dovrà prevedere un'adeguata sistemazione degli spazi di resede senza aggravare eccessivamente l'edificio di appendici pertinenziali. con particolare riferimento ai seguenti elementi. Aree a verde piantumabile: gli spazi dovranno essere effettivamente sistemati a prato con individuazione di adeguate alberature, piantumazioni ed arredi da giardino che li rendano concretamente utilizzabili; non saranno considerate e computate come "aree a verde" quelle che per le esigue dimensioni e la loro frammentazione risulteranno di fatto assolutamente non fruibili.

2. Le piantumazioni da effettuarsi nel resede di pertinenza degli edifici devono essere costituite preferibilmente da piante autoctone, con particolare riferimento ai contesti paesaggistici, e collocate a seguito di una valutazione sull'impatto e sviluppo nel tempo della pianta anche in considerazione della salvaguardia della staticità degli edifici limitrofi. Per le caratteristiche dei parcheggi vale quanto riportato nell'all. art. 68 del regolamento mentre, ai fini dell'accessibilità, vale quanto disposto dall'art. 69 dello stesso regolamento.

3. I manufatti pertinenziali di cui alla presente sezione potranno risultare privi di rilevanza edilizia, laddove indicato, e non essere considerati nel dimensionamento urbanistico ove realizzati con le caratteristiche descritte nei punti successivi, salvo particolari motivazioni tecniche che richiedano l'adozione di soluzioni diverse, per adeguarsi alle caratteristiche architettoniche dell'edificio principale e per omogeneità con il contesto.

4. Per quanto non specificato negli articoli che seguono in materia di distanze si rimanda agli artt. 46,47,48,49 e 50 del Regolamento Edilizio.

5. Ferme restando le dimensioni sotto indicate la superficie occupata dai suddetti manufatti complessivamente non dovrà risultare superiore al 50% della superficie scoperta dell'area di pertinenza e o del lastrico solare interessati dall'installazione.

6. L'installazione dei manufatti di cui agli art. 2, 3 e 4 non è soggetta a nessuna comunicazione ma soltanto all'obbligo del rispetto delle caratteristiche ivi descritte. Il mancato rispetto accertato dagli organi competenti comporta irrogazione di una sanzione di € 500,00 e l'ordine di immediato adeguamento. E' comunque prevista, a libera scelta dell'esecutore, la possibilità di procedere alla loro comunicazione al Servizio Edilizia Privata su apposita modulistica messa a disposizione sul portale in uso all'ufficio. Sono fatti salvi l'acquisizione dei prescritti pareri ai fini del vincolo paesaggistico e idrogeologico, secondo le disposizioni normative di settore.

7. L'installazione dei manufatti di cui all'art. 5 sono subordinati alla presentazione di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata al Servizio Edilizia Privata, da presentare almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, su apposita modulistica messa a disposizione sul portale in uso all'ufficio. Sono fatti salvi l'acquisizione dei prescritti pareri ai fini del vincolo paesaggistico e idrogeologico, secondo le disposizioni normative di settore.

7. L'installazione dei manufatti di cui all'art. 6 sono subordinati alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Servizio Edilizia Privata, da presentare almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, su

apposita modulistica messa a disposizione sul portale in uso all'ufficio. Sono fatti salvi l'acquisizione dei prescritti pareri ai fini del vincolo paesaggistico e idrogeologico, secondo le disposizioni normative di settore.

Art. 2 - Opere, Interventi e manufatti pertinenziali

1. Rientrano nella tipologia dei manufatti privi di rilevanza edilizia ai sensi dell'art. 137 della LR 65/2014 e nella tipologia di manufatti o vani non computabili ai fini della Superficie edificabile, o della Superficie Utile Lorda:

2A) Ripostigli esterni

3. Rientrano in tale tipologia i piccoli manufatti in legno ad uso ripostiglio, deposito per attrezzi da lavoro o ricovero di materiali per la manutenzione del giardino che dovranno essere semplicemente appoggiati al suolo ovvero appoggiati a piccoli plinti in corrispondenza degli angoli e dovranno essere privi di allacciamenti ed impianti di qualsiasi genere. Non potranno essere realizzati con materiali eterogenei di fortuna, ma esclusivamente con tavole regolari di legno impregnato; la copertura dovrà prevedere materiali e colori che permettano di ridurre l'impatto visivo. Non potranno essere dotati di impianti tecnologici, né essere collegati ai servizi urbani.

4. La dimensione massima del manufatto non potrà essere superiore a mq. 9 di superficie coperta e ml. 2,20 di altezza interna media. Non sono consentiti oggetti superiori a ml. 0.50. Potrà essere installato un solo manufatto per ogni resede di pertinenza. L'installazione del manufatto è consentita anche sui lastrici solari.

2B) Pergolati

5. Tali manufatti, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche dovranno ritenere struttura astiforme di tipo leggero (legno o ferro) ed essere completamente aperti su tutti i lati.

6. Potranno avere un'altezza non superiore a 3 ml. e superficie coperta non superiore a mq. 20.

7. Potrà essere installato un solo manufatto per ogni resede di pertinenza. L'installazione del manufatto è consentita anche sui lastrici solari.

2C) Gazebo o Pergotenda

8. Il Gazebo potrà essere realizzato con le medesime caratteristiche costruttive e dimensionali previste per i pergolati, ad eccezione della copertura che potrà essere realizzata anche con teli impermeabili, evitando strutture rigide.

9. Potrà essere installato un solo manufatto per ogni resede di pertinenza. L'installazione del manufatto è consentita anche sui lastrici solari

10. In alternativa al Gazebo potrà essere realizzata una pergotenda.

2D) Forni e barbecue

11. Potranno essere realizzati purché di modeste dimensioni (superficie massima di 4 mq. compresi tutti gli accessori come piani di appoggio e contenitori per legna)

12. Potrà essere installato un solo manufatto per ogni resede di pertinenza.

13. La loro altezza complessiva non potrà eccedere, quella dei muri di cinta limitrofi esistenti., e comunque non superiore a ml. 2,50 esclusa la canna fumaria, non devono emettere fumi lungo facciate di edifici, e pertanto essere posti a debita distanza dagli edifici circostanti, tale da evitare immissioni moleste.

2E) Piccole serre da giardino

14. Dovranno essere di materiale facilmente smontabile, per una superficie massima di 10 mq. ed un'altezza interna media di 2,20 mt

2F) Cucce per cani, voliere o ricoveri altri animali di piccola taglia

15. Ad esclusione delle aree prospicienti spazi pubbliche, potranno essere realizzati e mantenuti nel rispetto del decoro estetico ambientale dei luoghi e delle norme igienico – sanitarie; in particolare dovrà essere evitato l'utilizzo di materiali di recupero quali assi, lastre di plastica o di metallo, cartelloni, ecc.,

16. La detenzione degli animali è ammessa rispettando la specifica disciplina comunale approvata con Delibera del C.C. n. 8 del 09/02/2016 e s.m.i. e le normative di settore

17. Il recinto per i cani, comprensivo dei ricoveri, dovrà essere di almeno mq. 16.00 per n. 2 cani e aumentato di mq. 6.00 per ogni ulteriore cane e comunque con un limite massimo di 5 . La parte coperta non potrà avere una altezza media superiore a 2,00 ml. (compreso eventuale colmo nei tetti inclinati); la superficie massima potrà essere di mq. 4,00 ad animale

18. Le gabbie dei volatili dovranno ritenere una dimensione minima pari a almeno 8 volte l'apertura alare della specie di maggiore detenzione ivi detenuta e comunque per uno spazio d'ingombro non superiore a mq.

30,00. La parte coperta non potrà avere una altezza media superiore a 2,00 ml. (compreso eventuale colmo nei tetti inclinati); la superficie massima potrà essere di mq. 6,00 per l'intera voliera.

19. i manufatti e le recinzioni non potranno essere collocati a meno di ml. 1,50 dal confine di proprietà salvo diversi accordi tra privati da autocertificare e dovranno essere realizzati prevedendo il massimo abbattimento acustico. Non è prevista nessuna distanza da rispettare nei confronti del fabbricato principale di cui costituiscono pertinenza, mentre è individuata in metri 10,00 la distanza minima dagli altri edifici qualsiasi sia la loro destinazione d'uso.

20. Nel caso di di interventi in zone "A" , in zone soggette a vincoli sovraordinati alla disciplina urbanistica, per la realizzazione dei manufatti dovrà essere acquisito il relativo nulla osta.

2G) Tettoie

21. Tali manufatti, così come definite dal DPGR 39/R/2018, dovranno essere semplicemente appoggiati al suolo ovvero appoggiati a piccoli plinti in corrispondenza degli angoli. Non potranno essere realizzati con materiali eterogenei di fortuna, ma esclusivamente con tavole regolari di legno impregnato; la copertura dovrà prevedere materiali e colori che permettano di ridurre l'impatto visivo.

22. La dimensione massima del manufatto non potrà essere superiore a mq. 15 di superficie coperta e ml. 2,40 di altezza interna media. Non sono consentiti aggetti superiori a ml. 0.50. Potrà essere installato un solo manufatto per ogni resede di pertinenza. L'installazione del manufatto è consentita anche sui lastrici solari o in aderenza al fabbricato principale.

2H) Volumi tecnici

23. I volumi tecnici sono ammessi, allo scopo di accogliere impianti tecnici, nel resede di pertinenza di edifici a cui risultino asserviti. La loro realizzazione dovrà prevedere che gli standard superficiali esistenti (verde piantumato, area permeabile, area a parcheggio) siano mantenuti entro i limiti previsti dalle norme vigenti, ovvero non peggiori la situazione attuale.

24. Il progetto dovrà essere corredato da una specifica documentazione tecnica dalla quale risultino motivate e giustificate le dimensioni, che dovranno comunque essere quelle strettamente necessarie a contenere l'impianto ed ad assicurare le esigenze di manutenzione ed installazione.

Art. 3 - Spazi coperti stagionali di pertinenza di pubblici esercizi e di altre attività

1. Le installazioni stagionali sono quelle destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a novanta giorni consecutivi in ragione di ogni anno solare, poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero.

2. Esse sono costituite da elementi facilmente amovibili e reversibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo.

3. A tal fine possono inoltre essere realizzate strutture con le seguenti caratteristiche sulle aree di pertinenza:

- a) le dimensioni superficiali delle opere pertinenziali non potranno essere superiori a mq 100;
- b) la struttura dei sostegni dovrà avere caratteristiche di leggerezza e facile amovibilità e le chiusure dovranno essere in materiali non rigidi né autoportanti;
- c) non potranno essere dotati di impianti tecnologici, né essere collegati ai servizi urbani;

4. Inoltre sono da ritenersi prive di rilevanza le installazioni comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli

Art. 4 - Coperture retrattili a servizio di insediamenti produttivi

1. L'esecuzione di coperture retrattili a servizio di insediamenti produttivi, o comunque con destinazione ad essi assimilabile, è consentita, quali opere accessorie e complementari, assimilabili a volumi tecnologici, funzionali all'attività esercitata.

2. Devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- dovranno assolvere esclusivamente alla funzione di carico, trasporto e scarico a servizio dell'attività produttiva esercitata, o comunque ad essa assimilabile, e pertanto in tale veste dovranno essere posizionati in diretta prossimità degli accessi all'edificio per la movimentazione delle merci;
- essere eseguiti con strutture leggere completamente amovibili tali da assolvere alla funzione di mobilità richiesta;
- essere mantenute stabilmente in posizione chiusa e utilizzate in posizione aperta per il solo tempo necessario all'effettuazione delle operazioni di carico/scarico merci;
- ritenere dimensioni tali da configurarsi come opere accessorie e complementari rispetto all'attività esercitata alla quale dovranno risultare asservite, avuto riguardo anche dell'incidenza rispetto all'inserimento con il contesto urbano;
- gli standards superficiali esistenti (verde piantumato, area permeabile e parcheggi) dovranno essere mantenuti entro i limiti prescritti dalle vigenti norme, ovvero, in caso di mancato rispetto di dette norme nello stato di fatto, non si dovrà peggiorare la situazione esistente.

Art. 5 - Ricoveri per equidi

1. Nel solo territorio rurale e nel rispetto delle disposizioni eventualmente contenute negli strumenti della pianificazione territoriale gli annessi per il ricovero dei cavalli, non connessi alle esigenze di aziende agricole che esercitano attività di maneggio o allevamento, sono assimilati a strutture realizzate per finalità amatoriali da parte di soggetti privati aventi titolo e, qualora non configurino attività economiche di tipo escursionistico, sono ammesse con le limitazioni di cui ai successivi commi.

2. Gli annessi per il ricovero cavalli possono essere composti da un unico box o da massimo due box, atti ad ospitare ognuno un capo equino. Essi dovranno essere posizionati sul lotto in modo da inserirsi armoniosamente nel paesaggio e dovranno mantenere una distanza di almeno 40 metri dalle abitazioni e spazi collettivi di terzi, mentre non possono essere comunque posizionati a meno di 15 metri dall'abitazione del richiedente.

3. Per poter realizzare tali annessi occorrono almeno 3.000 mq di superficie agricola totale (coltivata o boscata) a disposizione, indipendentemente dal numero dei capi equini. Tale area potrà essere interamente o parzialmente recintata esclusivamente mediante una staccionata in legno di altezza massima 1.80 m, nel rispetto delle eventuali limitazioni derivanti dal codice della strada e dal codice civile. Nel caso di due capi, i due box devono obbligatoriamente essere assemblati ed aggregati, al fine di creare un unico annesso compatto. Nel caso di due box è necessario prevedere anche una concimaia, realizzata mediante una platea in cemento e comprendente l'aspetto della raccolta dei liquami tramite pozzetto.

4. Le strutture per il ricovero dei cavalli dovranno essere realizzate con le seguenti modalità:

- ogni box dovrà essere costituito di una parte destinata propriamente al ricovero dell'animale e di una destinata alle attività di pulizia e sellatura del cavallo. La prima dovrà essere chiusa su quattro lati di cui quello frontale apribile, la seconda dovrà configurarsi come semplice tettoia appoggiata su due montanti e posta in continuità con la copertura del vano chiuso;
- l'intero box dovrà essere realizzato in legno ed il suo ingombro planimetrico complessivo non potrà superare i 15 mq (mq 7,50 a box) dei quali almeno 9 dovranno essere riservati al vano per il ricovero dell'animale.
- la pavimentazione della parte chiusa di 9 mq dovrà essere realizzata in cemento prevedendo anche la canalizzazione per la raccolta dei liquami da far confluire in un pozzetto, mentre la parte della tettoia di 6 mq dovrà essere lasciata in terra battuta.

Art. 6 - Manufatti Temporanei a servizio di attività produttive o di attività commerciali

1. E' ammessa l'installazione di manufatti temporanei a servizio di attività produttive, commerciali e pubblici esercizi gestiti da privati, enti o associazioni, oppure a servizio di attività pubblica, seppure gestita da soggetti privati, ovvero a servizio di attività di carattere privato ma riconosciuta di interesse pubblico, secondo le procedure ed i controlli ad esse afferenti, e le modalità per la loro realizzazione e le garanzie per la loro rimozione di cui ai successivi commi;

2. I manufatti temporanei sono quelli destinati ad un uso limitato nel tempo ed al fine di soddisfare esigenze che abbiano il carattere della temporaneità. I manufatti temporanei dovranno pertanto essere realizzati con strutture portanti leggere, non infisse stabilmente al suolo in modo da consentire una facile rimozione e dovranno essere usati materiali leggeri e/o trasparenti per i tamponamenti e le coperture.

6A) Manufatti temporanei, a servizio di attività commerciali e pubblici esercizi

3. Nel rispetto delle disposizioni contenute negli strumenti della pianificazione territoriale i manufatti temporanei, a servizio di attività commerciali e pubblici esercizi gestiti da privati, enti o associazioni, oppure a servizio di attività pubblica, seppure gestita da soggetti privati, ovvero a servizio di attività di carattere privato ma riconosciuta di interesse pubblico, sono subordinati alla presentazione di SCIA, secondo le seguenti modalità:

- la struttura occupi una S. U. L. non superiore a mq 100;
- la sua realizzazione non comporti irreversibile trasformazione del terreno e preveda l'impiego di materiali e modalità coerenti con le caratteristiche di precarietà;

- il proprietario ed il gestore dell'attività (ove trattasi di soggetto diverso dal proprietario) si obblighino congiuntamente e solidalmente con apposito atto recante firme autenticate (o da sottoscrivere in Comune alla presenza del Responsabile di Area o suo delegato) a mantenere inalterate tali caratteristiche e rimuovere la struttura immediatamente a loro cura e spese, alla scadenza del termine, ripristinando lo stato dei luoghi;
- Fatto salvo il rispetto della disciplina comunale o di altri enti proprietari in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche

4. Il titolo abilitativo dovrà essere presentato dal proprietario dell'area o da chi ne abbia titolo, a firma di un tecnico abilitato, dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- a) Planimetria del lotto con la rappresentazione del manufatto temporaneo;
- b) Elaborato grafico progettuale di dettaglio con l'indicazione delle tecnologie previste (ancoraggi, nodi, giunti etc.) e dei materiali;
- c) Documentazione fotografica;
- d) Relazione tecnica descrittiva.
- e) Dichiarazione del progettista di assoggettabilità o meno alla normativa sismica.
- f) Attestazione di deposito pratica sismica agli uffici del Genio Civile competente

Subito dopo la realizzazione del manufatto e comunque non oltre 30 giorni, il tecnico incaricato dovrà far pervenire all'Amministrazione comunale una asseverazione relativa a:

- g) Idoneità statica;
- h) Conformità delle opere rispetto al progetto presentato ed autorizzato.

5. I manufatti dovranno avere durata limitata nel tempo e comunque non superiore a tre anni continuativi. Può essere presentata una nuova SCIA almeno trenta giorni prima della scadenza del titolo abilitativo per un periodo di uguale durata. Le proroghe potranno essere segnalate fino a quando sarà in essere l'attività commerciale e produttiva per la quale è stato installato il manufatto temporaneo. Sono fatte salve diverse disposizioni previste dagli strumenti della pianificazione territoriale.

6. Il titolo abilitativo indica il periodo di validità comprensivo del tempo occorrente alla installazione ed alla rimozione delle costruzioni temporanee ed alla rimessa in pristino delle aree.

6B) Manufatti temporanei, a servizio di attività produttive

7. Nel rispetto delle disposizioni contenute negli strumenti della pianificazione territoriale i manufatti temporanei, a servizio di attività produttive, sono subordinati alla presentazione di SCIA, secondo secondo le seguenti modalità:

- S. U. L. è determinata da documentate esigenze produttive e comunque nel rispetto dell'art. 5 comma 1 del presente allegato al Regolamento Edilizio;
- la sua realizzazione non comporti irreversibile trasformazione del terreno e preveda l'impiego di materiali e modalità coerenti con le caratteristiche di precarietà;
- il proprietario ed il gestore dell'attività (ove trattasi di soggetto diverso dal proprietario) si obblighino congiuntamente e solidalmente con apposito atto recante firme autenticate (o da sottoscrivere in Comune alla presenza del Responsabile di Area o suo delegato) a mantenere inalterate tali caratteristiche e rimuovere la struttura immediatamente a loro cura e spese, alla scadenza del termine, ripristinando lo stato dei luoghi;
- Fatto salvo il rispetto della disciplina comunale o di altri enti proprietari in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche

8. Il titolo abilitativo dovrà essere presentato dal proprietario dell'area o da chi ne abbia titolo, a firma di un tecnico abilitato, dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- i) Planimetria del lotto con la rappresentazione del manufatto temporaneo;
- j) Elaborato grafico progettuale di dettaglio con l'indicazione delle tecnologie previste (ancoraggi, nodi, giunti etc.) e dei materiali;
- k) Documentazione fotografica;
- l) Relazione tecnica descrittiva.
- m) Dichiarazione del progettista di assoggettabilità o meno alla normativa sismica.
- n) Attestazione di deposito pratica sismica agli uffici del Genio Civile competente

Subito dopo la realizzazione del manufatto e comunque non oltre 30 giorni, il tecnico incaricato dovrà far pervenire all'Amministrazione comunale una asseverazione relativa a:

- o) Idoneità statica;
- p) Conformità delle opere rispetto al progetto presentato ed autorizzato.

9. I manufatti dovranno avere durata limitata nel tempo e comunque non superiore a tre anni continuativi. Può essere presentata una nuova SCIA almeno trenta giorni prima della scadenza del titolo abilitativo per un periodo di uguale durata. Le proroghe potranno essere segnalate fino a quando sarà in essere l'attività commerciale e produttiva per la quale è stato installato il manufatto temporaneo. Sono fatte salve diverse disposizioni previste dagli strumenti della pianificazione territoriale.

10. Il titolo abilitativo indica il periodo di validità comprensivo del tempo occorrente alla installazione ed alla rimozione delle costruzioni temporanee ed alla rimessa in pristino delle aree.

11. E' possibile Segnalare l'installazione di manufatti descritti nel presente articolo anche se già posizionati purché rispettino tutte le indicazioni riportate nei precedenti commi e previa corresponsione di una sanzione pari a €1.000,00.

ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO EDILIZIO

Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici ed idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti

Art. 1 – Principi Generali.....	2
Art. 2 Progettazione degli interventi	2
Art. 3 - Prestazioni energetiche minime e deroghe urbanistiche	3
Art. 4 Orientamento e schermatura degli edifici	3
Art. 5 Involucro	4
Art. 5 Materiali da costruzione.....	4
Art. 7 Isolamento acustico	4
Art. 8 Isolamento termico.....	5
Art. 9 - Utilizzo di tecnologie per l'efficienza energetica e contabilizzazione individuale del calore	5
Art. 10 Fonti rinnovabili di energia.....	6
11. Risparmio idrico e recupero delle acque meteoriche	8
12. Disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera	9
Le linee guida per l'installazione di impianti alimentato a fonte Rinnovabili consultabile sul sito istituzionale della Regione Toscana.....	10
Impianti eolici (produzione di energia elettrica)	11
Impianti fotovoltaici (produzione di energia elettrica).....	12
Impianti a biomasse (produzione di energia elettrica)	15
Impianti di cogenerazione da biomassa (produzione combinata di calore e di energia elettrica)	16
Impianti idroelettrici (produzione di energia elettrica)	17
Solare termico (solo produzione di calore)	18
Biomassa termica (solo produzione di calore).....	19
Impianto geotermico senza prelievo di fluido o di limitata potenza	20
Pompe di calore (solo produzione di calore).....	21
Impianti di produzione di biometano.....	21

Art. 1 – Principi Generali

3. Gli interventi di trasformazione edilizia degli edifici e degli spazi scoperti devono essere sostenibili con le risorse ambientali e sono tenuti a considerare:
 - a. la compatibilità ambientale;
 - b. l'eco-efficienza energetica;
 - c. il comfort abitativo;
 - d. la salvaguardia della salute dei cittadini.
4. Tutti gli impianti di un medesimo edificio o resede, anche se eseguiti in tempi diversi e/o da soggetti diversi, devono essere realizzati in modo coerente ed integrato con i dispositivi già presenti.
5. La dismissione degli impianti comporta il ripristino totale dei luoghi e della destinazione d'uso originaria delle superfici.
6. Per questi motivi vengono di seguito trattati i seguenti temi:
 - a) Orientamento e schermatura degli edifici
 - b) Materiali da costruzione
 - c) Risparmio idrico e recupero delle acque meteoriche
 - d) Prestazione dei serramenti
 - e) Isolamento acustico
 - f) Isolamento termico
 - g) Utilizzo di tecnologie per l'efficienza energetica e contabilizzazione individuale del calore
 - h) Integrazione delle fonti rinnovabili
 - i) Prestazione energetica

Art. 2 Progettazione degli interventi

1. Le norme contenute nel presente articolo sono da ritenersi linee guida per la progettazione e realizzazione di:
 - a. nuove costruzioni;
 - b. ristrutturazioni integrali degli edifici (intesa come rifacimento totale che interessi sia le parti strutturali che la totalità degli impianti, sia l'articolazione, la distribuzione e il numero delle unità immobiliari dell'intero edificio);
 - c. sostituzioni edilizie.
2. Le opere edilizie devono rispondere a specifici requisiti in base ai quali vengono verificati i livelli di prestazione delle stesse:
 - a. qualità ambientale esterna;
 - b. risparmio di energia;
 - c. consumo di materiali;
 - d. carichi ambientali;
 - e. qualità ambiente interno.
3. La loro progettazione deve integrarsi con gli elementi locali, ambientali, climatici e storici dell'area oggetto di trasformazione e deve considerare le componenti urbanistiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche, della sicurezza del cantiere e dello smaltimento dei materiali edili.
4. La loro progettazione deve altresì fare riferimento ai fattori climatici, sfruttando i benefici di quelli favorevoli e proteggendo le costruzioni da quelli che incidono negativamente sul comfort abitativo e sul risparmio energetico. Nei progetti devono risultare le seguenti verifiche:
 - a. calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria dell'immobile;
 - b. abbattimento del fabbisogno di cui al punto a., nel periodo invernale, attraverso gli apporti gratuiti di energia derivanti dall'irraggiamento solare;

- c. abbattimento del fabbisogno di cui al punto a. nel periodo estivo attraverso il controllo del soleggiamento e l'adozione di sistemi di raffrescamento passivo;
- d. nel caso di nuove costruzioni le distanze tra gli edifici contigui devono garantire che nelle peggiori condizioni stagionali, ovvero il 21 dicembre, l'ombreggiamento sulle facciate e sulle coperture rivolte a sud sia il minore possibile;
- e. per i nuovi edifici in cui la proiezione in pianta presenti una dimensione marcatamente superiore all'altra si deve prediligere una disposizione dell'edificio con asse longitudinale disposto lungo la direttrice est-ovest;
- f. la disposizione interna dei locali deve tenere conto della compatibilità tra le funzioni dei locali e dell'orientamento, in riferimento all'illuminazione, al calore ed alla ventilazione;
- g. al fine di garantire il rispetto e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali locali, nella progettazione si deve tener conto della possibilità di utilizzo di materiali eco e bio-compatibili, facendo ricorso prioritariamente a materiali locali e riciclabili;
- h. nella progettazione delle aree circostanti gli edifici, dovranno essere utilizzate strategie che consentano la riduzione dell'effetto "isola di calore", attuando un adeguato studio dell'albedo ovvero un'opportuna scelta di colori, materiali e utilizzo del verde.

Art. 3 - Prestazioni energetiche minime e deroghe urbanistiche

1. Sono esclusi dal calcolo della SUL o SE gli spessori delle murature esterne per la parte eccedente i 30 cm., i sistemi bioclimatici (pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili), le serre solari, così come definite all'art. 106 del Regolamento Edilizio, che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti e copertura, vetrata per almeno il 60% e siano disposti nei fronti da sud-est a sud-ovest del fabbricato.
2. Gli interventi edilizi che prevedono decurtazioni di superfici e volumi per il miglioramento della prestazione dell'edificio dovranno comunque rispettare i contenuti dell'art. 11 commi 1 e 2 del D.Lgs. 115/2008.
3. In applicazione dell'art. 220 c. 2 della LR 65/2014 sono esclusi dai computi urbanistici i maggiori spessori delle murature costituenti pareti divisorie tra unità immobiliari e tra unità immobiliari e corpi scala per la parte eccedente i 20 cm., i maggiori spessori non conteggiati non potranno superare comunque i 20 cm..
4. In applicazione dell'art. 220 c. 2 della LR 65/2014 sono escluse dai computi urbanistici, se finalizzati all'ottenimento del comfort ambientale e risparmio energetico su un periodo annuale (inverno – estate), le parti degli edifici che individuano gli spazi condominiali interni coperti o racchiusi da vetrate, climatizzati naturalmente mediante vetrate apribili durante la stagione estiva, progettati al fine di migliorare il microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo del 25% della superficie coperta dell'edificio. Le vetrate dovranno essere dotate di opportune schermature esterne mobili, o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo e non devono determinare nuovi locali per la presenza continuativa delle persone.
5. In applicazione dell'art. 220 c. 2 della LR 65/2014 e nelle sole zone produttive, così come individuate nello strumento urbanistico, sono escluse dai computi urbanistici le tettoie realizzate a supporto di pannelli fotovoltaici, poste in corrispondenza dei parcheggi stanziali e di relazione. Al fine di un loro miglior inserimento, la struttura potrà essere delimitata da carter laterali, destinati ad accogliere le sole insegue delle attività poste nell'edificio principale.
6. Le strutture di cui al punto che precede devono comunque rispettare le norme urbanistico-edilizie per quanto attiene le altezze, le distanze dai confini e dai fabbricati, la superficie a verde e quella permeabile e dovranno altresì rispettare i requisiti minimi igienico-sanitari del Regolamento Edilizio.

Art. 4 Orientamento e schermatura degli edifici

1. In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale o di specifiche e motivate scelte di natura urbanistica o di valorizzazione storico-artistica, gli edifici di nuova costruzione devono rispettare le seguenti disposizioni, :
 - a) l'asse longitudinale principale deve essere posizionato lungo la direttrice est-ovest, con una tolleranza di 45°;

- b) gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa devono essere disposti a sud-est, sud e sud-ovest;
 - c) gli ambienti che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (autorimesse, ripostigli, lavanderie, corridoi o altro) devono essere, preferibilmente, disposti lungo il lato nord e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati;
 - d) le distanze tra gli edifici all'interno dello stesso lotto devono essere tali da garantire sulle facciate, nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre), il minimo ombreggiamento possibile.
2. Le superfici vetrate debbono essere provviste di schermature esterne o altri sistemi che permettano di rispettare il requisito del minimo soleggiamento estivo.

Art. 5 Involucro

1. Nei nuovi interventi e negli interventi di ristrutturazione integrale degli edifici il progetto deve verificare che il valore limite della trasmittanza termica di tutte le chiusure trasparenti rivolte verso l'ambiente esterno, oppure verso gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, sia pari o inferiore ai valori dettati dalla normativa di settore per la zona di appartenenza.
2. Le superfici vetrate esterne presenti nei quadranti con orientamento est, sud e ovest, devono essere dotate di dispositivi esterni che ne consentano la schermatura durante la stagione estiva. Sono ammessi tra i sistemi schermanti, a titolo esemplificativo:
- a. aggetti verticali od orizzontali dell'involucro edilizio;
 - b. tende esterne ad aggetto;
 - c. frangisole esterni a lamelle orientabili o non, verticali o orizzontali.
3. Possono essere utilizzati anche altri sistemi purché ne venga dimostrata l'efficacia, garantita la riduzione del 70% della irradiazione solare massima sulle superfici trasparenti durante il periodo estivo, e consentito il completo utilizzo della massima irradiazione solare incidente durante il periodo invernale.

Art. 5 Materiali da costruzione

1. Nei nuovi interventi e negli interventi di ristrutturazione integrale degli edifici è preferibile l'uso di materiali atossici, asettici, durevoli, facilmente manutenibili, eco-compatibili e riciclabili. Come criteri guida e parametri di riferimento si devono considerare:
- l'utilizzazione di materiali e lavorazioni atossici, privi di emissioni di cui sia dimostrata la nocività ed a contenuto basso o nullo di sostanze ed emissioni tossiche o a tossicità potenziale (come formaldeide, PVC, sostanze volatili nocive derivanti da vernici o collanti, radioattività naturale, ecc.).
 - l'utilizzo di materiali asettici inattaccabili da muffe e altri agenti biologici in particolare per le strutture, le finiture, gli impianti idrico-sanitari e di climatizzazione; favorire la salubrità e la traspirabilità di strutture, partizioni, coperture con adeguati accorgimenti costruttivi (es. tetti ventilati, solai o vespai aerati, drenaggi, ecc.).
 - l'utilizzo di materiali naturali e locali (quindi non provenienti da specie protette ed alloctone, come nel caso dei legni tropicali, o provenienti da cicli di lavorazione ad alto impatto ambientale);
 - l'utilizzo di materiali per le strutture, le finiture, gli impianti e le sistemazioni esterne durevoli e facilmente mantenibili;
 - l'impiego di materiali facilmente riciclabili e non tossici durante le fasi di demolizione o di riutilizzo; riutilizzazione preferenziale in situ dei materiali (componenti murarie, inerti, terreni di riporto, ecc.) ottenuti dalle demolizioni e scavi del terreno su cui insiste l'intervento.
2. Nel caso in cui gli interventi prevedano la realizzazione di rilevati o riempimenti è preferibile l'impiego di materiali e componenti derivanti da attività di recupero per almeno il 50% del volume complessivo movimentato.

Art. 7 Isolamento acustico

1. In relazione agli specifici ambiti di applicazione della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, impatto acustico, clima acustico e requisiti acustici passivi degli edifici, il progetto degli interventi edilizi nelle sue varie articolazioni (nuova costruzione, addizione volumetrica, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione, variazione degli usi ecc..) ed il progetto che abbia ad oggetto infrastrutture, servizi, attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali, deve essere corredato delle documentazioni, relazioni e valutazioni attestanti il rispetto dei requisiti disposti dagli specifici provvedimenti vigenti in materia, sia di rango statale che di rango regionale e comunale.

2. Si individuano a titolo ricognitivo e non esaustivo i seguenti principali provvedimenti: L.n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", D.P.C.M 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", L.R.T. n. 89/1998 "Norme in materia di inquinamento acustico", D.P.G.R. n. 2R/2014 "Regolamento regionale di attuazione della legge regionale n. 89/1998", Delibera Giunta Regionale Toscana n.1018 del 25-09-2017 "Approvazione linee guida per l'effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997 ed azioni in caso di non conformità", Delibera Giunta Regionale Toscana n.857 del 21-10-2013 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98, Piano di Classificazione Acustica e il relativo regolamento comunale

Art. 8 Isolamento termico

1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e negli interventi di restauro e risanamento conservativo, degli edifici di tutte le categorie ad eccezione dei fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, i cui ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo stesso non altrimenti utilizzabili, che prevedano la sostituzione dei serramenti esterni e/o prevedano la sostituzione o la rimozione ed il riposizionamento della copertura, o di eventuali solai verso esterno, contro terra o verso locali non riscaldati, è fatto obbligo di realizzare una trasmittanza termica U del singolo componente oggetto d'intervento non superiore ai seguenti valori:

- pareti esterne di 0,29 W/m²K,
- strutture opache orizzontali di copertura 0,26 W/m²K,
- strutture opache orizzontali di pavimento 0,34 W/m²K,
- chiusure trasparenti (valore medio vetro/telaio) 2,0 W/m²K.

Eventuali sottofinestre e cassonetti per avvolgibile dovranno essere valutati ai fini del calcolo della trasmittanza termica media.

2. I sistemi di captazione e sfruttamento dell'energia solare integrati nell'edificio (muri di accumulo, muri Trombe, sistemi strutturali a "doppia pelle", camini solari, tetti captanti) sono considerati volumi tecnici, così come definiti all'allegato "2" del Regolamento edilizio.

3. Nei nuovi interventi edilizi e negli interventi su edifici esistenti che prevedono la sostituzione delle finestre è fatto obbligo l'utilizzo di doppi vetri..

4. Nei nuovi edifici o in caso di rifacimento delle coperture è possibile migliorare le caratteristiche d'isolamento termico, d'inerzia termica e di assorbimento delle polveri inquinanti delle strutture di copertura degli edifici attraverso la realizzazione di tetti piani coperti a verde e di giardini pensili.

Art. 9 - Utilizzo di tecnologie per l'efficienza energetica e contabilizzazione individuale del calore

1. Per tutte le categorie di edifici, nel caso di nuova installazione, di rifacimento degli impianti termici o di sostituzione dei generatori di calore è obbligatorio l'impiego di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento e la verifica del rendimento globale medio stagionale.

2. Negli interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia rilevante, e negli interventi riferiti a singole unità immobiliari, dove è prevista la completa sostituzione

dell'impianto di riscaldamento, è favorita l'installazione di caldaie a condensazione, nel caso di alimentazione a gas, o sistemi di efficienza uguale o maggiore.

3. Nel caso di nuova installazione e rifacimento degli impianti termici, della sostituzione dei terminali scaldanti e del rifacimento della rete di distribuzione del calore, è prescritta l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizione uniformi al fine di non determinare sovra riscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.

4. Nei nuovi interventi edilizi e negli interventi di ristrutturazione che riguardano complessi edilizi pubblici e privati nei quali è prevista la sostituzione dell'impianto di riscaldamento, è favorita l'installazione di impianti di micro-cogenerazione alimentati a gas, anche abbinati con macchine frigorifero ad assorbimento (trigenerazione):

5. Salvo impedimenti di natura tecnica, adeguatamente documentati, alle unità immobiliari esistenti e non interessate da ristrutturazione integrale dell'edificio è fatto divieto di installare sistemi di produzione di acqua calda sanitaria alimentati unicamente a resistenza elettrica, anche in caso di produzione autonoma dell'energia elettrica.

Art. 10 Fonti rinnovabili di energia

1. L'ambito applicativo è quello codificato dalle vigenti norme in materia di rendimento energetico e promozione delle energie rinnovabili: Dlgs. n. 192/2005 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", Dlgs. n. 25/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", DM 26 giugno 2015 "Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici" - "Relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici" - "Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici".

Il progetto edilizio sia esso di nuova costruzione, ampliamento, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria o ordinaria, dovrà rispondere ai requisiti e gli obblighi prescritti, secondo le definizioni e le qualificazioni degli interventi disposti dai succitati provvedimenti legislativi ed alla normativa tecnica richiamata e collegata.

2. Presso lo Sportello Unico Edilizia E Attività Produttive è istituito il portale telematico dedicato per il ricevimento delle relazioni tecniche (e connessi allegati), afferenti la rispondenza del progetto alle prescrizioni in materia di contenimento e consumo energetico. Il deposito è da effettuarsi contestualmente all'inoltro dell'atto abilitativo (o della comunicazione per i casi soggetti a CILAO SCIA) dell'intervento edilizio. Per gli interventi per cui non è necessario nessun atto abilitativo o comunicazione ma ricadano comunque nell'ambito applicativo sopra richiamato, il deposito dovrà comunque essere effettuato prima dell'inizio dei lavori contestualmente alla comunicazione di attività libera su modello predisposto dall'ufficio e disponibile sul portale telematico del SUE

3. L'inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio o l'inefficacia della SCIA, sempre che non sia dimostrato, con specifica relazione tecnica, l'impossibilità tecnica di soddisfare in tutto o in parte le indicazioni di cui ai precedenti commi.

4. La conformità dell'opera alle prescrizioni del presente articolo deve essere esplicitamente attestata dall'installatore congiuntamente al deposito, presso i competenti uffici comunali, della dichiarazione di conformità prevista dalle vigenti leggi in materia di sicurezza degli impianti.

5. In sede di certificazione di agibilità degli edifici deve essere espressamente attestata la sussistenza degli impianti di cui al presente articolo e la loro idoneità ad assicurare il fabbisogno energetico prescritto.

6. L'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici deve essere prevista all'interno di un progetto organico e coerente che coinvolga l'edificio nella sua totalità, anche in rapporto all'ambiente circostante. Le soluzioni progettuali saranno rivolte a minimizzare i dimensionamenti e l'impatto visivo, al fine di ottimizzare

l'integrazione dell'impianto con i caratteri dell'edificio e del paesaggio. I pannelli installati su coperture inclinate devono avere la stessa inclinazione della copertura. I serbatoi di accumulo devono essere collocati all'interno dell'edificio.

7. Solo nel caso in cui sia dimostrata la effettiva impossibilità di realizzarli all'interno dell'edificio si potrà posizionarli anche sulle coperture (piane o inclinate), avendo cura di minimizzare l'impatto con colorazioni coerenti con il colore della copertura, ed escludendo scritte o marchi di fabbrica. Tale deroga non è ammissibile qualora l'impianto sia realizzato su edifici posti in zona collinare o del padule, o su edifici inseriti dagli strumenti urbanistici nelle zone A o ai quali è stato attribuito un valore storico o testimoniale,

8. Nelle aree urbane storiche, negli edifici storici in altre aree e nei complessi storici, i pannelli solari termici e/o fotovoltaici installati sulle coperture inclinate dovranno essere posizionati integrati (o in parallelo con la falda di copertura e non dovranno impegnare i più del 50% della falda stessa. Tali pannelli devono inoltre essere realizzati con superfici dello stesso colore della copertura o scure non riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari. Non è consentita l'installazione a vista di serbatoi di accumulo, che devono essere posizionati in sottostanti locali coperti.

9. Gli impianti a terra devono essere realizzati con tecniche che non pregiudichino la reversibilità dell'intervento ed il recupero della fertilità del terreno e dovranno comunque essere previsti opportuni accorgimenti e schermature affinché la presenza dell'impianto non alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi. L'installazione di impianti fotovoltaici a terra, laddove consentita dagli strumenti urbanistici e dalle norme regionali in materia di paesaggio, deve comunque soddisfare le seguenti modalità di realizzazione:

- a. installazione su elementi appartenenti all'arredo da giardino, quali per esempio gazebo o case di legno, purché integrate nella struttura e con una potenza inferiore a 3kWp. In tal caso si applicano le regole previste per gli arredi da giardino;
- b. le strutture dovranno essere del tipo facilmente rimovibile;
- c. il limite massimo di copertura non potrà superare il 50% dell'area di intervento (la vegetazione presente dovrà essere eliminata meccanicamente e non con diserbanti);
- d. dovranno essere messe in atto misure di mitigazione dell'impatto visivo. A tale scopo la superficie dovrà essere delimitata da schermi verdi con piante autoctone accompagnate da reti di recinzione;
- e. le strutture dovranno essere poste ad una distanza minima di m 1,5 dal confine di proprietà, e comunque tale da rispettare il Codice della Strada;
- f. la superficie non drenante dovrà eventualmente essere limitata alla struttura di ancoraggio dei pannelli e le aree interessate dall'intervento non potranno in alcuno modo essere pavimentate e rese impermeabili;
- g. tutte le infrastrutture necessarie al funzionamento dell'impianto dovranno essere limitate allo stretto necessario e dimensionate in conformità alle normative; esse verranno valutate in sede di istruttoria della pratica. A tale scopo l'intervento dovrà garantire il minimo delle opere per l'accesso e risulteranno preferibili aree con reti viarie già sviluppate.

10. Per la realizzazione di campi fotovoltaici con produzione energetica non legata al fabbisogno dell'avente titolo (per utilizzo residenziale, aziendale o altro) - e pertanto da intendersi come attività produttive a tutti gli effetti - si fa diretto rinvio alle previsioni (generali e/o di dettaglio) contenute nello strumento urbanistico. Per tali impianti le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo per quanto non in contrasto con tali previsioni.

11. È consentita, previo ottenimento dell'autorizzazione prevista dalla L.R. 39/05 e successive modificazioni, l'installazione di impianti geotermici a pompa di calore con e senza prelievo di fluido. In questo caso si raccomanda di verificare che le caratteristiche del terreno o della falda siano tali da non pregiudicare il funzionamento di impianti analoghi preesistenti. Si raccomanda inoltre che il sistema di prelievo del calore sia progettato in modo da limitare l'impoverimento termico del terreno e i fenomeni che ne conseguono. Tale verifica andrà opportunamente documentata.

12. In tutti gli ambiti ad esclusione delle aree urbane storiche e negli edifici storici, così come classificati dallo strumento urbanistico, è consentita l'installazione di impianti eolici con potenza nominale complessiva inferiore a 5 Kw. I singoli generatori eolici installati su copertura dovranno avere un'altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 metro. I singoli generatori eolici installati su strutture autonome

non dovranno superare complessivamente gli edifici adiacenti di oltre m 1,5 comunque non potranno avere un diametro superiore a 1 metro.

13. E' consentita l'installazione di impianti eolici con potenza inferiore a 60 Kw in tutto il territorio comunale ad esclusione:

- delle aree urbane storiche e degli ambiti di pertinenza degli edifici storici;
- delle aree comprese nei nuclei rurali e relativi ambiti di pertinenza;
- delle aree comprese nel sottosistema della collina arborata del Montalbano e nel sottosistema a prevalenza di bosco del Montalbano
- delle aree soggette a vincolo ambientale e paesaggistico,

I singoli generatori eolici che concorrono alla potenza sopra indicata, qualora installata sul tetto, devono rispettare le caratteristiche di cui al comma 12. Qualora installati a terra non vi sono vincoli sul diametro ma l'altezza complessiva, comprensiva della struttura di supporto, non può superare di m 1,5 quella degli edifici adiacenti nel raggio di 50 mt. In caso di assenza di edifici, l'altezza complessiva non potrà superare m 10.

14. Le disposizioni dovranno essere integrate ed aggiornate sulla base di quanto prescritto dalla normativa vigente e contemplato nel Piano Energetico Regionale, dovranno adeguarsi alle disposizioni del Piano Energetico Provinciale.

15. Gli interventi dovranno essere comunque realizzati in conformità al Piano di Classificazione Acustica. In particolare per gli impianti eolici con potenza superiore a 5KW dovranno essere mantenute le distanze dagli edifici ad uso abitativi di mt 500 per gli impianti eolici e mt 300 per gli impianti mini-eolici ; ed ogni atto autorizzativo dovrà essere accompagnato da una campagna anemometrica di 18 mesi e sarà soggetto a preventiva acquisizione degli atti di assenso comunque denominati ai fini della verifica di un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale.

11. Risparmio idrico e recupero delle acque meteoriche

1. I progetti di interventi che prevedano l'insediamento di nuove utenze dovranno essere supportati dalla verifica di disponibilità di risorsa idrica e dovranno prevedere opere, soluzioni tecniche e impiantistiche, iniziative, anche gestionali, a garanzia di un adeguato approvvigionamento, alla riduzione dei prelievi e alla eliminazione degli sprechi.

2. Le valutazioni di sostenibilità degli interventi potranno fare parte della Relazione di Progetto,

3. Gli elaborati a supporto del progetto dovranno contenere:

- la valutazione del fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione o dall'intervento;
- la valutazione dell'effetto di tale fabbisogno sul bilancio idrico complessivo del comune.

4. I progetti di nuovi insediamenti dovranno prevedere, anche in considerazione dei risultati delle analisi di cui al punto precedente:

- la realizzazione di reti idriche distinte fra uso potabile ed altri usi al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per gli usi compatibili e riservare le acque di migliore qualità al consumo umano;
- la realizzazione di serbatoi di raccolta e l'impiego delle acque meteoriche per usi compatibili; i serbatoi dovranno essere dimensionati sulla base dei fabbisogni e delle funzioni per le quali sono dedicati (irrigazione dei giardini, usi dei servizi igienici, condizionamento ecc.);
- il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili;
- l'utilizzo dell'acqua di ricircolo nei cicli produttivi industriali;
- l'impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo;
- la realizzazione di pozzi privati per l'approvvigionamento da falda, compatibilmente con le condizioni idrogeologiche dei luoghi;
- l'installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziali per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
- la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consumo di acqua potabile (quali sistemi di erogazione differenziata, limitatori di flusso degli scarichi, rubinetti a tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto, ecc.).

5. L'impossibilità tecnica, ambientale o economica di non potere realizzare quanto prescritto dovrà essere motivata e dimostrata nell'ambito della Relazione di Progetto.

12. Disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera

1. I progetti riguardanti insediamenti, anche esistenti, di tipo commerciale e/o direzionale, infrastrutture viarie, attrezzature sportive e altri interventi, anche transitori, che comportino il richiamo e la concentrazione di frequentatori e automezzi, la necessità di riscaldare o condizionare gli ambienti, devono prevedere, sulla base di appositi studi e indagini, la realizzazione di opere, l'applicazione di soluzioni tecniche e impiantistiche, iniziative, anche gestionali, che permettano la riduzione delle emissioni in atmosfera.

2. I progetti riguardanti insediamenti, anche esistenti, di tipo industriale, artigianale, produttivo in genere, che comportino emissione in atmosfera derivanti dal proprio ciclo produttivo, oltre ottemperare alle normative vigenti in materia, devono prevedere, sulla base di appositi studi e indagini, la realizzazione di opere, l'applicazione di soluzioni tecniche e impiantistiche, iniziative, anche gestionali, che permettano la riduzione delle emissioni in atmosfera.

3. I progetti riguardanti i nuovi insediamenti e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno:

- a) essere corredati da studi e indagini che valutino i volumi di traffico indotto e le emissioni in atmosfera generati dalle trasformazioni, la loro interazione con i livelli di traffico e di inquinamento atmosferico esistente;
- b) prevedere la realizzazione di opere, l'applicazione di soluzioni tecniche e impiantistiche, che permettano la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- c) prevedere iniziative, anche gestionali, che permettano la riduzione del traffico veicolare generato dalla trasformazione stessa, l'incentivazione dell'uso del trasporto collettivo, all'incentivazione della mobilità ciclabile e pedonale nell'area oggetto d'intervento o trasformazione, il risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti rinnovabili.

Le linee guida per l'installazione di impianti alimentato a fonte Rinnovabili consultabile sul sito istituzionale della Regione Toscana

NOTA BENE: questa sezione ha solo finalità divulgative ed è direttamente accessibile dal sito web della Regione Toscana all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/autorizzazioni-rinnovabili>

Al solo scopo di dare una lettura immediata si riporta integralmente il contenuto attuale del sito. Per gli aggiornamenti collegarsi direttamente alla pagina regione al link sopra riportato.

Le procedure autorizzative da seguire per richiedere l'installazione di un impianto, alimentato da fonti rinnovabili o operante in assetto cogenerativo, sono semplificate al massimo e variano in base alla tipologia, alla sua grandezza e alla sua potenza. In questa sezione puoi consultare una guida.

Sugli impianti in questione sono state emanate recentemente nuove norme:

- a) le [Linee Guida nazionali sulle fonti rinnovabili](#) (decreto [10 settembre 2010 del ministero dello Sviluppo economico](#)) applicate direttamente anche in Toscana a partire dal 2 gennaio 2011;
- b) la [legge regionale 11 del 21 marzo 2011](#) "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)", entrata in vigore il 24 marzo 2011;
- c) il [decreto legislativo 28 del 3 marzo 2011](#) "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", entrato in vigore il 29 marzo 2011;
- d) la [legge regionale 69/2012](#) "Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012" con cui è stata aggiornata la legge regionale 39/2005 "Disposizioni in materia di energia" alle norme statali succitate, nonché è stata preso atto della sostituzione dell'istituto della Dia con la Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
- e) la [legge regionale 22/2015](#) e [legge regionale 13/2016](#) "Nuove disposizioni in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, in attuazione della l.r. 22/2015" con cui la Regione ha riportato a se dal primo gennaio 2016 le competenze in materia di autorizzazioni energetiche che erano state assegnate alle Province.
- f) il [decreto legislativo 199 del 8 novembre 2021](#) "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Le procedure autorizzative da seguire per arrivare all'installazione di un impianto, alimentato da fonti rinnovabili (eventualmente operante in assetto cogenerativo), sono semplificate al massimo e variano in base alla sua tipologia, grandezza e potenza. In questa sezione puoi consultare una guida.

Per tali impianti è prevista normalmente una **autorizzazione unica energetica**, rilasciata dalla Regione, che tiene luogo o in cui confluiscono tutti gli atti necessari a costruire sia l'impianto che le opere connesse, compreso il permesso di costruzione.

Per le modalità di richiesta alla Regione di autorizzazione degli impianti da rinnovabili consulta la pagina [Istanza autorizzazioni energetiche](#)

Sotto determinate taglie di impianto l'autorizzazione energetica è sostituita

- da una **SCIA**, o
- da una **PAS (Procedura Abilitativa Semplificata)** ai sensi del [decreto legislativo 28/2011](#) "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", o
- da una **semplice comunicazione preventiva** (nel caso di intervento considerato "attività libera": "libera" non in quanto "senza regole" ma in quanto "senza necessità di autorizzazione specifica"), da presentarsi al Comune

territorialmente competente ai sensi dell'art. 17 della [legge regionale 39/2005](#) "Disposizioni in materia di energia".

La PAS (dichiarazione accompagnata da relazione progettuale) è quella procedura abilitativa che, ai sensi del DLgs 28/2011, nel caso di impianti da fonti rinnovabili ha sostituito la presentazione della vecchia DIA (e in realtà non è molto diversa da quest'ultima, vedi articoli 6 e 44 del DLgs 28/2011).

Alla pagina [procedura abilitativa semplificata](#) vengono dettagliate modalità di tale procedura.

Si aggiunge che per **talune tipologie di "fotovoltaico su copertura"** l'art. 6 bis del decreto legislativo 28/2011, inserito dal [decreto legge 76/2020](#) "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (convertito in legge 120/2020), prevede ora la possibilità

- di una **Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA)** ancora più semplice della PAS.

Alla pagina [dichiarazione articolo 6 bis del decreto legislativo 28 del 2011](#) vengono dettagliate modalità di tale dichiarazione.

La Comunicazione preventiva per "attività libera" ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 39/2005 solo negli specifici casi indicati nelle tabelle di seguito richiede l'asseverazione del progettista, la cosiddetta "**Comunicazione Inizio Lavori Asseverata**" (**CILA**).

Alla pagina [comunicazione interventi energetici in attività libera](#) vengono dettagliate modalità di tale comunicazione.

Attenzione: la SCIA, la PAS e la Comunicazione preventiva (laddove permesse) tengono luogo delle autorizzazioni energetiche ed edilizie.

Però se la zona è sottoposta a particolari vincoli (un vincolo paesaggistico o idrogeologico o altro) dovranno comunque essere acquisiti i nullaosta specifici. Per esempio, in caso di impianto sottoposto a SCIA da realizzarsi in area con un vincolo paesaggistico, a norma del [decreto legislativo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"](#), dovrà comunque essere acquisita la relativa **autorizzazione paesaggistica**.

Di seguito quindi, divisi per fonti energetica, sono riportati

- **gli impianti** a cui si applica l'**autorizzazione unica energetica regionale**, e
- **i casi** in cui questa è **sostituita da una SCIA, o da una PAS** (Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi del decreto legislativo 28/2011) **o dalla Comunicazione preventiva** (in quanto "attività libera") al Comune.

Per alcune di queste fonti la Regione ha individuato **criteri e limiti di installazione** ([legge regionale 11/2011](#) "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia" e **Piano ambientale energetico 2015**). Vedi i riferimenti in fondo ad ogni paragrafo.

- [Impianti eolici \(produzione di energia elettrica\)](#)
- [Impianti fotovoltaici \(produzione di energia elettrica\)](#)
- [Impianti a biomasse \(produzione di energia elettrica\)](#)
- [Impianti di cogenerazione a biomassa \(produzione combinata di calore e di energia elettrica\)](#)
- [Impianti idroelettrici \(produzione di energia elettrica\)](#)
- [Solare termico \(solo produzione di calore\)](#)
- [Biomassa termica \(solo produzione di calore\)](#)
- [Impianto geotermico senza prelievo di fluido o di limitata potenza](#)
- [Pompe di calore](#)
- [Impianti di produzione di biometano](#)

Impianti eolici (produzione di energia elettrica)

Esistono vari tipi di impianti che cambiano in base alla potenza e all'altezza del mozzo (a cui vengono fissati i rotori, cioè le pale).

Per il cosiddetto microelico il legislatore ha cercato di snellire al massimo le procedure burocratiche. Infatti per impianti con altezza fino a 1,5 metri e diametro fino a 1 metro (praticamente impianti "domestici" da installare sui tetti delle case o nei giardini) si parla di "attività libera" e non c'è una autorizzazione specifica: si presenta una comunicazione preventiva, ai sensi dell'art. 17 comma 10 della LR 39/2005, al Comune. La stessa procedura vale anche (vedi art.17 LR 39/2005)

per impianti di potenza fino a 5 kW se realizzati con le modalità indicate dal Piano Ambientale ed Energetico Regionale (Paer – Deliberazione di Consiglio regionale n. 10/2015). Per quanto riguarda gli altri impianti eolici di potenza inferiore a 60 kW è sufficiente presentare al Comune la PAS. Per impianti industriali di potenza superiore è necessario fare istanza specifica alla Regione (al Settore "servizi pubblici locali, energia e inquinamenti") per ottenere l'Autorizzazione Unica.

Attenzione: nelle aree a particolare sensibilità ambientale (vedi "[Linee Guida](#)" di cui al D.M. Ambiente 30/3/2015) o in caso di cumulo con impianti vicini, o di impianti a "rischio rilevante", gli impianti eolici sono soggetti a preventiva Verifica di VIA (o direttamente VIA quando in Aree Naturali Protette) se di potenza superiore a 500 kW. In tutti gli altri casi gli impianti eolici sono soggetti a preventiva Verifica di VIA se di potenza superiore a 1 MW. Per i parchi eolici di potenza superiore a 30 MWe vi è una procedura di VIA statale. Vedi il D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda e la L.R. 10/2010 (leggi anche il [documento 22.4.2013](#) del Ministero dell'Ambiente "Applicazione della procedura di VIA per gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati sulla terraferma. Indirizzi operativi").

Tipo di impianto	Tipologia di autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti di V.I.A.	Procedura da seguire
Singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro	Attività libera (art.17 comma 3 let. A della LR 39/2005 e DLgs 115/2008)	Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori
Impianti di potenza fino a 5 kW se realizzati secondo le condizioni fissate dal PAER (1)	Attività libera (art.17 comma 2 della LR 39/2005)	Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori
Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera) di potenza inferiore a 60 kW	Procedura Abilitativa Semplificata - PAS (art. 16 bis comma 4 let. A della LR 39/2005, DLgs 387/2003 e DLgs 28/2011)	Presentazione della PAS al Comune
Impianti di potenza da 60 kW o superiori	Autorizzazione unica (art. 13 LR 39/2005) della Regione	Istanza alla Regione - Settore "servizi pubblici locali, energia e inquinamenti"

(1) per questi casi il Paer richiede che non sia obbligatoria l'acquisizione di altre autorizzazioni, di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità. Altrimenti si procede con la presentazione di una PAS al Comune.

Aree non idonee all'eolico e criteri regionali di installazione:

- il Paer 2015 ([Allegato 1 alla Scheda A.3](#)) ha stabilito particolari prescrizioni per gli impianti eolici, ovvero le "aree non idonee" all'installazione di determinate tipologie di impianti nonché criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio.

- Visualizza le aree non idonee succitate su [GEOscopio](#).

Impianti fotovoltaici (produzione di energia elettrica)

La realizzazione di impianti fotovoltaici è semplificata al massimo dalla legislazione vigente.

È infatti sufficiente una comunicazione preventiva al Comune per installare determinati impianti di potenza nominale fino a 3 kW (cosiddetta "attività libera" ai sensi dell'art. 17 comma 2 LR 39/2005), o impianti su edifici - non in centro storico - di potenza fino a 200 kW ("attività libera" ai sensi dell'art. 17 LR 39/2005 e del DPR 380/2001), o anche indipendentemente dalla potenza nel caso di impianti completamente integrati o "aderenti" fino a tutto lo sviluppo del tetto ("attività libera" ai sensi dell'art. 17 comma 3b LR 39/2005 e del DLgs 115/2008).

Gli altri impianti realizzati sugli edifici avranno di norma bisogno di una PAS.

Dopo il DL 77/2021 (che ha ampliato i casi semplificati) si può procedere con PAS al Comune per installare impianti fotovoltaici anche a terra, fino alla potenza nominale di 20 MW se connessi alla rete di media tensione e in area a destinazione industriale, produttiva, commerciale o ex discariche e cave; mentre per gli impianti a terra in altre localizzazioni si potrà procedere con PAS al Comune solo se aventi potenza nominale inferiore a 50 Kw. Nei casi rimanenti non coperti dalle sopracitate varie semplificazioni bisogna fare istanza alla Regione ed attendere la relativa autorizzazione unica energetica.

Attenzione: In caso di cumulo con impianti vicini, o impianti a "rischio rilevante", o aree a particolare sensibilità ambientale (vedi "[Linee Guida](#)" di cui al D.M. Ambiente 30/3/2015), gli impianti fotovoltaici sono soggetti a preventiva Verifica di VIA (o direttamente VIA quando in Aree Naturali Protette) se di potenza superiore a 500 kW. In tutti gli altri casi gli impianti fotovoltaici sono soggetti a preventiva Verifica di VIA se di potenza superiore a 1 MW, fatto salvo specifiche eccezioni stabilite dal Dlgs 28/2011. Vedi il D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda, il D.Lgs. 28/2011 e la L.R. 10/2010.

Tipo di impianto	Tipologia di autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti di V.I.A.	Procedure da seguire
Fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche (DLgs 259/2003), posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, se al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, numero 1444	Attività libera (articolo 6, comma 1, lettera E-quater del DPR 380/2001, come modificato dal DL 77/2021)	Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori
Completamente (2) integrati o aderenti per tutto lo sviluppo dei tetti degli edifici o di strutture e manufatti fuori terra, indipendentemente dalla potenza	Attività libera (art. 17 comma 3 let. B della LR 39/2005 e DLgs 115/2008) e DLgs 28/2011 art. 7 bis)	Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori
Impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze; ii. aventi una capacità di generazione fino a 200 kW _e ; iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, numero 1444	Attività libera (art. 17 comma 7 della LR 39/2005, paragrafo 12.1 let. B delle Linee guida nazionali e articolo 6 comma 1 let. E-quater del DPR. 380/2001)	Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori
Impianti di potenza nominale fino a 5 kW (ma vedi nota 3) se realizzati secondo le condizioni fissate dal Paer (3)	Attività libera (art. 17 comma 2 della LR 39/2005)	Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori
Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera) aventi entrambe le caratteristiche: i. con moduli collocati su coperture di fabbricati rurali - edifici a uso produttivo - ed. residenziali o in sostituzione	Dichiarazione art. 6 bis del DLgs 28/2011	Presentazione della "Dichiarazione art. 6 bis" al Comune

di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto ii. al di fuori delle zone A di cui al DM n. 1444/68 e esclusi gli immobili tutelati ai sensi del DLgs 42/2004 (Codice Beni culturali e Paesaggio)		
Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera o con la "dichiarazione art. 6bis") aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici; ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati	Pas (art. 16bis comma 4 let. E della LR 39/2005, paragrafo 12.2 let. A delle Linee guida nazionali e DLgs 28/2011)	Presentazione della Pas al Comune
Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera o con la "dichiarazione art. 6bis") installati, con qualunque modalità, su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, indipendentemente dalla potenza	Pas (art. 31 del DL 77/2021, a integrazione art. 7 bis del DLgs 28/2011)	Presentazione della Pas al Comune
Impianti (escluso quelli realizzabili in applicazioni delle precedenti casistiche) di potenza nominale inferiore a 50 kW	Pas (art. 16 bis comma 4 let. A della LR 39/2005, DLgs. 387/2003 e DLgs 28/2011)	Presentazione della Pas al Comune
Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera o con la "dichiarazione art. 6bis") di potenza nominale sino a 20 MW se aventi entrambe le caratteristiche: i. connessi alla rete elettrica di media tensione, ii. localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale	Pas (art. 31 comma 2 del DL 77/2021, a integrazione art. 6 del DLgs 28/2011)	Presentazione della Pas al Comune
Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera o con la "dichiarazione art. 6bis") di potenza nominale sino a 20 MW se aventi entrambe le caratteristiche: i. connessi alla rete elettrica di media tensione, ii. localizzati in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti	Pas (art. 31 comma 2 del DL 77/2021, a integrazione art. 6 del DLgs 28/2011)	Presentazione della Pas al Comune
Impianti non realizzabili come attività libera o con la "dichiarazione art. 6bis" o con PAS	Autorizzazione unica (art. 13 LR 39/2005) della Regione	Istanza alla Regione - Settore "servizi pubblici locali, energia, e inquinamenti e bonifiche"

(2) Ovvero non parzialmente. Secondo il d.lgs 115/2008 "con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi"

(3) Per questi casi il Paer richiede tre condizioni, tutte necessarie:
 - limita la semplificazione agli impianti di potenza nominale uguale o inferiore a 3 chilowatt
 - i moduli siano integrati o parzialmente integrati sul tetto o ubicati al suolo; esclude quindi i moduli su tetto senza alcuna integrazione;
 - non sia obbligatoria l'acquisizione di altre autorizzazioni, di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità. In assenza di tali condizioni si applicano le altre casistiche indicate dalla tabella.

Aree non idonee al fotovoltaico e criteri regionali di installazione:

- con la legge regionale 11/2011 sono state individuate prescrizioni per gli impianti fotovoltaici a terra, in particolare nelle aree agricole o di valore storico-paesaggistico, ovvero le "aree non idonee" all'installazione e le distanze minime dagli altri impianti fotovoltaici. Il Paer - ([Allegato 3 alla Scheda A.3](#)) ha confermato tale quadro. Va aggiunto che la delibera Consiglio regionale 15/2013 individua criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole.
 - Visualizza le aree non idonee succitate su [geoscopio/fotovoltaico](#) .

Impianti a biomasse (produzione di energia elettrica)

Le biomasse sono una fonte rinnovabile che si può presentare sotto forma solida, liquida o gassosa. Anche in questo caso in base alla potenza, alle caratteristiche del combustibile e dell'impianto, variano le procedure amministrative che sono riassunte nello schema qui sotto.

Attenzione: In caso di cumulo con impianti vicini, o impianti a "rischio rilevante", o aree a particolare sensibilità ambientale (vedi "[Linee Guida](#)" di cui al D.M. Ambiente 30/3/2015), gli impianti di produzione elettrica da biomassa sono soggetti a preventiva Verifica di VIA statale (o direttamente VIA quando in Aree Naturali Protette) se di potenza termica superiore a 25 MW. In tutti gli altri casi gli impianti di produzione elettrica da biomassa sono soggetti a preventiva Verifica di VIA statale se di potenza termica superiore a 50 MW. Vedi il D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda e la L.R. 10/2010.

Tipo di impianto	Tipologia di autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti di V.I.A.	Procedura da seguire
Impianti aventi entrambe le seguenti caratteristiche: i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi complessivi, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio; ii. aventi una capacità di generazione fino a 200 kWe	Attività libera (art. 17 comma 5 della LR 39/2005 e paragrafo 12.3 let. B delle Linee guida nazionali e art. 6bis del DPR 380/2001)	Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori (si tratta di una CILA: vedi link)
Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera) di potenza nominale inferiore a 200 kW elettrici (se si tratta di biomassa gassosa (4), inferiore a 300 kW elettrici)	PAS (art. 16 bis LR 39/2005, DLgs. 387/2003 e DLgs 28/2011)	Presentazione della PAS al Comune

Altri impianti (5)	Autorizzazione unica (art. 13 LR39/2005) della Regione	Istanza alla Regione - Settore "servizi pubblici locali, energia e inquinamenti"
--------------------	--	--

(4) Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas

(5) Per gli impianti a biomasse che producono sia elettricità che calore sono disponibili ulteriori forme di semplificazione indicate al paragrafo seguente "impianti di cogenerazione da biomassa".

Aree non idonee agli impianti di produzione elettrica da biomassa e criteri regionali di installazione:

- il Paer 2015 ([Allegato 2 alla Scheda A.3](#)) ha stabilito particolari prescrizioni per gli impianti di produzione elettrica da biomassa, ovvero le "aree non idonee" all'installazione di determinate tipologie di impianti nonché prescrizioni per l'inserimento nel contesto paesaggistico degli impianti.
- Visualizza le aree non idonee succitate su [GEOscopio](#)

Impianti di cogenerazione da biomassa (produzione combinata di calore e di energia elettrica)

Per cogenerazione si intende la produzione combinata di energia elettrica e calore. La cogenerazione offre la possibilità di produrre energia ad alta efficienza (oltre 80%) riducendo in modo sensibile le emissioni di CO2. Permette la produzione di calore ed elettricità a livello di condominio o di appartamento. Anche in questo caso in base alla potenza e alle caratteristiche dell'impianto variano le procedure amministrative, che sono riassunte nello schema qui sotto.

Attenzione: per gli impianti di cogenerazione a biomassa vigono i medesimi adempimenti di VIA richiesti per gli impianti di sola produzione elettrica da biomassa. Vedi l'apposito paragrafo.

Tipo di impianto	Tipologia di autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti di V.I.A.	Procedura da seguire
Con capacità di generazione massima inferiore a 50 kW elettrici	Attività libera (art.17 comma 4 LR 39/2005, paragrafo 12.3 let. A delle Linee guida nazionali e art.27 L 99/2009)	Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori
Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera) con capacità di generazione massima inferiore a 1 MW elettrico, ovvero a 3 MW termici	PAS (art. 16 bis LR 39/2005, paragrafo 12.4 let. A delle Linee guida nazionali, art.27 L 99/2009 e Dlgs 387/2003 e DLgs 28/2011) fermo restando Autorizzazione Emissioni (AUA) per biomasse solide >1 MWt o biogas >1 MWt	Presentazione della PAS al Comune
Altri impianti (6)	Autorizzazione unica (art. 13 LR 39/2005) della Regione	Istanza alla Regione - Settore "servizi pubblici locali, energia e inquinamenti"

(6) Per gli impianti di cogenerazione da biomasse sono disponibili ulteriori forme di semplificazione indicate al paragrafo "Impianti a biomasse (produzione di energia elettrica)".

Aree non idonee agli impianti di produzione elettrica da biomassa e criteri regionali di installazione:

- le prescrizioni Paer 2015 ([Allegato 2 alla Scheda A.3](#)) già specificate al paragrafo "Impianti a biomasse (produzione di energia elettrica)" si declinano anche per gli impianti cogenerativi da biomassa.
- Visualizza le aree non idonee succitate su [GEOscopio](#)

Impianti idroelettrici (produzione di energia elettrica)

Per realizzare un impianto idroelettrico, oltre alla autorizzazione per l'impianto, è necessario avere o conseguire una "concessione di derivazione di acqua", che è appunto il permesso a utilizzare l'acqua come forza motrice. Laddove si abbia già una "concessione di derivazione di acqua" gli impianti piccoli potranno essere realizzati anche con semplice PAS o, in alcuni casi, addirittura con Comunicazione.

Altrimenti dovrà essere presentata istanza per la "concessione di derivazione di acqua" al competente ufficio della Regione.

Nel procedimento per la concessione di derivazione d'acqua verrà anche acquisito il titolo abilitativo alla realizzazione dell'impianto.

Attenzione: In caso di cumulo con impianti vicini, o impianti a "rischio rilevante", o aree a particolare sensibilità ambientale (vedi ["Linee Guida"](#) di cui al D.M. Ambiente 30/3/2015) gli impianti idroelettrici di potenza **nominale di concessione superiore a 50 kW** sono soggetti a preventiva Verifica di VIA (o direttamente VIA quando in Aree Naturali Protette).

In tutti gli altri casi gli impianti sono soggetti a preventiva Verifica di VIA se di **potenza nominale di concessione superiore a 100 kW**.

Fanno eccezione gli impianti aventi entrambe le caratteristiche sotto, per cui tali soglie sono alzate rispettivamente a 125 kW e 250 kW (vedi parere del Consiglio di Stato n. [2225/2014](#)):

- realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata, e
- rientranti nella casistica di cui all' [art.166](#) (Usi delle acque irrigue e di bonifica) del DLgs 152/2006. Vedi il D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda e la L.R. 10/2010.

Tipo di impianto	Tipologia di autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti di V.I.A.	Procedura da seguire
Impianti aventi entrambe le seguenti caratteristiche: i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi complessivi, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio; ii. aventi una capacità di generazione fino a 500 kWe	Attività libera (articolo 17 comma 5 della LR 39/2005, paragrafo 12.7 Linee guida nazionali e art.6bis del DPR 380/2001), fermo restando la Concessione di Derivazione di Acqua	Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori (si tratta di una CILA: vedi link) fermo restando la Concessione di Derivazione di Acqua
Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera) di potenza inferiore a 100 KW elettrici	PAS (art. 16 bis LR 39/2005, DLgs. 387/2003 e DLgs 28/2011) fermo restando la Concessione di Derivazione di Acqua	Presentazione della Pas al Comune fermo restando la Concessione di Derivazione di Acqua

Altri impianti che hanno già la Concessione di Derivazione di Acqua	Autorizzazione unica (art. 13 LR 39/2005 – art. 31 quater DL 77/2021) della Regione - del MITE se "pompaggio puro"	Istanza alla Regione - Settore "servizi pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche"
Altri impianti senza Concessione di Derivazione di Acqua	"Concessione di derivazione di Acqua" più "Autorizzazione unica" (art. 14 LR 39/2005– art. 31 quater DL 77/2021) della Regione - del MITE se "pompaggio puro"	Istanza alla Regione – Genio Civile territorialmente competente – e al Settore "servizi pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche".

Solare termico (solo produzione di calore)

I collettori solari termici se integrati o aderenti a un tetto non necessitano di pratica edilizia. Se non integrati o aderenti si procederà di norma con CILA, comprensiva dell'attestazione concernente l'autorizzazione paesaggistica e culturale ove richieste.

Per quanto riguarda la **disciplina autorizzatoria paesaggistica**, gli interventi suddetti possono essere ricondotti alle voci **A5 o B7 di cui agli Allegati "A" e "B"** del [decreto del presidente della Repubblica 31 del 2017](#) "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", **alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti. Entro i 60 giorni successivi all'installazione** va trasmesso al GSE il suo modulo ricognitivo.

Tipo di impianto	Tipologia di autorizzazione	Procedura da seguire
Interventi per climatizzazione e/o produzione di acqua calda con tutte le seguenti caratteristiche : I. l'impianto è aderente o integrato nei tetti degli edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento dei tetti. II. i componenti dell'impianto non modificano la sagoma degli edifici stessi III. la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato	Attività libera (decreto legislativo 115/2008 e decreto legislativo 199/2021) assimilazione a manutenzione ordinaria	Attività libera, fatto salvo il rispetto del decreto ministeriale 37/2008, delle norme di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica e alla tutela dei beni paesaggistici/culturali
Altri interventi per climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria	Comunicazione asseverata (Dlgs 199/2021)	Presentazione della CILA al Comune
Impianti (non rientranti nelle casistiche precedenti) aventi dimensione fino 100 mq nei casi specificati dal Paer (7)	Scia (art. 16 LR 39/2005)	Presentazione della Scia al Comune

Altri	Permesso di costruzione, salvo ulteriori semplificazioni decise dal Comune	Richiesta del Permesso al Comune
-------	--	----------------------------------

(7) Per questi casi il Paer richiede che i moduli siano integrati o parzialmente integrati sul tetto o ubicati al suolo; esclude quindi i moduli su tetto senza alcuna integrazione. In assenza di tale condizione si applicano le altre casistiche indicate dalla tabella.

Biomassa termica (solo produzione di calore)

Per impianti a partire dalla media taglia è necessario anche ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ora Autorizzazione Unica Ambientale), secondo quanto previsto dal decreto legislativo 152/2006. Per quanto riguarda la disciplina **autorizzatoria paesaggistica**, gli interventi suddetti laddove destinati alla climatizzazione, potranno essere ricondotti alle voci A5 o B7 di cui agli Allegati "A" e "B" del decreto del presidente della Repubblica 31 del 2017, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti. Entro i 60 gg successivi all'installazione va trasmesso al GSE il suo modulo ricognitivo.

Attenzione: per gli impianti di produzione di calore da biomassa vigono i medesimi adempimenti di VIA richiesti per gli impianti di produzione elettrica da biomassa. Vedi l'apposito paragrafo.

Tipo di impianto	Tipologia di autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti di V.I.A	Procedura da seguire
Impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche : I. realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi; II. funzionali alle esigenze dell'edificio di climatizzazione o acqua calda sanitaria III. riconosciuti dal DPR 380/01 come manutenzione ordinaria: "integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti"	Attività libera (Dlgs 199/2021 e articolo 6-bis del DPR 380/2001- assimilata a manutenzione ordinaria) per l'aspetto edilizio fermo restando Autorizzazione Emissioni (AUA) per biomasse solide >1 MWt o biogas >3 MWt	Attività libera, fatto salvo il rispetto del decreto ministeriale 37/2008, delle norme di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica e alla tutela dei beni paesaggistici/culturali
Impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche : I. realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi; II. funzionali alle esigenze dell'edificio di climatizzazione o acqua calda sanitaria III. eccedenti per il decreto del presidente della Repubblica 380/2001 la manutenzione ordinaria: come la realizzazione ex novo di impianto di climatizzazione	CILA (Dlgs 199/2021 e articolo 6-bis del DPR 380/2001) per l'aspetto edilizio fermo restando Autorizzazione Emissioni (AUA) per biomasse solide >1 MWt o biogas >3 MWt	Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori (si tratta di una CILA: consulta Comunicazione interventi energetici in attività libera . L'eventuale AUA è di competenza della Regione

Altri	L'atto prescritto dalla normativa edilizia (LR 65/2014) per l'aspetto edilizio fermo restando Autorizzazione Emissioni (AUA) per biomasse solide >1 MW o biogas >3 MW	L'aspetto edilizio è di competenza del Comune. L'eventuale AUA è di competenza della Regione

Impianto geotermico senza prelievo di fluido o di limitata potenza

L'installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici è soggetta a Scia comunale ai sensi della LR 39/2005 ed in applicazione del DLgs 22/2010. Va ricordato che l'art. 7 del DLGS 28/2011 prevede un DM sulle sonde geotermiche, al momento ancora non emanato, che potrebbe dettare nuove prescrizioni in tale materia.

Quando invece si tratta di un piccolo impianto di produzione di calore o anche energia elettrica tramite il prelievo di fluido geotermico è necessario presentare una istanza alla Regione di "concessione di derivazione di acqua".

Attenzione: La ricerca della risorsa geotermica è soggetta a preventiva Verifica di VIA mentre l'utilizzo industriale (coltivazione) di tale risorsa è soggetto a VIA. Fanno eccezione (art. 10 comma 7 del DLgs 22/2010) le sonde e gli impianti di potenza inferiore a 1 MW alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi. Vedi il D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda e la L.R.

Tipo di impianto	Tipologia di autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti di V.I.A	Procedura da seguire
Impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido, per climatizzazione edifici	Scia (art. 16 LR 39/2005, DLgs 22/2010 art. 10 commi 2 e 5)	Presentazione della Scia al Comune
Interventi impiantistici aventi entrambe le seguenti caratteristiche: i. limitati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi complessivi, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio; ii. aventi una capacità di generazione fino a 500 kWe	Attività libera (paragrafo 12.3 let. B delle Linee guida nazionali e art. 6bis del DPR 380/2001) fermo restando la Concessione	Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori (si tratta di una CILA: vedi link) fermo restando la Concessione
Impianto geotermico con prelievo di fluido se la profondità è fino ai 400 m e la potenza termica è inferiore a 2 MW termici. Eventuale produzione elettrica con ciclo binario ad emissione nulla	"Concessione di derivazione acqua pubblica" (art. 15 LR 39/2005, DLgs. 22/2010 art. 10 comma 1 e 4 e RD 1775/33) L'atto in questione autorizzerà anche un eventuale impianto di produzione elettrica	Istanza alla Regione – Genio Civile territorialmente competente Nel caso vi sia un connesso impianto di produzione elettrica copia dell'istanza sarà inoltrata anche al Settore "servizi pubblici locali, energia e inquinamenti". Il Genio Civile provvederà a riunificare

		in una unica procedura tutte le analisi necessarie
--	--	--

Pompe di calore (solo produzione di calore)

L'installazione e/o sostituzione di pompe di calore come impianti tecnologici per climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria non necessita di norma di pratica edilizia, escluso specifiche situazioni per cui è prevista la CILA, a cui andranno allegati, nel caso di beni tutelati, gli eventuali nullaosta. Infatti l'installazione di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.

Per quanto riguarda la disciplina autorizzatoria paesaggistica, gli interventi suddetti potranno essere ricondotti alle voci A5 o B7 di cui agli Allegati "A" e "B" del decreto del presidente della Repubblica 31 del 2017, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti.

Entro i 60 gg successivi all'installazione va trasmesso al GSE il suo modulo ricognitivo

Tipo di impianto	Tipologia di autorizzazione	Procedura da seguire
Nuovi impianti o sostituzioni aventi tutte le seguenti caratteristiche: i) riguardano pompe di calore con potenza termica utile nominale inferiore a 40 kW; ii) sono ascrivibili al novero di interventi di manutenzione ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, perché estensione di un impianto idrico-sanitario già esistente	Attività libera (Dlgs 199/2021 - assimilazione a manutenzione ordinaria)	Attività libera, fatto salvo il rispetto del DM 37/2008 delle norme di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica e alla tutela dei beni paesaggistici/culturali
Altri interventi non alla riga precedente	Comunicazione asseverata (Dlgs 199/2021)	Presentazione della CILA al Comune

Impianti di produzione di biometano

Il biometano è un "gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale". E' ottenuto di norma da una ulteriore ripulitura del biogas. Ferme restando le accise sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applica la PAS (procedura abilitativa semplificata) nel caso di nuovi impianti di capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora.

Nel caso di opere di modifica e interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione considerate non sostanziali (vedi tabella sotto) **si deve fare una specifica comunicazione**. Negli altri casi si procede con l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del DLgs 387/2003.

Attenzione

Non vi sono obblighi specifici di valutazione di impatto ambientale per gli impianti di produzione di biometano. Però un impianto siffatto può essere anche un impianto di produzione elettrica o di calore da biomassa (o anche un impianto di gestione rifiuti). In tal caso devono essere svolte le valutazioni necessarie per tali tipi di impianto.

Tipo di impianto	Tipologia di autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti di V.I.A.	Procedura da seguire
Impianti di capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora.	PAS (art. 16 bis LR 39/2005, DLgs 387/2003 e DLgs 28/2011)	Presentazione della PAS al Comune
Parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, qualora le modifiche siano non sostanziali, ovvero: - se, rispetto alla situazione esistente, non determinano un incremento delle emissioni in atmosfera, e - se il sito interessato non è ampliato più del 25 per cento in termini di superficie occupata..	Comunicazione e aggiornamento della autorizzazione (DLgs 28/2011 e Dlgs 199/2021)	Comunicazione alla Regione e al Comune. Entro 90 giorni Regione aggiorna l'autorizzazione "per esplicitare la quantità in termini di peso e la tipologia di materiale destinata esclusivamente alla produzione di biometano"
Altri impianti	Autorizzazione unica (art. 13 LR 39/2005, DLgs 387/2003 e DLgs 28/2011) della Regione	Istanza alla Regione - Settore "servizi pubblici locali, energia e inquinamenti" L'autorizzazione esplicherà "la quantità in termini di peso e la tipologia di materiale destinata esclusivamente alla produzione di biometano"

Criteri regionali di installazione

Non vi sono per gli impianti di produzione di biometano specifiche "aree non idonee". Però un impianto siffatto può essere anche un impianto di produzione elettrica da biomassa. In tali casi si ricorda che il Paer 2015 (Allegato 2 alla Scheda A.3) ha stabilito prescrizioni per gli impianti di produzione elettrica da biomassa (le "aree non idonee" all'installazione di determinate tipologie di impianti) nonché prescrizioni per l'inserimento nel contesto paesaggistico degli impianti.

PAER - ALLEGATO 1- scheda A3 -

Aree non idonee agli Impianti Eolici

PARAGRAFO 1. Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni specificate

a) Distanza fra aerogeneratori la distanza fra aerogeneratori si misura:

a.1) dal punto centrale della torre dell'aerogeneratore, in caso di aerogeneratore costituito da torre sulla cui sommità si trova un generatore ad asse orizzontale azionato da pale;

a.2) dal centro della proiezione a terra dell' aerogeneratore, in caso di aerogeneratori di tipologia differente da quella al punto a.1).

b) Aree con elementi naturalistici di elevato valore = Sono le aree in cui gli elementi presenti possiedono contemporaneamente caratteristiche di elevato valore naturalistico e sensibilità particolare alla installazione di impianti eolici. Tali aree non opportune all'installazione degli impianti eolici sono individuate come da "Linee guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici" della Regione Toscana.

c) Impianti per autoproduzione = si intendono gli impianti la cui produzione di energia elettrica è destinata a compensare il fabbisogno energetico di una specifica struttura alla quale sono asserviti: la dimostrazione che l'impianto è definibile "per autoproduzione", ai fini del presente allegato, deve essere effettuata in fase autorizzativa allegando specifica relazione contenente un bilancio energetico che dimostri che la producibilità attesa non supera i consumi di un anno della struttura alla quale si va ad asservire. Per strutture già esistenti la relazione terrà conto del consumo storico dedotto dalle bollette.

d) Le aree di valore estetico percettivo la cui immagine è storicizzata, ricadenti all'interno di coni e bacini visivi = Sono aree, aventi tutte tali caratteristiche, la cui individuazione verrà effettuata, tenuto conto degli strumenti di pianificazione comunali e provinciali e acquisito il parere delle provincia, mediante Deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale

aree non idonee agli Impianti Eolici. Tabella

Potenza e dimensione	Siti inseriti lista patrimonio UNESCO (così come definiti nella relativa decisione del World Heritage Committee); centri storici e aree destinate ad uso residenziale e/o commerciale come specificatamente indicate negli strumenti di pianificazione territoriale	Siti inseriti lista patrimonio UNESCO (così come definiti nella relativa decisione del World Heritage Committee); aree diverse da quelle definite al punto precedente e buffer zone (quando espressamente previste e individuate nella decisione del world heritage committee)	Aree ed immobili beni immobili di interesse culturale come individuati ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 42/2004	Aree ed immobili dichiarati di notevole interesse pubblico (art.136 d.lgs. 42/2004)	Zone di cui alle lettere a) e b) del comma 2, art. 12 della L. 394/1991	Zone di cui alla lettera c) del comma 2, art. 12 della L. 394/1991 (altri siti tutelati ai sensi del d.lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera f) e dalla l.r. 49/95)	Zone di cui alla lettera d) comma 2, art. 12, L. 394/91 e Aree contigue di cui all'art. 32, L. 394/91
Potenza superiore a 60 kW o comunque altezza superiore a 30 m	NON IDONEE	NON IDONEE (B) (C)	NON IDONEE	NON IDONEE (B) (C)	NON IDONEE	NON IDONEE (E)	NON IDONEE (E)
Potenza superiore a 1 MW o altezza superiore a 50 m	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE (E)
Potenza superiori alle	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE (E)

Dimensione	Riserve naturali integrali (così come definite nel relativo decreto istitutivo)						Zone a protezione speciale ai sensi della L.r. 56/00	Aree con elementi naturalistici di elevato valore (vedi definizione)	Zone umide di importanza internazionale ai sensi convenzione di Ramsar (altri sensi tutelate ai sensi del d.lgs. 42/04, art. 142, lettera i) del comma 1)
	Riserve di Popolamento Animale (così come definite nel relativo decreto istitutivo)	Altri tipi di riserve naturali nazionali (così come definite nel relativo decreto istitutivo)	Riserve naturali regionali (così come definite nel relativo decreto istitutivo)	Aree naturali di interesse locale (così come definite nel relativo atto istitutivo)	NON IDONEE (A) (E)	NON IDONEE (B)			
0 kW o comunque superiore a 30 m	NON IDONEE	NON IDONEE (A) (E)	NON IDONEE (A) (E)	NON IDONEE (A) (E)	NON IDONEE (A) (E)	NON IDONEE (B)	NON IDONEE (B)	NON IDONEE	
da 1 MW a mezzo non superiori alle	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE (E)	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	

Tecnologie: Potenza e dimensione	Circhi glaciali (di cui alla lettera e), comma 1 del succitato art. 142)		Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (di cui alla lettera a, comma 1 del succitato art. 142), laddove individuati nello strumento urbanistico come Zone E) o come zone F) - verde attrezzato e parchi urbani - ex art. 2 DM 1444/1968		Le zone di interesse archeologico vincolate ex art. 142 comma 1, lettera m) del d.lgs. 42/04.		I centri storici così come individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale	Le aree a destinazione residenziale così come individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale	Le aree a destinazione commerciale e/o terziaria dove specificatamente indicate negli strumenti di pianificazione territoriale	Le aree a destinazione industriale, le aree portuali, retroportuali, gli interporti e i centri intermodali, così come individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale	Le aree di valore estetico percettivo la cui immagine è storicizzata, ricadenti all'interno di coni e bacini visivi
	Impianti con potenza inferiore a 60 kW o comunque con altezza massima al mozzo non superiore a 30 m	Impianti con potenza da 60 kW fino a 1 MW kW o comunque con altezza massima al mozzo non superiore a 60 m	Impianti con potenza o altezza superiori alle precedenti casistiche	NON IDONEE (A) (B) (C)	NON IDONEE (B) (C) (F)	NON IDONEE (C) (D)					
Impianti con potenza inferiore a 60 kW o comunque con altezza massima al mozzo non superiore a 30 m	NON IDONEE	NON IDONEE (A) (B) (C)	NON IDONEE (B) (C) (F)	NON IDONEE (B) (C) (F)	NON IDONEE (C) (D)	NON IDONEE (C)	NON IDONEE (D)	NON IDONEE (C)			
Impianti con potenza da 60 kW fino a 1 MW kW o comunque con altezza massima al mozzo non superiore a 60 m	NON IDONEE	NON IDONEE (A) (B) (C)	NON IDONEE (B) (C) (F)	NON IDONEE (B) (C) (F)	NON IDONEE (C) (D)	NON IDONEE (C)	NON IDONEE (D)	NON IDONEE (C)			
Impianti con potenza o altezza superiori alle precedenti casistiche	NON IDONEE	NON IDONEE (A) (B) (C)	NON IDONEE (B) (C) (F)	NON IDONEE (B) (C) (F)	NON IDONEE (C) (D)	NON IDONEE (C)	NON IDONEE (D)	NON IDONEE (C)			

Le **aree agricole** così come individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale sono comunque considerate **non idonee** all'installazione di impianti eolici con potenza nominale superiore a 200 kW se, su attestazione del proponente, non sono garantite almeno 1700 ore/anno di funzionamento (ore di funzionamento equivalenti rispetto alla potenza dell'impianto)

PARAGRAFO 3. Eccezioni alle non idoneità individuate dalla tabella di cui al paragrafo 2

(A)	<i>Singoli generatori, posti ad una distanza dall'impianto più vicino già autorizzato pari ad almeno otto volte la media delle altezze, comprensive della pala, dell'aerogeneratore in progetto ed dell'aerogeneratore più vicino autorizzato.</i>
(B)	<i>Impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kW.</i>
(C)	<i>Singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, posti ad una distanza dall'impianto più vicino già autorizzato pari ad almeno otto volte la media delle altezze, comprensive della pala, dell'aerogeneratore in progetto ed dell'aerogeneratore più vicino autorizzato.</i>
(D)	<i>Impianti in cui l'aerogeneratore più vicino ad un edificio mantiene dallo stesso edificio una distanza minima almeno pari all'altezza dell'aerogeneratore compresa la pala.</i>
(E)	<i>Impianti specificatamente previsti dal peculiare strumento di pianificazione dell'area protetta.</i>
(F)	<i>Impianti nei casi in cui, al fine di non compromettere l'integrità dei siti e della relazione che essi presentano con il contesto paesaggistico, venga effettuato uno studio preliminare approfondito del rischio archeologico elaborato da archeologi in possesso di idonei requisiti da allegare al progetto, il quale potrà essere ulteriormente integrato, su indicazione della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, da saggi archeologici, carotaggi e/o indagini geofisiche preventive. Tali approfondimenti sono finalizzati ad acquisire elementi di giudizio al fine di valutare l'effettiva fattibilità dell'intervento proposto. La realizzazione dell'impianto non dovrà alterare le caratteristiche del contesto di giacenza ne' compromettere in alcun modo l'integrità dei resti archeologici</i>

PARAGRAFO 4. Criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti eolici e delle opere connesse allo stesso

Premessa

Gli impianti eolici, come gli altri impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscono un significativo contributo per il raggiungimento degli obiettivi e degli impegni nazionali, comunitari e internazionali in materia di energia e di ambiente. A tale proposito, si ricordano le seguenti direttive europee:

- Direttiva 2001/77/CE, recepita con decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- Direttiva 2009/28/CE, recepita con decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che individua un obiettivo obbligatorio del 20% di energia da fonti rinnovabili sul consumo di energia complessivo della Comunità entro il 2020 e che indica, come obiettivo

assegnato allo stato italiano, la quota del 17%.

Ai fini della promozione dell'energia da fonti rinnovabili, l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha introdotto la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzatorie.

In applicazione di tali disposizioni, è stato emanato il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante "Linee guida per il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi".

Tale decreto sottolinea come "occorre comunque salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9 della Costituzione e dalla Convenzione europea del paesaggio", assicurando "l'equo e giusto contemperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione, anche nell'ottica della semplificazione procedimentale e della certezza delle decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte nella procedura autorizzatoria".

Nella stesura del presente paragrafo, oltre ai riferimenti di legge sopra citati, si è tenuto conto di:

- disposizioni dettate con la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11, come integrate e modificate con legge regionale 4 novembre 2011, n. 56;
- implementazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) per la disciplina paesaggistica, adottata con delibera del Consiglio Regionale n. 58 del 1 luglio 2014.

Il presente paragrafo indica i criteri di inserimento e di mitigazione dei possibili impatti ambientali e paesaggistici degli impianti eolici e strutture connesse finalizzati al miglioramento della qualità architettonica e paesaggistica dei progetti e alla corretta realizzazione degli stessi impianti, nonché le modalità di gestione utili a garantire il corretto uso del suolo e degli impianti stessi nelle successive fasi di esercizio e di dismissione.

Tali criteri e modalità, pur consentendo interpretazioni legate a ciascun caso e contesto, costituiscono parametri qualitativi a cui fare riferimento, sia in fase di progettazione che in fase di valutazione dei progetti presentati, fermo restando che la sostenibilità degli impianti dipende da diversi fattori e che luoghi, potenze e tipologie differenti possono presentare criticità sensibilmente diverse.

Finalità

Gli obiettivi da perseguire per la salvaguardia delle risorse paesaggistiche, culturali, territoriali ed ambientali sono:

- assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, nel rispetto della biodiversità e della conservazione delle risorse naturali, ambientali e culturali;
- assicurare che l'inserimento dell'impianto, pur nelle trasformazioni che induce sia conforme ai caratteri dei luoghi e non arrechi danno al funzionamento territoriale ma costituisca un elemento qualificante del paesaggio stesso, attraverso il mantenimento dei rapporti di gerarchia simbolica e funzionale tra elementi costitutivi, colori e materiali e che l'impatto visivo che ne deriva non determini la perdita dell'insieme dei valori associati ai luoghi quali ad esempio la morfologia del territorio, le valenze simboliche, la struttura del costruito, i caratteri della vegetazione;
- assicurare la migliore integrazione dell'impianto nel paesaggio attraverso il rispetto dei criteri localizzativi, di progettazione e gestione;
- orientare il corretto ripristino dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti.

Campo di applicazione

Il presente paragrafo si applica agli impianti eolici ai sensi dell'art. 248 comma 1 della L.R. 65/2014 e s.m.i., nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, ad esclusione dei singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m, che siano installati sui tetti degli edifici esistenti, e ad esclusione degli impianti di potenza fino a 5KW. L'ottemperanza ai criteri e modalità contenute nel presente paragrafo costituisce elemento per la valutazione positiva dei progetti, nel rispetto della normativa statale.

Per impianti o singoli generatori con potenza uguali o inferiore a 60KW, i criteri e modalità di cui al presente paragrafo sono da considerarsi con riferimento non prescrittivo, in considerazione della minor taglia dell'impianto, ad eccezione degli impianti ricadenti all'interno dei Beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del dlgs 42/2004 e dei Siti UNESCO.

Criteri generali

Il D.M. 10 settembre 2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", nella Parte IV, punto 16.1, lettere da a) ad f), elenca una serie di requisiti la cui sussistenza costituisce, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti. Tra questi requisiti, che sono da intendersi integralmente richiamati nel presente paragrafo, si evidenziano i seguenti elementi, da considerare come riferimento in quanto particolarmente significativi per la tutela del paesaggio:

- il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;
- il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, così come definite dalla l.r. 11/2011;
- una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento;
- la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, al fine dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.

Analisi e valutazione dei diversi tipi di impatto

L'analisi dovrà essere effettuata attraverso una attenta e puntuale ricognizione e indagini degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio) in relazione al territorio interessato dalle opere e al tipo di installazione prevista. L'analisi dovrà definire l'analisi di visibilità dell'impianto e il

modo in cui l'impianto viene percepito all'interno del bacino visivo tenendo conto degli effetti cumulativi derivanti dalla presenza di più impianti (co-visibilità, effetti sequenziali, reiterazione).

Per le analisi da condurre in fase di progettazione, ai fini della positiva valutazione dei progetti di impianti con potenza superiore ai 60KW, si rimanda alle specifiche indicazioni riportate nell'Allegato 4 del Decreto 10/09/2010 recante "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" articolate rispetto ai seguenti tematiche:

- Impatti visivi sui beni culturali e sul paesaggio (cap.3)
- Impatto su flora, fauna, ecosistemi (cap.4)
- Geomorfologia e territorio (cap.5)
- Interferenze sonore ed elettromagnetiche (cap.6)
- Incidenti (cap.7)

In sede di istruttoria dei progetti dovrà essere valutato l'impatto acustico del progetto anche in termini di impatto cumulato rispetto agli impianti eolici esistenti e allo stato dell'inquinamento acustico della zona.

Criteria di inserimento e misure di mitigazione

Gli elementi per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici sono quelli contenuti nell'Allegato 4 del Decreto 10/09/2010. Nei punti seguenti vengono riportati elementi integrativi al suddetto Allegato.

> Nella localizzazione dell'impianto dovranno essere privilegiati:

- localizzazioni in aree già dotate di grandi infrastrutture (linee elettriche, grandi vie di comunicazione, insediamenti industriali), favorendo l'integrazione con impianti industriali caratterizzati dalla presenza di strutture verticali;
- l'utilizzo di strade esistenti senza compromettere tracciati di viabilità storica, qualora presenti;
- soluzioni che non interferiscano negativamente con le visuali occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio inserendo le torri eoliche in relazione all'andamento topografico dei luoghi, valutando la possibilità di limitarne la visibilità anche attraverso la presenza di vegetazione quale schermo naturale;
- soluzioni che rispettino la morfologia naturale del suolo e che non ne prevedano modificazioni significative con opere di movimento terra, ad esclusione di soluzioni che mitighino l'aspetto percettivo e comunque da valutare caso per caso;
- soluzioni che tendano al mantenimento dei tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno (rete di canalizzazioni, struttura particellare, viabilità secondaria, viabilità storica, centuriazioni romane)
- localizzazioni che limitino gli interventi di alterazione del patrimonio boschivo.
- soluzioni che prendano in esame la localizzazione degli aerogeneratori in continuità con impianti già esistenti, valutando anche il possibile instaurarsi di effetti barriera per la fauna

Nella progettazione dell'impianto sono da privilegiare:

- scelte tecnologiche innovative anche al fine di una maggiore armonizzazione e miglior inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico;
- variazioni cromatiche dei singoli generatori, privilegiando l'uso di vernici anti riflesso, che permettano una migliore integrazione con lo sfondo del cielo (tenendo conto dei limiti dettati da norme aeronautiche e delle esigenze di mitigazione degli impatti sulla avifauna) e in ambito agricolo, adottare una colorazione che vira al verde verso la base della macchina eolica al fine di garantire continuità con la linea di orizzonte;
- in ambito extra urbano, generatori con fondazioni realizzate sotto la superficie del terreno così che le torri appaiano appoggiate direttamente al suolo permettendo un uso del suolo coerente con il contesto;
- in ambito agricolo-rurale le infrastrutture accessorie andranno ridotte al minimo limitando per quanto tecnicamente possibile le frammentazioni dei campi, le interruzioni di reti idriche e di strade; la disposizione delle macchine dovranno seguire i confini formali già presenti nel paesaggio e sarà preferibile adottare macchine con eliche a bassa velocità di rotazione (minore impatto sonoro, ecologico e psicologico);
- in ambiti collinari e montuosi la disposizione degli aerogeneratori dovrà salvaguardare la permanenza delle visuali di interesse panoramico, gli scenari, i coni, i bersagli visivi di valore paesaggistico e le linee di crinale principali nonché quelle individuate di valore paesaggistico dal PIT, e ne dovrà essere limitata la visibilità dalle principali vie di comunicazione; sarà da evitare il posizionamento in punti di valore simbolico come le vette montane;
- l'accostamento di nuovi impianti ad impianti preesistenti dovrà tenere conto della forma, del colore, delle altezze delle macchine preesistenti, tenuto conto della evoluzione della tecnologia e del rendimento degli aerogeneratori;
- limitazioni, in termini superficiali e temporali, delle aree di cantiere, con la previsione di un completo ripristino delle aree occupate temporaneamente;
- il ripristino delle aree di cantiere, attraverso il prioritario riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi per minimizzare gli effetti di alterazione delle condizioni morfologiche ed idrogeologiche;

- i cavidotti a media e bassa tensione propri dell'impianto e di collegamento alle rete elettrica interrati.

Per la nuova viabilità e per le aree a servizio dell'impianto, dovranno essere impiegati materiali drenanti naturali al fine di garantire la massima permeabilità del suolo e facilitare le opere di ripristino all'atto della dismissione dell'impianto.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12 c.4 del D.lgs n.387/2003, al termine della vita utile dell'impianto si dovrà procedere alla dismissione dello stesso e alla rimessa in pristino dei luoghi, per ricondurli quanto più possibile al loro stato originario. Al termine dei lavori sono da prevedere opere di ripristino morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette a

movimento di terra, ripristino della viabilità privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata a seguito delle lavorazioni; dovrà inoltre essere garantita la rimozione completa delle linee elettriche e di tutte le strutture connesse all'impianto dimesso, ad eccezione delle opere passate in gestione al concessionario pubblico di rete elettrica

PARAGRAFO 5. Motivazioni alle inidoneità delle aree. Problematiche che configgono con gli obiettivi di protezione dell'area

TIPO AREA	Siti inseriti lista patrimonio UNESCO
MOTIVAZIONI DELLA SCELTA	
<p><i>I siti italiani UNESCO, sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale: si presuppone dunque che siano incompatibili con l'inserimento di qualunque elemento che ne alteri le caratteristiche peculiari percettive ed ambientali. Per quanto riguarda le buffer zone, poiché queste debbono garantire il mantenimento della visibilità del sito UNESCO, si ritiene che debbano essere incluse nella tutela.</i></p> <p><i>Si ritiene, dunque, in generale assolutamente incompatibile con i valori paesaggistici del luogo l'installazione di aerogeneratori con l'eccezione, al di fuori dei centri abitati e nella buffer zone, di impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 KW, con singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro sulla base dei criteri di cui alla lettera C del Paragrafo 3.</i></p>	
TIPO AREA	Aree e beni immobili di notevole interesse culturale come individuati ai sensi degli ex artt. 10 e 11 del D.Lgs 42/04
MOTIVAZIONI DELLA SCELTA	
<p><i>Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.</i></p> <p><i>Si presuppone, quindi, la conservazione totale dell'integrità di tali beni per cui risultano incompatibili con l'installazione di qualunque tipo di impianto. I beni culturali, infatti, non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad un uso non compatibile con il loro carattere storico artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.</i></p>	
TIPO AREA	Immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico (art.136 d.lgs. 42/2004)
MOTIVAZIONI DELLA SCELTA	
<p><i>Le zone considerate "di notevole interesse pubblico" presentano degli aspetti e caratteri che costituiscono "rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale": tali caratteri non sono riferibili solamente alle bellezze panoramiche ma all'articolazione del territorio nel suo complesso. La presenza di grandi aerogeneratori che si inseriscono in maniera rilevante può produrre una alterazione significativa dei valori paesaggistici presenti. Per non alterare l'assetto globale, si ritengono compatibili solo impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 KW, con singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro sulla base dei criteri di cui alla lettera C del Paragrafo 3</i></p>	
TIPO AREA	Parchi nazionali, regionali, provinciali, interprovinciali
MOTIVAZIONI DELLA SCELTA	
<p><i>Le zone A ai sensi dell'art. 12 della Legge 394 del 1991, non sono assolutamente idonee ad ospitare impianti tecnologici in quanto sono individuate come riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale deve essere conservato nella sua integrità. Analogamente non risultano assolutamente idonee le zone B che sono definite come riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio.</i></p> <p><i>Le zone C vengono definite come aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità, mentre le zone D sono designate quali aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori: le zone C dei parchi non risultano idonee, dunque, ad ospitare grandi impianti, ma solo piccoli con potenza non superiore a 60 kW, compatibilmente con quanto specificamente previsto dal peculiare strumento di pianificazione del Parco.</i></p> <p><i>Nelle zone D possono essere considerati ammissibili anche impianti più grandi, laddove il Piano del Parco espressamente ne sancisca la compatibilità.</i></p>	

TIPO AREA	Riserve naturali (nazionali, regionali, di interesse locale) - Riserve naturali integrali
MOTIVAZIONI DELLA SCELTA	
<i>Le riserve naturali integrali non si dimostrano idonee ad ospitare impianti eolici in quanto la loro istituzione mira a tutelare rigorosamente le risorse naturali limitando la presenza umana, a scopi strettamente scientifici e di sorveglianza;</i>	
TIPO AREA	Riserve naturali (nazionali, regionali, di interesse locale) - Riserve di Popolamento Animale
MOTIVAZIONI DELLA SCELTA	
<i>Queste riserve ospitano specie animali di estremo valore non soltanto a livello nazionale ma in alcuni casi mondiale. Sul territorio regionale però spesso ospitano aziende agricole (riserve per popolamento bovini o equini), quindi, limitatamente al supporto per queste attività, esiste la compatibilità con mini impianti eolici (di potenza inferiore a 60 kW) laddove a singolo aerogeneratore o espressamente previsti dal Piano della riserva</i>	
TIPO AREA	Riserve naturali (nazionali, regionali, di interesse locale) - Altri tipi di riserve naturali nazionali
MOTIVAZIONI DELLA SCELTA	
<i>L'istituzione di una riserva naturale nazionale di qualunque tipo mira a mantenere intatta la porzione di territorio che tutela per le sue caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la destinazione e conservazione: negli altri tipi di riserva naturale nazionale (ad eccezione delle due tipologie analizzate prima), si possono ammettere solamente mini impianti eolici (di potenza inferiore a 60 kW) laddove a singolo aerogeneratore o espressamente previsti dal Piano della riserva quali strutture a servizio delle riserva.</i>	
TIPO AREA	Riserve naturali (nazionali, regionali, di interesse locale) - Riserve naturali regionali
MOTIVAZIONI DELLA SCELTA	
<i>Le finalità di tutela delle riserve naturali regionali si situano a livello più locale rispetto a quelle di carattere nazionale: quindi gli obiettivi di conservazione decretano la generale incompatibilità di tale aree con l'installazione di impianti eolici, con l'eccezione di impianti eolici di piccola taglia (di potenza inferiore a 1 MW) laddove a singolo aerogeneratore o espressamente previsti dal Piano della riserva quali strutture a servizio delle riserva.</i>	
TIPO AREA	Riserve naturali (nazionali, regionali, di interesse locale) - Aree naturali di interesse locale
MOTIVAZIONI DELLA SCELTA	
<i>Le Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL) sono quelle aree inserite in ambiti territoriali intensamente antropizzati, che necessitano di azioni di conservazione, restauro o ricostituzione delle originarie caratteristiche ambientali e che possono essere oggetto di progetti di sviluppo ecocompatibile: in quest'ottica, per perseguire gli obiettivi di sviluppo si ritengono compatibili solo impianti comunque di piccola taglia (potenza inferiore a 1 MW), laddove a singolo aerogeneratore o espressamente previsti dal Piano dell'ANPIL.</i>	
TIPO AREA	Zone a protezione speciale ai sensi della L.R. 56/00
MOTIVAZIONI DELLA SCELTA	
<i>Le zone di protezione speciale o ZPS, sono zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione di idonei habitat per la conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori: tali aree sono state individuate dagli stati membri dell'Unione Europea (Direttiva 79/409/CEE nota come Direttiva Uccelli): per tutte le ZPS presenti in Toscana vige il divieto di costruzione di impianti eolici, in base all'art.5 lettera I) del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni ed alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 454 del 16 giugno 2008, Allegato A punto 1 lettera I). Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kW.</i>	

TIPO AREA	Aree con elementi naturalistici di elevato valore
MOTIVAZIONI DELLA SCELTA	
<p><i>Come da definizione presente nel paragrafo 1 si tratta di siti di elevato valore naturalistico, in cui la realizzazione di parchi eolici presenta un alto rischio di compromissione dei valori dell'area.</i></p> <p><i>Si pensi ad esempio ad aree ad alto valore avifaunistico per la presenza di specie vulnerabili o in pericolo di estinzione in Toscana o per la localizzazione lungo rotte di migrazione dell'avifauna;</i></p> <p><i>Tale inidoneità deriva esclusivamente dai valori naturalistici che le caratterizzano e prescinde pertanto da valutazioni di tipo paesaggistico, storico-culturale o di altro tenore.</i></p> <p><i>Si considerano, dunque, compatibili in tali aree, analogamente con le ZPS, solamente gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kW.</i></p>	
TIPO AREA	Zone umide di Importanza internazionale ai sensi convenzione Ramstar
MOTIVAZIONI DELLA SCELTA	
<p><i>La Convenzione di Ramsar è il primo vero trattato intergovernativo con scopo globale, nella sua accezione più moderna, riguardante la conservazione e la gestione degli ecosistemi naturali. Tali zone non risultano idonee a nessun tipo di impianto per gli obbiettivi di protezione legati all'applicazione della stessa convenzione; gli stati aderenti, infatti, si impegnano a promuovere la conservazione e, quando possibile, l'uso prudente delle zone umide riconosciute a livello internazionale e ricomprese nell'apposita lista.</i></p>	
TIPO AREA	Zone vincolate ex art. 142 D.lgs 42/04 (ex Galasso): i circhi glaciali così come delimitati e rappresentati nella carta geologica regionale
MOTIVAZIONI DELLA SCELTA	
<p><i>Essendo territori caratterizzati da condizioni geomorfologiche uniche non si dimostrano idonei all'installazione di nessun tipo di impianto.</i></p>	
TIPO AREA	Zone vincolate ex art. 142 D.lgs 42/04 (ex Galasso): Zone E) e F) ex art. ex art. 2 DM 1444/1968 ricomprese nei territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (comma 1, lettera a)
MOTIVAZIONI DELLA SCELTA	
<p><i>La fascia di profondità 300 m a partire dalla linea di costa è caratterizzata da una molteplicità e complessità dei sistemi di beni paesaggistici, di grande valore che merita di essere conservata e valorizzata: in questa ottica la realizzazione di impianti eolici, intesa come trasformazione e artificializzazione della fascia costiera, potrebbe comprometterne il valore, per cui in generale, non sono compatibili con l'istallazione di impianti eolici, fatta eccezione per le aree già urbanizzate ed artificializzate, al di fuori delle quali sono reputati compatibili solo singoli generatori di potenza fino a 60 kW o gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kW, oppure piccolissimi aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 1.5m e diametro non superiore a 1 m, a basso impatto dal punto di vista paesaggistico.</i></p>	
TIPO AREA	Zone vincolate ex art. 142 D.lgs 42/04 (ex Galasso): le zone di interesse archeologico
MOTIVAZIONI DELLA SCELTA	
<p><i>Nell'area di pertinenza l'obiettivo principale è quello della conservazione e della valorizzazione dell'assetto attuale in quanto aree di rilevante interesse storico-culturale : una qualunque realizzazione di impianti eolici potrebbe compromettere l'integrità dei siti e, dunque, si reputano compatibili solo gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kW, oppure piccolissimi aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 1.5m ed diametro non superiore a 1 m, in quanto non comportano rilevanti opere di scavo. Possono essere altresì compatibili altre tipologie di impianto se effettuato uno studio preliminare archeologico secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 3, che assicuri la tutela dei valori storico culturali dell'area</i></p>	

TIPO AREA	I centri storici così come individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale
MOTIVAZIONI DELLA SCELTA	
<i>I centri storici presentano caratteri identitari storici e percettivi che rendono l'installazione di impianti eolici assolutamente incompatibile.</i>	
TIPO AREA	Le aree a destinazione residenziale così come individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale
MOTIVAZIONI DELLA SCELTA	
<i>Le aree residenziali, per definizione, non si prestano ad ospitare impianti tecnologici di grandi dimensioni, decretando la generale incompatibilità di tale aree con l'installazione di impianti a eolici, con l'eccezione di piccolissimi aerogeneratori di diametro non superiore a 1.5m ed altezza non superiore a 1 m, di solito installabili sui tetti degli edifici.</i>	
TIPO AREA	Le aree e destinazione commerciale e/o terziaria dove specificatamente indicate negli strumenti di pianificazione territoriale
MOTIVAZIONI DELLA SCELTA	
<i>Le aree residenziali e terziarie, pur essendo destinate anch'esse principalmente a attività diverse da quelle produttive presentano, ovviamente, un grado di compatibilità maggiore rispetto a quelle a destinazione residenziale, per cui si reputano in genere compatibili impianti di limitata potenza (inferiore a 1MW) a condizione che siano posti ad una adeguata distanza dagli edifici esistenti, o si tratti di piccolissimi aerogeneratori di diametro non superiore a 1.5m ed altezza non superiore a 1 m, di solito installabili sui tetti degli edifici</i>	
TIPO AREA	Le aree a destinazione industriale così come individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale
MOTIVAZIONI DELLA SCELTA	
<i>Le aree destinate a impianti industriali o ad essi assimilati, proprio per la loro vocazione produttiva, non presentano, in genere, caratteri di incompatibilità con l'installazione di impianti eolici a condizione che sia mantenuta un'opportuna distanza dai fabbricati</i>	
TIPO AREA	Aree di valore estetico percettivo la cui immagine è storicizzata, ricadenti all'interno di coni e bacini visivi
MOTIVAZIONI DELLA SCELTA	
<i>Le aree di valore estetico percettivo la cui immagine è storicizzata, ricadenti all'interno di coni e bacini visivi, non sono idonee ad ospitare impianti tecnologici di grandi dimensioni, con l'eccezione di aerogeneratori di diametro non superiore a 1.5 m ed altezza non superiore a 1 m.</i>	

SCHEDA 2 – allegato A3 del PAER

Aree non idonee Impianti di produzione di energia elettrica da biomasse

PARAGRAFO 1. Definizioni

Ai fini del presente allegato A si applicano le definizioni specificate:

- Impianti operanti in assetto cogenerativo = si intendono quegli impianti per la produzione di energia elettrica e calore, per i quali l'utilizzo del calore è specificatamente definito negli elaborati progettuali e ha effettivo inizio con l'entrata in esercizio dell'impianto stesso.
- Siti inseriti lista patrimonio UNESCO e relative buffer zone = si intendono i siti e le buffer zone delimitati come riportato nella documentazione allegata alla relativa candidatura al World Heritage Committee. I confini di tali aree verranno pubblicati, a puro titolo descrittivo, sullo sportello cartografico della Regione Toscana
- Le aree residenziali così come definite dagli strumenti urbanistici comunali sono tutte le aree a destinazione residenziale individuate dallo strumento urbanistico comunale vigente; sono comunque assimilate alle aree residenziali le zone classificate dallo stesso strumento urbanistico come B, C e F non a parco, secondo la classificazione di cui all'art. 2 del Decreto n.1444 del 2/04/1968
- I centri storici così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali = sono i centri storici delimitati dallo strumento urbanistico comunale vigente; sono comunque assimilate a centro storico le zone classificate dallo stesso strumento urbanistico come A, secondo la classificazione di cui all'art. 2 del Decreto n.1444 del 2/04/1968

PARAGRAFO 2. Aree non idonee agli Impianti di produzione di energia elettrica da biomasse. Tabella

Tecnologie	Potenza	Siti inseriti lista patrimonio UNESCO e relative buffer zone (così come definiti nella relativa decisione del World Heritage Committee)	Aree e beni immobili di notevole interesse culturale come individuati ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 42/2004	Immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico (art.136 d.lgs. 42/2004)	Le aree residenziali così come definite dagli strumenti urbanistici comunali	centri storici così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali	centri abitati (come definiti dall' art. 8 del D.Lgs. 285/1992) dei Comuni tenuti all'elaborazione ed approvazione dei Piani di azione Comunale (PAC) individuati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 9/2010 ed in prima applicazione quelli di cui all'Allegato 4 della DGR 1025/2010.
Operanti in assetto cogenerativo (<i>Pe = Potenza elettrica installata</i>)	$Pe \leq 50 \text{ kW}$	NON IDONEE (A) (B) (C)	NON IDONEE	NON IDONEE (A) (B) (C)		NON IDONEE (B)	NON IDONEE (D)
	$50 \text{ kW} < Pe \leq 200 \text{ kW}$	NON IDONEE (B) (C)		NON IDONEE (B) (C)	NON IDONEE (E)		
	$200 \text{ kW} < Pe \leq 1 \text{ MW}$	NON IDONEE		NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	
	$1 \text{ MW} < Pe < 10 \text{ MW}$	NON IDONEE		NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	
Non operanti in assetto cogenerativo (<i>Pe = Potenza elettrica installata</i>)	$Pe \geq 10 \text{ MW}$	NON IDONEE		NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	
	$Pe \leq 50 \text{ kW}$	NON IDONEE (A) (B) (C)		NON IDONEE (A) (B) (C)	NON IDONEE (B)	NON IDONEE (B)	NON IDONEE
	$50 \text{ kW} < Pe \leq 200 \text{ kW}$			NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	
	$200 \text{ kW} < Pe \leq 1 \text{ MW}$	NON IDONEE		NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	
$1 \text{ MW} < Pe < 10 \text{ MW}$	NON IDONEE		NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE		
$Pe \geq 10 \text{ MW}$	NON IDONEE			NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE	

PARAGRAFO 3. Eccezioni alle non idoneità individuate dalla tabella di cui al paragrafo 2

(A)	<p>Impianti alimentati, per la durata della vita media utile dell'impianto, da biocombustibile (solido, liquido o gassoso) proveniente da filiera corta ai sensi dell'art 1 comma 382-septies della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. oppure ottenuto nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.Lgs 27 maggio 2005, n. 102. La tracciabilità del biocombustibile e la filiera corta dovranno essere dimostrate secondo le modalità indicate nel DM 2 marzo 2010. Tale requisito andrà dimostrato al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione o della dichiarazione o della comunicazione previste all'art. 6 del D.Lgs 28/2011.</p> <p>Dovranno comunque essere rispettate tutte le seguenti ulteriori condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. L'insieme di tutte le opere connesse all'impianto (compreso eventuali trincee, digestori, vasche e aree di stoccaggio, gasometri, ecc...) non può occupare una superficie complessivamente superiore a 2 Ha per gli impianti alimentati a biocombustibile gassoso o a 1 Ha per gli impianti alimentati a biomassa solida o liquida.2. Devono essere rispettati i requisiti di cui al paragrafo 43. Deve essere rispettata la condizione di cui alla successiva lettera (E)
(B)	<p>Impianti, interamente realizzati in edifici esistenti, senza alterazione volumi e superfici, cambi di destinazione d'uso, modifiche strutturali, aumento di numero unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici.</p> <p>Deve comunque essere rispettata la condizione di cui alla successiva lettera (E).</p>
(C)	<p>Impianti, dotati di appositi filtri di abbattimento del particolato/emissioni inquinanti aventi adeguato rendimento, interamente realizzati in aree a destinazione produttiva, così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali. Il proponente deve garantire un'adeguata manutenzione dei suddetti filtri al fine di mantenerne le prestazioni.</p> <p>Con le stesse prescrizioni di tutela della qualità dell'aria gli impianti possono essere realizzati anche in aree a destinazione commerciale o a servizi, specificamente individuate dallo strumento urbanistico, laddove a servizio di grandi strutture commerciali o di grandi servizi.</p> <p>Nel caso l'impianto ricada all'interno di Siti Unesco o relative Buffer Zone e di Immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico (art.136 d.lgs. 42/2004), la potenza massima realizzabile ricavabile dalla tabella si intende dimezzata</p>
(D)	<p>Impianti, alimentati a biocombustibile gassoso, interamente realizzati in aree a destinazione produttiva, così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali. In caso di impianti alimentati a biocombustibili gassosi diversi dal biometano devono essere presenti adeguati sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti.</p> <p>Con le stesse prescrizioni di tutela della qualità dell'aria gli impianti possono essere realizzati anche in aree a destinazione commerciale o a servizi, specificamente individuate dallo strumento urbanistico, laddove a servizio di grandi strutture commerciali o di grandi servizi</p>
(E)	<p>Impianti che, comunque, rispettano la seguente distanza minima dagli altri impianti di produzione elettrica da biomasse solide, liquide o gassose, aventi potenza superiore a 200 kWe o comunque 600 kWt, esistenti o dotati del relativo titolo abilitativo alla costruzione:</p> <ol style="list-style-type: none">1. per gli impianti con potenza elettrica compresa tra 200 kWe e 500 kWe, 100 metri;2. per gli impianti con potenza elettrica superiore a 500 kWe, 300 metri. <p>Nel caso l'impianto ricada all'interno di Siti di Importanza Regionale ai sensi della L.R. 56/00 (SIC+ZPS+sir), di siti inseriti nella lista patrimonio UNESCO e di immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., le distanze minime di cui ai punti 1 e 2 sono da intendersi quadruplicate</p>
(F)	<p>Impianti di potenza fino a 500 kWe laddove, al fine di non compromettere l'integrità dei siti e della relazione che essi presentano con il contesto paesaggistico, venga effettuato uno studio preliminare approfondito del rischio archeologico elaborato da archeologi in possesso di idonei requisiti da allegare al progetto, il quale potrà essere ulteriormente integrato, su indicazione della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, da saggi archeologici, carotaggi e/o indagini geofisiche preventive. Tali approfondimenti sono finalizzati ad acquisire elementi di giudizio al fine di valutare l'effettiva fattibilità dell'intervento proposto. La realizzazione dell'impianto non dovrà alterare le caratteristiche del contesto di giacenza né compromettere in alcun modo l'integrità dei resti archeologici</p>

PARAGRAFO 4. Prescrizioni per l'inserimento nel contesto paesaggistico dell'impianto di produzione di energia elettrica da biomasse e delle opere connesse allo stesso

Premessa

Gli impianti a biomasse, come gli altri impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscono un significativo contributo per il raggiungimento degli obiettivi e degli impegni nazionali, comunitari e internazionali in materia di energia e di ambiente. A tale proposito, si rammentano le seguenti direttive europee:

- Direttiva 2001/77/CE, recepita con decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- Direttiva 2009/28/CE, recepita con decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che individua un obiettivo obbligatorio del 20% di energia da fonti rinnovabili sul consumo di energia complessivo della Comunità entro il 2020 e che indica, come obiettivo assegnato allo stato italiano, la quota del 17%.

Ai fini della promozione dell'energia da fonti rinnovabili, l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n.244, ha introdotto la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzatorie.

In applicazione di tali disposizioni, è stato emanato il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante "Linee guida per il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi".

Tale decreto sottolinea come *“occorre comunque salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall’art. 9 della Costituzione e dalla Convenzione europea del paesaggio”*, assicurando *“l’equo e giusto contemperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione, anche nell’ottica della semplificazione procedimentale e della certezza delle decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte nella procedura autorizzatoria”*.

Nella stesura del presente paragrafo, oltre ai riferimenti di legge sopra citati, si è tenuto conto di:

- disposizioni dettate con la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11, come integrate e modificate con legge regionale 4 novembre 2011, n. 56;
- implementazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) per la disciplina paesaggistica, adottata con delibera del Consiglio Regionale n. 58 del 1 luglio 2014.

Il presente paragrafo indica i criteri di inserimento e di mitigazione dei possibili impatti ambientali e paesaggistici degli impianti a biomasse e strutture connesse finalizzati al miglioramento della qualità architettonica e paesaggistica dei progetti e alla corretta realizzazione degli stessi impianti, nonché le modalità di gestione utili a garantire il corretto uso del suolo e degli impianti stessi nelle successive fasi di esercizio e di dismissione.

Tali criteri e modalità prescrittivi, pur consentendo interpretazioni legate a ciascun caso e contesto, costituiscono parametri qualitativi a cui fare riferimento, sia in fase di progettazione che in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati, fermo restando che la sostenibilità degli impianti dipende da diversi fattori e che luoghi, potenze e tipologie differenti possono presentare criticità sensibilmente diverse.

Finalità

Gli obiettivi da perseguire per la salvaguardia delle risorse paesaggistiche, culturali, territoriali ed ambientali sono:

- assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, nel rispetto della biodiversità e della conservazione delle risorse naturali, ambientali e culturali;
- assicurare che l’installazione e l’esercizio dell’impianto in zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità non interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali;
- assicurare il minor consumo possibile di suolo e il minor impatto possibile dal punto vista percettivo, garantendo comunque l’efficienza e la resa dell’impianto;
- orientare il corretto ripristino dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti.

Campo di applicazione

Le presenti prescrizioni si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica da biocombustibili, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio, ad esclusione di quelli di potenza inferiore a 200 kW elettrici.

Per gli impianti di potenza uguale o superiore ai 200 kWe quindi il rispetto dei requisiti di cui al presente paragrafo deve essere dimostrato ed asseverato dal tecnico progettista.

Per gli impianti di potenza compresa tra 50 kWe e 200 kWe le presenti prescrizioni sono da intendersi come semplici criteri di riferimento ai fini di una valutazione positiva dei progetti.

Per gli impianti di potenza inferiore ai 50 kWe nel progetto non è necessario relazionare in merito al rispetto dei contenuti del presente paragrafo.

Criteri generali

Il D.M. 10 settembre 2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, nella Parte IV, punto 16.1, lettere da a) ad h), elenca una serie di requisiti la cui sussistenza costituisce, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti.

Tra questi requisiti, che sono da intendersi integralmente richiamati nel presente paragrafo, si evidenziano i seguenti elementi, da considerare come riferimento in quanto particolarmente significativi per la tutela del paesaggio:

- il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;
- il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, così come definite dalla l.r. 11/2011;
- una progettazione legata alle specificità dell’area in cui viene realizzato l’intervento;
- la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, al fine dell’armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico;
- l’effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione.

Criteri di inserimento e misure di mitigazione

Un'analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto tra l'impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondamentale per la messa in opera di buone pratiche di progettazione.

Tale analisi dovrà essere effettuata tramite la ricognizione e l'indagine degli elementi caratterizzanti il paesaggio ad una scala idonea in relazione al territorio interessato, alle opere ed al tipo di impianto previsto.

In via generale, l'analisi dell'inserimento nel paesaggio con un livello di dettaglio adeguato rispetto ai valori paesaggistici del contesto riconosciuti dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio, si articola in:

- analisi dei livelli di tutela;
- analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue componenti naturali e antropiche e dell'evoluzione storica del territorio;
- analisi dell'intervisibilità dell'impianto nel paesaggio, con un livello di dettaglio adeguato rispetto alla potenza dell'impianto proposto.

Per l'elaborazione di tali analisi si potrà fare riferimento alla documentazione presente nei Quadri Conoscitivi degli strumenti di pianificazione.

Si riportano nel seguito i criteri di inserimento e le misure di mitigazione utili ad indirizzare la scelta della localizzazione dell'impianto e la redazione del progetto in funzione degli elementi costituenti e delle caratteristiche dell'impianto, che possono avere un impatto significativo sull'ambiente e sul paesaggio.

Idrogeomorfologia

L'impianto dovrà essere realizzato nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia di difesa del suolo e di indagini geologiche.

L'impianto, con relative opere annesse, non dovrà indurre impatti negativi sulle dinamiche geomorfologiche e sulla idrologia del versante, nonché sul regime idraulico.

Le modalità realizzative dovranno essere individuate in relazione alle condizioni geomorfologiche ed idrauliche delle aree interessate, adottando, ove necessario, accorgimenti tecnici e costruttivi finalizzati alla riduzione delle condizioni di rischio e/o di esposizione al medesimo.

Le aree che ricadono nelle zone classificate dal PAI e dagli strumenti urbanistici comunali ad "alta pericolosità idraulica" e le "aree golenali" non si ritengono idonee alla realizzazione di centrali termiche a biomassa e delle relative opere connesse, fatto salvo la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 comma 2 lett. b della L.R. 21/2012 secondo le modalità ivi contenute.

Le aree che ricadono in zone classificate dal PAI e dagli strumenti urbanistici comunali a "pericolosità geomorfologica molto elevata" non si ritengono idonee per la realizzazione della centrale termica e delle relative opere connesse.

Localizzazione

Al fine di migliorare l'integrazione dell'impianto nel paesaggio, con particolare riferimento al paesaggio rurale (agrario-forestale):

- a) gli impianti in previsione nel territorio rurale devono essere collocati preferibilmente, anche alla luce delle ragionevoli alternative, all'interno o, in subordine, in adiacenza degli insediamenti rurali e centri aziendali esistenti privi di valore storico e/o testimoniale territorio, privilegiando edifici non più in uso.
- b) la localizzazione, la forma e la distribuzione dell'impianto nonché delle opere connesse dovranno tener conto dei valori paesaggistici riconosciuti negli strumenti di pianificazione territoriali e dagli atti di governo del territorio.

Condizioni di interferenza visiva

La localizzazione dell'impianto dovrà tener conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso percorsi di fruizione panoramici, punti e luoghi di belvedere, centri e nuclei storici, luoghi simbolici, siti archeologici di valenza paesaggistica. Gli impianti situati all'interno o in prossimità di aree ed immobili di interesse culturale, di beni paesaggistici tutelati, di aree naturali protette o di aree di valore paesaggistico, riconosciuto dagli strumenti di pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio, nel rispetto dei limiti dimensionali della tabella, dovranno preservare le specifiche caratteristiche del luogo e non compromettere in alcun modo la percezione dei suddetti beni od aree.

Le condizioni di visibilità dell'impianto nel paesaggio dovranno essere appositamente documentate negli elaborati progettuali.

Caratteristiche costruttive

- a) dovranno essere privilegiate le soluzioni impiantistiche e criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo di suolo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;

- b) è necessaria un'accurata progettazione di tutte le opere funzionali all'impianto stesso, che tenga conto della viabilità di accesso e di distribuzione interna all'area, delle eventuali sistemazioni a verde esistenti o di mitigazione, prevedendo anche soluzioni estetiche qualificanti e innovative nell'utilizzo di forme, colori e materiali;
- c) dovrà essere valutato l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (BAT) specificando eventuali impossibilità tecniche.

Viabilità

- a) Dovranno essere privilegiate localizzazioni in aree già dotate di una rete viaria idonea tale da poter essere utilizzata come viabilità di accesso senza che ne siano alterate le caratteristiche di ruralità, sia in termini dimensionali che morfologici (andamento, larghezza, finitura, ecc.), fatta salva la possibilità di realizzare minimi interventi di adeguamento funzionale;
- b) eventuali tratti di nuova viabilità di accesso e di distribuzione interna ed eventuali spazi di manovra dovranno rispettare il reticolo delle strade rurali esistenti, adottando soluzioni plano-altimetriche che non modifichino la morfologia del suolo, fatti salvi modesti livellamenti e rettifiche di quote;
- c) per la nuova viabilità e per le aree a servizio dell'impianto si dovranno impiegare materiali drenanti naturali al fine di garantire la massima permeabilità del suolo e facilitare le opere di ripristino all'atto della dismissione dell'impianto.

Eventuali schermature arboree ed arbustive dovranno essere realizzate con ecotipi locali disposti in modo da riproporre le sistemazioni coerenti con la tessitura agraria tradizionale al fine di creare un effetto il più naturale possibile, gli arbusti potranno essere sempreverdi, per garantire un'adeguata copertura visiva, alternati a quelli a foglia caduca.

Criteri specifici degli impianti

L'impianto e le opere ad esso connesse dovranno comunque rispettare le seguenti condizioni:

Depositi, aree di stoccaggio e trincee di stoccaggio della biomassa: per il deposito e lo stoccaggio della biomassa è preferibile utilizzare spazi coperti, chiusi sui quattro lati, con struttura e tamponatura in legno, copertura a capanna e tipologia simile agli edifici rurali per l'allevamento.

Al fine di limitare l'incidenza visiva e migliorare l'inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico di riferimento, nelle aree rurali i depositi previsti dovranno avere un'altezza massima di gronda di 3 metri, mentre l'altezza massima di gronda per i depositi di cippato di legno è di 6 metri. Nelle altre zone le altezze dei depositi dovranno essere parametrate all'edificio esistente e al contesto di riferimento.

Le eventuali aree di stoccaggio di materiale all'aperto potranno essere adeguatamente mimetizzate utilizzando vegetazione autoctona e localizzazioni che non interferiscono sulle visuali percepibili dalla viabilità principale e dai punti di osservazione più significativi.

Alle trincee fuori terra per lo stoccaggio della biomassa sono preferite trincee interrato o depositi con le caratteristiche di cui sopra.

Comunque sia nelle aree rurali l'altezza massima delle trincee fuori terra non potrà superare i 3 metri di altezza.

Ulteriori criteri specifici per impianti a biogas

a) Digestori (anaerobici, aerobici o compostaggio, fermentazione): occorre utilizzare digestori a basso impatto paesaggistico con un'altezza massima di 3 metri fuori terra nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice e nei Siti UNESCO, o 7 metri fuori terra nel caso tali aree siano individuate a destinazione produttiva dagli strumenti urbanistici comunali.

Nelle restanti aree occorre utilizzare digestori a basso impatto paesaggistico con un'altezza massima di 7 metri fuori terra, fatte salve le aree a destinazione produttiva come individuate dagli strumenti urbanistici comunali. Laddove possibile è comunque preferibile utilizzare digestori parzialmente o totalmente interrati.

Alle trincee fuori terra per la fermentazione della biomassa sono preferibili trincee interrato o depositi chiusi sui quattro lati con le caratteristiche di cui ai "Depositi ed aree di stoccaggio".

Comunque sia l'altezza massima delle trincee fuori terra non potrà superare i 3,5 metri di altezza.

b) Vasche: alle tradizionali vasche fuori terra per l'idrodepurazione, l'ossidazione dei fanghi, la conversione dei reflui del settore zootecnico ecc. sono preferite vasche interrato o seminterrato e comunque con un'altezza massima fuori terra di 3 m. Alle altre strutture di pre-trattamento si applicano le disposizioni relative alle altezze dei digestori di cui al punto a).

c) Gasometri: occorre utilizzare gasometri a basso impatto paesaggistico con un'altezza massima di gronda di 7 metri.

Misure gestionali

Alimentazione e prelievo sostenibile della biomasse

In riferimento al prelievo delle biomasse saranno esclusi dai piani di sfruttamento i boschi ricompresi nei SIR e nelle aree protette qualora in contrasto con gli obiettivi di conservazione di tali aree.

Uso e manutenzione

In tutte le fasi di utilizzo dell'impianto dovrà essere attuata una corretta gestione degli stoccaggi e delle attività di movimentazione dei materiali. Dovrà altresì essere attuata una costante manutenzione dei manufatti presenti e delle aree di pertinenza di essi.

La movimentazione dei materiali in ingresso e in uscita dall'impianto, siano essi solidi o liquidi, dovrà avvenire con mezzi di trasporto, attrezzature e modalità tali da evitare l'imbrattamento, dovuto a perdite di materiale solido e di percolato, di strade e piazzali a cielo aperto.

Lo stoccaggio dei materiali in arrivo e del digestato dovrà avvenire tassativamente nelle aree preposte a tale scopo e in condizioni tali da prevenire fenomeni di anaerobiosi per evitare emissioni maleodoranti.

Dovrà essere assicurata la manutenzione periodica dell'impianto relativamente ai manufatti nonché alla funzionalità dei diversi componenti,

Monitoraggio delle emissioni odorigene

Ai fini di garantire la fruizione del paesaggio in tutti i suoi aspetti, per gli impianti alimentati da biogas da fermentazione si dovrà prevedere una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene della durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto, effettuando almeno due controlli l'anno da eseguirsi con cadenza stagionale, in corrispondenza delle sorgenti più impattanti all'interno e al confine dell'impianto con campionamenti a monte a valle nella direzione prevalente dei venti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente di settore.

Dismissione

Al termine della vita utile dell'impianto si dovrà procedere alla dismissione dello stesso e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12, c. 4 del D.lgs. 387/2003. Nella progettazione e realizzazione dell'impianto si dovranno privilegiare soluzioni che consentano una riduzione degli impatti delle opere di ripristino.

SCHEDA 3 - allegato A3 del PAER

Aree non idonee agli impianti fotovoltaici a terra. Tabella (ex allegato A L.R. 11/2011)

Le aree non idonee agli impianti fotovoltaici a terra sono state individuate dalla Lr n.11/2011 nell'Allegato A) ai sensi dell'art. 4 della stessa legge.

Il primo comma dello stesso art. 4 conteneva la previsione che le Aree Non Idonee così individuate divenissero contenuto della programmazione

energetica regionale. Ai sensi di tali disposizioni il Piano Ambientale ed Energetico Regionale fa propri i contenuti di cui all'allegato A) della L.r.

n.11/2011.

Si riporta quindi la tabella che individua le aree non idonee, fatte salve le norme generali e prescrizioni di cui al paragrafo precedente nonché le

specifiche eccezioni definite al paragrafo 3.

TABELLA

Tecnologie: potenza e dimensione	Siti Inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO (trattasi dei siti relativi a Piazza del Duomo di Pisa, centri storici di Firenze, San. Gimignano, Siena e Pienza, la Val d'Orcia)	Aree e beni immobili di notevole interesse culturale come individuati ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.Lgs 42/04	Aree e immobili vincolati ai sensi dell' art. 136 del d.lgs 42/04 (ex lege 1497/39)
<i>Impianto con potenza superiore a 5 KW ed inferiore od uguale a 20 KW</i>	<p>Non idonee (*) (**) (***)</p> <p>Motivazioni: l'inserimento di impianti fotovoltaici compromette sia la visibilità che l'integrità storico-paesaggistica dei siti. Le note asteriscate si riferiscono solo all'ambito territoriale della Val d'Orcia ove gli impianti previsti nella presente fascia sono ammissibili esclusivamente nelle aree urbanizzate, nelle aree degradate ed ai fini del mantenimento del presidio del territorio, in qualità di attività connessa all'agricoltura</p>	<p>Non idonee</p> <p>Motivazioni: i beni vincolati per decreto rappresentano elementi di rilevante interesse culturale che vengono integralmente tutelati anche nella loro percezione visiva</p>	<p>Non idonee (*) (**) (***)</p> <p>Motivazioni: trattasi di aree vincolate per decreto che rappresentavano nell'accezione originaria del 1939 rilevante interesse paesaggistico "bellezze naturali" che in generale devono essere tutelate nella loro percezione visiva d'insieme; l'inserimento di impianti di limitate dimensioni, adeguatamente localizzati, può ritenersi ammissibile ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura, nelle aree caratterizzate da degrado e nelle aree urbanizzate</p>
<i>Impianto con potenza superiore a 20 kW ed inferiore od uguale a 200 kW</i>	<p>Non idonee</p> <p>Motivazioni: l'inserimento di impianti fotovoltaici compromette sia la visibilità che l'integrità storico paesaggistica dei siti.</p>		<p>Non idonee (*) (**) (***)</p> <p>Motivazioni: vedi sopra</p>
<i>Impianto con potenza superiore a 200 kW</i>	<p>Non idonee</p> <p>Motivazioni: l'inserimento di impianti di consistenti dimensioni compromette la percezione visiva d'insieme delle aree tutelate</p>		<p>Non idonee (**)</p> <p>Motivazioni: l'inserimento di impianti di consistenti dimensioni rischia di compromettere la percezione visiva integrale delle aree tutelate</p>

Tecnologie: potenza e dimensione	Zone all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, di cui al paragrafo 4.	Emergenze culturali e zone contigue a parchi archeologici e culturali	Aree naturali protette (nazionali, regionali, locali), SIR, SIC e ZPS
<i>Impianto con potenza superiore a 5 kW ed inferiore od uguale a 20 kW</i>		Non idonee (*) (**)	
		Motivazioni: trattasi dei parchi di rilevante valore culturale ed ambientale specificatamente individuati da disposizioni di settore: parco archeologico città del Tufo, parchi della Val di Cornia, Parco archeologico delle colline metallifere grossetane, Parco museo delle miniere dell'Amiata; la loro tutela e salvaguardia non consente l'istallazione a terra di impianti di consistenti dimensioni. Limitatamente alle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia	
<i>Impianto con potenza superiore a 20 kW ed inferiore od uguale a 200 kW</i>	Non idonee (*) (**) (***) Motivazioni: in relazione alla Lr. 1/2005 art. 48 (PIT), art. 51 (PTC) ed art. 53 (P.S.) sono definite le aree di particolare pregio paesaggistico e le invarianti strutturali da tutelare che l'inserimento di tali impianti potrebbe compromettere. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura, e nelle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.	Non idonee (*) (**)	Non idonee (*) (**) (***) Motivazioni: tali ambiti rappresentano sistemi ecologico ambientali sensibili ove tali interventi rischiano di comprometterne la funzionalità e l'equilibrio ecosistemico. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.
<i>Impianto con potenza superiore a 200 kW</i>	Non idonee Motivazioni: l'inserimento di impianti di consistenti dimensioni rischia di compromettere la percezione visiva d'insieme delle aree tutelate	Non idonee (*) (**)	Non idonee (*) (**) (***) Motivazioni: vedi sopra

Tecnologie: potenza e dimensione	Zone umide ai sensi della convenzione di Ramsar	Aree D.O.P (D.O.C. e D.O.C.G.) e Aree I.G.P. di cui al paragrafo 4	Zone vincolate ex articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), d.lgs. 42/2004 (ex Galasso)
<i>Impianto con potenza superiore a 5 kW ed inferiore od uguale a 20 kW</i>			
<i>Impianto con potenza superiore a 20 kW ed inferiore od uguale a 200 kW</i>	Non idonee Motivazioni: tali ambiti rappresentano sistemi ecologico ambientali sensibili ove tali interventi rischiano di comprometterne la funzionalità e l'equilibrio ecosistemico	Non idonee (*) (**) (***) Motivazioni: tali ambiti rappresentano sistemi ecologico-ambientali sensibili ove tali interventi rischiano di comprometterne la funzionalità e l'equilibrio ecosistemico. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.	Non idonee (*) (**) (***) Motivazioni: le categorie di beni individuate rappresentano emergenze ambientali e paesaggistiche di particolare rilevanza. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.
<i>Impianto con potenza superiore a 200 kW</i>		Non idonee (**) (***) Motivazioni: tali ambiti rappresentano sistemi ecologico-ambientali sensibili ove tali interventi rischiano di comprometterne la funzionalità e l'equilibrio ecosistemico. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.	Non idonee (**) Motivazioni: Le categorie di beni individuate rappresentano emergenze ambientali e paesaggistiche di particolare rilevanza; l'inserimento di tali impianti rischia di compromettere la valenza paesaggistico ambientale e percettiva delle categorie di beni individuate

PARAGRAFO 3. Eccezioni alle non idoneità individuate dalla tabella di cui al paragrafo 2 (ex allegato A L.R. 11/2011)

(*)	aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico
(**)	aree degradate. Per aree degradate si intende: a) le cave dismesse e non ripristinate, individuate in coerenza con i contenuti della pianificazione urbanistico territoriale, le aree individuate dalla vigente pianificazione in materia di attività estrattive e non ancora ripristinate, con l'esclusione di quelle aree e siti riconosciuti di valore storicoculturale, testimoniale e paesaggistico dal PIT (approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72) e dalla sua implementazione paesaggistica (adottata con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32); b) aree ove è stata condotta l'attività di discarica ovvero aree ove è stata condotta l'attività di deposito di materiali inerti, fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore in materia di bonifica dei siti inquinati e ripristino ambientale dei siti di cava dismessi, purché l'impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico e privo di platee in cemento a terra; c) i siti minerari dismessi inseriti nel piano regionale e nei piani provinciali di bonifica nonché compresi e disciplinati negli atti di pianificazione territoriale di enti preposti alla tutela ambientale approvati dalla Regione, e le aree di discarica mineraria.
(***)	attività connesse all'agricoltura, svolte da imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 c.c. e nei limiti indicati dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009, paragrafo 4, purché l'impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico, privo di platee in cemento a terra, e comunque entro il limite massimo di 1 MW. L'imprenditore agricolo può svolgere tali attività anche tramite la partecipazione a EsCO (Società servizi energetici, istituite e riconosciute secondo le normative vigenti in materia) purché la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10 per cento della superficie agricola utile (SAU), per potenza nominale complessiva inferiore a 200 kW; per impianti di potenza superiore a tale limite e, comunque entro il limite massimo di 1 MW, per ogni 10 kW di potenza installata oltre i 200 kW deve essere dimostrata la disponibilità di almeno un ettaro di terreno agricolo.

PARAGRAFO 4. Zone all'interno di coni visivi, aree agricole di particolare pregio, e Aree D.O.P e I.G.P. (Art. 7 della LR n.11/2011)

La LR n.11/2011 prevede, all'art 7, che la Regione proceda, ai sensi dello stesso articolo 7, commi 1 e 3, all'individuazione: "delle aree non idonee inerenti zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata e di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale e la diversa perimetrazione all'interno delle aree a denominazione di origine protetta (DOP) e delle aree a indicazione geografica tipica (IGP)."

Tali aree sono state individuate con la Deliberazione Consiglio Regionale n. 68 del 2011 così come integrata dalla DGR n. 107 del 20-02-2012. Il PAER fa propri e rimanda ai contenuti di cui alle suddette Deliberazioni e loro modifiche ed integrazioni. Le tavole sono pubblicate sul sito della Regione Toscana al seguente indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/-/fotovoltaico-perimetrazione-aree-non-idonee>

Provincia	TAVOLE	
	a) Zone all'interno di coni visivi e Aree agricole di pregio	b) Diversa perimetrazione all'interno delle aree DOP e IGP
AR	1 a / I	
AR	1 a / II	
FI	2 a / I	
FI	2 a / II	
FI	2 a / III	
GR	3 a / I	3 b / I
GR	3 a / II	3 b / II
GR	3 a / III	3 b / III
GR	3 a / IV	3 b / IV
GR	3 a / V	3 b / V
LI	4 a / I	4 b / I
LI	4 a / II	4 b / II
LI	4 a / III	4 b / III
LU	5 a / I	
LU	5 a / II	
MS	6 a / I	
MS	6 a / II	
PT	7 a / I	7 b / I
PT	7 a / II	7 b / II
PT	8 a / I	
PO	9 a / I	9 b / I
SI	10 a / I	10 b / I
SI	10 a / II	10 b / II
SI	10 a / III	10 b / III
SI	10 a / IV	10 b / IV

ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO EDILIZIO

Modalità di applicazione delle Sanzioni amministrative e pecuniarie

Capo I - Sanzioni amministrative previste dal titolo VII, Capo II della L.R. 10.11.2014 N.65	1
Art. 1 - Principi generali	1
Art. 2 - Sanzioni pecuniarie ancorate al valore venale	1
Art. 3 . Modalità di graduazione delle sanzioni di cui agli artt. 199 c.3 e 200 c. 5 della L.R. n. 65 del 10.11.2014.	3
Art. 4 Calcolo dell'oblazione e graduazione della sanzione prevista dall'art. 209 L.R. N. 65 del 10.11.2014 comma 5 – interventi soggetti a permesso di costruire (Interventi ed opere di cui all'articolo 134, nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 135, comma 2, lettere d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all' articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001 - Interventi penalmente rilevanti).....	4
Art. 5 - Calcolo dell'oblazione e graduazione della sanzione prevista dall'art. 209 L.R. N.65 del 10.11.2014 comma 6 - accertamento di conformità	5
Art. 6 - Interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunale	6
Art. 7 - Mutamenti della destinazione d'uso senza opere edilizie realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA. Disciplina delle sanzioni	6
Art. 8 - Interventi privi di rilevanza edilizia realizzati in difformità al Regolamento Edilizio	7
Capo II Sanzioni amministrative previste dall'art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004 N.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”	7
Art. 9. Principi generali	7
Art. 10 Criteri per la determinazione delle sanzioni	7
Capo III Sanzioni relative al Titolo V del Regolamento Edilizio	9
Art. 11 - Sanzioni relative alla mancata applicazione della disciplina sull'esecuzione dei lavori.....	9
Capo IV Sanzioni amministrative per infrazioni del Regolamento Edilizio	10
Art. 12 Determinazione delle sanzioni.....	10

Capo I – Sanzioni amministrative previste dal titolo VII, Capo II della L.R. 65/2014

Art. 1 - Principi generali

1. Il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) e la L.R. n. 65 del 10.11.2014 – “Norme per il governo del territorio” individuano le sanzioni da applicare in caso di abusi edilizi e/o di rilascio di accertamenti di conformità. In questo capo si esplicitano i criteri per l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

2. In base alla giurisprudenza consolidata ed alla prassi dell'Ente, la valutazione dell'applicabilità della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria deve essere effettuata tenendo conto non solo degli aspetti tecnici in ordine alla possibilità materiale della demolizione, ma anche degli aspetti economici dell'intervento demolitorio. Pertanto laddove l'esigenza di salvaguardia del patrimonio immobiliare sia preminente rispetto agli interessi urbanistici concretamente lesi con l'intervento abusivo e la demolizione sia eccessivamente onerosa, devono considerarsi “impossibili” e “con pregiudizio della parte eseguita in conformità” quelle demolizioni che pure da un punto di vista tecnico e materiale sarebbero attuabili.

Art. 2 - Sanzioni pecuniarie ancorate al valore venale

1. La n. 65 del 10.11.2014 prevede come sia sempre e comunque il Comune a determinare la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 196 comma 8 (che rimanda all'art. 199), art. 199 comma 2, art. 200 comma 1, 206 comma 2 e pari al valore venale delle opere abusive di cui all'art. 138 comma 1, prevedendo comunque sempre l'applicazione della sanzione minima pari a €. 1000,00.

2. Nei casi previsti al precedente comma la sanzione sarà data dal doppio della differenza tra il valore venale dell'immobile dopo l'intervento ed il valore venale dell'immobile prima dell'intervento secondo la seguente formula:

$\text{SANZIONE} = 2 \times (\text{valore venale dopo l'intervento} - \text{valore venale prima dell'intervento} \times \text{coefficiente correttivo})$
--

Per determinare il valore venale prima e dopo l'intervento abusivo si procederà secondo le seguenti modalità:

VALORE VENALE PRIMA DELL'INTERVENTO: $\frac{\text{valore di mercato}}{\text{superficie convenzionale}}$

VALORE VENALE DOPO L'INTERVENTO: $\frac{\text{valore di mercato}}{\text{superficie convenzionale}} \times \text{coefficiente correttivo}$ (diverso a seconda della tipologia di opere realizzate).

3. Per la determinazione del valore di mercato dell'opera abusiva per gli edifici ad uso residenziale, commerciale, direzionale, turistica e produttiva, si utilizza il seguente metodo di calcolo

a) Determinazione del valore di mercato

$$VM = V_{vm} \times T_e \times V_e$$

Dove :

- **VM**= Valore di mercato
- **V_{vm}** = Valore di mercato medio
- **T_e** = Coefficiente correttivo per tipologia edilizia
- **V_e** = Coefficiente correttivo vetustà opera abusiva

V_{vm}: di un immobile, espresso in €/mq., è, per definizione, un valore suscettibile di variazioni che può essere correttamente desunto solo da un'analisi del mercato immobiliare. Per queste ragioni si procederà traendo tale valore dai dati dell'ultimo semestre disponibile, rispetto alla determinazione della sanzione, indicati dalla banca dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio. I dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare vengono infatti

aggiornati semestralmente ed opportunamente distinguono sia tra le diverse dislocazioni dell'immobile nell'area comunale, sia tra le diverse destinazioni degli stessi, sia tra le diverse tipologie edilizie)

Nel caso in cui l'Agenzia del Territorio non riportasse valori venali medi di alcune specifiche categorie, questi saranno determinati con metodo comparativo per zone, tipologie e caratteristiche omogenee.

Te= Tipologie edilizie :

- Ville con oltre 10 vani utili:	1,10
- Immobile con esclusiva destinazione e commerciale, direzionale e turistica:	1,00
- Ville con meno di 10 vani utili, abitazioni monofamiliari in genere:	1,00
- Immobile ad uso produttivo:	1,00
- Bifamiliari, case a schiera in genere, piccoli condomini (fino a 6 appartamenti), case singole ubicate in corti interne, case coloniche:	0,90
- Grandi condomini (oltre 6 appartamenti):	0,80
- Pertinenze, locali tecnici, accessori esterni dell'edificio principale:	0,50

Ve= Vetustà dell'opera abusiva

- Opere eseguite entro 3 anni dalla presentazione della sanatoria:	1,00
- Opere eseguite tra 4 e 6 anni dalla presentazione della sanatoria:	0,90
- Opere eseguite tra 7 e 9 anni dalla presentazione della sanatoria:	0,80
- Opere eseguite tra 10 e 14 anni dalla presentazione della sanatoria:	0,70
- Opere eseguite tra 15 e 19 anni dalla presentazione della sanatoria:	0,60
- Opere eseguite tra 20 e 24 anni dalla presentazione della sanatoria:	0,50
- Opere eseguite oltre i 25 anni dalla presentazione della sanatoria:	0,30

b) determinazione della Superficie convenzionale

Per superficie convenzionale si intende la superficie geometrica netta delle opere abusivamente realizzate ed è definita all'allegato 2 del Regolamento Edilizio. I summenzionati valori di mercato sono invece riferiti alla superficie lorda, ma considerato che se ne assume il valore medio, si possono ragionevolmente approssimare a valori relativi alla superficie netta. Si precisa inoltre che, nel caso in cui siano stati realizzati incrementi di volumetrie ai quali non corrisponda alcun aumento delle superfici di calpestio e che comunque non rendono il vano abitabile o agibile, e comunque non se ne modificano le caratteristiche di utilizzabilità, si procederà calcolando la superficie in modo virtuale, e cioè dividendo l'incremento volumetrico abusivo per 2,70.

4. Ogni volta in cui non sia possibile calcolare la superficie, almeno virtuale, sarà applicata la sanzione minima di €. 1000,00.

5. L'utilizzazione di coefficienti correttivi ha la funzione di distinguere adeguatamente gli interventi, a seconda della tipologia di intervento abusivo realizzato, così da dare esatto conto dell'incisività dello stesso sul bene. Il coefficiente 1, fattore neutro del prodotto, è stato introdotto solo per completezza e si riferisce ai casi in cui sia riscontrata la realizzazione di superfici e/o volumi, nuovi e/o in aumento.

I coefficienti da applicare sono i seguenti, facendo riferimento agli interventi come definiti dalla L.R. n. 65/2014:

- Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire:	1,50
- Ogni opera che comporti un aumento di superficie e/o volume per la parte in aumento	1,50
- Ristrutturazione urbanistica	1,50
- Sostituzione edilizia	1,50
- Ristrutturazione edilizia di tipo conservativo	1,00
- Ristrutturazione edilizia di tipo ricostruttivo	1,10
- Interventi per superamento barriere	1,00
- Mutamenti di destinazione d'uso	1,10
- Restauro e risanamento conservativo	1,04
- Manutenzione straordinaria con frazionamento delle UI esistenti	1,10
- Manutenzione ordinaria	1,04
- Opere varie non ricomprese nelle categoria sopra	1,02

6. Nei casi in cui l'Osservatorio Immobiliare, per la particolarità dell'oggetto dell'abuso, non fornisca il valore di mercato (es. opere di urbanizzazione, infrastrutture e impianti, ecc.), si procederà all'individuazione dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusivamente eseguite per analogia con interventi simili, ferma comunque restando l'applicazione della sanzione minima di €. 1000,00.

8. Nei casi ove non sia possibile utilizzare la metodologia sopra esposta, il valore venale delle opere abusive si otterrà con una stima analitica a mezzo di computo metrico estimativo, ferma comunque restando l'applicazione della sanzione minima di €.1000,00.

9. A fronte del metodo sintetico di calcolo del valore venale l'interessato ha la facoltà di presentare una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato ai sensi di legge, attestante l'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusivamente eseguite.

Art. 3 . Modalità di graduazione delle sanzioni di cui agli artt. 199 c.3 e 200 c. 5 della L.R. n. 65 del 10.11.2014.

1. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di SCIA, in totale difformità o con variazioni essenziali su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, l'art. 199 c.3 della L.R. n. 65/2014 prevede sanzioni aggiuntive, così come per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo eseguiti in assenza SCIA o in difformità da essa su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali, nonché da altre norme urbanistiche vigenti (art. 200 c.5 della L.R. 65/2014).

2. La sanzione pecuniaria prevista dagli articoli in esame, da applicare nei casi in cui non sia stato presentato accertamento di conformità, prevede che l'importo vari da €. 1.033,00 ad €. 10.329,00 per gli interventi di ristrutturazione edilizia e da €. 1.033,00 ad €. 20.670,00 per gli interventi di restauro.

3. Per graduare l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, vengono stabiliti dei valori al mc. in funzione sia del grado di tutela del bene oggetto d'intervento (tutela assoluta o semplice) sia della tipologia dell'intervento (con o senza cambio d'uso).

4. La sanzione minima, prevista dalla legge vigente, ammonta ad €. 1.033,00. Se rapportiamo tale valore alla dimensione ipotetica di un vano di circa 80 mc. lordi, considerando che trattasi in genere di manufatti di vecchia costruzione, caratterizzati da ampi vani con altezze superiori a quelle previste nelle nuove costruzioni, ne deriva un importo della sanzione pari ad €. 12,90 al mc.. Tale valore può essere assunto come importo base per un intervento su un immobile soggetto a tutela assoluta, ovvero sia vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o comunque da leggi statali o regionali, sia tutelato da normative urbanistiche, che ha comportato anche un cambio di destinazione d'uso. A tale importo base dovranno essere applicati dei coefficienti correttivi per graduare la sanzione non solo sul dimensionamento del manufatto, ma anche sul grado di tutela dello stesso e sulla tipologia dell'intervento. In caso di manufatti non soggetti a tutela

assoluta l'importo sarà pari ai 3/4 di quanto sopra stabilito, mentre se l'intervento non ha comportato il cambio di destinazione d'uso l'importo sarà ridotto del 50%.

5. Da quanto esplicitato al precedente comma risulta il seguente prospetto:

1. Immobili soggetti a tutela assoluta, quindi quelli vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004. La sanzione viene calcolata al mc., distinguendo se è avvenuto o meno cambio di destinazione d'uso, ed è pari a:

- a) con cambio d'uso €/mc. 12,90
- b) senza cambio d'uso €/mc. 6,50

2. Immobili soggetti a tutela semplice, quindi non vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ma solo dalle normative urbanistiche vigenti e pertanto soggetti a restauro. La sanzione viene calcolata al mc., distinguendo se è avvenuto o meno il cambio di destinazione d'uso, ed è pari a:

- a) con cambio d'uso €/mc. 9,70
- b) senza cambio d'uso €/mc. 4,80

6. Si precisa che le sanzioni di cui al presente articolo trovano applicazione solo nel caso di immobili soggetti a tutela assoluta o semplice, così come sopra descritta, e che per abuso "che incide sui beni oggetto di tutela", si intende l'intervento soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e quello sui beni tutelati dagli strumenti urbanistici vigenti soggetti a restauro.

Art. 4 Calcolo dell'oblazione e graduazione della sanzione prevista dall'art. 209 L.R. N. 65 del 10.11.2014 comma 5 – interventi soggetti a permesso di costruire (Interventi ed opere di cui all'articolo 134, nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 135, comma 2, lettere d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001 - Interventi penalmente rilevanti)

1. L'art. 209, al comma 5, prevede che " Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista dal capo I e comunque in misura non inferiore a euro 1000,00. in conformità alla vigente normativa statale. Per i casi di parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme".

2. L'art. 209, al comma 7, prevede inoltre che "il rilascio del permesso di costruire e dell'attestazione di conformità in sanatoria comporta inoltre il pagamento dei contributi di cui al titolo VII capo I, se dovuti".

3. L'art. 36 del T.U. dell'edilizia, DPR 380/2001, al comma 2 dispone che: "Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella previsto dall'art. 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità l'oblazione calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso". Nel caso di interventi penalmente rilevanti il rilascio della sanatoria è idoneo ad estinguere "...i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti." (art.45 c.3 DPR 380/2001).

4. Poiché la Regione è carente di potestà normativa in materia penale (art.117 della Costituzione), quando la legge regionale toscana per gli interventi edilizi penalmente rilevanti distingue tra oblazione (art.209 comma 7) e contributi (art. 209 comma 7), deve essere letta dando massima rilevanza all'inciso secondo cui la sanatoria è rilasciata "... in conformità alla vigente normativa statale...". Ne consegue che anche le somme di cui all'art. 209 comma 7, nelle ipotesi di interventi penalmente rilevanti, sono dovute a titolo di oblazione ed il rilascio della sanatoria sarà subordinato al loro pagamento.

5. In caso di gratuità dell'intervento, a norma di legge, la misura dell'oblazione da versare sarà pari ai contributi di cui al titolo VII. Se l'importo del contributo risulta inferiore alla misura minima di €. 1000,00, si applica tale minimo.

6. Ove non sia comunque possibile parametrare l'intervento al contributo concessorio di cui al Titolo VII della LR 65/2014, si procederà subordinando la sanatoria al pagamento delle somme, diverse a seconda del tipo di intervento, indicate nella tabella di seguito riportata.

Tipo di intervento riferimento L.R. 65/2013	Interventi realizzati in assenza di titolo , in totale difformità o con variazioni essenziali	Interventi realizzati in parziale difformità
<p>art. 134 c. 1 lett c la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune;</p> <p>art. 134 c. 1 lett d) la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;</p> <p>art. 134 c. 1 lett e) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto,</p>	<p>Sup. < 5000 mq. €. 1.500,00</p> <p>Sup. tra 5000 e 10.000 mq. €. 4000,00</p> <p>Sup. > 10.000mq. €. 5.164,00</p>	<p>Sup. < 5000 mq. €. 1.000,00</p> <p>Sup. tra 5000 e 10.000 mq. €. 2000,00</p> <p>Sup. > 10.000mq. €. 3.500,00</p>

Art. 5 - Calcolo dell'oblazione e graduazione della sanzione prevista dall'art. 209 L.R. N.65 del 10.11.2014 comma 6 - accertamento di conformità.

1. Per gli interventi edilizi abusivi non penalmente rilevanti l'art. 209 comma 6 subordina il rilascio della sanatoria al pagamento di una sanzione determinandone unicamente un minimo ed un massimo lasciando la concreta determinazione all'autorità Comunale in base alla natura e consistenza dell'abuso. Pertanto, al fine di graduare la sanzione in oggetto appare opportuno procedere facendo riferimento, come già avviene secondo il disposto del comma 5 dello stesso art. 209, ai contributi di cui al Titolo VII capo I della legge regionale applicando una sanzione che sia pari al loro importo, comunque non minore ad €. 1000,00 e non superiore ad €. 5.164,00.

2. L'art. 209, al comma 7, prevede inoltre che "il rilascio del permesso di costruire e dell'attestazione di conformità in sanatoria comporta inoltre il pagamento dei contributi di cui al titolo VII capo I, se dovuti".

3. Parimenti, in caso di gratuità dell'intervento la sanzione sarà pari ai contributi di cui al Titolo VII capo I della legge regionale e comunque non inferiore a €. 1000,00.

4. Considerata inoltre la necessità di graduare sempre e comunque la sanzione rispetto alla natura e consistenza dell'intervento, nel caso in cui lo stesso, pur non rientrando nelle ipotesi di gratuità, risulti comunque non oneroso a seguito della concreta applicazione delle disposizioni relative alla determinazione degli oneri, si procederà subordinando la sanatoria al pagamento della somma di € 1.000,00

Art. 6 - Interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunale

1. Le opere e interventi di cui all'articolo 136 della L.R. 65/2014, ove eseguiti in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli strumenti della pianificazione urbanistica o dei regolamenti edilizi, sono demoliti oppure rimossi e gli edifici o aree sono resi conformi a dette norme e prescrizioni entro il termine stabilito dal comune con ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento eseguito o verificato dall'ufficio tecnico comunale, la demolizione o rimozione non sia possibile, il comune applica una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall'ufficio tecnico comunale con le modalità stabilite all'art. 2 del presente allegato al R.E, e comunque in misura non inferiore a euro 1.000,00.

3. Fatti salvi i casi in cui si provvede alla restituzione in pristino, è da corrispondere il contributo di cui al titolo VII al capo I, se dovuto.

Art. 7 - Mutamenti della destinazione d'uso senza opere edilizie realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA. Disciplina delle sanzioni

1. Ai mutamenti di destinazione d'uso senza opere edilizie, eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA nelle aree e per le fattispecie disciplinate ai sensi dell'articolo 98, della L.R. 65/2014 si applicano le sanzioni previste all'art. 201 della stessa Legge Regionale.

2. A titolo esemplificativo si riporta di seguito il suddetto art. 201

a) nel caso in cui il mutamento della destinazione d'uso risulti compatibile con la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, da euro 300,00 a euro 1.200,00 oltre al doppio del contributo dovuto di cui all'articolo 191;

b) nel caso che il mutamento di destinazione d'uso non sia compatibile con la disciplina di cui all'articolo 98:

1) euro 120,00 per ogni metro quadrato di superficie utile lorda per gli immobili con utilizzazione

finale residenziale, ed euro 12,00 per ogni metro quadrato di superficie utile lorda, limitatamente

all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario; oltre, in entrambi i casi, al pagamento del doppio del contributo massimo previsto dalle tabelle di cui all'articolo 184 per i mutamenti di destinazione d'uso a fini residenziali;

2) euro 120,00 per ogni metro quadrato di superficie utile lorda per gli immobili con utilizzazione

finale commerciale, direzionale o turistico- ricettiva;

3) euro 30,00 per ogni metro quadrato di superficie utile lorda per gli immobili con utilizzazione finale industriale o artigianale;

4) euro 6,00 per ogni metro quadrato di superficie utile lorda per gli immobili con utilizzazione finale agricola;

c) nel caso di utilizzazione di terreni ineditati difforme dalle disposizioni contenute nella disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni da euro 600,00 a euro 3.600,00.

Contestualmente all'applicazione della sanzione, nel caso di cui al comma 1, lettera b), numeri 2), 3), 4), e nel caso di cui al comma 1, lettera c), il comune ordina la cessazione dell'utilizzazione difforme dell'immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di un anno.

Art. 8 - Interventi privi di rilevanza edilizia realizzati in difformità al Regolamento Edilizio

1. L'inosservanza delle prescrizioni contenute per gli interventi privi di rilevanza edilizia e quelli soggetti a comunicazione di inizio lavori è assoggettato alle sanzioni amministrative alla sanzione pecuniaria pari a 500,00 euro.

Capo II – Sanzioni amministrative previste dall'art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004 N.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Art. 9. Principi generali

1. Il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., Codice dei beni culturali, prevede la possibilità di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica in sanatoria, a seguito dell'Accertamento di compatibilità paesaggistica, di cui all'art. 167 dello stesso Codice.
2. Sulla base della sub - delega delle funzioni amministrative per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica dalle regioni ai comuni, agli stessi comuni è delegata anche l'applicazione delle sanzioni amministrative dovute per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica in Sanatoria.

Art. 10 Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'art.167, c.1 del D.Lgs. 42/2004, prevede che le sanzioni pecuniarie, in luogo della rimessione in pristino, siano equivalenti al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione; considerato che non vi deve essere alcun danno, la sanzione sarà, conseguentemente, pari al profitto.
2. Il profitto viene determinato come la differenza tra il valore venale del bene, a seguito delle opere eseguite, ed il costo delle opere eseguite.
3. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. Di seguito si elencano dei criteri, per la stima delle opere abusivamente realizzate, considerato che la compatibilità paesaggistica non può essere accertata in caso di creazione di superfici o volumi utili, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, così come definiti nella Circolare MIBAC n. 33 del 26/06/2009 di seguito riporta per estratto:
 1. per **“lavori”** *“ si intendono si intendono”* gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all'utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purchè gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti e adottati.
 2. per **“superfici utili**, si intende *“qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell'area di sedime del fabbricato stesso”*.
 3. per **“volumi”** si intende *“qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici”*.
4. I valori al mq. dei beni sono stati determinati, a seguito di indagini effettuate sul mercato immobiliare, prevedendo valori differenziati in base alle destinazioni d'uso, sulla base della tipologia degli interventi ammessi a sanatoria secondo l'art. 167 c.4 del D.Lgs. 42/2004.

DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE, COMMERCIALE E TERZIARIO: Valore al mq. € 1.704,00
DESTINAZIONE D'USO RURALE A SERVIZIO DI FONDO AGRICOLO
E DESTINAZIONE D'USO PRODUTIVO Valore al mq. € 905,00.

5. Il costo delle opere eseguite, che deve essere detratto dal loro valore per ottenere il profitto, risulta comprensivo anche delle spese generali:

DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE, COMMERCIALE E TERZIARIO: Costo al mq. € 1.278,00
DESTINAZIONE D'USO RURALE A SERVIZIO DI FONDO AGRICOLO
E DESTINAZIONE D'USO PRODUTIVO Costo al mq. € 639,00.

6. Sono stabiliti inoltre dei coefficienti correttivi da applicare ai valori determinati in base alla tipologia edilizia del bene, alla determinazione della **superficie** dello stesso, determinata nella maniera sotto indicata, ed alla sua ubicazione.

7. Si elencano di seguito i coefficienti correttivi da applicare alla determinazione del valore al mq. degli immobili in base alla tipologia edilizia, alla determinazione della superficie convenzionale ed alla ubicazione.

TIPOLOGIA EDILIZIA

- a) Unifamiliare, bifamiliare, case a schiera, coloniche ad uso non agricolo 1,20
- b) Piccolo condominio (fino a 6 alloggi) 1,00
- c) Grande condominio 0,90
- d) Castelli e ville 1,50

DETERMINAZIONE SUPERFICI CONVENZIONALI

- a) Vani utili 1,00
- b) Vani accessori, volumi tecnici autorimesse singole 0,50
- c) Autorimesse condominiali 0,20
- d) Logge, balconi, cantine e soffitte 0,25
- e) Verande 0,33

ZONA DI UBICAZIONE

- a) Zona collinare 1,20
- b) Zona edificata 1,00

8. Nel caso in cui le difformità o le opere abusive interessino:

- a) un edificio accessorio accessorio a quello principale verrà applicato un coefficiente pari a 0,6;
- b) volumi interrati verrà applicato un coefficiente pari a 0,50
- c) aumento delle superfici delle terrazze verrà applicato un coefficiente pari a 0,4

9.. Vi sono però dei casi particolari che non corrispondono ai criteri espressi per la determinazione del profitto di cui precedenti commi, pertanto la sanzione verrà determinata applicando la quota di € 380,00 a ciascuna categoria di abuso sotto elencati, con un minimo di € 1.000,00, pari al minimo previsto dalle norme vigenti per gli interventi abusivi:

- a) **variazione di sagoma**: senza incremento complessivo del volume o con riduzione dei parametri stessi
- b) **variazione dell'aspetto esterno** in aggiunta ai casi sotto considerati. Nel caso che le variazioni riguardano più fronti dell'edificio, ad ogni fronte si applicherà la riduzione di 0,50 della sanzione
- c) **variazione delle sistemazioni esterne**, recinzioni, pavimentazioni, arredi, aree a verde ecc.
- d) **formazione o spostamento di nuove finestre** (da considerare anche quelle sulla copertura) **o porte finestre** (per ciascuna finestra). Nel caso che le variazioni riguardano più fronti dell'edificio, ad ogni fronte si applicherà la riduzione di 0,50 della sanzione

- e) **Formazione di finestre di nuove pensiline** Nel caso che di variazione di quelle autorizzate si applicherà la riduzione di 0,50 della sanzione
- f) **Modifiche delle caratteristiche di finitura esterna** (pareti, camini, copertura, aggetti di gronda od ornamentali ecc)

10- Nella determinazione della sanzione da parte del Servizio, deve essere comunque quantificato anche il presumibile danno ambientale (ove eventualmente sussista) o ne deve essere esplicitamente dichiarata la insussistenza

11. Vi sono inoltre dei criteri generali da applicare per tutte le sanzioni, che di seguito si riportano:

- a. Per le opere realizzate da oltre 10 anni, a partire dalla data di accertamento dell'abuso o comunque antecedentemente al 01.10.1983, è previsto un abbattimento del 20% del profitto calcolato secondo i parametri indicati;
- b. All'inizio di ogni anno i valori ed i costi precedentemente esposti saranno rivalutati sulla base dell'incremento percentuale sul "Costo delle costruzioni residenziali" riferito ai dodici mesi precedenti e pubblicato dall'ISTAT;
- c. Al fine della determinazione della sanzione non si considerano i costi delle opere eseguite, come precedentemente specificati, qualora il trasgressore depositi una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato;
- d. Sono comunque fatti salvi i minimi previsti dalle norme vigenti in materia.

Capo III Sanzioni relative al Titolo V del Regolamento Edilizio

Art. 11 - Sanzioni relative alla mancata applicazione della disciplina sull'esecuzione dei lavori

1. Fatte salve le diverse sanzioni di legge e del presente Regolamento Edilizio, chiunque violi le disposizioni del Titolo del Regolamento Edilizio relativo all'esecuzione dei lavori, è soggetto alla corresponsione di una sanzione amministrativa compresa fra € 25,00 e € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs 267/2000.
2. Di seguito sono riportate le infrazioni e le relative sanzioni amministrative:
 - a) mancanza in cantiere dei documenti previsti dalla normativa statale e regionale da € 50,00 a € 300,00;
 - b) occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione o inosservanza delle prescrizioni contenute nella autorizzazione: da € 100,00 a € 450,00;
 - c) mancata comunicazione di inizio dei lavori: da € 50,00 a € 300,00; ;
 - d) ritardata comunicazione di inizio dei lavori: da € 25,00 a € 150,00 *;
 - e) mancanza in cantiere del cartello con l'indicazione dei dati: da € 200,00 a € 600,00;
 - f) mancata comunicazione della sostituzione del direttore dei lavori;: da € 150,00 a € 450,00
 - g) ritardata comunicazione della sostituzione del direttore dei lavori: da € da € 50,00 a € 300,00* ;
 - h) mancata comunicazione di ultimazione dei lavori : da € 100,00 a € 300,00; ;
 - i) ritardata comunicazione di ultimazione dei lavori: da € 25,00 a € 150,00 *;

*Nota *) per ritardata comunicazione si intendono le comunicazioni presentate entro 30 giorni dalla data di effettivo inizio o fine lavori, oltre si considera "mancata comunicazione" ;*
3. La mancata presentazione dell'attestazione di agibilità nei termini previsti dall'art. 23 comma 3, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniaria da € 100 ad € 500, così come stabilito dall'art. 149 comma 3 della L.R. 65/2014.
4. Per i casi non specificati nel presente articolo si rimanda alla disciplina nazionale o regionale specifica

5. Resta salva la responsabilità civile e penale dei soggetti responsabili delle violazioni che dovessero recare danni a persone o cose di qualunque proprietà.
6. L'applicazione delle sanzioni deve avvenire individuando il responsabile dell'infrazione in conformità alle norme vigenti.

Capo IV Sanzioni amministrative per infrazioni del Regolamento Edilizio

Art. 12 Determinazione delle sanzioni

1. Le infrazioni alle norme del Regolamento edilizio (parte normativa ed allegati), quando non sanzionate da specifiche norme statali, regionali e regolamentari, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa.
2. La sanzione amministrativa è graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di 25 (venticinque) euro ad un massimo di 500 (cinquecento) euro ai sensi dell'art.7bis del D.Lgs.267/2000.
3. Oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Responsabile di Area intima, con atto motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alle prescrizioni, in riferimento alle norme violate, contenute nell'atto entro un congruo termine da determinarsi con lo stesso provvedimento. Il termine può essere eventualmente prorogato, su richiesta dell'interessato, qualora sussistano comprovati motivi.
4. L'inottemperanza a quanto intimato dal Provvedimento Dirigenziale, entro il termine stabilito, comporterà, a seguito di nuovo accertamento, l'applicazione di un'ulteriore sanzione pecuniaria.

Allegato A

INDIRIZZI TECNICI DI IGIENE EDILIZIA PER I LOCALI E GLI AMBIENTI DI LAVORO

Sommario

1. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
2. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI.....	2
2.1 Locali di categoria 1.....	3
2.2 Locali di categoria 2.....	3
2.3 Locali di categoria 3.....	3
3. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEI FABBRICATI E DEI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' LAVORATIVE.....	3
3.1 Caratteristiche dei locali di categoria 1.....	3
3.2 Caratteristiche dei locali categoria 2 e 3.....	5
4. LOCALI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI.....	8
4.1. Cucine e Mense con preparazione cibi.....	8
4.2. Refettori aziendali	8
4.3. Ambulatori e sala medicazione aziendale.....	8
4.4. Locali sotterranei, semisotterranei ed equiparabili fuori terra.....	9
4.4 Soppalchi.....	9
4.6 Requisiti di igiene edilizia per attività sanitarie (studi medici ecc.) non soggetti a norma specifica.	10
5 ALTRE CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI LAVORO.....	10
5.1. Porte, vie e uscite di emergenza.....	10
5.2 Scale e parapetti.....	10
5.3 Dotazione dei servizi igienico assistenziali.....	11

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono oggetto dei presenti indirizzi tecnici tutti gli edifici in cui è previsto l'inserimento di attività comportanti la produzione o la trasformazione di beni, la fornitura di servizi, il deposito o la movimentazione di sostanze.

Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alla normativa vigente riguardante l'igiene e la sicurezza del lavoro ed alle norme di buona tecnica.

E' fatto salvo quanto prescritto dalla normativa sul superamento delle barriere architettoniche.

Per gli ambienti di lavoro destinati alla produzione e manipolazione di alimenti e bevande si richiamano, inoltre, le specifiche norme con particolare riguardo alle previsioni comunitarie.

Gli indirizzi tecnici di cui al presente documento si applicano a tutte le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, gli ampliamenti, le variazioni di destinazione d'uso e gli inizi di attività.

Ristrutturazioni, variazioni di destinazione d'uso, inizi di attività in fabbricati esistenti o interventi nei centri storici in difformità ai presenti indirizzi, possono essere ammessi, su parere dell'Azienda USL competente per territorio, quando ne risulti un miglioramento delle condizioni igieniche e di sicurezza o comunque il rispetto della normativa vigente in materia.

1.1. Definizioni

Ai fini dell'applicazione dei presenti indirizzi tecnici si definisce:

Altezza media = altezza libera interna dei piani tra pavimento e soffitto; per i soffitti a volta essa è determinata dalla media aritmetica tra l'altezza del piano di imposta e l'altezza massima all'intradosso della volta; per i soffitti a cassettoni o comunque che presentano sporgenze di travi, l'altezza è determinata dalla media ponderale delle varie altezze riferite alle superfici in pianta.

Altezza minima = in riferimento ai locali con copertura inclinata o variabile, è l'altezza libera interna tra pavimento e soffitto nel punto più basso di quest'ultimo.

Superficie utile = superficie del locale al netto delle murature.

Superficie illuminante = superficie trasparente totale delle aperture attestata su spazi esterni. Per il computo delle superfici trasparenti dei lucernai, sheed, lanterne e porte, devono essere rispettate le limitazioni dei parametri di riferimento riportati nel corso dei presenti indirizzi tecnici.

La superficie illuminante deve essere rapportata al coefficiente di trasmissione della luce del vetro trasparente incolore; con coefficienti più bassi occorre adeguare proporzionalmente la superficie illuminante.

Superficie apribile = superficie totale degli infissi apribili che danno adito a spazi esterni. Per il computo delle superfici delle porte e portoni devono essere rispettate le limitazioni dei parametri di riferimento riportati nei presenti indirizzi tecnici.

Rapporto Aerante (RA)= rapporto tra la superficie apribile presente nel locale e la superficie pavimentata del locale;

Rapporto illuminante (RI)= rapporto tra la superficie illuminante naturale presente nel locale e la superficie pavimentata del locale;

Rapporto RAI=il valore minore tra RA e RI riferiti allo stesso locale;

N° Ricambi Orari=numero dei volumi d'aria del locale ricambiati in un'ora.

2. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

Ai fini dell'applicazione dei presenti indirizzi tecnici, i locali degli edifici di cui sopra sono così classificati:

2.1 Locali di categoria 1

- Laboratori e locali adibiti ad attività lavorativa (ambienti a destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale, produttivo o di servizio non ricompresi nei locali di cui alla *categoria 2*).
- Archivi e magazzini con permanenza di addetti (locali destinati a permanenza di merci e materiali vari, utilizzati nello svolgimento di servizi logistici, commerciali o altro, dove sia prevista la permanenza di addetti, con attività o ciclo di lavoro che preveda la presenza di agenti nocivi).

2.2 Locali di categoria 2

- Uffici di tipo amministrativo e direzionale
- Studi professionali
- Sale lettura, sale riunioni
- Ambulatorio aziendale/camera di medicazione
- Refettorio
- Locali di riposo
- Laboratori artigianali che si insediano in edifici esistenti (con esclusione delle zone industriali ed artigianali) con numero addetti complessivi inferiore a cinque con attività o ciclo di lavoro che non preveda la presenza di agenti nocivi;
- Archivi e magazzini con permanenza di addetti (locali destinati a permanenza di merci e materiali vari, utilizzati nello svolgimento di servizi logistici, commerciali o altro, dove sia prevista la permanenza di addetti, con attività o ciclo di lavoro che non preveda la presenza di agenti nocivi).

2.3 Locali di categoria 3

- Spogliatoi
- Servizi igienici - WC
- Docce
- Disimpegni
- Archivi e magazzini senza permanenza di addetti, depositi (luoghi destinati a raccogliere e custodire oggetti o merci per convenienza mercantile)

3. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEI FABBRICATI E DEI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' LAVORATIVE.

3.1 Caratteristiche dei locali di categoria 1.

3.1.1 Altezze

Per i locali di *categoria 1* l'altezza media deve essere non inferiore a 3,00 m - fatto salvo quanto previsto da normative specifiche o regolamenti locali.

Per i locali con copertura inclinata o variabile, l'altezza minima deve essere almeno 2,20 m.

3.1.2 Superficie minima dei locali.

Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni di enti competenti, la superficie utile minima dei locali di *categoria 1* deve essere 9 m².

3.1.3 Illuminazione naturale.

I locali appartenenti alla *categoria 1* devono essere illuminati con luce naturale proveniente da aperture attestata su spazi esterni.

La **superficie illuminante** deve corrispondere ad almeno:

- **RI=1/8 della superficie utile del locale**, se la superficie del locale è inferiore a 100 m²;
- **RI=1/10 della superficie utile del locale**, con un minimo di 12,5 m² se la superficie del locale è compresa tra 100 e 1000 m²;
- **RI=1/12 della superficie utile del locale**, con un minimo di 100 m², se la superficie del locale è superiore a 1000 m².

Come parametro di riferimento si ritiene che:

- il 50% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da lucernai;

- il 25% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da aperture a shed o a lanterna;

Possono essere comprese nel computo della superficie illuminante le superfici trasparenti delle porte a partire da 80 cm dal pavimento.

Sia per la valutazione del contributo all'illuminazione naturale della porzione di superficie al di sotto degli 80 cm, che in alternativa al RI, è possibile ricorrere al calcolo del fattore medio di luce diurna (FMLD) atto alla definizione delle condizioni di illuminamento dei locali come definito e calcolato nella Norma UNI 10840 2007. In tal caso il valore minimo del FMLD deve essere 2%, salvo prescrizioni specifiche per alcune tipologie di locali.

Per i locali la cui profondità superi di 2,5 volte l'altezza dell'architrave della finestra misurata dal pavimento, la superficie utile finestrata dovrà essere incrementata in misura proporzionale fino ad un massimo del 25%, per una profondità massima di 3,5 volte l'altezza dell'architrave della finestra dal pavimento.

Nel caso di ambienti che per loro conformazione geometrica hanno porzioni di superficie non raggiunta da illuminazione naturale, tali porzioni devono essere individuate in planimetria ed adibite esclusivamente ad usi che non prevedono la permanenza di addetti [salvo la realizzazione di superfici illuminanti nella copertura].

Su parere dell'Azienda USL competente per territorio, possono essere ammessi parametri inferiori, rispetto ai valori sopra riportati, ove ricorrano particolari esigenze tecniche documentate. In tali casi l'idoneità del locale sarà limitata all'attività lavorativa dichiarata, fatto salvo quanto specificato al punto 3.1.9. *“Illuminazione e areazione dei locali di esposizione e vendita aperti al pubblico”*.

3.1.4. Requisiti delle finestre

Le superfici finestate o comunque trasparenti, nei casi di irraggiamento diretto solare, devono essere dotate di dispositivi che consentono il loro oscuramento totale o parziale.

Tutte le superfici finestate devono essere accessibili alle pulizie, anche nella parte esterna.

3.1.5. Illuminazione artificiale.

L'intensità, la qualità e la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di lavoro devono essere idonee allo svolgimento dello specifico compito visivo.

La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi,

nonché la proiezione di ombre sulla postazione di lavoro, che ostacolano il compito visivo.

Negli stabilimenti e negli ambienti di lavoro in genere, devono esistere mezzi di illuminazione tali da intervenire in assenza di tensione di rete e distribuiti in modo da garantire un sicuro movimento e l'eventuale esodo dall'ambiente di lavoro.

3.1.6. Illuminazione notturna esterna.

Gli accessi, le rampe esterne e gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

3.1.7. Aerazione naturale.

Tutti i locali appartenenti alla *categoria 1* devono essere dotati di **superfici apribili** attestata su spazi esterni e con comandi ad altezza d'uomo.

La **superficie apribile** deve corrispondere ad almeno:

- **RA=1/8 della superficie utile del locale**, se la superficie del locale è inferiore a 100 m²;
- **RA=1/16 della superficie utile del locale**, con un minimo di 12,5 m², se la superficie del locale è compresa tra 100 e 1000 m²;
- **RA=1/24 della superficie utile del locale**, con un minimo di 62,5 m², se la superficie del locale è superiore a 1000 m².

Di norma le superfici apribili devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici esterne evitando sacche di ristagno. Devono essere favoriti sia i moti convettivi naturali per la circolazione dell'aria interna, che i ricambi naturali mediante installazione di appositi dispositivi (quali ad esempio gli evacuatori statici¹ e/o ventilatori).

Nel caso di finestre con aperture con sistema del tipo a “vasistas” o con sistema di apertura parziale, la superficie utile aerante deve essere conforme agli standard di seguito indicati, tenendo conto della effettiva apertura del serramento.

Essa può essere calcolata con la formula: $S_L = S \times \sin \gamma$

dove S = superficie apribile della finestra (base x altezza) e γ = angolo di massima apertura

Come parametro di riferimento le **porte e i portoni, comunicanti direttamente con l'esterno**, possono essere compresi nel computo delle superfici apribili fino a raggiungere un massimo del 50% della superficie apribile minima necessaria.

Per i piccoli fondi commerciali sino a 100 m² di superficie utile le porte possono costituire il totale della superficie apribile.

3.1.8. Aerazione forzata

L'impianto di aerazione forzata di norma non è da intendersi sostitutivo dell'aerazione naturale.

Qualora il processo produttivo, per le proprie caratteristiche tecniche, debba necessariamente svolgersi in locali aerati artificialmente, o in caso di ambienti facenti parte di strutture con particolari esigenze di sicurezza (es. istituti bancari) o con particolari vincoli urbanistici/architettonici, può essere fatto ricorso alla **aerazione forzata su parere della Azienda USL**. I flussi di aerazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno.

Dove si preveda un **sistema di ricambio d'aria forzato**:

- l'aria di rinnovo deve essere prelevata secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti.
- devono essere predisposti adeguati sistemi di reimmissione dell'aria convenientemente riscaldata e umidificata.

Sono fatti salvi i Rapporti ISS COVID-19.

3.1.9. Illuminazione e aerazione dei locali di esposizione e vendita aperti al pubblico.

Nei locali aperti al pubblico e destinati ad esposizione e vendita, su parere dell'Azienda USL competente per territorio, possono essere autorizzate aree sprovviste di illuminazione e aerazione naturali, purché vengano installati idonei sistemi di aerazione e illuminazione artificiali.

3.2 Caratteristiche dei locali categoria 2 e 3

3.2.1 Altezze dei Locali

3.2.1.a Altezze locali categoria.2

Per i locali di *categoria 2* l'**altezza media** deve essere non inferiore a 2,70 m - fatto salvo quanto previsto da normative specifiche o regolamenti locali.

Per i locali a copertura inclinata o variabile l'altezza minima deve essere almeno 2,20 m.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere esclusivamente utilizzati ad aree ripostiglio o di servizio, con chiusura realizzata mediante opere murarie o arredi fissi.

3.2.1.b Altezze locali categoria 3

Per i locali di *categoria 3* l'**altezza media** deve essere non inferiore a 2,40 m - fatto salvo quanto previsto da normative specifiche o regolamenti locali.

Per i locali a copertura inclinata o variabile l'altezza minima deve essere almeno 2,00 m.

¹ Per evacuatori statici si intendono grandi canali verticali (proporzionati al volume d'aria da ricambiare) che prelevano l'aria dal basso.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere esclusivamente utilizzati ad aree ripostiglio o di servizio, con chiusura mediante opere murarie o arredi fissi.

3.2.1.c Comuni Montani

Nei comuni montani e nelle zone al di sopra dei 1000 m (mille metri) s.l.m., tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, può essere ammessa una riduzione dell'altezza netta dei locali di *categoria 2* e *3*, nel rispetto della normativa specifica di riferimento.

3.2.1.d Centri Storici

L'utilizzo di locali di lavoro ubicati in contesti edilizi particolari, quali i centri storici, i nuclei storici o ad essi assimilati, ed i fabbricati realizzati antecedentemente al 01/09/1967, in cui sussistono vincoli relativi alla specifica tipologia edilizia, può essere ammessa deroga all'altezza minima nel rispetto della normativa specifica di riferimento.

3.2.2. Superficie dei locali

3.2.2 a Superficie dei locali di categoria 2

Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni di enti competenti e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, per i seguenti locali di *categoria 2* la **superficie utile minima** deve essere:

- uffici, studi professionali 5 m² per addetto, con una s.u. minima di 9 m²;
- ambulatorio aziendale, camera di medicazione (quando previsti) s.u. minima 9 m²;
- sale mensa, refettori, locali di riposo (quando previsti) 1,5 m² per utilizzatore per turno, con s.u. minima di 9 m².

3.2.2.b Superficie dei locali di categoria 3

Per i seguenti locali di *categoria 3* devono essere rispettate le seguenti superfici utili minime:

- spogliatoi (quando previsti):
 - nel caso di un unico addetto 1,2 m², con lato minimo non inferiore a 0,9 m ed inoltre superficie minima tale da consentire la collocazione di un lavabo, di un armadietto a doppio scomparto, di una seduta e di una doccia se necessaria;
 - dal secondo addetto: la superficie dovrà essere di 1.2 m² per addetto per turno e la superficie minima dovrà essere maggiorata in modo da garantire la collocazione di armadietti a doppio scomparto individuali, delle docce se necessarie e delle sedute;
 - dal terzo addetto per turno: 1,2 m² per addetto per turno, con lato minimo di 1,2 m e s.u. minima di 4 m².

Per le attività svolte su più turni di lavoro, fatta salva la superficie richiesta per i lavoratori presenti al turno più numeroso, dovrà essere calcolata una superficie ulteriore pari a quella riferita all'ingombro degli armadietti;

- servizio igienico: la superficie in pianta del locale W.C. con lavabo deve essere almeno 2 m²; nel caso che il lavabo sia posto nell'antibagno, la superficie del locale W.C. può essere ridotta fino a 1 m² con lato minimo comunque non inferiore a 0,9 m.

Il disimpegno con lavabo (antibagno) deve avere superficie minima di 1,5 m².

Per i locali di *categoria 3*, accessori ad ambienti la cui destinazione d'uso prevede la produzione e manipolazione di alimenti e bevande, è fatto salvo quanto previsto dalla specifica norma di settore.

I servizi igienici e/o docce non devono avere accesso dai locali di *categoria 1* e *2*, se non attraverso disimpegno, corridoio o antibagno.

3.2.3 Illuminazione naturale

3.2.3.1 Illuminazione naturale dei locali di categoria 2

I locali di *categoria 2* devono essere illuminati con luce naturale proveniente da aperture attestate su spazi esterni.

La **superficie illuminante** deve corrispondere ad almeno:

- **RI=1/8 della superficie utile del locale**, se la superficie del locale è inferiore a 100 m²;
- **RI=1/10 della superficie utile del locale**, con un minimo di 12,5 m², se la superficie del locale è maggiore di 100 m².

Come parametro di riferimento si ritiene che:

- il 50% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da lucernai;
- il 25% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da aperture a shed o a lanterna.

In alternativa al RI, è possibile ricorrere al calcolo del fattore medio di luce diurna (FMLD) atto alla definizione delle condizioni di illuminamento dei locali come definito e calcolato nella Norma UNI 10840 2007. In tal caso il valore minimo del FMLD deve essere 2%, salvo prescrizioni specifiche per alcune tipologie di locali.

3.2.3.2 Illuminazione naturale dei locali di categoria 3 .

I locali di *categoria 3* possono essere privi di illuminazione naturale.

3.2.4 Requisiti delle finestre

Le superfici finestrate o comunque trasparenti, nei casi di irraggiamento diretto solare, devono essere dotate di dispositivi che consentono il loro oscuramento totale o parziale.

Tutte le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie, anche per la parte esterna.

3.2.5 Illuminazione artificiale.

Ogni spazio agibile, di servizio o accessorio, deve essere munito di **impianto di illuminazione artificiale** tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

Devono pertanto essere assicurati idonei valori di illuminamento così come definiti dalle norme di illuminotecnica.

Negli uffici deve essere assicurato idoneo valore di illuminamento sul posto di lavoro.

La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi, nonché la proiezione di ombre sulla postazione di lavoro, che ostacolano il compito visivo. Qualora esigenze tecniche richiedano condizioni di illuminamento particolari, sia generale che localizzato (es. videoterminali), queste devono risultare confortevoli per gli addetti.

Per i locali di *categoria 2* e *3*, analogamente ai locali di *categoria 1*, è opportuno che siano predisposti mezzi di illuminazione tali da intervenire in assenza di tensione di rete e distribuiti in modo da garantire un sicuro movimento e l'eventuale esodo dall'ambiente di lavoro.

3.2.6. Illuminazione notturna esterna

Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

3.2.7 Aerazione dei locali di categoria 2 e 3

- Per i locali di *categoria 2*, le esigenze di ventilazione naturale comportano una **superficie apribile** attestata su spazi esterni pari a:
 - **RA=1/8 della superficie utile del locale**, se la superficie del locale è inferiore a 100 m²;
 - **RA=1/16 della superficie utile del locale**, con un minimo di 12,5 m², se la superficie del locale è maggiore di 100 m².

Come parametro di riferimento le **porte e i portoni, comunicanti direttamente con l'esterno**, possono essere compresi nel computo delle superfici apribili fino a raggiungere un massimo del 50% della superficie apribile minima necessaria.

Per i piccoli fondi sino a 100 m² di superficie utile le porte possono costituire il totale della superficie apribile. Nel caso di finestre con aperture con sistema del tipo a "vasistas" o con sistema di apertura parziale, la superficie utile aerante deve essere conforme agli standard di seguito indicati, tenendo conto della effettiva apertura del serramento.

Essa può essere calcolata con la formula: $S_L = S \times \sin \gamma$

dove S = superficie apribile della finestra (base x altezza) e γ = angolo di massima apertura.

L'impianto di aerazione forzata non è di norma da intendersi sostitutivo dell'aerazione naturale.

Qualora il processo produttivo, per le proprie caratteristiche tecniche, debba necessariamente svolgersi in locali aerati artificialmente, o in caso di ambienti facenti parte di strutture con particolari esigenze di sicurezza (es. istituti bancari) o con particolari vincoli urbanistici/architettonici, può essere fatto ricorso alla **aerazione forzata su parere della Azienda USL**.

I flussi di aerazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno.

L'aria di rinnovo deve essere prelevata secondo quanto previsto dalle norme tecniche.

Devono essere predisposti adeguati sistemi di reimmissione dell'aria e questa deve essere convenientemente riscaldata e umidificata.

- b) Fatte salve eventuali norme specifiche, i locali di *categoria 3*, possono essere privi di aerazione naturale ad esclusione di servizi igienici – wc e spogliatoi per i quali, in caso di superficie apribile, attestata su spazi esterni, assente o inferiore ad 1/8 della superficie utile del locale, deve essere fatto ricorso all'**aerazione forzata**.

I flussi di aerazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno.

In caso di **servizi igienici privi di aerazione naturale**, l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero assicurare almeno 3 ricambi in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzazione dell'ambiente, se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico temporizzato.

4. LOCALI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI

4.1. Cucine e Mense con preparazione cibi

Qualsiasi luogo di preparazione e/o manipolazione di sostanze alimentari devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa specifica e dai regolamenti comunitari di igiene in materia di alimenti e bevande.

4.2. Refettori aziendali .

Fatto salvo quanto previsto da normative specifiche, nei locali adibiti a refettorio deve essere disponibile acqua corrente potabile proveniente da acquedotto pubblico. Qualora siano adottati sistemi di approvvigionamento autonomo, si fa riferimento alla specifica normativa di settore.

I pavimenti e le superfici delle pareti devono essere realizzati in materiale lavabile, impermeabile e disinfettabile fino ad un'altezza di almeno 2 m.

Nel caso sia previsto nel refettorio un punto per la cottura² delle vivande, questo deve essere dotato di una canna fumaria e rispettare le norme vigenti in materia.

Il refettorio deve essere ubicato in modo da evitare contaminazioni con gli inquinanti

eventualmente presenti nel locale di lavoro.

4.3. Ambulatori e sala medicazione aziendale

Fatto salvo quanto previsto da normative specifiche, nei locali adibiti ad ambulatorio o sala medicazione deve essere disponibile acqua corrente potabile; i pavimenti e le superfici delle pareti ed devono essere impermeabili e facilmente lavabili fino ad un'altezza di almeno 2 m.

L'ambulatorio o sala medicazione deve essere ubicato in modo da evitare contaminazioni con gli inquinanti eventualmente presenti nel locale di lavoro.

² il riscaldamento, non prevedendo trasformazione dei cibi, non necessita di sistemi di evacuazione di fumi o sostanze odorigene

4.4. Locali sotterranei, semisotterranei ed equiparabili fuori terra

Detti locali vengono così classificati:

- **sotterraneo** - quando il piano orizzontale contenente l'intradosso del solaio di copertura del locale risulta sotto o al pari del piano di campagna;
- **semisotterraneo** - quando la quota (Q) tra il piano di calpestio del locale ed il piano di campagna è compresa tra 1,20 m e l'altezza del locale;
- **equiparabile a locale fuori terra** - quando la quota (Q) tra il piano di calpestio del locale ed il piano di campagna è inferiore a 1,2 m oppure quando il piano di calpestio è allo stesso livello del piano di campagna per almeno cinque metri misurati perpendicolarmente alla parete stessa.

Si definisce **piano di campagna** la superficie riconducibile o associata all'orizzontale che rappresenta il terreno ad una quota determinata.

In caso di terreni in pendenza, il piano di campagna viene riferito alla superficie corrispondente alla quota media aritmetica degli interramenti su ogni parte del locale.

E' vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.

Quando ricorrono particolari esigenze tecniche, o per attività che non danno luogo ad emanazioni nocive o che non espongono i lavoratori a temperature eccessive, può essere richiesta deroga per l'utilizzo, all'Azienda USL competente per territorio.

4.4.1. Parametri igienico dimensionali dei locali

- a. Per i **locali sotterranei** o **semi-sotterranei** può essere concessa deroga al divieto di utilizzo per lo svolgimento di attività lavorativa, se sussistono le seguenti condizioni, ciascuna di per sé vincolante:
 - a.1) altezza interna utile, illuminazione ed aerazione naturali secondo i parametri dei locali fuori terra di pari categoria;
 - a.2) attività lavorativa non comportante l'utilizzo di sostanze nocive;
 - a.3) pavimento separato dal suolo mediante una delle seguenti soluzioni:
 - a.3.1. un piano sottostante cantinato;
 - a.3.2. un vespaio ventilato di altezza non inferiore a cm 50;
 - a.3.3. impiego di idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;
 - a.4) pareti contro terra rese libere dal terreno circostante tramite una delle seguenti soluzioni:
 - a.4.1. realizzazione di intercapedine ventilata ispezionabile, la cui larghezza sia maggiore di cm 60 e la cui profondità sia di almeno cm 15 al di sotto dell'interrato stesso, ove possano sfociare le eventuali aperture areanti del vespaio;
 - a.4.2. impiego di idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;
 - a.5) protezione dall'umidità e da eventuali perdite della fognatura, risultante da una dettagliata relazione tecnica e dagli elaborati grafici;
 - a.6) realizzazione di opportune uscite di emergenza nel rispetto delle normative antincendio.
- b. Nei **locali equiparabili a quelli fuori terra** può essere svolta qualunque attività lavorativa se sussistono le seguenti condizioni, ciascuna di per sé vincolante:
 - b.1) altezza, illuminazione ed aerazione naturali con le stesse caratteristiche e parametri previsti per i locali di lavoro fuori terra di pari categoria;
 - b.2) pavimento separato dal suolo mediante una delle seguenti soluzioni:
 - b.2.1. piano sottostante cantinato;
 - b.2.2. vespaio ventilato di altezza inferiore a 50 cm., o mediante idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;
 - b.3) porzione dei muri perimetrali contro terra resa libera dal terreno circostante tramite una delle seguenti soluzioni:
 - b.3.1. realizzazione di intercapedine ventilata ispezionabile, la cui larghezza sia maggiore di cm 60 e la cui profondità sia di almeno cm 15 al di sotto dell'interrato stesso, ove possano sfociare le eventuali aperture aeranti del vespaio;
 - b.3.2. impiego di idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;
 - b.4) protezione dall'umidità e da eventuali perdite della fognatura, risultante da una dettagliata relazione tecnica e dagli elaborati grafici;
 - b.5) realizzazione di opportune uscite di emergenza nel rispetto delle normative antincendio.

4.4 Soppalchi

I soppalchi, cioè i piani di calpestio a quota intermedia in un locale avente le caratteristiche previste (illuminazione, aerazione ecc.), sono ammessi se realizzati secondo i seguenti requisiti:

- a) costruiti con strutture resistenti ai carichi che devono sostenere (costruzioni in acciaio, muratura, legno ecc. debitamente progettati);
- b) superficie utile del soppalco minore o uguale al 40% della superficie utile di tutto il locale;
- c) profondità del piano di calpestio inferiore a 2,5 volte la minore delle due altezze risultanti dalla suddivisione con soppalco;
- d) per lo svolgimento di attività lavorativa nella zona soppalco occorre che l'altezza media tra il piano di calpestio e il relativo soffitto sia almeno m 2,7;
- e) altezza minima pari ad almeno m 2,20, per uso deposito senza presenza di lavoratori;
- f) assenza di delimitazioni verticali, anche trasparenti, dei volumi che vengono a crearsi con la realizzazione del soppalco, ovvero il mantenimento della continuità dell'ambiente unico.

Non è comunque ammessa la presenza contemporanea di lavorazioni nocive, pericolose o insalubri con altre attività o lavorazioni. I soppalchi dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per parapetti e protezioni verso il vuoto, scale, accessi e uscite.

4.6 Requisiti di igiene edilizia per attività sanitarie (studi medici ecc.) non soggetti a norma specifica.

La attività sanitarie devono essere dotate dei seguenti locali:

- 1) **sala d'attesa** - superficie minima 9 m² e tutti i requisiti previsti per i locali di *categoria 2*.
- 2) **sala visita/prestazione** - superficie minima 9 m² e tutti i requisiti previsti per i locali di *categoria 2*; pareti lavabili e disinfettabili per un'altezza di almeno 2 m e tinteggiate con colori chiari; dotata di lavabo a comando non manuale, eccetto il caso in cui comunichi direttamente con il servizio igienico ad uso esclusivo del personale sanitario.
- 3) **servizio igienico per il pubblico** – nel caso la sala visite sia dotata di servizio ad uso esclusivo del personale sanitario, deve essere obbligatoriamente previsto il servizio igienico per il pubblico.

I pavimenti di detti ambienti dovranno essere realizzati con materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

5 ALTRE CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI LAVORO

5.1. Porte, vie e uscite di emergenza.

Le porte dei locali di lavoro, le vie e le uscite di emergenza devono essere realizzate in conformità alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per le attività dove è prevista specifica normativa di prevenzione incendi il numero e la larghezza delle uscite, la relativa lunghezza dei percorsi di esodo sono da realizzarsi in conformità alla medesima .

5.2 Scale e parapetti.

I parapetti e le scale fisse a gradini, destinate al normale transito negli ambienti di lavoro, devono essere realizzati in conformità alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e tecniche di riferimento.

La pavimentazione delle scale deve essere antiscivolo.

5.2.1 Scale

Le scale destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro o agli ambienti accessori funzionali all'attività lavorativa devono possedere i requisiti tecnico-costruttivi in conformità alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le rampe devono essere interrotte da un pianerottolo qualora il numero dei gradini risulti superiore a 15; i pianerottoli devono avere dimensioni compatibili con la tipologia della scala, in modo da garantire l'arresto in caso di caduta e la movimentazione dei carichi; i gradini di norma devono essere a pianta rettangolare con pedata compresa tra 30 e 32 cm in materiale antiscivolo e alzata non superiore a 17 cm. In ogni caso va rispettato il rapporto pedata/alzata: $2A + P =$

62 ~ 64 cm; sui lati aperti le scale devono essere dotate di parapetto normale alto almeno 1 metro o altra difesa equivalente. Qualora le rampe siano delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

5.2.2 Scale prefabbricate

L'utilizzo di scale prefabbricate con gradini realizzate in conformità alle vigenti norme tecniche, ma non conformi alle indicazioni di cui al punto precedente, deve essere valutato in relazione alla loro localizzazione ed allo specifico uso.

5.2.3 Scale a chiocciola

Le scale a chiocciola sono ammesse solo per garantire il collegamento con locali accessori, quando non sia possibile l'adozione di soluzioni tecniche diverse e purché le stesse abbiano caratteristiche di sicurezza adeguate anche in considerazione delle esigenze connesse all'evacuazione in caso di emergenza.

In particolare, deve essere garantita la pedata minima prevista per le scale in genere e va interdetto l'appoggio del piede nella zona di gradino con pedata inferiore ai minimi sopra previsti (30 cm).

5.2.4 Accesso in Quota

Per accedere a coperture o piani superiori per operazioni di manutenzione o frequenti ispezioni è necessario prevedere scale a gradini.

5.3 Dotazione dei servizi igienico assistenziali.

Tutti i luoghi di lavoro devono essere dotati dei seguenti servizi:

- wc, preferibilmente distinti per sesso;
- lavandini

Nei casi in cui risultano necessari, sulla base della normativa vigente, devono essere presenti:

- docce, distinte per sesso;
- spogliatoi, distinti per sesso;
- ambulatorio / camera di medicazione;
- refettorio;
- locale di riposo.

E' opportuno che il numero dei servizi igienico assistenziali rispetti le seguenti indicazioni:

- wc: almeno uno ogni 10 lavoratori (o frazione di 10) contemporaneamente presenti;
- lavandini: almeno uno ogni 5 lavoratori (o frazione di 5) contemporaneamente presenti;
- docce: almeno una ogni 10 lavoratori (o frazione di 10) contemporaneamente presenti. Il numero di docce dovrà essere aumentato qualora effettive esigenze, dovute alle lavorazioni svolte, lo richiedano.